

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 13 aprile 2017

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA


SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

- Regolamento n. 10 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli riguardo alla loro compatibilità elettromagnetica [2017/260] (17CE0780)..... Pag. 1
Publicato nel n. L 41 del 17 febbraio 2017
- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/261 della Commissione, del 15 febbraio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (17CE0781)..... Pag. 133
- Decisione (UE) 2017/262 del Consiglio, del 6 febbraio 2017, relativa alla determinazione per il segretariato generale del Consiglio, dell'autorità che ha il potere di nomina e dell'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione, e che abroga la decisione 2013/811/UE (17CE0782)..... Pag. 136
- Decisione di esecuzione (UE) 2017/263 della Commissione, del 14 febbraio 2017, che stabilisce misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate nonché sistemi di individuazione precoce dei rischi di trasmissione al pollame, attraverso i volatili selvatici, dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità [notificata con il numero C(2017) 765] (17CE0783)..... Pag. 138
- Decisione di esecuzione (UE) 2017/264 della Commissione, del 14 febbraio 2017, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C(2017) 766] (17CE0784)..... Pag. 144
- Decisione (UE) 2017/265 della Commissione, del 14 febbraio 2017, che include il governo dei Territori del Nord-ovest del Canada come organismo riconosciuto nell'elenco di cui all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sul commercio dei prodotti derivati dalla foca [notificata con il numero C(2017) 757] (17CE0785)..... Pag. 175
- Decisione n. 1/2016 del sottocomitato doganale UE-Repubblica di Moldova, del 6 ottobre 2016, recante sostituzione del protocollo II dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa [2017/266] (17CE0786)..... Pag. 177




<u>Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 84/16/COL, del 27 aprile 2016, che modifica per la centunesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato adottando una nuova disciplina per l’analisi della compatibilità con il funzionamento dell’accordo SEE degli aiuti di Stato per promuovere l’esecuzione di importanti progetti di comune interesse europeo [2017/267] (17CE0787).....</u>	Pag. 181
<i>Publicati nel n. L 39 del 16 febbraio 2017</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/268 della Commissione, del 14 febbraio 2017, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (17CE0788).....</u>	Pag. 192
<u>Regolamento (UE) 2017/269 della Commissione, del 16 febbraio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui pesticidi per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive (17CE0789).....</u>	Pag. 195
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/270 della Commissione, del 16 febbraio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva fluoruro di solforile (17CE0790).....</u>	Pag. 239
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 della Commissione, del 16 febbraio 2017, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio sulle importazioni di fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati fogli di alluminio leggermente modificati (17CE0791).....</u>	Pag. 242
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/272 della Commissione, del 16 febbraio 2017, che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1331/2011 del Consiglio sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, in acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni spedite dall’India, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari dell’India, e che dispone la registrazione di tali importazioni (17CE0792).....</u>	Pag. 255
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/273 della Commissione, del 16 febbraio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (17CE0793).....</u>	Pag. 261
<u>Decisione (UE) 2017/274 della Banca centrale europea, del 10 febbraio 2017, che stabilisce i principi per la presentazione di un feedback sull’operato dei sub-coordinatori delle autorità nazionali competenti e che abroga la Decisione (UE) 2016/3 (BCE/2017/6) (17CE0794).....</u>	Pag. 263
<i>Publicati nel n. L 40 del 17 febbraio 2017</i>	
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 198/2016, del 30 settembre 2016, che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE [2017/275] (17CE0795).....</u>	Pag. 269
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 199/2016, del 30 settembre 2016, che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE [2017/276] (17CE0796).....</u>	Pag. 272
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 200/2016, del 30 settembre 2016, che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE [2017/277] (17CE0797).....</u>	Pag. 281
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 201/2016, del 30 settembre 2016, che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE [2017/278] (17CE0798).....</u>	Pag. 290
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 202/2016, del 30 settembre 2016, che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE [2017/279] (17CE0799).....</u>	Pag. 298
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 203/2016, del 30 settembre 2016, che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE (2017/280) (17CE0800).....</u>	Pag. 303



<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 204/2016, del 30 settembre 2016, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE (2017/281) (17CE0801)</u>	Pag. 312
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 205/2016, del 30 settembre 2016, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2017/282] (17CE0802)</u>	Pag. 316
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 206/2016, del 30 settembre 2016, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2017/283] (17CE0803)</u>	Pag. 321
<i>Publicati nel n. L 46 del 23 febbraio 2017</i>	
<u>Regolamento (UE) 2017/284 del Consiglio, del 17 febbraio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (17CE0804)</u>	Pag. 329
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/285 della Commissione, del 15 febbraio 2017, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (17CE0805)</u>	Pag. 333
<u>Regolamento delegato (UE) 2017/286 della Commissione, del 17 febbraio 2017, recante modifica del regolamento (UE) 2016/1613 per quanto riguarda gli allevatori nelle regioni italiane colpite dal sisma (17CE0806)</u>	Pag. 335
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/287 della Commissione, del 17 febbraio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (17CE0807)</u>	Pag. 337
<u>Decisione (PESC) 2017/288 del Consiglio, del 17 febbraio 2017, che modifica la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (17CE0808)</u>	Pag. 339
<u>Decisione (PESC) 2017/289 del Consiglio, del 17 febbraio 2017, recante modifica della decisione (PESC) 2015/2005 che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea in Afghanistan (17CE0809)</u>	Pag. 341
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/290 del Consiglio, del 17 febbraio 2017, che modifica la decisione 2009/935/GAI per quanto riguarda l'elenco dei paesi e delle organizzazioni terzi con cui Europol stipula accordi (17CE0810)</u>	Pag. 345
<u>Decisione n. 2/2016 del Comitato misto per il trasporto aereo Unione europea/Svizzera istituito in virtù dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, dell'8 dicembre 2016, che sostituisce l'allegato dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo [2017/291] (17CE0811)</u>	Pag. 347
<i>Publicati nel n. L 42 del 18 febbraio 2017</i>	

RETTIFICHE

<u> Rettifica al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GUL 365 del 19 dicembre 2014) (17CE0812)</u>	Pag. 371
<u> Rettifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GUL 171 del 29 giugno 2007) (17CE0813)</u>	Pag. 371
<i>Publicati nel n. L 42 del 18 febbraio 2017</i>	



AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

**Regolamento n. 10 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) —
Disposizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli riguardo alla loro compatibilità
elettromagnetica [2017/260]**

Comprendente tutti i testi validi fino a:

supplemento 1 alla serie di modifiche 05 — data di entrata in vigore: 8 ottobre 2016

INDICE

REGOLAMENTO

1. Campo di applicazione
2. Definizioni
3. Domanda di omologazione
4. Omologazione
5. Contrassegni
6. Specifiche in configurazioni diverse da «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica»
7. Specifiche aggiuntive per la configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica»
8. Modifica o estensione dell'omologazione di un veicolo in seguito all'aggiunta o alla sostituzione di un'unità elettrica/elettronica (UEE)
9. Conformità della produzione
10. Sanzioni in caso di non conformità della produzione
11. Cessazione definitiva della produzione
12. Modifica o estensione dell'omologazione di un veicolo o di una UEE
13. Disposizioni transitorie
14. Nomi e indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e delle autorità di omologazione

Appendice 1 — Elenco delle norme citate nel presente regolamento

Appendice 2 — Limiti di riferimento nella banda larga del veicolo — Distanza antenna-veicolo: 10 m

Appendice 3 — Limiti di riferimento nella banda larga del veicolo — Distanza antenna-veicolo: 3 m



Appendice 4 — Limiti di riferimento nella banda stretta del veicolo — Distanza antenna-veicolo: 10 m

Appendice 5 — Limiti di riferimento nella banda stretta del veicolo — Distanza antenna-veicolo: 3 m


Appendice 6 — Unità elettrica/elettronica (UEE) — Limiti di riferimento per la banda larga

Appendice 7 — Unità elettrica/elettronica (UEE) — Limiti di riferimento per la banda stretta

Appendice 8 — Rete fittizia ad alta tensione

Allegati

- 1 Esempi di marchi di omologazione
- 2A Scheda informativa relativa all'omologazione di un tipo di veicolo riguardo alla compatibilità elettromagnetica
- 2B Scheda informativa relativa all'omologazione di un'unità elettrica/elettronica (UEE) riguardo alla compatibilità elettromagnetica
- 3A Notifica riguardante il rilascio, l'estensione, il rifiuto o la revoca di un'omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica indipendente ai sensi del regolamento n. 10
- 3B Notifica riguardante il rilascio, l'estensione, il rifiuto o la revoca di un'omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un tipo di unità elettrica/elettronica ai sensi del regolamento n. 10.
- 4 Metodo di misurazione delle emissioni elettromagnetiche a banda larga irradiate dai veicoli
- 5 Metodo di misurazione delle emissioni elettromagnetiche a banda stretta irradiate dai veicoli
- 6 Metodo di prova dell'immunità dei veicoli alla radiazione elettromagnetica
- 7 Metodo di misurazione delle emissioni elettromagnetiche a banda larga irradiate dalle UEE
- 8 Metodo di misurazione delle emissioni elettromagnetiche a banda stretta irradiate dalle UEE
- 9 Metodo/i di prova dell'immunità delle UEE alla radiazione elettromagnetica
- 10 Metodo/i di prova dell'immunità ai transistori e dell'emissione di transistori da parte di UEE
- 11 Metodo/i di prova dell'emissione di armoniche generate su linee elettriche a CA dal veicolo
- 12 Metodo/i di prova delle emissioni causate da variazioni e fluttuazioni di tensione e da flicker generate su linee a CA del veicolo
- 13 Metodo/i di prova dell'emissione di disturbi condotti da radiofrequenza (RF) su linee elettriche a CC o CA del veicolo
- 14 Metodo/i di prova dell'emissione di disturbi condotti da RF sulla rete e sull'accesso alla telecomunicazione del veicolo
- 15 Metodo di prova dell'immunità dei veicoli ai disturbi da transistori elettrici veloci/burst condotti lungo linee elettriche a CC e CA
- 16 Metodo di prova dell'immunità dei veicoli ai surge condotti lungo linee elettriche a CC e CA
- 17 Metodo/i di prova dell'emissione di armoniche generate su linee elettriche a CA da una UEE
- 18 Metodo/i di prova delle emissioni causate da variazioni e fluttuazioni di tensione e da flicker generate su linee a CA da una UEE
- 19 Metodo/i di prova dell'emissione di disturbi condotti da radiofrequenza (RF) generati su linee elettriche a CC o CA da una UEE



- 20 Metodo/i di prova dell'emissione di disturbi condotti da RF generati sulla rete e sull'accesso alla telecomunicazione da una UEE
- 21 Metodo di prova dell'immunità delle UEE ai disturbi da transitori elettrici veloci/burst condotti lungo linee elettriche a CC e CA
- 22 Metodo di prova dell'immunità delle UEE ai surge condotti lungo linee elettriche a CC e CA

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica:

- 1.1. ai veicoli appartenenti alle categorie L, M, N e O ⁽¹⁾ riguardo alla compatibilità elettromagnetica;
- 1.2. ai componenti e alle entità tecniche indipendenti destinati a essere montati su tali veicoli con la limitazione di cui al punto 3.2.1 riguardo alla compatibilità elettromagnetica.
- 1.3. Esso riguarda:
 - a) i requisiti relativi all'immunità ai disturbi irradiati e condotti per funzioni legate al controllo diretto del veicolo, alla protezione del conducente, dei passeggeri e di altri utenti della strada, a perturbazioni che possono confondere il conducente o altri utenti della strada, alla funzionalità dei bus di dati del veicolo, a disturbi che possono modificare lo statuto giuridico del veicolo;
 - b) i requisiti relativi al controllo di emissioni indesiderate, irradiate e condotte, per tutelare il buon funzionamento degli apparecchi elettrici o elettronici nel veicolo in questione e in quelli adiacenti o vicini e al controllo di perturbazioni emesse da accessori che possono essere montati sul veicolo successivamente.
 - c) i requisiti aggiuntivi per veicoli e UEE che forniscono sistemi di accoppiamento per ricaricare il REESS riguardo al controllo delle emissioni e l'immunità da questa connessione tra veicolo e rete elettrica.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 2.1. «compatibilità elettromagnetica», la capacità di un veicolo, di un componente o di un'entità tecnica indipendente di funzionare in modo soddisfacente nel suo ambiente elettromagnetico senza indurre perturbazioni elettromagnetiche intollerabili per tutto ciò che si trova in quell'ambiente;
- 2.2. «perturbazione elettromagnetica», ogni fenomeno elettromagnetico che può alterare il funzionamento di veicoli, componenti, entità tecniche indipendenti o di un altro dispositivo, apparecchio o sistema, attivo nei pressi di un veicolo. Una perturbazione elettromagnetica può essere costituita da un rumore elettromagnetico, da un segnale non voluto o da un'alterazione del mezzo stesso di propagazione;
- 2.3. «immunità elettromagnetica», la capacità di veicoli, componenti o entità tecniche indipendenti di funzionare senza degradazione delle prestazioni in presenza di perturbazioni elettromagnetiche (specifiche) come segnali intenzionali di RF da parte di emittenti radiofoniche o emissioni irradiate in banda da apparecchiature industriali, scientifiche e mediche (ISM), interne o esterne al veicolo;
- 2.4. «ambiente elettromagnetico», l'intero complesso dei fenomeni elettromagnetici che si producono in un determinato luogo;
- 2.5. «emissioni a banda larga» (o «radiazione a banda larga»), una radiazione la cui larghezza di banda è superiore a quella di un ricevitore o di un apparecchio di misura specifico (Comitato speciale internazionale sulle radiointerferenze (CISPR) 25);
- 2.6. «emissioni a banda stretta» (o «radiazione a banda stretta»), una radiazione che ha una larghezza di banda inferiore a quella di un ricevitore o di un apparecchio di misura specifico (CISPR 25);

⁽¹⁾ Secondo la definizione contenuta nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3, par. 2 — www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html.



- 2.7. «sistema elettrico/elettronico», un dispositivo o i dispositivi elettrici o elettronici o l'insieme di tali dispositivi che fanno parte di un veicolo, unitamente ai rispettivi collegamenti elettrici, ma che non sono destinati ad essere omologati indipendentemente dal veicolo stesso;
- 2.8. «unità elettrica/elettronica» (UEE), un dispositivo elettrico e/o elettronico o l'insieme di tali dispositivi destinati ad essere installati su un veicolo, unitamente ai rispettivi collegamenti elettrici o cablaggi, che svolge una o più funzioni specifiche. Su richiesta del costruttore o del suo rappresentante, una UEE può essere omologata come «componente» o come «entità tecnica indipendente» (ETI);
- 2.9. «tipo di veicolo», per quanto concerne la compatibilità elettromagnetica, tutti i veicoli che non differiscono sostanzialmente tra loro per quanto riguarda i seguenti punti:
- 2.9.1. la dimensione e la forma complessive del vano motore;
- 2.9.2. la disposizione generale dei componenti elettrici/elettronici e del cablaggio complessivo;
- 2.9.3. la materia prima con cui sono fabbricati il telaio o la carrozzeria del veicolo (ad es. una carrozzeria in acciaio, alluminio o fibra di vetro); la presenza di pannelli di materiale diverso non modifica il tipo di veicolo a condizione che il materiale di costruzione della carrozzeria sia lo stesso; tuttavia le variazioni devono essere segnalate;
- 2.10. «tipo di unità elettrica/elettronica» (o «tipo di UEE»), per quanto concerne la compatibilità elettromagnetica un'unità che non differisce sostanzialmente dalle altre per quanto riguarda i seguenti punti:
- 2.10.1. la funzione svolta dalla UEE;
- 2.10.2. eventualmente la disposizione generale dei componenti elettrici e/o elettronici;
- 2.11. «alberi di cablaggio», fasci di cavi di alimentazione, per sistemi bus (per es. CAN), per trasmettere segnali o eccitare direttamente un'antenna, installati dal costruttore del veicolo;
- 2.12. Le «funzioni legate all'immunità» sono:
- a) funzioni connesse direttamente con il controllo del veicolo:
- i) che rallentano o modificano l'andatura, quali motore, cambio, freni, sterzo, sospensioni, dispositivi di limitazione della velocità;
- ii) che alterano la posizione del conducente, come la posizione del sedile o dello sterzo;
- iii) che alterano la visibilità del conducente, come la posizione dei fari, il tergicristallo;
- b) funzioni connesse alla protezione del conducente, dei passeggeri e di altri utenti della strada:
- come airbag e sistemi di ritenuta di sicurezza;
- c) funzioni che, se alterate, possono confondere il conducente o altri utenti della strada:
- i) perturbazioni ottiche, come: cattivo funzionamento di indicatori di direzione, luci di arresto, di ingombro o di posizione posteriori, sistemi luminosi di emergenza; indicazioni errate di spie luminose o display di allarme in relazione a funzioni di cui ai punti a) e b), direttamente visibili da parte del conducente,
- ii) perturbazioni acustiche, come: cattivo funzionamento di sistemi antifurto, avvisatori acustici;
- d) funzioni connesse alle finalità dei bus di dati del veicolo:
- che bloccano la trasmissione dei dati nei sistemi dei bus di dati del veicolo, necessaria al buon funzionamento di altre funzioni legate all'immunità;
- e) funzioni che, se perturbate, alterano lo statuto giuridico del veicolo, come: tachigrafo, contachilometri.




- f) funzioni connesse alla modalità di ricarica mediante collegamento alla rete elettrica:
- i) per il veicolo di prova: in caso di spostamento imprevisto del veicolo;
 - ii) per la UEE: in caso di passaggio ad una modalità errata di carica della batteria (ad es. sovracorrente, sovratensione);
- 2.13. «REESS» (da rechargeable energy storage system), sistema ricaricabile di immagazzinamento dell'energia che fornisce l'energia elettrica per la propulsione elettrica del veicolo;
- 2.14. «sistema di accoppiamento per ricaricare il REESS», circuito elettrico installato sul veicolo e usato per ricaricare il REESS;
- 2.15. «modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica», normale modalità di carica del veicolo e/o del sistema di ricarica.
3. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE
- 3.1. Omologazione di un tipo di veicolo
- 3.1.1. La domanda di omologazione di un tipo di veicolo riguardo alla sua compatibilità elettromagnetica deve essere presentata dal costruttore del veicolo.
- 3.1.2. Nell'allegato 2A è riportato un modello di scheda informativa.
- 3.1.3. Il costruttore del veicolo deve redigere un elenco in cui siano descritte tutte le combinazioni previste di sistemi elettrici/elettronici o di unità elettriche/elettroniche (UEE), tipi di carrozzeria, varianti del materiale della carrozzeria, circuiti generali, varianti del motore, versioni con guida a destra e guida a sinistra, versioni della distanza tra gli assi del relativo veicolo. Si tratta dei sistemi elettrici/elettronici o UEE del veicolo che possono emettere radiazioni significative a banda larga o stretta e/o che intervengono in funzioni legate all'immunità del veicolo (cfr. punto 2.12) e che fanno parte di sistemi di accoppiamento per la ricarica del REESS.
- 3.1.4. Il costruttore e l'autorità di omologazione sceglieranno di comune accordo dall'elenco un veicolo rappresentativo del tipo da omologare. La scelta del veicolo deve avvenire in base ai sistemi elettrici/elettronici offerti dal costruttore. Possono essere scelti dall'elenco uno o più veicoli se il costruttore e l'autorità di omologazione ritengono, di comune accordo, che sistemi elettrici/elettronici diversi possono avere effetti rilevanti sulla compatibilità elettromagnetica del veicolo rispetto al primo veicolo rappresentativo.
- 3.1.5. La scelta del veicolo o dei veicoli in conformità al punto 3.1.4 deve essere limitata alle combinazioni veicolo-sistema elettrico/elettronico che saranno effettivamente prodotte.
- 3.1.6. Il costruttore può allegare alla domanda il verbale delle prove effettuate. I dati così forniti possono essere utilizzati dalle autorità di omologazione per redigere la scheda di notifica concernente l'omologazione del tipo.
- 3.1.7. Se è lo stesso servizio tecnico responsabile delle prove per l'omologazione a effettuare direttamente le prove, va presentato un veicolo rappresentativo del tipo da omologare in conformità al punto 3.1.4.
- 3.1.8. Per i veicoli appartenenti alle categorie M, N, e O, il costruttore del veicolo deve comunicare bande di frequenza, livelli di potenza, posizioni dell'antenna e istruzioni per installare trasmettitori di radiofrequenze (RF) anche se il veicolo non ne fosse dotato all'atto dell'omologazione. Ciò vale per tutti i servizi di radiocomunicazione mobile solitamente usati sui veicoli. Tali informazioni devono essere pubblicamente accessibili dopo l'omologazione.
- I costruttori dei veicoli devono dimostrare che i trasmettitori non influiscono negativamente sulle prestazioni del veicolo.
- 3.1.9. L'omologazione del veicolo deve comprendere sia il REESS che il sistema di accoppiamento per ricaricare il REESS, in quanto sono considerati sistemi elettrici/elettronici.



3.2. Omologazione del tipo di unità elettrica/elettronica (UEE)

3.2.1. Applicabilità del presente regolamento alle UEE:



3.2.2. La domanda di omologazione di un tipo di UEE per quanto riguarda la compatibilità elettromagnetica deve essere presentata dal costruttore del veicolo o dal fabbricante dell'unità.

3.2.3. Nell'allegato 2B è riportato un modello di scheda informativa.

3.2.4. Il costruttore può allegare alla domanda il verbale delle prove effettuate. I dati così forniti possono essere utilizzati dalle autorità di omologazione per redigere la scheda di notifica concernente l'omologazione del tipo.

3.2.5. Se è lo stesso servizio tecnico responsabile delle prove di omologazione a effettuare direttamente le prove, va presentato un campione del sistema di UEE rappresentativo del tipo da omologare, se necessario dopo aver discusso con il costruttore su eventuali varianti di progettazione, numero di componenti e/o di sensori. Se lo ritiene necessario, il servizio tecnico può selezionare un ulteriore campione.

3.2.6. Sul campione o i campioni deve essere apposta una marcatura chiara e indelebile recante la denominazione commerciale o il marchio del costruttore e la designazione del tipo.

3.2.7. Se del caso, vanno indicati ed elencati nell'allegato 2B e/o 3B tutti i limiti imposti all'uso.

3.2.8. Le UEE commercializzate come parti di ricambio non necessitano di omologazione se sono chiaramente riconoscibili come tali grazie a un codice e se sono identiche a quelle prodotte, per un veicolo già omologato, dal medesimo fabbricante dell'apparecchiatura originale (Original Equipment Manufacturer — OEM) e provengono da esso.



- 3.2.9. I componenti venduti come accessori di ricambio da montare sui veicoli a motore non necessitano di omologazione se non sono connessi a funzioni legate all'immunità (cfr. punto 2.12). In tale caso il fabbricante deve produrre una dichiarazione attestante che la UEE rispetta le prescrizioni del presente regolamento e in particolare i limiti di cui ai punti 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 e 6.9 del presente regolamento.
- 3.2.10. Qualora la UEE sia una sorgente luminosa o parte di essa, il richiedente deve:
- indicare il numero di omologazione, a norma del regolamento n. 37, n. 99 o n. 128, rilasciata per tale UEE;
oppure
 - fornire il verbale di prova di un servizio tecnico designato dall'autorità di omologazione che attesti che la UEE non è meccanicamente intercambiabile con altra sorgente luminosa ai sensi del regolamento n. 37, n. 99 o n. 128.
4. OMOLOGAZIONE
- 4.1. Procedure di omologazione
- 4.1.1. Omologazione del tipo di veicolo
- Il costruttore del veicolo può scegliere tra le seguenti procedure alternative di omologazione di un tipo di veicolo.
- 4.1.1.1. Omologazione della dotazione di un veicolo
- La dotazione di un veicolo può essere omologata direttamente seguendo le disposizioni del punto 6, ed eventualmente del punto 7, del presente regolamento. Se il costruttore del veicolo sceglie questa procedura, non sono necessarie prove separate del sistema elettrico/elettronico o delle UEE.
- 4.1.1.2. Omologazione di un tipo di veicolo mediante prova di ogni UEE
- Il costruttore del veicolo può ottenerne l'omologazione se dimostra all'autorità di omologazione che tutti i sistemi elettrici/elettronici o tutte le UEE in questione (cfr. punto 3.1.3 del presente regolamento) sono stati omologati singolarmente ai sensi del presente regolamento e sono stati installati alle condizioni da esso previste.
- 4.1.1.3. Il costruttore può ottenere l'omologazione ai sensi del presente regolamento se il veicolo non monta dispositivi del tipo da sottoporre a prove di immunità o di irradiazione. Tali omologazioni non richiedono prove.
- 4.1.2. Omologazione di un'unità elettrica/elettronica (UEE)
- Può essere omologata una UEE da montare su tutti i tipi di veicoli (omologazione di componente) o su uno o più tipi di veicoli specifici, a richiesta del fabbricante della UEE (omologazione di un'entità tecnica indipendente).
- 4.1.3. Le UEE emittenti intenzionali di RF, prive di un'omologazione ottenuta tramite il costruttore di un veicolo, devono essere accompagnate da opportune istruzioni di montaggio.
- 4.2. Rilascio dell'omologazione
- 4.2.1. Veicolo
- 4.2.1.1. Se rispetta le prescrizioni del punto 6 — ed eventualmente del punto 7 — del presente regolamento, il veicolo rappresentativo ottiene l'omologazione.
- 4.2.1.2. Un modello della scheda di notifica per l'omologazione figura nell'allegato 3A.
- 4.2.2. Unità elettrica/elettronica (UEE)
- 4.2.2.1. Se rispettano le prescrizioni del punto 6 — ed eventualmente del punto 7 — del presente regolamento, il sistema o i sistemi rappresentativi della UEE ottengono l'omologazione.



- 4.2.2.2. Un modello della scheda di notifica per l'omologazione figura nell'allegato 3B.
- 4.2.3. Per compilare le schede di cui ai punti 4.2.1.2 o 4.2.2.2, l'autorità di omologazione della parte contraente che rilascia l'omologazione può utilizzare il verbale preparato o approvato da un laboratorio di prove accreditato o conforme alle disposizioni del presente regolamento.
- 4.2.4. Qualora la UEE sia una sorgente luminosa, o parte di essa, e manchi la documentazione di cui al punto 3.2.10, a tale UEE non deve essere rilasciata l'omologazione a norma del regolamento n. 10.
- 4.3. Il rilascio o il rifiuto dell'omologazione di un tipo di veicolo o di UEE in conformità al presente regolamento va notificato alle parti dell'accordo che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme al modello di cui all'allegato 3A o 3B del presente regolamento, corredata di fotografie e/o diagrammi o disegni in scala adeguata, forniti dal richiedente in formato non superiore ad A4 (210 × 297 mm) o piegato in tali dimensioni.
5. CONTRASSEGNI
- 5.1. A ogni tipo di veicolo o di UEE che abbia ottenuto l'omologazione deve essere attribuito un numero di omologazione. Le prime due cifre del numero (attualmente 05) devono indicare la serie di modifiche in cui si concretano le modifiche tecniche salienti più recenti apportate al regolamento al momento del rilascio dell'omologazione. Una parte contraente non può assegnare lo stesso numero di omologazione a un altro tipo di veicolo o di UEE.
- 5.2. Presenza di contrassegni
- 5.2.1. Veicolo
- Su ogni veicolo conforme a un tipo omologato ai sensi del presente regolamento va apposto un marchio di omologazione descritto al punto 5.3.
- 5.2.2. Unità elettrica/elettronica (UEE)
- Su ogni UEE conforme a un tipo omologato ai sensi del presente regolamento va apposto un marchio di omologazione descritto al punto 5.3.
- Il marchio non è richiesto per i sistemi elettrici/elettronici già montati su veicoli omologati come unità.
- 5.3. Su ogni veicolo conforme a un tipo omologato ai sensi del presente regolamento va apposto, in posizione evidente e facilmente accessibile, precisata sulla scheda di notifica dell'omologazione, un marchio di omologazione internazionale. Tale marchio deve essere costituito da:
- 5.3.1. un cerchio nel quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese membro che ha rilasciato l'omologazione ⁽¹⁾;
- 5.3.2. il numero del presente regolamento seguito dalla lettera «R», da un trattino e dal numero di omologazione a destra del cerchio di cui al punto 5.3.1.
- 5.4. Un esempio del marchio di omologazione è riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
- 5.5. Non è necessario che i contrassegni apposti sulle UEE in conformità al punto 5.3 siano visibili quando l'unità è montata sul veicolo.
6. SPECIFICHE IN CONFIGURAZIONI DIVERSE DA «MODALITÀ DI RICARICA DEL REESS MEDIANTE COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA»
- 6.1. Specifiche generali
- 6.1.1. I veicoli e i suoi sistemi elettrici/elettronici e UEE devono essere progettati, costruiti e montati in modo tale che, in condizioni normali di impiego, soddisfino le prescrizioni del presente regolamento.


⁽¹⁾ I numeri distintivi delle parti contraenti l'accordo del 1958 sono riportati nell'allegato 3 della Risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev. 3 — www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html.



- 6.1.1.1. Un veicolo va sottoposto a prove sulle emissioni irradiate e sull'immunità alle perturbazioni irradiate. Per omologare un veicolo non occorrono prove sulle emissioni condotte o sull'immunità alle perturbazioni condotte.
- 6.1.1.2. Le UEE vanno sottoposte a prove sulle emissioni irradiate e condotte e sull'immunità alle perturbazioni irradiate e condotte.
- 6.1.2. Prima dell'inizio delle prove, il servizio tecnico e il costruttore devono provvedere a pianificarle precisando almeno le loro modalità, la funzione o le funzioni stimulate e osservate, il criterio o i criteri di riuscita/fallimento e le emissioni da analizzare.
- 6.2. Specifiche relative alla radiazione elettromagnetica a banda larga dei veicoli
- 6.2.1. Metodo di misurazione
- La radiazione elettromagnetica generata dal veicolo rappresentativo del suo tipo deve essere misurata con il metodo di cui all'allegato 4. Il metodo di misurazione deve essere definito dal costruttore del veicolo d'accordo con il servizio tecnico.
- 6.2.2. Limiti delle emissioni a banda larga per l'omologazione del veicolo
- 6.2.2.1. Se le misurazioni sono effettuate con il metodo descritto nell'allegato 4, per una distanza tra veicolo e antenna di $10,0 \pm 0,2$ m, il limite prescritto è pari a 32 dB μ V/m nella banda di frequenze da 30 a 75 MHz e fra 32 e 43 dB μ V/m nella banda di frequenze da 75 a 400 MHz; in crescita logaritmica con frequenze superiori a 75 MHz, come indicato nell'appendice 2 del presente regolamento. Nella banda di frequenze da 400 a 1 000 MHz il limite resta costante a 43 dB μ V/m.
- 6.2.2.2. Se le misurazioni sono effettuate con il metodo descritto nell'allegato 4, per una distanza tra veicolo e antenna di $3,0 \pm 0,05$ m, il limite prescritto è pari a 42 dB μ V/m nella banda di frequenze da 30 a 75 MHz e fra 42 e 53 dB μ V/m nella banda di frequenze da 75 a 400 MHz; in crescita logaritmica con frequenze superiori a 75 MHz, come indicato nell'appendice 3 del presente regolamento. Nella banda di frequenze da 400 a 1 000 MHz il limite resta costante a 53 dB μ V/m.
- 6.2.2.3. I valori misurati sul veicolo rappresentativo del suo tipo, espressi in dB μ V/m, devono essere inferiori ai limiti di omologazione.
- 6.3. Specifiche relative alla radiazione elettromagnetica a banda stretta dei veicoli
- 6.3.1. Metodo di misurazione
- La radiazione elettromagnetica generata dal veicolo rappresentativo del suo tipo deve essere misurata con il metodo di cui all'allegato 5. Il metodo di misurazione deve essere definito dal costruttore del veicolo d'accordo con il servizio tecnico.
- 6.3.2. Limiti delle emissioni a banda stretta per l'omologazione del veicolo
- 6.3.2.1. Se le misurazioni sono effettuate con il metodo descritto nell'allegato 5, per una distanza tra veicolo e antenna di $10,0 \pm 0,2$ m, il limite prescritto è pari a 22 dB μ V/m nella banda di frequenze da 30 a 75 MHz e fra 22 e 33 dB μ V/m nella banda di frequenze da 75 a 400 MHz; in crescita logaritmica con frequenze superiori a 75 MHz, come indicato nell'appendice 4 del presente regolamento. Nella banda di frequenze da 400 a 1 000 MHz il limite resta costante a 33 dB μ V/m.
- 6.3.2.2. Se le misurazioni sono effettuate con il metodo descritto nell'allegato 5, per una distanza tra veicolo e antenna di $3,0 \pm 0,05$ m, il limite prescritto è pari a 32 dB μ V/m nella banda di frequenze da 30 a 75 MHz e fra 32 e 43 dB μ V/m nella banda di frequenze da 75 a 400 MHz; in crescita logaritmica con frequenze superiori a 75 MHz, come indicato nell'appendice 5 del presente regolamento. Nella banda di frequenze da 400 a 1 000 MHz il limite resta costante a 43 dB μ V/m.



- 6.3.2.3. I valori misurati sul veicolo rappresentativo del suo tipo, espressi in dB $\mu\text{V}/\text{m}$, devono essere inferiori al limite di omologazione.
- 6.3.2.4. Nonostante i limiti definiti ai punti 6.3.2.1, 6.3.2.2 e 6.3.2.3 del presente regolamento, se durante la fase iniziale descritta nell'allegato 5, punto 1.3, l'intensità del segnale misurata all'antenna di radiricezione del veicolo con un rivelatore di valore medio è inferiore a 20 dB $\mu\text{V}/\text{m}$ nella gamma delle frequenze da 76 a 108 MHz, il veicolo è ritenuto conforme ai limiti delle emissioni a banda stretta e non sono necessarie altre prove.
- 6.4. Specifiche relative all'immunità dei veicoli alla radiazione elettromagnetica
- 6.4.1. Metodo di prova
- L'immunità alla radiazione elettromagnetica del veicolo rappresentativo del suo tipo va sottoposta a prova in base al metodo descritto nell'allegato 6.
- 6.4.2. Limiti dell'immunità per l'omologazione del veicolo
- 6.4.2.1. Se le prove sono effettuate con il metodo descritto nell'allegato 6, l'intensità del campo deve essere di 30 V/m rms (valore quadratico medio) per oltre il 90 % della banda di frequenze da 20 a 2 000 MHz e di 25 V/m rms per l'intera banda di frequenze da 20 a 2 000 MHz.
- 6.4.2.2. Il veicolo rappresentativo del suo tipo è da considerare conforme alle prescrizioni relative all'immunità se nel corso delle prove effettuate ai sensi dell'allegato 6 non si constatano degradazioni delle prestazioni delle «funzioni legate all'immunità» di cui all'allegato 6, punto 2.1.
- 6.5. Specifiche relative alle interferenze elettromagnetiche a banda larga generate da UEE
- 6.5.1. Metodo di misurazione
- La radiazione elettromagnetica generata dalla UEE rappresentativa del tipo deve essere misurata con il metodo descritto nell'allegato 7.
- 6.5.2. Limiti delle emissioni a banda larga per l'omologazione della UEE
- 6.5.2.1. Se le misurazioni sono effettuate con il metodo descritto nell'allegato 7, il limite deve essere compreso tra 62 e 52 dB $\mu\text{V}/\text{m}$ nella banda di frequenze da 30 a 75 MHz e diminuire in modo logaritmico nelle frequenze superiori a 30 MHz, e tra 52 e 63 dB $\mu\text{V}/\text{m}$ in quella da 75 a 400 MHz, e crescere in modo logaritmico nelle frequenze superiori a 75 MHz (appendice 6 del presente regolamento). Nella banda di frequenze da 400 a 1 000 MHz il limite resta costante a 63 dB $\mu\text{V}/\text{m}$.
- 6.5.2.2. I valori misurati per la UEE rappresentativa del suo tipo, espressi in dB $\mu\text{V}/\text{m}$, devono essere inferiori ai limiti previsti per l'omologazione.
- 6.6. Specifiche relative alle interferenze elettromagnetiche a banda stretta generate da UEE
- 6.6.1. Metodo di misurazione
- La radiazione elettromagnetica generata dalla UEE rappresentativa del tipo deve essere misurata con il metodo descritto nell'allegato 8.
- 6.6.2. Limiti delle emissioni a banda stretta per l'omologazione della UEE
- 6.6.2.1. Se le misurazioni sono effettuate con il metodo descritto nell'allegato 8, il limite deve essere compreso tra 52 e 42 dB $\mu\text{V}/\text{m}$ nella banda di frequenze da 30 a 75 MHz e diminuire in modo logaritmico nelle frequenze superiori a 30 MHz, e tra 42 e 53 dB $\mu\text{V}/\text{m}$ in quella da 75 a 400 MHz, e crescere in modo logaritmico nelle frequenze superiori a 75 MHz (appendice 7). Nella banda di frequenze da 400 a 1 000 MHz il limite resta costante a 53 dB $\mu\text{V}/\text{m}$.
- 6.6.2.2. Il valore misurato per la UEE rappresentativa del suo tipo, espresso in dB $\mu\text{V}/\text{m}$, deve essere inferiore ai limiti previsti per l'omologazione.



6.7. Specifiche relative all'emissione di perturbazioni transitorie condotte, generate dalle UEE su linee di alimentazione a 12/24 V

6.7.1. Metodo di prova

L'emissione della UEE rappresentativa del suo tipo va sottoposta a prova con il metodo o i metodi di cui alle norme ISO 7637-2 descritte nell'allegato 10 con i livelli di cui alla tabella 1.

Tabella 1

Ampiezza massima autorizzata dell'impulso

(V)		
Polarità dell'ampiezza dell'impulso	Ampiezza massima autorizzata dell'impulso per	
	veicoli con sistemi a 12 V	veicoli con sistemi a 24 V
Positiva	+ 75	+ 150
Negativa	- 100	- 450

6.8. Specifiche relative all'immunità delle UEE alla radiazione elettromagnetica

6.8.1. Metodo/i di prova

L'immunità alla radiazione elettromagnetica della UEE rappresentativa del suo tipo va sottoposta a prova con il metodo o i metodi descritti nell'allegato 9.

6.8.2. Limiti di immunità per l'omologazione della UEE

6.8.2.1. Se le prove sono effettuate con i metodi di cui all'allegato 9, i livelli di immunità devono essere: 60 V/m rms per il metodo con stripline da 150 mm, 15 V/m rms per il metodo con stripline da 800 mm, 75 V/m rms per il metodo della cella TEM (Transverse Electromagnetic Mode — modo elettromagnetico trasverso), 60 mA rms per il metodo di iniezione di corrente nel cablaggio (bulk current injection — BCI) e 30 V/m rms per il metodo della prova in campo libero su più del 90 % della banda di frequenze da 20 a 2 000 MHz; inoltre, almeno: 50 V/m rms per il metodo con stripline da 150 mm, 12,5 V/m rms per il metodo con stripline da 800 mm, 62,5 V/m rms per il metodo della cella TEM, 50 mA per il metodo BCI e 25 V/m rms per la prova in campo libero sull'intera banda di frequenze da 20 a 2 000 MHz.

6.8.2.2. La UEE rappresentativa del suo tipo è da considerare conforme alle prescrizioni relative all'immunità se nel corso delle prove effettuate ai sensi dell'allegato 9 non si constatano degradazioni delle prestazioni delle «funzioni legate all'immunità».

6.9. Specifiche relative all'immunità delle UEE a interferenze transitorie condotte su linee di alimentazione a 12/24 V

6.9.1. Metodo di prova

L'immunità della UEE rappresentativa del suo tipo deve essere sottoposta a prova con il metodo o i metodi di cui alle norme ISO 7637-2 descritte nell'allegato 10 con i livelli di cui alla tabella 2.

Tabella 2

Immunità della UEE

Numero di impulsi di prova	Livello della prova di immunità	Stato funzionale dei sistemi:	
		in rapporto a funzioni legate all'immunità	senza rapporto con funzioni legate all'immunità
1	III	C	D
2a	III	B	D



Numero di impulsi di prova	Livello della prova di immunità	Stato funzionale dei sistemi:	
		in rapporto a funzioni legate all'immunità	senza rapporto con funzioni legate all'immunità
2b	III	C	D
3a/3b	III	A	D
4	III	B (UEE che devono funzionare durante le fasi di accensione del motore) C (altre UEE)	D

6.10. Eccezioni

6.10.1. I veicoli e i suoi sistemi elettrici/elettronici o UEE che non contengono un oscillatore elettronico con frequenza operativa superiore a 9 kHz sono ritenuti conformi ai punti 6.3.2 o 6.6.2 e agli allegati 5 e 8.

6.10.2. I veicoli privi di sistemi elettrici/elettronici con «funzioni legate all'immunità» non devono essere sottoposti a prova riguardo all'immunità alle perturbazioni irradiate e sono ritenuti conformi al punto 6.4 e all'allegato 6 del presente regolamento.

6.10.3. Le UEE prive di «funzioni legate all'immunità» non devono essere sottoposte a prova riguardo all'immunità alle perturbazioni irradiate e sono ritenute conformi al punto 6.8 e all'allegato 9 del presente regolamento.

6.10.4. Scariche elettrostatiche

Per i veicoli muniti di pneumatici, la carrozzeria/il telaio del veicolo può essere considerata una struttura elettricamente isolata. Tensioni elettrostatiche significative rispetto all'ambiente esterno al veicolo si verificano solo quando l'occupante entra o esce dal veicolo. Poiché in quel momento il veicolo è fermo, non sono ritenute necessarie prove di omologazione riguardo a scariche elettrostatiche.

6.10.5. Emissione di perturbazioni transitorie condotte, generate dalle UEE su linee di alimentazione a 12/24 V


Non occorre che le UEE non commutate, sprovviste di commutatori e prive di cariche induttive, siano sottoposte a prove sulle emissioni transitorie condotte; esse sono ritenute conformi al punto 6.7.

6.10.6. La perdita di funzione del ricevitore durante la prova di immunità, se il segnale di prova rientra nella larghezza di banda del ricevitore (banda di esclusione di RF) definita per il servizio/prodotto di radiocomunicazione in questione dalle norme armonizzate CEM, non costituisce necessariamente un criterio di fallimento.

6.10.7. I trasmettitori di RF vanno sottoposti a prova in modalità di trasmissione. Ai fini del presente regolamento non si tiene conto delle emissioni desiderate (come quelle dei sistemi di trasmissione di RF) all'interno della larghezza di banda necessaria e al di fuori di essa. Le emissioni spurie rientrano nel presente regolamento.

6.10.7.1. «Larghezza di banda necessaria»: per una data classe di emissioni, è la larghezza di banda di frequenze che basta a garantire la trasmissione dell'informazione a date condizioni di velocità e qualità [articolo 1, n. 1152, del regolamento sulle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT)].

6.10.7.2. «Emissioni fuori banda»: emissioni su una o più frequenze a immediato ridosso della larghezza di banda necessaria dovuta alla modulazione, ma escluse le emissioni spurie (articolo 1, n. 1144, del regolamento UIT sulle radiocomunicazioni).



6.10.7.3. «Emissioni spurie»: in tutti i processi di modulazione sono presenti segnali indesiderati. Essi sono designati con l'espressione «emissioni spurie». Le emissioni spurie sono emissioni su una o più frequenze esterne all'ampiezza di banda necessaria e il cui livello può essere ridotto senza danneggiare la trasmissione della relativa informazione. Le emissioni spurie possono essere armoniche o parassite e comprendere prodotti di intermodulazione e della conversione di frequenze ma non emissioni fuori banda (articolo 1, n. 1145, del regolamento UIT sulle radiocomunicazioni).

7. SPECIFICHE AGGIUNTIVE PER LA CONFIGURAZIONE «MODALITÀ DI RICARICA DEL REESS MEDIANTE COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA»

7.1. Specifiche generali

7.1.1. I veicoli e i suoi sistemi elettrici/elettronici e UEE devono essere progettati, costruiti e montati in modo da consentire che il veicolo, in configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica», rispetti le prescrizioni del presente regolamento.

7.1.1.1. Un veicolo nella configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica» va sottoposto a prove sulle emissioni irradiate, sull'immunità alle perturbazioni irradiate, sulle emissioni condotte e sull'immunità alle perturbazioni condotte.

7.1.1.2. Una UEE nella configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica» va sottoposta a prove sulle emissioni irradiate e condotte e sull'immunità alle perturbazioni irradiate e condotte.

7.1.2. Prima dell'inizio delle prove, il servizio tecnico e il costruttore devono provvedere a pianificarle per la configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica», precisando almeno le loro modalità operative, la funzione o le funzioni stimulate e osservate, il criterio o i criteri di riuscita/fallimento e le emissioni da analizzare.

7.1.3. Un veicolo nella configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica» va sottoposto a prova con il cavo di ricarica fornito dal costruttore. In questo caso, il cavo deve essere omologato come parte del veicolo.

7.1.4. Reti fittizie

Alla rete a corrente alternata, il veicolo/la UEE va collegato/a con $50 \mu\text{H}/50 \Omega \text{ AN}$, come da CISPR 16-1-2, punto 4.3.

Alla rete a corrente continua, il veicolo/la UEE va collegato/a con $5 \mu\text{H}/50 \Omega \text{ AN}$, come da CISPR 25.

Alle linee ad alta tensione, la UEE va collegata con $5 \mu\text{H}/50 \Omega \text{ HV-AN}$, come definito all'appendice 8.

7.2. Specifiche relative alla radiazione elettromagnetica a banda larga dei veicoli

7.2.1. Metodo di misurazione

La radiazione elettromagnetica generata dal veicolo rappresentativo del suo tipo deve essere misurata con il metodo di cui all'allegato 4. Il metodo di misurazione deve essere definito dal costruttore del veicolo d'accordo con il servizio tecnico.




- 7.2.2. Limiti delle emissioni a banda larga per l'omologazione del veicolo
- 7.2.2.1. Se le misurazioni sono effettuate con il metodo descritto nell'allegato 4, per una distanza tra veicolo e antenna di $10,0 \pm 0,2$ m, il limite prescritto è pari a 32 dB μ V/m nella banda di frequenze da 30 a 75 MHz e fra 32 e 43 dB μ V/m nella banda di frequenze da 75 a 400 MHz; in crescita logaritmica con frequenze superiori a 75 MHz, come indicato nell'appendice 2. Nella banda di frequenze da 400 a 1 000 MHz il limite resta costante a 43 dB μ V/m.
- 7.2.2.2. Se le misurazioni sono effettuate con il metodo descritto nell'allegato 4, per una distanza tra veicolo e antenna di $3,0 \pm 0,05$ m, il limite prescritto è pari a 42 dB μ V/m nella banda di frequenze da 30 a 75 MHz e fra 42 e 53 dB μ V/m nella banda di frequenze da 75 a 400 MHz; in crescita logaritmica con frequenze superiori a 75 MHz, come indicato nell'appendice 3. Nella banda di frequenze da 400 a 1 000 MHz il limite resta costante a 53 dB μ V/m.
- I valori misurati sul veicolo rappresentativo del suo tipo, espressi in dB μ V/m, devono essere inferiori ai limiti di omologazione.
- 7.3. Specifiche relative all'emissione di armoniche su linee di alimentazione a CA dei veicoli
- 7.3.1. Metodo di misurazione
- L'emissione di armoniche su linee di alimentazione a CA generate dal veicolo rappresentativo del suo tipo va misurata con il metodo di cui all'allegato 11. Il metodo di misurazione deve essere definito dal costruttore del veicolo d'accordo con il servizio tecnico.
- 7.3.2. Limite per l'omologazione del veicolo
- 7.3.2.1. Se le misurazioni sono effettuate con il metodo descritto nell'allegato 11, i limiti per correnti di ingresso ≤ 16 A per fase sono quelli stabiliti dalla norma CEI 61000-3-2 e riprodotti nella tabella 3.

Tabella 3

Livello massimo consentito di armoniche (corrente di ingresso ≤ 16 A per fase)

Ordine dell'armonica n	Corrente armonica massima autorizzata A
Armoniche dispari	
3	2,3
5	1,14
7	0,77
9	0,40
11	0,33
13	0,21
$15 \leq n \leq 39$	$0,15 \times 15/n$
Armoniche pari	
2	1,08
4	0,43
6	0,30
$8 \leq n \leq 40$	$0,23 \times 8/n$



- 7.3.2.2. Se le misurazioni sono effettuate con il metodo descritto nell'allegato 11, i limiti per correnti di ingresso > 16 A e ≤ 75 A per fase sono quelli stabiliti dalla norma CEI 61000-3-12 e riprodotti nelle tabelle 4, 5 e 6.

Tabella 4

Livello massimo consentito di armoniche (corrente di ingresso > 16 A e ≤ 75 A per fase) per apparecchi che non siano trifase bilanciati

R _{sce} minimo	Corrente armonica individuale ammissibile I _n /I ₁ %						Tasso massimo di corrente armonica %	
	I ₃	I ₅	I ₇	I ₉	I ₁₁	I ₁₃	THD	PWHD
33	21,6	10,7	7,2	3,8	3,1	2	23	23
66	24	13	8	5	4	3	26	26
120	27	15	10	6	5	4	30	30
250	35	20	13	9	8	6	40	40
≥ 350	41	24	15	12	10	8	47	47


I valori relativi delle armoniche pari, inferiori o uguali a 12 devono essere inferiori a 16/n %. Le armoniche pari superiori a 12 sono prese in considerazione in THD (distorsione armonica totale) e in PWHD (distorsione armonica parziale ponderata) allo stesso modo delle armoniche dispari.

È ammessa l'interpolazione lineare tra valori successivi di rapporto di cortocircuito di un apparecchio (R_{sce}).

Tabella 5

Livello massimo consentito di armoniche (corrente di ingresso > 16 A e ≤ 75 A per fase) per apparecchi trifase bilanciati

R _{sce} minimo	Corrente armonica individuale ammissibile I _n /I ₁ %				Tasso massimo di corrente armonica %	
	I ₅	I ₇	I ₁₁	I ₁₃	THD	PWHD
33	10,7	7,2	3,1	2	13	22
66	14	9	5	3	16	25
120	19	12	7	4	22	28
250	31	20	12	7	37	38
≥ 350	40	25	15	10	48	46



I valori relativi delle armoniche pari, inferiori o uguali a 12 devono essere inferiori a $16/n$ %. Le armoniche pari superiori a 12 sono prese in considerazione in THD e in PWHD allo stesso modo delle armoniche dispari.

È ammessa l'interpolazione lineare tra valori successivi di R_{sce} .

Tabella 6

Livello massimo consentito di armoniche (corrente di ingresso > 16 A e ≤ 75 A per fase) per apparecchi trifase bilanciati in condizioni particolari

R_{sce} minimo	Corrente armonica individuale ammissibile I_n/I_1 %				Tasso massimo di corrente armonica %	
	I_5	I_7	I_{11}	I_{13}	THD	PWHD
33	10,7	7,2	3,1	2	13	22
≥ 120	40	25	15	10	48	46

I valori relativi delle armoniche pari, inferiori o uguali a 12 devono essere inferiori a $16/n$ %. Le armoniche pari superiori a 12 sono prese in considerazione in THD e in PWHD allo stesso modo delle armoniche dispari.

7.4. Specifiche relative all'emissione di variazioni e fluttuazioni di tensione e di flicker su linee a CA del veicolo

7.4.1. Metodo di misurazione

Le emissioni di variazioni e di fluttuazioni di tensione e di flicker su linee a CA generate dal veicolo rappresentativo del suo tipo vanno misurate con il metodo descritto nell'allegato 12. Il metodo di misurazione deve essere definito dal costruttore del veicolo d'accordo con il servizio tecnico.

7.4.2. Limite per l'omologazione del veicolo

7.4.2.1. Se le misurazioni sono effettuate con il metodo descritto nell'allegato 12, i limiti per la corrente nominale ≤ 16 A per fase non soggetta ad allacciamento su condizione sono quelli stabiliti dalla norma CEI 61000-3-3, punto 5.

7.4.2.2. Se le misurazioni sono effettuate con il metodo descritto nell'allegato 12, i limiti per la corrente nominale > 16 A e ≤ 75 A per fase soggetta ad allacciamento su condizione sono quelli stabiliti dalla norma CEI 61000-3-11, punto 5.

7.5. Specifiche relative all'emissione di disturbi condotti da RF su linee elettriche a CC o CA dei veicoli

7.5.1. Metodo di misurazione

L'emissione di disturbi da RF su linee elettriche a CC o CA generate dal veicolo rappresentativo del tipo devono essere misurate con il metodo descritto nell'allegato 13. Il metodo di misurazione deve essere definito dal costruttore del veicolo d'accordo con il servizio tecnico.

7.5.2. Limite per l'omologazione del veicolo

7.5.2.1. Se le misurazioni sono effettuate con il metodo descritto nell'allegato 13, i limiti sulle linee elettriche a CA sono quelli stabiliti dalla norma CEI 61000-6-3 e riprodotti nella tabella 7.



Tabella 7

Livello massimo dei disturbi condotti da RF su linee elettriche a CA

Frequenza (MHz)	Limiti e rivelatore
Da 0,15 a 0,5	Da 66 a 56 dB μ V (quasi picco) da 56 a 46 dB μ V (media) (diminuiscono linearmente con il logaritmo della frequenza)
Da 0,5 a 5	56 dB μ V (quasi picco) 46 dB μ V (media)
Da 5 a 30	60 dB μ V (quasi picco) 50 dB μ V (media)

- 7.5.2.2. Se le misurazioni sono effettuate con il metodo descritto nell'allegato 13, i limiti sulle linee elettriche a CC sono quelli stabiliti dalla norma CEI 61000-6-3 e riprodotti nella tabella 8.

Tabella 8

Livello massimo dei disturbi condotti da RF su linee elettriche a CC

Frequenza (MHz)	Limiti e rivelatore
Da 0,15 a 0,5	79 dB μ V (quasi picco) 66 dB μ V (media)
Da 0,5 a 30	73 dB μ V (quasi picco) 60 dB μ V (media)

- 7.6. Specifiche relative all'emissione di disturbi condotti da RF sulla rete e sull'accesso alla telecomunicazione del veicolo

7.6.1. Metodo di misurazione

L'emissione di disturbi condotti da RF sulla rete e sull'accesso alla telecomunicazione, generati dal veicolo rappresentativo del tipo, deve essere misurata con il metodo descritto nell'allegato 14. Il metodo di misurazione deve essere definito dal costruttore del veicolo d'accordo con il servizio tecnico.


7.6.2. Limite per l'omologazione del veicolo

- 7.6.2.1. Se le misurazioni sono effettuate con il metodo descritto nell'allegato 14, i limiti sulla rete e sull'accesso alla telecomunicazione (accesso alla telecomunicazione di cui al punto 3.6 del CISPR 22) sono quelli stabiliti dalla norma CEI 61000-6-3 e riportati nella tabella 9.

Tabella 9

Livello massimo consentito di disturbi condotti da RF sulla rete e sull'accesso alla telecomunicazione

Frequenza (MHz)	Limiti di tensione (rivelatore)	Limiti di corrente (rivelatore)
Da 0,15 a 0,5	Da 84 a 74 dB μ V (quasi picco) Da 74 a 64 dB μ V (media) (diminuiscono linearmente con il logaritmo della frequenza)	Da 40 a 30 dB μ A (quasi picco) Da 30 a 20 dB μ A (media) (diminuiscono linearmente con il logaritmo della frequenza)



Frequenza (MHz)	Limiti di tensione (rivelatore)	Limiti di corrente (rivelatore)
Da 0,5 a 30	74 dB μ V (quasi picco) 64 dB μ V (media)	30 dB μ V (quasi picco) 20 dB μ A (media)

- 7.7. Specifiche relative all'immunità dei veicoli alla radiazione elettromagnetica
- 7.7.1. Metodo di prova
- L'immunità alla radiazione elettromagnetica del veicolo rappresentativo del suo tipo va sottoposta a prova in base al metodo descritto nell'allegato 6.
- 7.7.2. Limiti dell'immunità per l'omologazione del veicolo
- 7.7.2.1. Se le prove sono effettuate con il metodo descritto nell'allegato 6, l'intensità del campo deve essere di 30 V/m rms (valore quadratico medio) per oltre il 90 % della banda di frequenze da 20 a 2 000 MHz e di 25 V/m rms per l'intera banda di frequenze da 20 a 2 000 MHz.
- 7.7.2.2. Il veicolo rappresentativo del suo tipo è da considerare conforme alle prescrizioni relative all'immunità se nel corso delle prove effettuate ai sensi dell'allegato 6 non si constatano degradazioni delle prestazioni delle «funzioni legate all'immunità» di cui all'allegato 6, punto 2.2.
- 7.8. Specifiche relative all'immunità dei veicoli ai disturbi da transitori elettrici veloci/burst condotti lungo linee elettriche a CC e CA
- 7.8.1. Metodo di prova
- 7.8.1.1. L'immunità ai disturbi da transitori elettrici veloci/burst condotti lungo linee elettriche a CC e CA del veicolo rappresentativo del suo tipo va verificata in base al metodo descritto nell'allegato 15.
- 7.8.2. Limiti dell'immunità per l'omologazione del veicolo
- 7.8.2.1. Se le prove sono effettuate con i metodi descritti nell'allegato 15, i livelli di immunità per le linee elettriche a CC e CA devono essere: ± 2 kV di tensione di prova in circuito aperto, con tempo di salita (rise time, Tr) di 5 ns, durata di mantenimento (hold time, Th) di 50 ns e cadenza di ripetizione di 5 kHz per almeno 1 minuto.
- 7.8.2.2. Il veicolo rappresentativo del suo tipo è da considerare conforme alle prescrizioni relative all'immunità se nel corso delle prove effettuate ai sensi dell'allegato 15 non si constatano degradazioni delle prestazioni delle «funzioni legate all'immunità» di cui all'allegato 6, punto 2.2.
- 7.9. Specifiche relative all'immunità dei veicoli ai surge condotti lungo linee elettriche a CC o CA
- 7.9.1. Metodo di prova
- 7.9.1.1. L'immunità ai surge condotti lungo linee elettriche a CC o CA del veicolo rappresentativo del suo tipo va verificata in base al metodo descritto nell'allegato 16.
- 7.9.2. Limiti dell'immunità per l'omologazione del veicolo
- 7.9.2.1. Se le prove sono effettuate con i metodi descritti nell'allegato 16, i livelli di immunità devono essere:
- a) per le linee elettriche a CA: ± 2 kV di tensione di prova in circuito aperto tra linea e terra e ± 1 kV tra le linee (impulso 1,2 μ s / 50 μ s), con tempo di salita (Tr) di 1,2 μ s e tempo di mantenimento (Th) di 50 μ s. Ogni surge va applicato per cinque volte con un ritardo massimo di 1 minuto tra ciascun impulso. Ciò vale per le seguenti fasi: 0, 90, 180 e 270°;




- b) per le linee elettriche a CC: $\pm 0,5$ kV di tensione di prova in circuito aperto tra linea e terra e $\pm 0,5$ kV tra le linee (impulso $1,2 \mu\text{s} / 50 \mu\text{s}$), con tempo di salita (Tr) di $1,2 \mu\text{s}$ e tempo di mantenimento (Th) di $50 \mu\text{s}$. Ogni surge va applicato per cinque volte con un ritardo massimo di 1 minuto.
- 7.9.2.2. Il veicolo rappresentativo del suo tipo è da considerare conforme alle prescrizioni relative all'immunità se nel corso delle prove effettuate ai sensi dell'allegato 16 non si constatano degradazioni delle prestazioni delle «funzioni legate all'immunità» di cui all'allegato 6, punto 2.2.
- 7.10. Specifiche relative alle interferenze elettromagnetiche a banda larga causate da UEE
- 7.10.1. Metodo di misurazione
- La radiazione elettromagnetica generata dalla UEE rappresentativa del suo tipo va misurata con il metodo descritto nell'allegato 7.
- 7.10.2. Limiti delle emissioni a banda larga per l'omologazione della UEE
- 7.10.2.1. Se le misurazioni sono effettuate con il metodo descritto nell'allegato 7, il limite deve essere compreso tra 62 e 52 dB μ V/m nella banda di frequenze da 30 a 75 MHz e diminuire in modo logaritmico nelle frequenze superiori a 30 MHz, e tra 52 e 63 dB μ V/m in quella da 75 a 400 MHz, e crescere in modo logaritmico nelle frequenze superiori a 75 MHz (appendice 6). Nella banda di frequenze da 400 a 1 000 MHz il limite resta costante a 63 dB μ V/m.
- 7.10.2.2. I valori misurati per la UEE rappresentativa del suo tipo, espressi in dB μ V/m, devono essere inferiori ai limiti previsti per l'omologazione.
- 7.11. Specifiche relative all'emissione di armoniche su linee di alimentazione a CA delle UEE
- 7.11.1. Metodo di misurazione
- L'emissione di armoniche su linee di alimentazione a CA generate dalla UEE rappresentativa del suo tipo va misurata con il metodo di cui all'allegato 17. Il metodo di misurazione deve essere definito dal fabbricante d'accordo con il servizio tecnico.
- 7.11.2. Limite per l'omologazione della UEE
- 7.11.2.1. Se le misurazioni sono effettuate con il metodo descritto nell'allegato 17, i limiti per correnti di ingresso ≤ 16 A per fase sono quelli stabiliti dalla norma CEI 61000-3-2 e riprodotti nella tabella 10.

Tabella 10

Livello massimo consentito di armoniche (corrente di ingresso ≤ 16 A per fase)

Ordine dell'armonica n	Corrente armonica massima autorizzata A
Armoniche dispari	
3	2,3
5	1,14
7	0,77
9	0,40
11	0,33
13	0,21
$15 \leq n \leq 39$	$0,15 \times 15/n$



Ordine dell'armonica n	Corrente armonica massima autorizzata A
Armoniche pari	
2	1,08
4	0,43
6	0,30
$8 \leq n \leq 40$	$0,23 \times 8/n$

7.11.2.2. Se le misurazioni sono effettuate con il metodo descritto nell'allegato 17, i limiti per correnti di ingresso > 16 A e ≤ 75 A per fase sono quelli stabiliti dalla norma CEI 61000-3-12 e riprodotti nelle tabelle 11, 12 e 13.

Tabella 11

Livello massimo consentito di armoniche (corrente di ingresso > 16 A e ≤ 75 A per fase) per apparecchi che non siano trifase bilanciati

R _{scce} minimo	Corrente armonica individuale ammissibile I _n /I ₁ %						Tasso massimo di corrente armonica %	
	I ₃	I ₅	I ₇	I ₉	I ₁₁	I ₁₃	THD	PWHD
33	21,6	10,7	7,2	3,8	3,1	2	23	23
66	24	13	8	5	4	3	26	26
120	27	15	10	6	5	4	30	30
250	35	20	13	9	8	6	40	40
≥ 350	41	24	15	12	10	8	47	47


I valori relativi delle armoniche pari, inferiori o uguali a 12 devono essere inferiori a 16/n %. Le armoniche pari superiori a 12 sono prese in considerazione in THD e in PWHD allo stesso modo delle armoniche dispari.

È ammessa l'interpolazione lineare tra valori successivi di R_{scce}.

Tabella 12

Livello massimo consentito di armoniche (corrente di ingresso > 16 A e ≤ 75 A per fase) per apparecchi trifase bilanciati

R _{scce} minimo	Corrente armonica individuale ammissibile I _n /I ₁ %				Tasso massimo di corrente armonica %	
	I ₃	I ₇	I ₁₁	I ₁₃	THD	PWHD
33	10,7	7,2	3,1	2	13	22
66	14	9	5	3	16	25
120	19	12	7	4	22	28
250	31	20	12	7	37	38
≥ 350	40	25	15	10	48	46



I valori relativi delle armoniche pari, inferiori o uguali a 12 devono essere inferiori a $16/n$ %. Le armoniche pari superiori a 12 sono prese in considerazione in THD e in PWHD allo stesso modo delle armoniche dispari.

È ammessa l'interpolazione lineare tra valori successivi di R_{sce} .

Tabella 13

Livello massimo consentito di armoniche (corrente di ingresso > 16 A e ≤ 75 A per fase) per apparecchi trifase bilanciati in condizioni particolari

R_{sce} minimo	Corrente armonica individuale ammissibile I_n/I_1 %				Tasso massimo di corrente armonica %	
	I_5	I_7	I_{11}	I_{13}	THD	PWHD
33	10,7	7,2	3,1	2	13	22
≥ 120	40	25	15	10	48	46

I valori relativi delle armoniche pari, inferiori o uguali a 12 devono essere inferiori a $16/n$ %. Le armoniche pari superiori a 12 sono prese in considerazione in THD e in PWHD allo stesso modo delle armoniche dispari.

7.12. Specifiche relative all'emissione di variazioni e fluttuazioni di tensione e di flicker su linee a CA delle UEE

7.12.1. Metodo di misurazione

Le emissioni di variazioni e di fluttuazioni di tensione e di flicker su linee a CA generate dalla UEE rappresentativa del suo tipo vanno misurate con il metodo descritto nell'allegato 18. Il metodo di misurazione deve essere definito dal fabbricante della UEE d'accordo con il servizio tecnico.

7.12.2. Limite per l'omologazione della UEE

7.12.2.1. Se le misurazioni sono effettuate con il metodo descritto nell'allegato 18, i limiti per la corrente nominale ≤ 16 A per fase non soggetta ad allacciamento su condizione sono quelli stabiliti dalla norma CEI 61000-3-3, punto 5.

7.12.2.2. Se le misurazioni sono effettuate con il metodo descritto nell'allegato 18, i limiti per la corrente nominale > 16 A e ≤ 75 A per fase soggetta ad allacciamento su condizione sono quelli stabiliti dalla norma CEI 61000-3-11, punto 5.

7.13. Specifiche relative all'emissione di disturbi condotti da RF su linee elettriche a CC o CA delle UEE

7.13.1. Metodo di misurazione

L'emissione di disturbi condotti da RF su linee elettriche a CC o CA generate dalla UEE rappresentativa del tipo deve essere misurata con il metodo descritto nell'allegato 19. Il metodo di misurazione deve essere definito dal fabbricante della UEE d'accordo con il servizio tecnico.

7.13.2. Limite per l'omologazione della UEE

7.13.2.1. Se le misurazioni sono effettuate con il metodo descritto nell'allegato 19, i limiti sulle linee elettriche a CA sono quelli stabiliti dalla norma CEI 61000-6-3 e riprodotti nella tabella 14.



Tabella 14

Livello massimo dei disturbi condotti da RF su linee elettriche a CA

Frequenza (MHz)	Limiti e rivelatore
Da 0,15 a 0,5	Da 66 a 56 dB μ V (quasi picco) Da 56 a 46 dB μ V (media) (diminuiscono linearmente con il logaritmo della frequenza)
Da 0,5 a 5	56 dB μ V (quasi picco) 46 dB μ V (media)
Da 5 a 30	60 dB μ V (quasi picco) 50 dB μ V (media)

7.13.2.2. Se le misurazioni sono effettuate con il metodo descritto nell'allegato 19, i limiti sulle linee elettriche a CC sono quelli stabiliti dalla norma CEI 61000-6-3 e riprodotti nella tabella 15.

Tabella 15

Livello massimo dei disturbi condotti da RF su linee elettriche a CC

Frequenza (MHz)	Limiti e rivelatore
Da 0,15 a 0,5	79 dB μ V (quasi picco) 66 dB μ V (media)
Da 0,5 a 30	73 dB μ V (quasi picco) 60 dB μ V (media)

7.14. Specifiche relative all'emissione di disturbi condotti da RF sulla rete e sull'accesso alla telecomunicazione della UEE

7.14.1. Metodo di misurazione

L'emissione di disturbi condotti da RF sulla rete e sull'accesso alla telecomunicazione, generati dalla UEE rappresentativa del tipo, deve essere misurata con il metodo descritto nell'allegato 20. Il metodo di misurazione deve essere definito dal fabbricante della UEE d'accordo con il servizio tecnico.

7.14.2. Limite per l'omologazione della UEE

7.14.2.1. Se le misurazioni sono effettuate con il metodo descritto nell'allegato 20, i limiti sulla rete e sull'accesso alla telecomunicazione (accesso alla telecomunicazione di cui al punto 3.6 del CISPR 22) sono quelli stabiliti dalla norma CEI 61000-6-3 e riportati nella tabella 16.

Tabella 16

Livello massimo consentito di disturbi condotti da RF sulla rete e sull'accesso alla telecomunicazione

Frequenza (MHz)	Limiti di tensione (rivelatore)	Limiti di corrente (rivelatore)
Da 0,15 a 0,5	Da 84 a 74 dB μ V (quasi picco) Da 74 a 64 dB μ V (media) (diminuiscono linearmente con il logaritmo della frequenza)	Da 40 a 30 dB μ A (quasi picco) Da 30 a 20 dB μ A (media) (diminuiscono linearmente con il logaritmo della frequenza)



Frequenza (MHz)	Limiti di tensione (rivelatore)	Limiti di corrente (rivelatore)
Da 0,5 a 30	74 dB μ V (quasi picco) 64 dB μ V (media)	30 dB μ V (quasi picco) 20 dB μ A (media)

7.15. Specifiche relative all'immunità delle UEE ai disturbi da transitori elettrici veloci/burst condotti lungo linee elettriche a CC e CA

7.15.1. Metodo di prova

7.15.1.1. L'immunità ai disturbi da transitori elettrici veloci/burst condotti lungo linee elettriche a CC e CA della UEE rappresentativa del suo tipo va verificata in base al metodo descritto nell'allegato 21.

7.15.2. Limiti di immunità per l'omologazione della UEE

7.15.2.1. Se le prove sono effettuate con i metodi descritti nell'allegato 21, i livelli di immunità per le linee elettriche a CC e CA devono essere: ± 2 kV di tensione di prova in circuito aperto, con tempo di salita (Tr) di 5 ns, tempo di mantenimento (Th) di 50 ns e cadenza di ripetizione di 5 kHz per almeno 1 minuto.

7.15.2.2. La UEE rappresentativa del suo tipo è da considerare conforme alle prescrizioni relative all'immunità se nel corso delle prove effettuate ai sensi dell'allegato 21 non si constatano degradazioni delle prestazioni delle «funzioni legate all'immunità» di cui all'allegato 9, punto 2.2.

7.16. Specifiche relative all'immunità delle UEE ai surge condotti lungo linee elettriche a CC o CA

7.16.1. Metodo di prova

7.16.1.1. L'immunità ai surge condotti lungo linee elettriche a CC o CA della UEE rappresentativa del suo tipo va verificata in base al metodo descritto nell'allegato 22.

7.16.2. Limiti di immunità per l'omologazione della UEE

7.16.2.1. Se le prove sono effettuate con i metodi descritti nell'allegato 22, i livelli di immunità devono essere:

a) per le linee elettriche a CA: ± 2 kV di tensione di prova in circuito aperto tra linea e terra e ± 1 kV tra le linee (impulso 1,2 μ s / 50 μ s), con tempo di salita (Tr) di 1,2 μ s e tempo di mantenimento (Th) di 50 μ s. Ogni surge va applicato per cinque volte con un ritardo massimo di 1 minuto tra ciascun impulso. Ciò vale per le seguenti fasi: 0, 90, 180 e 270°;

b) per le linee elettriche a CC: $\pm 0,5$ kV di tensione di prova in circuito aperto tra linea e terra e $\pm 0,5$ kV tra le linee (impulso 1,2 μ s / 50 μ s), con tempo di salita (Tr) di 1,2 μ s e tempo di mantenimento (Th) di 50 μ s. Ogni surge va applicato per cinque volte con un ritardo massimo di 1 minuto.

7.16.2.2. La UEE rappresentativa del suo tipo è da considerare conforme alle prescrizioni relative all'immunità se nel corso delle prove effettuate ai sensi dell'allegato 22 non si constatano degradazioni delle prestazioni delle «funzioni legate all'immunità» di cui all'allegato 9, punto 2.2.

7.17. Specifiche relative all'emissione di perturbazioni transitorie condotte, generate da UEE su linee di alimentazione a 12/24 V

7.17.1. Metodo di prova

L'emissione della UEE rappresentativa del suo tipo va sottoposta a prova con il metodo o i metodi di cui alle norme ISO 7637-2 descritte nell'allegato 10 con i livelli di cui alla tabella 17.



Tabella 17

Ampiezza massima autorizzata dell'impulso

Polarità dell'ampiezza dell'impulso	Ampiezza massima autorizzata dell'impulso per	
	veicoli con sistemi a 12 V	veicoli con sistemi a 24 V
Positiva	+ 75	+ 150
Negativa	- 100	- 450

(V)

7.18. Specifiche relative all'immunità delle UEE alla radiazione elettromagnetica

7.18.1. Metodo/i di prova

L'immunità alla radiazione elettromagnetica della UEE rappresentativa del suo tipo va sottoposta a prova con il metodo o i metodi descritti nell'allegato 9.

7.18.2. Limiti di immunità per l'omologazione della UEE

7.18.2.1. Se le prove sono effettuate con i metodi di cui all'allegato 9, i livelli di immunità devono essere: 60 V/m rms per il metodo con stripline da 150 mm, 15 V/m rms per il metodo con stripline da 800 mm, 75 V/m rms per il metodo della cella TEM, 60 mA rms per il metodo di iniezione di corrente nel cablaggio (BCI) e 30 V/m rms per il metodo della prova in campo libero su più del 90 % della banda di frequenze da 20 a 2 000 MHz; inoltre, almeno: 50 V/m rms per il metodo con stripline da 150 mm, 12,5 V/m rms per il metodo con stripline da 800 mm, 62,5 V/m rms per il metodo della cella TEM, 50 mA per il metodo BCI e 25 V/m rms per la prova in campo libero sull'intera banda di frequenze da 20 a 2 000 MHz.

7.18.2.2. La UEE rappresentativa del suo tipo è da considerare conforme alle prescrizioni relative all'immunità se nel corso delle prove effettuate ai sensi dell'allegato 9 non si constatano degradazioni delle prestazioni delle «funzioni legate all'immunità».

7.19. Specifiche relative all'immunità delle UEE a interferenze transitorie condotte su linee di alimentazione a 12/24 V


7.19.1. Metodo di prova

L'immunità della UEE rappresentativa del suo tipo deve essere sottoposta a prova con il metodo o i metodi di cui alle norme ISO 7637-2 descritte nell'allegato 10 con i livelli di cui alla tabella 18.

Tabella 18

Immunità della UEE

Numero di impulsi di prova	Livello della prova di immunità	Stato funzionale dei sistemi:	
		in rapporto a funzioni legate all'immunità	senza rapporto con funzioni legate all'immunità
1	III	C	D
2a	III	B	D
2b	III	C	D



Numero di impulsi di prova	Livello della prova di immunità	Stato funzionale dei sistemi:	
		in rapporto a funzioni legate all'immunità	senza rapporto con funzioni legate all'immunità
3a/3b	III	A	D
4	III	B (UEE che devono funzionare durante le fasi di accensione del motore) C (altre UEE)	D

7.20. Eccezioni

- 7.20.1. In assenza di collegamento diretto con una rete di telecomunicazioni comprendente anche servizi di telecomunicazione aggiuntivi rispetto al servizio di comunicazione di ricarica, gli allegati 14 e 20 non si applicano.
- 7.20.2. Se la rete e l'accesso alla telecomunicazione del veicolo usano una trasmissione per linea di alimentazione (power line transmission — PLT) sulle loro linee elettriche a CC/CA, l'allegato 14 non si applica.
- 7.20.3. Se la rete e l'accesso alla telecomunicazione della UEE usano una trasmissione per linea di alimentazione (PLT) sulle loro linee elettriche a CC/CA, l'allegato 20 non si applica.
- 7.20.4. I veicoli e/o le UEE concepiti per essere utilizzati nella configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica» connessi ad una stazione di ricarica a CA per mezzo di un cavo a CA di lunghezza inferiore a 30 metri non devono soddisfare le prescrizioni degli allegati 13, 15, 16, 19, 21 e 22.

In tale caso il fabbricante deve fornire una dichiarazione attestante che il veicolo e/o la UEE è utilizzabile in «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica» solo con cavi di lunghezza inferiore a 30 m. Tali informazioni devono essere rese pubblicamente disponibili dopo l'omologazione.

- 7.20.5. I veicoli e/o le UEE concepiti per essere utilizzati nella configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica» connessi ad una stazione di ricarica a CC locale/privata senza altri partecipanti non devono soddisfare le prescrizioni degli allegati 13, 15, 16, 19, 21 e 22.

In tale caso il fabbricante deve fornire una dichiarazione attestante che il veicolo e/o la UEE è utilizzabile in «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica» solo con una stazione di ricarica a CC locale/privata senza altri partecipanti. Tali informazioni devono essere rese pubblicamente disponibili dopo l'omologazione.

8. MODIFICA O ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE DI UN VEICOLO IN SEGUITO ALL'AGGIUNTA O ALLA SOSTITUZIONE DI UNA UEE

- 8.1. Se un costruttore ha ottenuto l'omologazione della dotazione di un veicolo e desidera aggiungere o sostituire un sistema elettrico/elettronico o una UEE, già omologati ai sensi del presente regolamento e che saranno installati ai sensi delle condizioni da esso fissate, l'omologazione può essere estesa senza ulteriori prove. Il sistema elettrico/elettronico o la UEE aggiunti o sostituiti sono considerati parte del veicolo ai fini della conformità della produzione.
- 8.2. Se la parte o le parti aggiunte o sostituite non sono state omologate ai sensi del presente regolamento e bisogna effettuare nuove prove, l'intero veicolo sarà dichiarato conforme se la parte o le parti nuove o modificate sono conformi ai rispettivi requisiti del punto 6, nonché eventualmente del punto 7, o se una prova comparativa dimostra che la nuova parte probabilmente non influenza negativamente la conformità del tipo di veicolo.



- 8.3. Il montaggio su un veicolo omologato, da parte del costruttore, di apparati standard per uso privato o professionale diversi dagli apparati mobili per comunicazioni conformi ad altri regolamenti, installati secondo le raccomandazioni del costruttore del veicolo o del fabbricante dell'apparecchiatura, nonché la loro sostituzione o rimozione, non devono pregiudicare l'omologazione del veicolo. Ciò non preclude al costruttore del veicolo di installare le apparecchiature di comunicazione conformemente alle istruzioni fornite dal costruttore del veicolo e/o dal fabbricante delle apparecchiature. Il costruttore del veicolo deve comprovare (se il servizio tecnico lo chiede) che l'efficienza del veicolo non è pregiudicata da detti trasmettitori. La prova può consistere in una dichiarazione che i livelli di potenza e l'installazione sono tali che i livelli di immunità previsti dal presente regolamento offrono una protezione sufficiente quando sono soggetti unicamente alla trasmissione, vale a dire ad esclusione della trasmissione simultaneamente alle prove specificate al punto 6. Il presente regolamento non autorizza l'uso di un trasmettitore quando sono applicabili altri requisiti relativi a tali apparecchiature o al loro impiego.

9. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

Le modalità di controllo della conformità della produzione devono essere conformi a quelle definite nell'appendice 2 dell'accordo (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), nel rispetto dei seguenti requisiti:


- 9.1. I veicoli, i componenti o le UEE omologati a norma del presente regolamento vanno fabbricati in modo da essere conformi al tipo omologato e da rispettare le prescrizioni del punto 6, nonché eventualmente del punto 7.
- 9.2. La conformità di produzione del veicolo, del componente o dell'entità tecnica indipendente deve essere verificata sulla base dei dati contenuti nella scheda o nelle schede di notifica concernenti l'omologazione di cui all'allegato 3A e/o 3B del presente regolamento.
- 9.3. Se l'autorità di omologazione non è soddisfatta della procedura di verifica del costruttore, si applica quanto stabilito dai punti 9.3.1, 9.3.2 e 9.3.3.
- 9.3.1. Quando si verifica la conformità di un veicolo, di un componente o di una UEE prelevata dalla serie, la produzione è ritenuta conforme ai requisiti del presente regolamento riguardo alle perturbazioni elettromagnetiche irradiate in banda larga e stretta se i livelli misurati non superano di oltre 4 dB (60 %) i limiti di riferimento di cui ai punti 6.2.2.1, 6.2.2.2, 6.3.2.1, 6.3.2.2 ed eventualmente 7.2.2.1 e 7.2.2.2 per i veicoli e ai punti 6.5.2.1, 6.6.2.1 ed eventualmente 7.10.2.1 per le UEE (se del caso).
- 9.3.2. Quando si verifica la conformità di un veicolo, di un componente o di una UEE prelevata dalla serie, la produzione è considerata conforme ai requisiti del presente regolamento riguardo all'immunità alla radiazione elettromagnetica se il veicolo non mostra degradazione relativamente al controllo diretto dello stesso, che il conducente o un altro utente della strada potrebbero riscontrare quando il veicolo si trova nello stato di cui all'allegato 6, punto 4, ed è soggetto a un'intensità di campo, espressa in V/m, che copre fino all'80 % dei limiti di riferimento prescritti al punto 6.4.2.1 ed eventualmente al punto 7.7.2.1 per i veicoli e al punto 6.8.2.1, nonché eventualmente al punto 7.18.2.1 per le UEE.
- 9.3.3. Quando si verifica la conformità di un componente o di un'entità tecnica indipendente prelevata dalla serie, la produzione è considerata conforme ai requisiti del presente regolamento riguardo all'immunità alle perturbazioni e alle emissioni condotte se il componente o l'entità tecnica indipendente non mostra degradazione relativamente alle prestazioni delle «funzioni legate all'immunità» fino ai livelli indicati al punto 6.9.1 ed eventualmente al punto 7.19.1 e non supera i livelli di cui al punto 6.7.1, nonché eventualmente al punto 7.17.1.

10. SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

- 10.1. L'omologazione rilasciata a un tipo di veicolo, componente o entità tecnica indipendente a norma del presente regolamento può essere revocata se le prescrizioni di cui al punto 6, ed eventualmente al punto 7, non sono rispettate o se i veicoli in questione non superano le prove di cui al punto 6 ed eventualmente al punto 7.




- 10.2. Se una parte contraente dell'accordo che applica il presente regolamento revoca un'omologazione precedentemente concessa, deve informarne immediatamente le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento mediante la scheda di notifica conforme al modello di cui agli allegati 3A e 3B del presente regolamento.
11. CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE
- Se il titolare di un'omologazione cessa definitivamente la produzione di un tipo di veicolo o di UEE omologato a norma del presente regolamento, deve informarne l'autorità di omologazione la quale, a sua volta, informerà le altre parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento mediante una scheda di notifica conforme al modello di cui agli allegati 3A e 3B del presente regolamento.
12. MODIFICA O ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE DI UN VEICOLO O DI UNA UEE
- 12.1. Ogni modifica del tipo di veicolo o di UEE va notificata all'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione del veicolo. Tale autorità può:
- 12.1.1. ritenere improbabile che le modifiche apportate abbiano effetti negativi di rilievo e considerare pertanto il veicolo ancora conforme alle prescrizioni; oppure
- 12.1.2. esigere dal servizio tecnico responsabile delle prove la redazione di un ulteriore verbale di prova.
- 12.2. La conferma o il rifiuto dell'omologazione, con l'indicazione delle modifiche apportate, deve essere comunicata alle parti contraenti dell'accordo che applicano il presente regolamento seguendo la procedura di cui al punto 4 del presente regolamento.
- 12.3. L'autorità di omologazione che rilascia l'estensione dell'omologazione deve assegnare un numero di serie a tale estensione e informarne le altre parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento mediante una scheda di notifica conforme al modello di cui agli allegati 3A e 3B del presente regolamento.
13. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
- 13.1. A decorrere dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie di modifiche 03, nessuna delle parti contraenti che applicano il presente regolamento può rifiutarsi di rilasciare omologazioni ai sensi del presente regolamento quale modificato dalla serie di modifiche 03.
- 13.2. Trascorsi 12 mesi dalla data ufficiale di entrata in vigore del presente regolamento quale modificato dalla serie di modifiche 03, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono omologare solo tipi di veicolo, di componente o di entità tecnica indipendente che rispettano le prescrizioni del presente regolamento quale modificato dalla serie di modifiche 03.
- 13.3. Le parti contraenti che applicano il presente regolamento non possono rifiutarsi di rilasciare estensioni dell'omologazione a norma delle serie precedenti di modifiche del presente regolamento.
- 13.4. A partire da 48 mesi dopo l'entrata in vigore della serie di modifiche 03 apportate al presente regolamento, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono rifiutare la prima immatricolazione nazionale (prima immissione in servizio) ai veicoli, ai componenti o alle entità tecniche indipendenti che non rispettano le prescrizioni della serie di modifiche 03 del presente regolamento.
- 13.5. A decorrere dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie di modifiche 04, nessuna delle parti contraenti che applicano il presente regolamento può rifiutarsi di rilasciare omologazioni ai sensi del presente regolamento quale modificato dalla serie di modifiche 04.
- 13.6. Trascorsi 36 mesi dalla data ufficiale di entrata in vigore del presente regolamento quale modificato dalla serie di modifiche 04, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono omologare solo i tipi di veicolo, di componente o di entità tecnica indipendente che rispettano le prescrizioni del presente regolamento quale modificato dalla serie di modifiche 04.
- 13.7. Nei 36 mesi successivi alla data di entrata in vigore della serie di modifiche 04, le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono continuare a rilasciare omologazioni ai tipi di veicolo, di componente o di entità tecnica indipendente conformi alle prescrizioni del presente regolamento quale modificato dalle serie precedenti di modifiche.



- 13.8. Nel corso dei 60 mesi successivi alla data di entrata in vigore della serie di modifiche 04, nessuna delle parti contraenti può negare l'omologazione nazionale o regionale ai tipi di veicolo, di componente o di entità tecnica indipendente omologati ai sensi delle serie precedenti di modifiche del presente regolamento.
- 13.9. Trascorsi 60 mesi dalla data di entrata in vigore della serie di modifiche 04, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono rifiutare l'omologazione nazionale o regionale e la prima immatricolazione ai tipi di veicolo, di componente o di entità tecnica indipendente che non soddisfano le prescrizioni della serie di modifiche 04 del presente regolamento.
- 13.10. In deroga ai precedenti punti 13.8 e 13.9, rimangono valide le omologazioni rilasciate a norma delle serie precedenti di modifiche del regolamento ai tipi di veicoli non muniti di sistema di accoppiamento per ricaricare il REESS, o ai componenti o le entità tecniche indipendenti che non dispongono di un elemento di collegamento per la ricarica del REESS, e le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono continuare ad accettarle.
- 13.11. Trascorsi 36 mesi dalla data di entrata in vigore della serie di modifiche 05, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono omologare solo i tipi di veicolo, di componente o di entità tecnica indipendente che rispettano le prescrizioni del presente regolamento quale modificato dalla serie di modifiche 05.
14. NOMI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI CHE EFFETTUANO LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DELLE AUTORITÀ DI OMOLOGAZIONE

Le parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento devono comunicare al Segretariato delle Nazioni Unite nomi e indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e dei servizi amministrativi che rilasciano queste ultime e ai quali vanno inviate le attestazioni di rilascio, estensione, rifiuto o revoca di omologazioni concesse da altri paesi.



Appendice 1

Elenco delle norme citate nel presente regolamento

1. CISPR 12 «Veicoli, imbarcazioni e mezzi mossi da motori a combustione interna — Caratteristiche della perturbazione radioelettrica — Limiti e metodi di misura», 5a edizione, 2001 e mod. I: 2005.
2. CISPR 16-1-4 «Specifiche dei metodi e degli apparecchi di misura delle perturbazioni radioelettriche e dell'immunità alle perturbazioni radioelettriche — Parte 1: Apparecchi di misura delle perturbazioni radioelettriche e dell'immunità alle perturbazioni radioelettriche — Antenne e siti per la misurazione delle perturbazioni irradiate», 3a edizione, 2010.
3. CISPR 25 «Caratteristiche delle perturbazioni radioelettriche per la protezione dei ricevitori usati a bordo dei veicoli — Limiti e metodi di misura», 2a edizione, 2002, e rettifica 2004.
4. ISO 7637-1 «Veicoli stradali — Perturbazioni elettriche per conduzione e per accoppiamento — Parte 1: Definizioni e considerazioni generali», 2a edizione, 2002.
5. ISO 7637-2 «Veicoli stradali — Perturbazioni elettriche per conduzione e per accoppiamento — Parte 2: Conduzione elettrica transitoria in linee di alimentazione solo su veicoli a voltaggio nominale di 12V o 24V», 2a edizione, 2004.
6. ISO-EN 17025 «Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura», 2a edizione, 2005, e rettifica 2006.
7. ISO 11451 «Veicoli stradali — Metodi di prova di un veicolo sottoposto a perturbazioni elettriche per irradiazione di energia elettromagnetica a banda stretta»:

Parte 1: Considerazioni generali e definizioni (ISO 11451-1, 3a edizione, 2005, e mod. I, 2008);

Parte 2: Fonti di irradiazione esterne al veicolo (ISO 11451-2, 3a edizione, 2005);

Parte 4: Bulk current injection (BCI) (ISO 11451-4, 1a edizione, 1995).
8. ISO 11452 «Veicoli stradali — Metodi di prova di componenti sottoposte a perturbazioni elettriche per irradiazione di energia elettromagnetica a banda stretta»:


Parte 1: Considerazioni generali e definizioni (ISO 11452-1, 3a edizione, 2005, e mod. I, 2008);

Parte 2: Camera anecoica (ISO 11452-2, 2a edizione, 2004);

Parte 3: Cella a modo elettromagnetico trasverso (TEM) (ISO 11452-3, 3a edizione, 2001);

Parte 4: Bulk current injection (BCI) (ISO 11452-4, 3a edizione, 2005, e rettifica 1, 2009);

Parte 5: Stripline (ISO 11452-5, 2a edizione, 2002).
9. Regolamenti per le radiocomunicazioni UIT, edizione 2008.
10. CEI 61000-3-2 «Compatibilità elettromagnetica (CEM) — Parte 3-2: Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso ≤ 16 A per fase)», edizione 3.2, 2005, + A1, 2008, + A2, 2009.




11. CEI 61000-3-3 «Compatibilità elettromagnetica (CEM) — Parte 3-3 — Limiti — Limitazione delle fluttuazioni di tensione e del flicker in sistemi di alimentazione in bassa tensione per apparecchiature con corrente nominale ≤ 16 A per fase e non soggette ad allacciamento su condizione», edizione 2.0, 2008.
12. CEI 61000-3-11 «Compatibilità elettromagnetica (CEM) — Parte 3-11 — Limiti — Limitazione delle fluttuazioni di tensione e del flicker in sistemi di alimentazione in bassa tensione per apparecchiature con corrente nominale ≤ 75 A per fase e non soggette ad allacciamento su condizione», edizione 1.0, 2000.
13. CEI 61000-3-12 «Compatibilità elettromagnetica (CEM) — Parte 3-12: Limiti per le correnti armoniche prodotte da apparecchiature collegate alla rete pubblica a bassa tensione aventi correnti di ingresso > 16 A e ≤ 75 A per fase», edizione 1.0, 2004.
14. CEI 61000-4-4 «Compatibilità elettromagnetica (CEM) — Parte 4-4 — Tecniche di prova e di misura — Prova di immunità a transitori/raffiche di impulsi elettrici veloci», edizione 2.0, 2004.
15. CEI 61000-4-5 «Compatibilità elettromagnetica (CEM) — Parte 4-5 — Tecniche di prova e di misura — Prova di immunità ad impulso», edizione 2.0, 2005.
16. CEI 61000-6-2 «Compatibilità elettromagnetica (CEM) — Parte 6-2 — Norme generiche — Immunità per gli ambienti industriali», edizione 2.0, 2005.
17. CEI 61000-6-3 «Compatibilità elettromagnetica (CEM) — Parte 6-3 — Norme generiche — Emissione per gli ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera», edizione 2.0, 2006.
18. CISPR 16-2-1 «Specificazione per gli apparati e i metodi di misura del radiodisturbo e dell'immunità — Parte 2-1: Metodi di misura del radiodisturbo e dell'immunità — Misura dei radiodisturbi condotti», edizione 2.0, 2008.
19. CISPR 22 «Apparecchiatura della tecnologia dell'informazione — Caratteristiche dei radiodisturbi — Limiti e metodi di misura», edizione 6.0, 2008.
20. CISPR 16-1-2 «Specifiche dei metodi e degli apparecchi di misura delle perturbazioni radioelettriche e dell'immunità — Parte 1-2: Apparecchi di misura delle perturbazioni radioelettriche — Apparecchi ausiliari — Perturbazioni condotte», edizione 1.2, 2006.



Appendice 2


Limiti di riferimento nella banda larga del veicolo — Distanza antenna-veicolo: 10 m

Limite E (dB μ V/m) alla frequenza F (MHz)		
30-75 MHz	75-400 MHz	400-1 000 MHz
E = 32	$E = 32 + 15,13 \log (F/75)$	E = 43



Frequenze in megahertz — scala logaritmica


(cfr. punti 6.2.2.1 e 7.2.2.1 del presente regolamento)



Appendice 3

Limiti di riferimento nella banda larga del veicolo — Distanza antenna-veicolo: 3 m

Limite E (dB μ V/m) alla frequenza F (MHz)		
30-75 MHz	75-400 MHz	400-1 000 MHz
E = 42	$E = 42 + 15,13 \log (F/75)$	E = 53



Frequenze in megahertz — scala logaritmica


(cfr. punti 6.2.2.2 e 7.2.2.2 del presente regolamento)



Appendice 4

Limiti di riferimento nella banda stretta del veicolo — Distanza antenna-veicolo: 10 m

Limite E (dB μ V/m) alla frequenza F (MHz)		
30-75 MHz	75-400 MHz	400-1 000 MHz
E = 22	$E = 22 + 15,13 \log (F/75)$	E = 33



Frequenze in megahertz — scala logaritmica


(cfr. punto 6.3.2.1 del presente regolamento)



Appendice 5

Limiti di riferimento nella banda stretta del veicolo — Distanza antenna-veicolo: 3 m

Limite E (dB μ V/m) alla frequenza F (MHz)		
30-75 MHz	75-400 MHz	400-1 000 MHz
E = 32	$E = 32 + 15,13 \log (F/75)$	E = 43



Frequenze in megahertz — scala logaritmica


(cfr. punto 6.3.2.2 del presente regolamento)



Appendice 6

Unità elettrica/elettronica (UEE) — Limiti di riferimento per la banda larga

Limite E (dB μ V/m) alla frequenza F (MHz)		
30-75 MHz	75-400 MHz	400-1 000 MHz
$E = 62 - 25,13 \log (F/30)$	$E = 52 + 15,13 \log (F/75)$	$E = 63$



Frequenze in megahertz — scala logaritmica


(cfr. punti 6.5.2.1 e 7.10.2.1 del presente regolamento)



Appendice 7

Unità elettrica/elettronica (UEE) — Limiti di riferimento per la banda stretta

Limite E (dB μ V/m) alla frequenza F (MHz)		
30-75 MHz	75-400 MHz	400-1 000 MHz
$E = 52 - 25,13 \log (F/30)$	$E = 42 + 15,13 \log (F/75)$	$E = 53$



Frequenze in megahertz — scala logaritmica

(cfr. punto 6.6.2.1 del presente regolamento)




Appendice 8

Rete fittizia ad alta tensione

Figura 1

Rete fittizia ad alta tensione



Legenda	C_2 : 0,1 μF
L_1 : 5 μH	R_1 : 1 k Ω
C_1 : 0,1 μF	R_2 : 1 M Ω (scaricamento di C_2 a < 50 V _{dc} entro 60 s)

Figura 2

Impedenza della rete fittizia ad alta tensione





Figura 3

Combinazione di reti fittizie ad alta tensione




ALLEGATO I

ESEMPI DI MARCHI DI OMOLOGAZIONE

Modello A

(cfr. punto 5.2 del presente regolamento)




a = 6 mm min.

Il marchio di omologazione sopra riportato, apposto su un veicolo o su una UEE, indica che questo tipo di veicolo è stato omologato rispetto alla sua compatibilità elettromagnetica nei Paesi Bassi (E4) a norma del regolamento n. 10 e con il numero di omologazione 05 2439. Il numero di omologazione indica che l'omologazione è stata rilasciata conformemente alle disposizioni del regolamento n. 10 quale modificato dalla serie di modifiche 05.

Modello B

(cfr. punto 5.2 del presente regolamento)



a = 6 mm min.

Il marchio di omologazione sopra riportato, apposto su un veicolo o su una UEE, indica che questo tipo di veicolo è stato omologato rispetto alla sua compatibilità elettromagnetica nei Paesi Bassi (E4) a norma dei regolamenti n. 10 e n. 33. (¹) I numeri di omologazione indicano che, alle date del rilascio delle rispettive omologazioni, il regolamento n. 10 comprendeva la serie di modifiche 05 e che il regolamento n. 33 era ancora in forma originale.

(¹) Il secondo numero è riportato solo a titolo di esempio.



ALLEGATO 2A

SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALL'OMOLOGAZIONE DI UN TIPO DI VEICOLO RIGUARDO ALLA COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA

Le seguenti informazioni devono essere fornite in triplice copia e includere un indice.

Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato.

Le eventuali fotografie devono essere sufficientemente dettagliate.

Se i sistemi, i componenti o le entità tecniche indipendenti comprendono funzioni controllate elettronicamente, vanno fornite informazioni sulle loro prestazioni.

Informazioni generali

- 1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):
- 2. Tipo:
- 3. Categoria del veicolo:
- 4. Nome e indirizzo del costruttore:
Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario:
- 5. Indirizzo/i dello/degli stabilimento/i di assemblaggio:

Caratteristiche costruttive generali del veicolo

- 6. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo:
- 7. Posizione e disposizione del motore:

Gruppo motopropulsore

- 8. Costruttore:
- 9. Codice del fabbricante del motore apposto su quest'ultimo:
- 10. Motore a combustione interna:
- 11. Principio di funzionamento: accensione comandata/accensione spontanea, 4 tempi/2 tempi (¹)
- 12. Numero e disposizione dei cilindri:
- 13. Alimentazione:
- 14. A iniezione (solo per i motori ad accensione spontanea): sì/no (¹)
- 15. Centralina elettronica:
- 16. Marca/marche:
- 17. Descrizione del sistema:
- 18. A iniezione (solo per i motori ad accensione comandata): sì/no (¹)
- 19. Impianto elettrico:
- 20. Tensione nominale: V, terminale a massa positivo/negativo (¹)
- 21. Generatore:
- 22. Tipo:



- 23. Accensione:
- 24. Marca/marche:
- 25. Tipo/i:
- 26. Principio di funzionamento:
- 27. Sistema di alimentazione a GPL: sì/no (!)
- 28. Centralina di gestione elettronica del motore per l'alimentazione a GPL:
- 29. Marca/marche:
- 30. Tipo/i:
- 31. Sistema di alimentazione a GN: sì/no (!)
- 32. Centralina di gestione elettronica del motore per l'alimentazione a GN:
- 33. Marca/marche:
- 34. Tipo/i:
- 35. Motore elettrico:
- 36. Tipo (avvolgimento, eccitazione):
- 37. Tensione di esercizio:

Motori a gas (per sistemi configurati diversamente, fornire informazioni equivalenti)

- 38. Centralina elettronica (ECU):
- 39. Marca/marche:
- 40. Tipo/i:

Trasmissione

- 41. Tipo di trasmissione (meccanica, idraulica, elettrica ecc.):
- 42. Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici:

Sospensione

- 43. Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici:

Sterzo


- 44. Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici:

Freni

- 45. Sistema antibloccaggio (ABS): sì/no/facoltativo (!)
- 46. Per i veicoli muniti di sistema antibloccaggio, descriverne il funzionamento (parti elettroniche comprese), lo schema elettrico a blocchi e lo schema del circuito idraulico o pneumatico:

Carrozzeria

- 47. Tipo di carrozzeria:
- 48. Materiali e modalità di costruzione:
- 49. Parabrezza e finestrini:



- 50. Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici del meccanismo di apertura dei finestrini:
- 51. Dispositivi per la visione indiretta che ricadono nel campo di applicazione del regolamento n. 46:
- 52. Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici:
- 53. Cinture di sicurezza e/o altri sistemi di ritenuta:
- 54. Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici:
- 55. Soppressione delle perturbazioni radioelettriche:
- 56. Descrizione e disegni/fotografie della sagoma e dei materiali della parte di carrozzeria che forma il vano motore e della parte dell'abitacolo a esso più vicina:
- 57. Disegni o fotografie che documentino la posizione dei componenti metallici alloggiati nel vano motore (dispositivi di riscaldamento, ruota di scorta, filtro dell'aria, tiranteria dello sterzo ecc.):
- 58. Tabella e disegno dell'apparecchiatura di controllo delle perturbazioni radioelettriche:
- 59. Dettagli del valore nominale delle resistenze in corrente continua e, nel caso di cavi resistivi di accensione, della resistenza nominale per metro lineare:

Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa

- 60. Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici diversi dalle lampade:

Varie

- 61. Dispositivi di protezione dall'uso non autorizzato del veicolo:
- 62. Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici:
- 63. Tabella indicante installazione e l'eventuale impiego di trasmettitori di RF sul veicolo (cfr. punto 3.1.8 del presente regolamento):

Bande di frequenza [Hz]	Potenza max. di uscita [W]	Posizione dell'antenna sul veicolo, condizioni specifiche per l'installazione e/o l'impiego
-------------------------	----------------------------	---

- 64. Veicolo equipaggiato con apparecchiatura radar a corto raggio nella banda di frequenze di 24 GHz: sì/no/facoltativo. (¹)

Alla domanda di omologazione occorre eventualmente allegare i seguenti documenti:

Appendice 1: un elenco, per marca e tipo, di tutti i componenti elettrici/elettronici interessati dal presente regolamento (cfr. punti 2.9 e 2.10) non elencati in precedenza.

Appendice 2: schemi o disegni della disposizione generale dei componenti elettrici/elettronici (interessati dal presente regolamento) e del loro cablaggio.

Appendice 3: descrizione del veicolo scelto per rappresentare il tipo:

Tipo di carrozzeria:

Guida a destra o a sinistra:

Interasse:


Appendice 4: verbale o verbali di prova presentati dal costruttore o da un laboratorio di prove accreditato ai sensi della norma ISO 17025 e riconosciuto dall'autorità di omologazione ai fini della compilazione della scheda di omologazione.

- 65. Caricatore: a bordo/esterno/mancante: (¹)
- 66. Corrente di carica: continua/alternata (numero di fasi/frequenza): (¹)
- 67. Corrente nominale massima (in ciascuna modalità, se necessario):



- 68. Tensione nominale di carica:
- 69. Funzioni di base dell'interfaccia del veicolo: ad esempio: L1/L2/L3/N/E/pilota di controllo:
- 70. Valore minimo R_{sce} (cfr. punto 7.3)
- 71. Cavo di ricarica fornito con il veicolo: sì/no ⁽¹⁾
- 72. Se il cavo di ricarica è fornito con il veicolo:
 - lunghezza (m)
 - area della sezione trasversale (mm²)

⁽¹⁾ Cancellare quanto non pertinente.



ALLEGATO 2B

SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALL'OMOLOGAZIONE DI UN'UNITÀ ELETTRICA/ELETTRONICA (UEE) RIGUARDO ALLA COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA

Le seguenti informazioni devono eventualmente essere fornite in triplice copia e includere un indice. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Le eventuali fotografie devono essere sufficientemente dettagliate.

Se i sistemi, i componenti o le entità tecniche indipendenti comprendono funzioni controllate elettronicamente, vanno fornite informazioni sulle loro prestazioni.

- 1. Marca (denominazione commerciale del fabbricante):
2. Tipo:
3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul componente/sull'entità tecnica indipendente (1):
3.1. Posizione del contrassegno:
4. Nome e indirizzo del fabbricante:
Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario:
5. Per componenti o entità tecniche indipendenti, posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione:
6. Indirizzo/i dello/degli stabilimento/i di assemblaggio:
7. Questa UEE deve essere omologata in quanto componente/entità tecnica (2)
8. Eventuali limitazioni all'uso e condizioni di montaggio:
9. Tensione nominale del sistema elettrico: V, terminale a massa positivo/negativo (2)
Appendice 1: descrizione della UEE scelta per rappresentare il tipo (schema elettronico a blocchi ed elenco dei principali componenti, come marca e tipo di microprocessore, cristallo ecc.).
Appendice 2: verbale o verbali di prova presentati dal costruttore o da un laboratorio di prove accreditato ai sensi della norma ISO 17025 e riconosciuto dall'autorità di omologazione ai fini della compilazione della scheda di omologazione.
Solo per i sistemi di ricarica:
10. Caricatore: a bordo/esterno (2)
11. Corrente di carica: continua/alternata (numero di fasi/frequenza) (2)
12. Corrente nominale massima (in ciascuna modalità, se necessario)
13. Tensione nominale di carica
14. Funzioni di base dell'interfaccia della UEE: ad es. L1/L2/L3/N/PE/pilota di controllo
15. Valore minimo Rsec (cfr. punto 7.11 del presente regolamento)


(1) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri che non riguardano la descrizione del tipo di componente o di entità tecnica indipendente di cui alla presente scheda informativa, tali caratteri devono essere rappresentati dal simbolo «?» (ad es. ABC??123??).
(2) Cancellare la dicitura non pertinente.



ALLEGATO 3A

NOTIFICA

[Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]



Emessa da: Nome dell'amministrazione
.....
.....
.....

- relativa a: (2)
rilascio dell'omologazione
estensione dell'omologazione
rifiuto dell'omologazione
revoca dell'omologazione
cessazione definitiva della produzione

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica indipendente (2) a norma del regolamento n. 10.

Omologazione n.: Estensione n.:

- 1. Marca (denominazione commerciale del fabbricante):
2. Tipo:
3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo / sul componente / sull'entità tecnica indipendente (2)
3.1. Posizione del contrassegno:
4. Categoria del veicolo:
5. Nome e indirizzo del fabbricante:
6. Per componenti o entità tecniche indipendenti, posizione e modalità di apposizione del marchio di omologazione:
7. Indirizzo/i dello/degli stabilimento/i di assemblaggio:
8. Eventuali informazioni aggiuntive: cfr. appendice più avanti
9. Servizio tecnico che esegue le prove:
10. Data del verbale di prova:
11. Numero del verbale di prova:
12. Eventuali osservazioni: cfr. appendice più avanti
13. Luogo:
14. Data:
15. Firma:
16. Si allega l'indice del fascicolo informativo depositato presso l'autorità di omologazione, del quale si può richiedere copia:
17. Motivi dell'estensione:



Appendice alla scheda di notifica dell'omologazione n. ...
concernente l'omologazione di un tipo di veicolo ai sensi del regolamento n. 10

1. Informazioni complementari:
2. Tensione nominale dell'impianto elettrico: V, messa a terra pos./neg. ⁽²⁾
3. Tipo di carrozzeria:
4. Elenco dei sistemi elettronici installati sul veicolo o sui veicoli sottoposti a prova, non limitato alle voci contenute nella scheda informativa:
- 4.1. Veicolo equipaggiato con apparecchiatura radar a corto raggio nella banda di frequenze di 24 GHz: sì/no/facoltativo ⁽²⁾
5. Laboratorio accreditato ai sensi della norma ISO 17025 e riconosciuto dall'autorità di omologazione che effettua le prove:
6. Osservazioni: (per esempio: valido sia per i veicoli con guida a destra sia per i veicoli con guida a sinistra):

⁽¹⁾ Numero distintivo del paese che ha rilasciato/esteso/rifiutato/revocato l'omologazione (cfr. le disposizioni del regolamento relative all'omologazione).


⁽²⁾ Cancellare quanto non pertinente.



ALLEGATO 3B

NOTIFICA

[Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]



Emessa da: Nome dell'amministrazione
.....
.....
.....

- Relativa a: (2)
rilascio dell'omologazione
estensione dell'omologazione
rifiuto dell'omologazione
revoca dell'omologazione
cessazione definitiva della produzione

di un tipo di unità elettrica/elettronica (2) ai sensi del regolamento n. 10.

Omologazione n.: Estensione n.:

- 1. Marca (denominazione commerciale del fabbricante):
2. Tipo e descrizione/i commerciale/i generale/i:
3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo / sul componente / sull'entità tecnica indipendente (2)
3.1. Posizione del contrassegno:
4. Categoria del veicolo:
5. Nome e indirizzo del fabbricante:
6. Per componenti o entità tecniche indipendenti, posizione e modalità di apposizione del marchio di omologazione:.....
7. Indirizzo/i dello/degli stabilimento/i di assemblaggio:
8. Eventuali informazioni aggiuntive: cfr. appendice più avanti
9. Servizio tecnico che esegue le prove:
10. Data del verbale di prova:
11. Numero del verbale di prova:
12. Eventuali osservazioni: cfr. appendice più avanti
13. Luogo:
14. Data:
15. Firma:
16. Si allega l'indice del fascicolo informativo depositato presso l'autorità di omologazione, del quale si può richiedere copia:
17. Motivi dell'estensione:



Appendice alla scheda di notifica dell'omologazione n. ...
concernente l'omologazione di un tipo di unità
elettrica/elettronica ai sensi del regolamento n. 10

- 1. Informazioni complementari:
- 1.1. Tensione nominale dell'impianto elettrico: V, messa a terra pos./neg. ⁽²⁾
- 1.2. La UEE può essere installata su qualsiasi tipo di veicolo, con le seguenti limitazioni:
- 1.2.1. Eventuali condizioni di installazione:
- 1.3. La UEE può essere installata unicamente sui seguenti tipi di veicoli:
- 1.3.1. Eventuali condizioni di installazione:
- 1.4. Il metodo o i metodi specifici di prova utilizzati e le gamme di frequenza coperte per determinare l'immunità sono stati (indicare esattamente il metodo impiegato tra quelli dell'allegato 9):
- 1.5. Laboratorio accreditato ai sensi della norma ISO 17025 e riconosciuto dall'autorità di omologazione che effettua le prove:
- 2. Osservazioni:

⁽¹⁾ Numero distintivo del paese che ha rilasciato/esteso/rifiutato/revocato l'omologazione (cfr. le disposizioni del regolamento relative all'omologazione).
⁽²⁾ Cancellare quanto non pertinente.



ALLEGATO 4

**METODO DI MISURAZIONE DELLE EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE A BANDA LARGA IRRADIAE
DAI VEICOLI**

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.1. Il metodo di prova descritto nel presente allegato si applica unicamente ai veicoli. Tale metodo si applica a entrambe le seguenti configurazioni del veicolo:

- a) configurazione diversa da «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica»;
- b) configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica».

1.2. Metodo di prova

La prova mira a misurare le emissioni a banda larga generate dai sistemi elettrici o elettronici montati sul veicolo (per esempio sistema d'accensione o motori elettrici).

Salvo diversa indicazione nel presente allegato, la prova va eseguita ai sensi della norma CISPR 12.

2. CONDIZIONI DEL VEICOLO DURANTE LE PROVE

2.1. Veicolo in configurazione diversa da «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica»

2.1.1. Motore

Il motore deve essere in funzione in conformità alla norma CISPR 12.

2.1.2. Altri sistemi del veicolo

Tutte le apparecchiature in grado di generare emissioni a banda larga e attivabili in modo permanente dal conducente o dal passeggero devono funzionare al massimo (ad es. motorini dei tergicristalli o ventole). L'avvisatore acustico e i motorini degli alzacristalli elettrici sono esclusi dalla prova perché non sono usati in modo prolungato.

2.2. Veicolo in configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica»

Lo stato di carica della batteria di trazione deve essere mantenuto tra il 20 % e l'80 % dello stato di carica massimo durante l'intera misurazione della gamma di frequenze (ciò può comportare la suddivisione della misurazione in varie sottobande e la necessità di far scaricare la batteria di trazione del veicolo prima di passare alle sottobande successive). Qualora sia possibile regolare il consumo effettivo, la corrente deve essere regolata almeno sull'80 % del suo valore nominale.

L'impostazione della prova per l'allacciamento del veicolo nella configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica» è indicata nelle figure da 3a a 3h (in base alla modalità di ricarica elettrica a corrente alternata o a corrente continua, all'ubicazione della spina di ricarica e alla ricarica con o senza comunicazione) dell'appendice del presente allegato.

2.3. Stazione di ricarica / rete elettrica

La stazione di ricarica può essere situata nel sito di prova o all'esterno di esso.

Nota 1: se la comunicazione tra il veicolo e la stazione di ricarica può essere simulata, la stazione di ricarica può essere sostituita dall'energia elettrica proveniente dalla rete.

In entrambi i casi, le prese per il collegamento con le linee di comunicazione e di rete devono trovarsi nel sito di prova, alle seguenti condizioni:

- a) devono essere poste sul piano di massa;



- b) il cavo tra la presa delle linee di comunicazione/di rete e la rete o le reti fittizie/lo stabilizzatore o gli stabilizzatori di impedenza deve essere quanto più breve possibile;
- c) il cavo tra la presa delle linee di comunicazione/di rete e la rete o le reti fittizie/lo stabilizzatore o gli stabilizzatori di impedenza deve trovarsi quanto più vicino possibile al piano di massa.

Nota 2: le prese delle linee di comunicazione e di rete dovrebbero disporre di un filtro.

Se la stazione di ricarica è situata nel sito di prova, il cavo tra la stazione di ricarica e la presa delle linee di comunicazione/di rete dovrebbe essere posizionato tenendo conto di quanto segue:

- a) dalla parte della stazione di ricarica, il cavo deve scendere verso il piano di massa verticalmente;
- b) la parte in eccesso del cavo va posizionata, se necessario a zigzag, quanto più vicino possibile al piano di massa.

Nota 3: la stazione di ricarica andrebbe posizionata al di fuori del raggio dell'antenna di ricezione.

2.4. Reti fittizie

La rete o le reti fittizie devono essere installate direttamente sul piano di massa. Gli involucri delle reti fittizie devono essere fissati al piano di massa.

All'uscita di misurazione di ciascuna rete fittizia deve essere collegata una resistenza da 50 Ω .

La rete fittizia va posizionata come si vede nelle figure da 3a a 3h.

2.5. Stabilizzazione dell'impedenza

Le linee di comunicazione con il veicolo devono essere dotate di uno o più stabilizzatori di impedenza.

Lo stabilizzatore di impedenza da collegare ai cavi di comunicazione e di rete è indicato nella norma CISPR 22, al punto 9.6.2.

Lo stabilizzatore o gli stabilizzatori di impedenza devono essere installati direttamente sul piano di massa. L'involucro dello stabilizzatore (o degli stabilizzatori) di impedenza deve essere fissato al piano di massa.

All'uscita di misurazione di ciascuno stabilizzatore di impedenza deve essere collegata una resistenza da 50 Ω .

Lo stabilizzatore di impedenza va posizionato come si vede nelle figure da 3e a 3h.

2.6. Cavo di ricarica / di comunicazione

Il cavo di ricarica / di comunicazione va posizionato dritto fra la rete o le reti fittizie — ovvero lo stabilizzatore o gli stabilizzatori di impedenza — e la spina di ricarica del veicolo. Il cavo dovrebbe essere lungo 0,8 m (+ 0,2/- 0 m).

Se la lunghezza del cavo è superiore a 1 m, la parte in eccesso del cavo deve essere arrotolata a zigzag per una larghezza inferiore a 0,5 m.

Dalla parte del veicolo, il cavo di ricarica / di comunicazione deve scendere verticalmente ad una distanza di 100 mm (+ 200/- 0 mm) dalla carrozzeria del veicolo.

Tutto il cavo deve essere posto su un materiale non conduttore a bassa permittività relativa (costante dielettrica) ($\epsilon_r \leq 1,4$), a un'altezza di 100 mm (± 25 mm) dal piano di massa.

3. LUOGO IN CUI SI EFFETTUA LA MISURAZIONE

- 3.1. In alternativa alle disposizioni della norma CISPR 12 per i veicoli della categoria L, il sito di prova può essere un'area qualsiasi che soddisfi le condizioni indicate nella figura dell'appendice del presente allegato. In tale caso lo strumento di misurazione deve essere collocato al di fuori della parte indicata nella figura 1 dell'appendice del presente allegato.



- 3.2. Per le prove possono essere utilizzati impianti chiusi se è possibile dimostrare una corrispondenza tra i risultati ottenuti in detti impianti e quelli ottenuti in un sito all'aperto. Gli impianti chiusi non sono vincolati ai requisiti dimensionali dei siti all'aperto, eccetto che per la distanza tra il veicolo e l'antenna e l'altezza di quest'ultima.
4. PRESCRIZIONI DI PROVA
- 4.1. I limiti valgono per l'intera gamma delle frequenze da 30 a 1 000 MHz (misurazioni effettuate in camera semianecoica o all'aria aperta).
- 4.2. Le misurazioni possono essere effettuate con rivelatori di picco o di quasi picco. I limiti indicati ai punti 6.2 e 6.5 del presente regolamento si applicano ai rivelatori di quasi picco. Se si usano rivelatori di picco, occorre applicare un fattore di correzione di 20 dB quale definito dalla norma CISPR 12.
- 4.3. Le misurazioni vanno effettuate con un analizzatore di spettro o un ricevitore scanner. I parametri da utilizzare sono definiti nella tabella 1 e nella tabella 2.

Tabella 1

Parametri per l'analizzatore di spettro

Gamma di frequenze MHz	Rivelatore di picco		Rivelatore di quasi picco		Rivelatore di valore medio	
	RBW a - 3 dB	Tempo di scansione	RBW a - 6 dB	Tempo di scansione	RBW a - 3 dB	Tempo di scansione
Da 30 a 1 000	100/120 kHz	100 ms/MHz	120 kHz	20 s/MHz	100/120 kHz	100 ms/MHz

Nota: se per le misurazioni del picco si fa uso di un analizzatore di spettro, la larghezza di banda (BW) del video deve essere almeno il triplo della larghezza di banda di risoluzione (RBW).

Tabella 2

Parametri per il ricevitore scanner

Gamma di frequenze MHz	Rivelatore di picco			Rivelatore di quasi picco			Rivelatore di valore medio		
	BW a - 6 dB	Ampiezza intervallo (°)	Tempo di esposizione	BW a - 6 dB	Ampiezza intervallo (°)	Tempo di esposizione	BW a - 6 dB	Ampiezza intervallo (°)	Tempo di esposizione
Da 30 a 1 000	120 kHz	50 kHz	5 ms	120 kHz	50 kHz	1 s	120 kHz	50 kHz	5 ms

(°) In caso di disturbi unicamente a banda larga, le dimensioni massime dell'ampiezza dell'intervallo possono essere aumentate fino a un valore non superiore al valore della larghezza di banda.

4.4. Misurazioni

Il servizio tecnico deve effettuare le prove agli intervalli specificati nella norma CISPR 12 all'interno della gamma di frequenze da 30 a 1 000 MHz.

Se altrimenti il fabbricante fornisce, per l'intera banda di frequenze, misurazioni effettuate da un laboratorio accreditato ai sensi delle parti applicabili della norma ISO 17025 e riconosciuto dall'autorità di omologazione, il servizio tecnico può dividere la gamma delle frequenze in 14 bande di frequenza: 30-34, 34-45, 45-60, 60-80, 80-100, 100-130, 130-170, 170-225, 225-300, 300-400, 400-525, 525-700, 700-850 e 850-1 000 MHz e, per confermare che il veicolo risponde alle prescrizioni del presente allegato, effettuare prove sulle 14 frequenze che diano i livelli di emissione più elevati in ciascuna banda.

Se durante la prova il limite viene superato, occorre accertarsi che ciò sia dovuto al veicolo e non alla radiazione di fondo.



4.5. Rilevazione dei valori

In ciascuna delle 14 bande di frequenza si prende, come valore caratteristico alla frequenza alla quale è stato effettuato il rilevamento, il valore massimo registrato relativo al limite (polarizzazione orizzontale e verticale, antenna posta sul lato sinistro e sul lato destro del veicolo).



Appendice

Figura 1

Superficie orizzontale libera e priva di riflessione elettromagnetica
L'ellisse definisce i limiti della superficie




Figura 2

Posizione dell'antenna rispetto al veicolo

Figura 2a

Antenna dipolo in posizione per la misurazione delle componenti verticali della radiazione




Figura 2b

Antenna dipolo in posizione per la misurazione delle componenti orizzontali della radiazione




Figura 3

Veicolo in configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica»

Esempio di configurazione di prova per i veicoli con spina situata su un lato del veicolo (alimentazione a CA senza comunicazione)

Figura 3a






Figura 3b



Legenda:

- 1 Veicolo sottoposto a prova
- 2 Supporto isolante
- 3 Cavo di ricarica
- 4 Messa a terra della rete o delle reti fittizie
- 5 Presa di alimentazione di rete

Veicolo in configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica»

Esempio di configurazione di prova per i veicoli con spina situata nella parte anteriore o posteriore del veicolo (alimentazione a CA senza comunicazione)

Figura 3c






Figura 3d




Legenda:


- 1 Veicolo sottoposto a prova
- 2 Supporto isolante
- 3 Cavo di ricarica
- 4 Messa a terra della rete o delle reti fittizie
- 5 Presa di alimentazione di rete

Veicolo in configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica»

Esempio di configurazione di prova per i veicoli con spina situata su un lato del veicolo (alimentazione a CA o a CC con comunicazione)

Figura 3e





Legenda:

- 1 Veicolo sottoposto a prova
- 2 Supporto isolante
- 3 Cavo di ricarica / di comunicazione
- 4 Messa a terra della rete o delle reti fittizie a CC o a CA
- 5 Presa di alimentazione di rete
- 6 Messa a terra dello stabilizzatore o degli stabilizzatori di impedenza
- 7 Stazione di ricarica

Veicolo in configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica»

Esempio di configurazione di prova per i veicoli con spina situata nella parte anteriore o posteriore del veicolo (alimentazione a CA o a CC con comunicazione)







Figura 3h



Legenda:

- 1 Veicolo sottoposto a prova
- 2 Supporto isolante
- 3 Cavo di ricarica / di comunicazione
- 4 Messa a terra della rete o delle reti fittizie a CC o a CA
- 5 Presa di alimentazione di rete
- 6 Messa a terra dello stabilizzatore o degli stabilizzatori di impedenza
- 7 Stazione di ricarica



ALLEGATO 5

METODO DI MISURAZIONE DELLE EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE A BANDA STRETTA IRRADIADE DAI VEICOLI

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.1. Il metodo di prova descritto nel presente allegato si applica unicamente ai veicoli. Questo metodo riguarda solo le configurazioni del veicolo diverse da «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica».

1.2. Metodo di prova

La prova ha lo scopo di misurare le emissioni elettromagnetiche a banda stretta che possono essere generate da sistemi basati su microprocessori o da altre sorgenti a banda stretta.

Salvo diversa indicazione nel presente allegato, la prova va eseguita ai sensi della norma CISPR 12 o CISPR 25.

1.3. Si misura innanzitutto, con un rivelatore di valore medio, il livello delle emissioni elettromagnetiche irradiate nella banda di frequenze FM (76-108 MHz) sull'antenna radio del veicolo. Se non viene superato il livello indicato al punto 6.3.2.4 del presente regolamento, il veicolo è ritenuto conforme ai requisiti del presente allegato riguardo alla banda di frequenze e non si deve effettuare la prova completa.

1.4. Altrimenti, per i veicoli appartenenti alla categoria L il luogo della misurazione può essere scelto in conformità all'allegato 4, punti 3.1 e 3.2.

2. CONDIZIONI DEL VEICOLO DURANTE LE PROVE

2.1. L'accensione deve essere inserita; il motore deve essere spento.

2.2. I sistemi elettronici del veicolo devono essere in condizioni di normale funzionamento a veicolo fermo.

2.3. Tutti gli impianti attivabili in modo permanente dal conducente o dal passeggero, contenenti oscillatori interni > 9 kHz o segnali ripetitivi, devono funzionare normalmente.

3. PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE PROVE

3.1. I limiti valgono per l'intera gamma delle frequenze da 30 a 1 000 MHz (misurazioni effettuate in camera semianecoica o all'aria aperta).

3.2. Le misurazioni devono essere effettuate con un rivelatore di valore medio.

3.3. Le misurazioni vanno effettuate con un analizzatore di spettro o un ricevitore scanner. I parametri da utilizzare sono definiti nella tabella 1 e nella tabella 2.

Tabella 1

Parametri per l'analizzatore di spettro

Gamma di frequenze MHz	Rivelatore di picco		Rivelatore di quasi picco		Rivelatore di valore medio	
	RBW a - 3 dB	Tempo di scansione	RBW a - 6 dB	Tempo di scansione	RBW a - 3 dB	Tempo di scansione
Da 30 a 1 000	100/120 kHz	100 ms/MHz	120 kHz	20 s/MHz	100/120 kHz	100 ms/MHz

Nota: se per le misurazioni del picco si fa uso di un analizzatore di spettro, la larghezza di banda (BW) del video deve essere almeno il triplo della larghezza di banda di risoluzione (RBW).



Tabella 2

Parametri per il ricevitore scanner

Gamma di frequenze MHz	Rivelatore di picco			Rivelatore di quasi picco			Rivelatore di valore medio		
	BW a - 6 dB	Ampiezza intervallo (*)	Tempo di esposizione	BW a - 6 dB	Ampiezza intervallo (*)	Tempo di esposizione	BW a - 6 dB	Ampiezza intervallo (*)	Tempo di esposizione
Da 30 a 1 000	120 kHz	50 kHz	5 ms	120 kHz	50 kHz	1 s	120 kHz	50 kHz	5 ms

(*) In caso di disturbi unicamente a banda larga, le dimensioni massime dell'ampiezza dell'intervallo possono essere aumentate fino a un valore non superiore al valore della larghezza di banda.

3.4. Misurazioni

Il servizio tecnico deve effettuare le prove agli intervalli specificati nella norma CISPR 12 all'interno della gamma di frequenze da 30 a 1 000 MHz.

Se altrimenti il fabbricante fornisce, per l'intera banda di frequenze, misurazioni effettuate da un laboratorio accreditato ai sensi delle parti applicabili della norma ISO 17025 e riconosciuto dall'autorità di omologazione, il servizio tecnico può dividere la gamma delle frequenze in 14 bande di frequenza: 30-34, 34-45, 45-60, 60-80, 80-100, 100-130, 130-170, 170-225, 225-300, 300-400, 400-525, 525-700, 700-850 e 850-1 000 MHz e, per confermare che il veicolo risponde alle prescrizioni del presente allegato, effettuare prove sulle 14 frequenze che diano i livelli di emissione più elevati in ciascuna banda.

Se durante la prova il limite viene superato, occorre accertarsi che ciò sia dovuto al veicolo e non alla radiazione di fondo o a quella a banda larga di una UEE.

3.5. Rilevazione dei valori

In ciascuna delle 14 bande di frequenza si prende, come caratteristico della frequenza alla quale è stato effettuato il rilevamento, il valore massimo registrato relativo al limite (polarizzazione orizzontale e verticale, antenna posta sul lato sinistro e sul lato destro del veicolo).



ALLEGATO 6

METODO DI PROVA DELL'IMMUNITÀ DEI VEICOLI ALLA RADIAZIONE ELETTROMAGNETICA

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.1. Il metodo di prova descritto nel presente allegato si applica unicamente ai veicoli. Tale metodo si applica a entrambe le seguenti configurazioni del veicolo:

- a) configurazione diversa da «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica»;
- b) configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica».

1.2. Metodo di prova

La prova mira a dimostrare l'immunità dei sistemi elettronici del veicolo. Il veicolo va sottoposto a campi elettromagnetici ai sensi del presente allegato. Il veicolo deve essere sorvegliato durante le prove.

Salvo diversa indicazione nel presente allegato, la prova va eseguita ai sensi della norma ISO 11451-2.

1.3. Metodi di prova alternativi

In alternativa, per tutti i veicoli la prova può essere effettuata all'aria aperta. L'apparecchiatura di prova deve soddisfare le norme (nazionali) in vigore sull'emissione di campi elettromagnetici.

Se il veicolo è più lungo di 12 m e/o più largo di 2,60 m e/o più alto di 4,00 m, si deve applicare il metodo BCI ai sensi della norma ISO 11451-4 nella gamma delle frequenze da 20 a 2 000 MHz per i livelli di cui al punto 6.8.2.1 del presente regolamento.

2. CONDIZIONI DEL VEICOLO DURANTE LE PROVE

2.1. Veicolo in configurazione diversa da «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica»


2.1.1. A bordo del veicolo devono trovarsi solo le apparecchiature necessarie alla prova.

2.1.1.1. Il motore deve muovere le ruote motrici alla velocità costante di 50 km/h, a meno che, per motivi tecnici, il costruttore preferisca definire una condizione diversa. Normalmente, per i veicoli delle categorie L₁ e L₂, la velocità costante prescritta è 25 km/h. Il veicolo va posto su un banco dinamometrico opportunamente caricato o, in sua assenza, va sollevato su cavalletti isolati con un minimo di distanza dal suolo. Eventualmente, disinnestare gli alberi di trasmissione, le cinture o catene (per esempio autocarri, veicoli a due e tre ruote).

2.1.1.2. Condizioni di base del veicolo


Questo punto definisce le condizioni minime di prova (se applicabili) e i criteri di fallimento delle prove di immunità dei veicoli. Altri sistemi di veicoli, che possono alterare le funzioni legate all'immunità, vanno sottoposti a prove le cui modalità devono essere concordate dal costruttore e dal servizio tecnico.

Condizioni di prova del veicolo nel «ciclo 50 km/h»	Criteri di fallimento
Velocità del veicolo 50 km/h (25 km/h per i veicoli di cat. L ₁ e L ₂) ± 20 % (rulli mossi dal veicolo). Se il veicolo è dotato di regolatore di velocità, questo deve essere inserito.	Variazioni di velocità superiori a ± 10 % della velocità nominale. Cambi automatici: cambiamento del rapporto di trasmissione che induce variazioni di velocità superiori a ± 10 % della velocità nominale.
Luci anabbaglianti accese (modalità manuale)	Luci spente



Condizioni di prova del veicolo nel «ciclo 50 km/h»	Criteri di fallimento
Tergicristallo in funzione (modalità manuale) alla velocità massima	Tergicristallo del tutto immobile
Indicatore di direzione lato conducente acceso	Cambiamento di frequenza (inferiore a 0,75 Hz o superiore a 2,25 Hz). Variazione del ciclo di funzionamento (inferiore al 25 % o superiore al 75 %).
Sospensione regolabile in posizione normale	Variazione significativa inattesa
Sedile del conducente e sterzo in posizione intermedia	Variazione inattesa superiore al 10 % dell'ampiezza totale
Allarme disattivato	Attivazione inattesa dell'allarme
Avvisatore acustico disattivato	Attivazione inattesa dell'avvisatore acustico
Airbag e sistemi di ritenuta di sicurezza in funzione; airbag del passeggero disattivato, se possibile	Attivazione inattesa
Porte automatiche chiuse	Apertura inattesa
Leva regolabile del freno continuo in posizione normale	Attivazione inattesa
Condizioni di prova del veicolo nel «ciclo di frenatura»	Criteri di fallimento
Da definire nel programma delle prove del ciclo di frenatura. Deve comprendere l'attivazione del pedale del freno (se non esistono ragioni tecniche per escluderla), ma non necessariamente del dispositivo antibloccaggio (ABS)	Luci di arresto spente durante il ciclo Spia del liquido dei freni accesa con perdita di funzione Attivazione inattesa

- 2.1.1.3. Tutti i dispositivi attivabili in modo permanente dal conducente o dal passeggero devono funzionare normalmente.
- 2.1.1.4. Tutti gli altri sistemi che intervengono nel controllo del veicolo da parte del conducente devono essere accesi in condizioni di normale funzionamento.
- 2.1.2. Se il veicolo è dotato di sistemi elettrici/elettronici, parti integranti del controllo diretto del veicolo ma che non funzionano alle condizioni di cui al punto 2.1., il costruttore può presentare al servizio tecnico un verbale o prove supplementari che dimostrino che il sistema elettrico/elettronico del veicolo è conforme alle prescrizioni del presente regolamento. Tali attestati vanno allegati ai documenti dell'omologazione.
- 2.1.3. Per il controllo del veicolo vanno usati solo strumenti che non generino interferenze. Occorre controllare la parte esterna del veicolo e l'abitacolo per accertare il rispetto delle prescrizioni del presente allegato (ad es. mediante videocamere, microfoni ecc.).
- 2.2. Veicolo in configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica»
- 2.2.1. A bordo del veicolo devono trovarsi solo le apparecchiature necessarie alla prova.
- 2.2.1.1. Il veicolo deve essere immobilizzato, con il motore spento e in modalità di ricarica.



2.2.1.2. Condizioni di base del veicolo

Questo punto definisce le condizioni minime di prova (se applicabili) e i criteri di fallimento delle prove di immunità dei veicoli. Altri sistemi di veicoli, che possono alterare le funzioni legate all'immunità, vanno sottoposti a prove le cui modalità devono essere concordate dal costruttore e dal servizio tecnico.

Condizioni di prova del veicolo in «Modalità di ricarica del REESS»	Criteri di fallimento
Il REESS deve essere in modalità di ricarica. Lo stato di carica del REESS deve essere mantenuto tra il 20 % e l'80 % dello stato di carica massimo durante l'intera misurazione della gamma di frequenze (ciò può comportare la suddivisione della misurazione in varie sottobande e la necessità di far scaricare la batteria di trazione del veicolo prima di passare alle sottobande successive). Qualora sia possibile regolare il consumo effettivo, la corrente deve essere regolata almeno sul 20 % del suo valore nominale.	Il veicolo si mette in moto.

2.2.1.3. Tutti gli altri dispositivi attivabili in modo permanente dal conducente o dal passeggero devono essere spenti.

2.2.2. Per il controllo del veicolo vanno usati solo strumenti che non generino interferenze. Occorre controllare la parte esterna del veicolo e l'abitacolo per accertare il rispetto delle prescrizioni del presente allegato (ad es. mediante videocamere, microfoni ecc.).

2.2.3. L'impostazione della prova per l'allacciamento del veicolo nella configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica» è indicata nelle figure da 4a a 4h (in base alla modalità di ricarica elettrica a CC o a CA, all'ubicazione della spina di ricarica e alla ricarica con o senza comunicazione) dell'appendice del presente allegato.

2.3. Stazione di ricarica / rete elettrica

La stazione di ricarica può essere situata nel sito di prova o all'esterno di esso.

Nota 1: se la comunicazione tra il veicolo e la stazione di ricarica può essere simulata, la stazione di ricarica può essere sostituita dall'energia elettrica proveniente dalla rete.

In entrambi i casi, le prese per il collegamento con le linee di comunicazione e di rete devono trovarsi nel sito di prova, alle seguenti condizioni:

- devono essere poste sul piano di massa;
- il cavo tra la presa delle linee di comunicazione/di rete e la rete o le reti fittizie/lo stabilizzatore o gli stabilizzatori di impedenza deve essere quanto più breve possibile;
- il cavo tra la presa delle linee di comunicazione/di rete e la rete o le reti fittizie/lo stabilizzatore o gli stabilizzatori di impedenza deve trovarsi quanto più vicino possibile al piano di massa.

Nota 2: le prese delle linee di comunicazione e di rete dovrebbero disporre di un filtro.

Se la stazione di ricarica è situata nel sito di prova, il cavo tra la stazione di ricarica e la presa delle linee di comunicazione/di rete dovrebbe essere posizionato tenendo conto di quanto segue:

- dalla parte della stazione di ricarica, il cavo deve scendere verso il piano di massa verticalmente;
- la parte in eccesso del cavo va posizionata, se necessario a zigzag, quanto più vicino possibile al piano di massa.

Nota 3: la stazione di ricarica andrebbe posizionata al di fuori del raggio dell'antenna di emissione.

2.4. Reti fittizie

La rete o le reti fittizie devono essere installate direttamente sul piano di massa. Gli involucri delle reti fittizie devono essere fissati al piano di massa.



All'uscita di misurazione di ciascuna rete fittizia deve essere collegata una resistenza da 50 Ω .

La rete fittizia va posizionata come si vede nelle figure da 4a a 4h.

2.5. Stabilizzazione dell'impedenza

Le linee di comunicazione con il veicolo devono essere dotate di uno o più stabilizzatori di impedenza.

Lo stabilizzatore di impedenza da collegare ai cavi di comunicazione e di rete è indicato nella norma CISPR 22, al punto 9.6.2.

Lo stabilizzatore o gli stabilizzatori di impedenza devono essere installati direttamente sul piano di massa. L'involucro dello stabilizzatore (o degli stabilizzatori) di impedenza deve essere fissato al piano di massa.

All'uscita di misurazione di ciascuno stabilizzatore di impedenza deve essere collegata una resistenza da 50 Ω .

Lo stabilizzatore di impedenza va posizionato come si vede nelle figure da 4e a 4h.

2.6. Cavo di ricarica / di comunicazione

Il cavo di ricarica / di comunicazione va posizionato dritto fra la rete o le reti fittizie — ovvero lo stabilizzatore o gli stabilizzatori di impedenza — e la spina di ricarica del veicolo. Il cavo dovrebbe essere lungo 0,8 m (+ 0,2/- 0 m).

Se la lunghezza del cavo è superiore a 1 m, la parte in eccesso del cavo deve essere arrotolata a zigzag per una larghezza inferiore a 0,5 m.

Dalla parte del veicolo, il cavo di ricarica / di comunicazione deve scendere verticalmente ad una distanza di 100 mm (+ 200/- 0 mm) dalla carrozzeria del veicolo.

Tutto il cavo deve essere posto su un materiale non conduttore a bassa permittività relativa (costante dielettrica ($\epsilon_r \leq 1,4$), a un'altezza di 100 mm (± 25 mm) dal piano di massa.

3. PUNTO DI RIFERIMENTO

3.1. Ai fini del presente allegato, il punto di riferimento è il punto rispetto al quale si stabilisce l'intensità del campo elettromagnetico e viene identificato nei seguenti modi:

3.2. per i veicoli delle categorie M, N, O: in conformità alla norma ISO 11451-2;

3.3. per i veicoli della categoria L:

3.3.1. ad almeno 2 m in senso orizzontale dal centro di fase dell'antenna o ad almeno 1 m in senso verticale dagli elementi irradianti di un sistema di linee di trasmissione (Transmission Line System — TLS);


3.3.2. sull'asse del veicolo (piano di simmetria longitudinale);

3.3.3. all'altezza di $1,0 \pm 0,05$ m al di sopra del piano sul quale si trova il veicolo; oppure, se l'altezza minima del tetto di uno qualsiasi dei veicoli nella gamma supera 3,0 m, all'altezza di $2,0 \pm 0,05$ m;

3.3.4. a $1,0 \pm 0,2$ m dietro l'asse verticale della ruota anteriore (punto C nella figura 1 dell'appendice del presente allegato) nel caso dei veicoli a tre ruote;

oppure a $0,2 \pm 0,2$ m dietro l'asse verticale della ruota anteriore (punto D nella figura 2 dell'appendice del presente allegato) nel caso dei veicoli a due ruote.

3.3.5. Se si decide di esporre al campo elettromagnetico la parte posteriore del veicolo, il punto di riferimento va individuato nei modi indicati ai punti 3.3.1. e 3.3.4. Orientare quindi il veicolo con la parte anteriore in direzione opposta all'antenna come se lo si fosse fatto ruotare di 180 gradi sul piano orizzontale intorno al punto centrale, in modo che la distanza che separa l'antenna dalla parte più vicina della superficie esterna del veicolo resti invariata (si veda la figura 3 dell'appendice del presente allegato).



4. PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE PROVE

4.1. Gamma di frequenze, tempi di esposizione, polarizzazione

Il veicolo va esposto alla radiazione elettromagnetica nella gamma di frequenze da 20 a 2 000 MHz con polarizzazione verticale.

Modulazione del segnale di prova:

- a) MA (modulazione d'ampiezza), con una modulazione di 1 kHz e un tasso di modulazione dell'80 % nella gamma di frequenze da 20 a 800 MHz;
- b) PM (modulazione di impulsi — pulse modulation), $t = 577 \mu\text{s}$, periodo = 4 600 μs nella gamma di frequenze da 800 a 2 000 MHz,

se non altrimenti concordato tra il servizio tecnico e il costruttore del veicolo.

Ampiezza degli intervalli e tempi di esposizione vanno scelti nel rispetto della norma ISO 11451-1.

4.1.1. Il servizio tecnico deve eseguire le prove agli intervalli specificati nella norma ISO 11451-1 all'interno della gamma di frequenze da 20 a 2 000 MHz.

Se altrimenti il fabbricante fornisce, per l'intera banda di frequenze, misurazioni effettuate da un laboratorio accreditato ai sensi delle parti applicabili della norma ISO 17025 e riconosciuto dall'autorità di omologazione, il servizio tecnico può scegliere una numero ridotto di frequenze caratteristiche nella banda (per esempio: 27, 45, 65, 90, 120, 150, 190, 230, 280, 380, 450, 600, 750, 900, 1 300 e 1 800 MHz) per confermare che il veicolo risponde alle prescrizioni del presente allegato.

Se un veicolo non supera le prove di cui al presente allegato, occorre verificare che ciò sia avvenuto in condizioni di prova corrette e non in seguito alla generazione di campi elettromagnetici incontrollati.

5. GENERAZIONE DI UN CAMPO ELETTROMAGNETICO A INTENSITÀ DETERMINATA

5.1. Metodo di prova

5.1.1. Per stabilire le condizioni del campo elettromagnetico di prova si deve usare il cosiddetto «metodo di sostituzione» ai sensi della norma ISO 11451-1.

5.1.2. Taratura

Per i sistemi a linea di trasmissione (TLS) si usa una sonda di campo applicata al punto di riferimento dell'impianto di prova.

Per le antenne si usano quattro sonde di campo applicate alla linea di riferimento dell'impianto di prova.

5.1.3. Fase di prova

Il veicolo va disposto in modo che il suo asse si sovrapponga al punto o alla linea di riferimento dell'impianto. Normalmente il veicolo deve trovarsi di fronte a un'antenna fissa. Tuttavia, se centraline elettroniche e relativo cablaggio si trovassero soprattutto nella parte posteriore del veicolo, la prova si effettua di solito orientando verso l'antenna la parte posteriore del veicolo. Per i veicoli lunghi (esclusi cioè i veicoli delle categorie L, M₁ e N₁), le cui centraline elettroniche e relativo cablaggio sono di solito al centro del veicolo, si può fissare il punto di riferimento su una delle fiancate a destra o a sinistra del veicolo. Tale punto di riferimento deve trovarsi al centro dell'asse longitudinale del veicolo o a un punto della fiancata scelto dal fabbricante insieme all'autorità di omologazione, tenendo conto della disposizione dei sistemi elettronici e relativi cablaggi.

Prove siffatte possono essere effettuate solo se le dimensioni fisiche della camera lo consentono. L'ubicazione dell'antenna deve essere registrata nel verbale di prova.



Appendice

Figura 1




Figura 2





Figura 3




Figura 4

Veicolo in configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica»

Esempio di configurazione di prova per i veicoli con spina situata su un lato del veicolo (ricarica a CA senza comunicazione)

Figura 4a





Figura 4b



Legenda:

- 1 Veicolo sottoposto a prova
- 2 Supporto isolante
- 3 Cavo di ricarica
- 4 Messa a terra della rete o delle reti fittizie
- 5 Presa di alimentazione di rete

Esempio di configurazione di prova per i veicoli con spina situata nella parte anteriore o posteriore del veicolo (ricarica a CA senza comunicazione)

Figura 4c






Figura 4d



Legenda:

- 1 Veicolo sottoposto a prova
- 2 Supporto isolante
- 3 Cavo di ricarica
- 4 Messa a terra della rete o delle reti fittizie
- 5 Presa di alimentazione di rete

Esempio di configurazione di prova per i veicoli con spina situata su un lato del veicolo (ricarica a CA o a CC con comunicazione)

Figura 4e






Figura 4f



Legenda:

- 1 Veicolo sottoposto a prova
- 2 Supporto isolante
- 3 Cavo di ricarica / di comunicazione
- 4 Messa a terra della rete o delle reti fittizie a CC o a CA
- 5 Presa di alimentazione di rete
- 6 Messa a terra dello stabilizzatore o degli stabilizzatori di impedenza
- 7 Stazione di ricarica

Esempio di configurazione di prova per i veicoli con spina situata nella parte anteriore o posteriore del veicolo (ricarica a CA o a CC con comunicazione)

Figura 4g






Figura 4h



Legenda:

- 1 Veicolo sottoposto a prova
- 2 Supporto isolante
- 3 Cavo di ricarica / di comunicazione
- 4 Messa a terra della rete o delle reti fittizie a CC o a CA
- 5 Presa di alimentazione di rete
- 6 Messa a terra dello stabilizzatore o degli stabilizzatori di impedenza
- 7 Stazione di ricarica



ALLEGATO 7

METODO DI MISURAZIONE DELLE EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE A BANDA LARGA IRRADIADE DALLE UNITÀ ELETTRICHE/ELETRONICHE (UEE)

1. INFORMAZIONI GENERALI

- 1.1. Il metodo di prova descritto nel presente allegato può essere applicato alle UEE da installare in un secondo tempo su veicoli conformi all'allegato 4.

Tale metodo si applica ad ambedue i seguenti tipi di UEE:

- a) UEE non interessate dalla «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica»;
b) UEE interessate dalla «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica».

1.2. Metodo di prova

La prova ha lo scopo di misurare le emissioni elettromagnetiche a banda larga irradiate da UEE (ad es. sistemi di accensione, motori elettrici, dispositivi di ricarica della batteria a bordo ecc.).

Salvo diversa indicazione nel presente allegato, la prova va eseguita ai sensi della norma CISPR 25.

2. CONDIZIONI DELLA UEE DURANTE LA PROVA

- 2.1. La UEE deve essere in normali condizioni di funzionamento, possibilmente al carico massimo.

Le UEE interessate dalla «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica» devono trovarsi in modalità di ricarica.

Lo stato di carica della batteria di trazione deve essere mantenuto tra il 20 % e l'80 % dello stato di carica massimo durante l'intera misurazione della gamma di frequenze (ciò può comportare la suddivisione della misurazione in varie sottobande e la necessità di far scaricare la batteria di trazione del veicolo prima di passare alle sottobande successive).

Se la prova non viene effettuata con un REESS, la UEE deve essere sottoposta a prova con la corrente nominale. Qualora sia possibile regolare il consumo effettivo, la corrente deve essere regolata almeno sull'80 % del suo valore nominale.

3. CONDIZIONI DI PROVA

- 3.1. Nel caso delle UEE non interessate dalla «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica», la prova deve essere eseguita secondo il metodo della cella blindata anecoica (ALSE) di cui al punto 6.4 della norma CISPR 25.


- 3.2. Per le UEE in configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica», la prova deve avere luogo nel modo illustrato nella figura 2 dell'appendice del presente allegato.

- 3.2.1. La configurazione della schermatura deve corrispondere a quella di serie del veicolo. In generale, tutte le parti schermate ad alta tensione devono disporre di un adeguato collegamento a terra a bassa impedenza (ad es. rete fittizia, cavi, connettori ecc.). UEE e carichi devono essere collegati a terra. L'alimentatore esterno ad alta tensione deve essere collegato tramite un filtro passante.

- 3.2.2. Salvo diversa indicazione, la lunghezza del cavo a bassa tensione e del cavo ad alta tensione parallelamente al lato anteriore del piano di massa deve essere di 1 500 mm (± 75 mm). La lunghezza totale del cavo di prova, compreso il connettore, deve essere di 1 700 mm (+ 300/- 0 mm). La distanza fra il cavo a bassa tensione e quello ad alta tensione deve essere di 100 mm (+ 100/- 0 mm).

- 3.2.3. Tutto il cablaggio deve essere posto su un materiale non conduttore a bassa permittività relativa ($\epsilon_r \leq 1,4$), a un'altezza di 50 mm (± 5 mm) dal piano di massa.

- 3.2.4. Le linee di alimentazione schermate per il positivo e il negativo dell'alta tensione e le linee trifasi schermate possono essere cavi coassiali oppure presentare uno schermo comune, a seconda del sistema di connettori utilizzato. L'impiego del cavo ad alta tensione originale del veicolo è facoltativo.



- 3.2.5. Salvo diversa indicazione, l'involucro della UEE deve essere collegato al piano di massa direttamente oppure tramite un'impedenza definita.
- 3.2.6. Per i caricatori di bordo, le linee elettriche a CC/CA devono essere posizionate il più lontano possibile dall'antenna (dietro ai cavi a bassa e ad alta tensione). La distanza fra le linee elettriche a CC/CA e il cavo più vicino (quello a bassa tensione o quello ad alta tensione) deve essere di 100 mm (+ 100/- 0 mm).
- 3.3. Luogo di misurazione alternativo
- Invece che in una cella ALSE, si può effettuare la prova all'aperto in un sito che soddisfi i requisiti della norma CISPR 16-1-4 (cfr. appendice del presente allegato).
- 3.4. Ambiente
- Prima della prova o dopo la sua conclusione, accertarsi che non esistano rumori o segnali esterni di intensità sufficiente da alterare materialmente la misura. I livelli dei rumori o dei segnali esterni devono essere inferiori di almeno 6 dB ai limiti di interferenza di cui al punto 6.5.2.1 del presente regolamento, escluse le emissioni intenzionali a banda stretta nell'ambiente.
4. PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE PROVE
- 4.1. I limiti valgono per l'intera gamma delle frequenze da 30 a 1 000 MHz (misurazioni effettuate in camera semianecoica o all'aria aperta).
- 4.2. Le misurazioni possono essere effettuate con rivelatori di picco o di quasi picco. I limiti indicati ai punti 6.2 e 6.5 del presente regolamento si applicano ai rivelatori di quasi picco. Se si usano rivelatori di picco, occorre applicare un fattore di correzione di 20 dB quale definito dalla norma CISPR 12.
- 4.3. Le misurazioni vanno effettuate con un analizzatore di spettro o un ricevitore scanner. I parametri da utilizzare sono definiti nella tabella 1 e nella tabella 2.

Tabella 1

Parametri per l'analizzatore di spettro

Gamma di frequenze MHz	Rivelatore di picco		Rivelatore di quasi picco		Rivelatore di valore medio	
	RBW a -3 dB	Tempo di scansione	RBW a - 6 dB	Tempo di scansione	RBW a - 3 dB	Tempo di scansione
Da 30 a 1 000	100/120 kHz	100 ms/MHz	120 kHz	20 s/MHz	100/120 kHz	100 ms/MHz

Nota: se per le misurazioni del picco si fa uso di un analizzatore di spettro, la larghezza di banda (BW) del video deve essere almeno il triplo della larghezza di banda di risoluzione (RBW).

Tabella 2

Parametri per il ricevitore scanner

Gamma di frequenze MHz	Rivelatore di picco			Rivelatore di quasi picco			Rivelatore di valore medio		
	BW a - 6 dB	Ampiezza intervallo ^(*)	Tempo di esposizione	BW a - 6 dB	Ampiezza intervallo ^(*)	Tempo di esposizione	BW a - 6 dB	Ampiezza intervallo ^(*)	Tempo di esposizione
Da 30 a 1 000	120 Hz	50 kHz	5 ms	120 Hz	50 kHz	1 s	120 kHz	50 kHz	5 ms

(*) In caso di disturbi unicamente a banda larga, le dimensioni massime dell'ampiezza dell'intervallo possono essere aumentate fino a un valore non superiore al valore della larghezza di banda.

Nota: per le emissioni generate dai motori con commutatore a spazzole senza centralina elettronica, l'ampiezza massima dell'intervallo può essere aumentata fino a cinque volte la larghezza di banda.



4.4. Misurazioni

Salvo diversa indicazione, occorre sottoporre a prova la configurazione con il cavo a bassa tensione più vicino all'antenna.

A frequenze fino a 1 000 MHz, il centro di fase dell'antenna deve essere in linea con il centro della parte longitudinale del cablaggio.

Il servizio tecnico deve effettuare le prove agli intervalli specificati nella norma CISPR 12 all'interno della gamma di frequenze da 30 a 1 000 MHz.

Se altrimenti il fabbricante fornisce, per l'intera banda di frequenze, misurazioni effettuate da un laboratorio accreditato ai sensi delle parti applicabili della norma ISO 17025 e riconosciuto dall'autorità di omologazione, il servizio tecnico può dividere la gamma delle frequenze in 14 bande di frequenza: 30-34, 34-45, 45-60, 60-80, 80-100, 100-130, 130-170, 170-225, 225-300, 300-400, 400-525, 525-700, 700-850 e 850-1 000 MHz e, per confermare che la UEE risponde alle prescrizioni del presente allegato, effettuare prove sulle 14 frequenze che diano i livelli di emissione più elevati in ciascuna banda.

Se durante la prova il limite viene superato, occorre accertarsi che ciò sia dovuto alla UEE e non alle emissioni elettromagnetiche dell'ambiente.

4.5. Rilevazione dei valori

In ciascuna delle 14 bande di frequenza si prende, come caratteristico della frequenza alla quale è stato effettuato il rilevamento, il valore massimo registrato relativo al limite (polarizzazione orizzontale e verticale).



Appendice

Figura 1

Sito di prova all'aperto: struttura dell'area di prova di un'unità elettrica/elettronica

Area libera e priva di superfici che riflettono le onde elettromagnetiche






Figura 2


Configurazione di prova per le UEE interessate dalla «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica» (esempio per antenna biconica)

Vista dall'alto (polarizzazione orizzontale)



Legenda:

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 1 | UEE (messa a terra localmente se il programma delle prove lo prevede) | 13 | Materiale anecoico per RF |
| 2 | Cavo di prova a bassa tensione | 14 | Sistema di simulazione e controllo |
| 3 | Simulatore di carico a bassa tensione (collocazione e messa a terra ai sensi della norma CISPR 25, punto 6.4.2.5) | 15 | Cavo ad alta tensione |
| 4 | Alimentatore (collocazione a scelta) | 16 | Simulatore di carico ad alta tensione |
| 5 | Rete fittizia a bassa tensione | 17 | Rete fittizia ad alta tensione |
| 6 | Piano di massa (fissato all'alloggiamento schermato) | 18 | Alimentatore ad alta tensione |
| 7 | Supporto a bassa permittività relativa ($\epsilon_r \leq 1,4$) | 19 | Passante ad alta tensione |
| 8 | Antenna biconica | 25 | Cavo di ricarica a CC/CA |
| 10 | Cavo coassiale di alta qualità, ad es. a doppia schermatura (50 Ω) | 26 | Simulatore di carico a CC/CA (ad es. controllore logico programmabile) |
| 11 | Connettore paratia | 27 | Rete di stabilizzazione dell'impedenza di linea (LISN), 50 μ H (CA), oppure rete fittizia ad alta tensione (CC) |




12 Strumento di misurazione

28 Alimentatore a CC/CA

29 Passante a CC/CA

—



ALLEGATO 8

METODO DI MISURAZIONE DELLE EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE A BANDA STRETTA IRRADIATE DALLE UEE

1. INFORMAZIONI GENERALI

- 1.1. Il metodo di prova descritto nel presente allegato può essere applicato alle UEE che possono essere installate in un secondo tempo sui veicoli conformi all'allegato 5.

Questo metodo riguarda solo le UEE non interessate dalla «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica».

1.2. Metodo di prova

La prova ha lo scopo di misurare le emissioni elettromagnetiche a banda stretta che possono essere irradiate da un sistema fondato su microprocessore.

Salvo diversa indicazione nel presente allegato, la prova va eseguita ai sensi della norma CISPR 25.

2. CONDIZIONI DELLA UEE DURANTE LA PROVA

La UEE deve essere in normali condizioni di funzionamento, possibilmente al carico massimo.

3. CONDIZIONI DI PROVA

- 3.1. La prova deve essere eseguita secondo il metodo della cella blindata anecoica (ALSE) di cui al punto 6.4 della norma CISPR 25.

3.2. Luogo di misurazione alternativo

Invece che in una cella ALSE, si può effettuare la prova all'aperto in un sito che soddisfi i requisiti della norma CISPR 16-1-4 (cfr. figura 1 appendice dell'allegato 7).

3.3. Ambiente

Prima della prova o dopo la sua conclusione, accertarsi che non esistano rumori o segnali esterni di intensità sufficiente da alterare materialmente la misura. I livelli dei rumori o dei segnali esterni devono essere inferiori di almeno 6 dB ai limiti di interferenza di cui al punto 6.6.2.1 del presente regolamento, escluse le emissioni intenzionali a banda stretta nell'ambiente.

4. PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE PROVE

- 4.1. I limiti valgono per l'intera gamma delle frequenze da 30 a 1 000 MHz (misurazioni effettuate in camera semianecoica o all'aria aperta).
- 4.2. Le misurazioni devono essere effettuate con un rivelatore di valore medio.
- 4.3. Le misurazioni vanno effettuate con un analizzatore di spettro o un ricevitore scanner. I parametri da utilizzare sono definiti nelle tabelle 1 e 2.

Tabella 1

Parametri per l'analizzatore di spettro

Gamma di frequenze MHz	Rivelatore di picco		Rivelatore di quasi picco		Rivelatore di valore medio	
	RBW a - 3 dB	Tempo di scansione	RBW a - 6 dB	Tempo di scansione	RBW a - 3 dB	Tempo di scansione
Da 30 a 1 000	100/120 kHz	100 ms/MHz	120 kHz	20 s/MHz	100/120 kHz	100 ms/MHz

Nota: se per le misurazioni del picco si fa uso di un analizzatore di spettro, la larghezza di banda (BW) del video deve essere almeno il triplo della larghezza di banda di risoluzione (RBW).



Tabella 2

Parametri per il ricevitore scanner

Gamma di frequenze MHz	Rivelatore di picco			Rivelatore di quasi picco			Rivelatore di valore medio		
	BW a - 6 dB	Ampiezza intervallo (e)	Tempo di esposizione	BW a - 6 dB	Ampiezza intervallo (e)	Tempo di esposizione	BW a - 6 dB	Ampiezza intervallo (e)	Tempo di esposizione
Da 30 a 1 000	120 kHz	50 kHz	5 ms	120 kHz	50 kHz	1 s	120 kHz	50 kHz	5 ms

(e) In caso di disturbi unicamente a banda larga, le dimensioni massime dell'ampiezza dell'intervallo possono essere aumentate fino a un valore non superiore al valore della larghezza di banda.

Nota: per le emissioni generate dai motori con commutatore a spazzole senza centralina elettronica, l'ampiezza massima dell'intervallo può essere aumentata fino a cinque volte la larghezza di banda.

4.4. Misurazioni

Il servizio tecnico deve effettuare le prove agli intervalli specificati nella norma CISPR 12 all'interno della gamma di frequenze da 30 a 1 000 MHz.

Se altrimenti il fabbricante fornisce, per l'intera banda di frequenze, misurazioni effettuate da un laboratorio accreditato ai sensi delle parti applicabili della norma ISO 17025 e riconosciuto dall'autorità di omologazione, il servizio tecnico può dividere la gamma delle frequenze in 14 bande di frequenza: 30-34, 34-45, 45-60, 60-80, 80-100, 100-130, 130-170, 170-225, 225-300, 300-400, 400-525, 525-700, 700-850 e 850-1 000 MHz e, per confermare che la UEE risponde alle prescrizioni del presente allegato, effettuare prove sulle 14 frequenze che diano i livelli di emissione più elevati in ciascuna banda. Se durante la prova il limite viene superato, occorre accertarsi che ciò sia dovuto al veicolo e non alla radiazione di fondo o a quella a banda larga della UEE.

4.5. Rilevazione dei valori

In ciascuna delle 14 bande di frequenza si prende, come caratteristico della frequenza alla quale è stato effettuato il rilevamento, il valore massimo registrato relativo al limite (polarizzazione orizzontale e verticale).



ALLEGATO 9

METODO/I DI PROVA DELL'IMMUNITÀ DELLE UEE ALLA RADIAZIONE ELETTROMAGNETICA

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.1. Il metodo o i metodi di prova descritti nel presente allegato si applicano alle UEE.

1.2. Metodi di prova

Questo metodo si applica ad ambedue i seguenti tipi di UEE:

- a) UEE non interessate dalla «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica»;
- b) UEE interessate dalla «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica».

1.2.1. Le UEE devono soddisfare i requisiti di una combinazione qualsiasi dei seguenti metodi di prova, a discrezione del fabbricante, purché sia coperta l'intera gamma di frequenze indicata al punto 3.1 del presente allegato:

- a) prova in camera anecoica secondo la norma ISO 11452-2;
- b) prova nella cella TEM secondo la norma ISO 11452-3;
- c) prova BCI secondo la norma ISO 11452-4;
- d) prova con il metodo con stripline secondo la norma ISO 11452-5;
- e) prova con stripline da 800 mm conformemente al punto 4.5 del presente allegato.

Le UEE in configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica» devono soddisfare le prescrizioni di una combinazione di prova in camera anecoica secondo la norma ISO 11452-2 e prova BCI secondo la norma ISO 11452-4, a discrezione del fabbricante, a condizione che sia coperta l'intera gamma di frequenze indicata al punto 3.1 del presente allegato.

(Per la gamma di frequenze e le condizioni generali di prova si deve fare riferimento alla norma ISO 11452-1).

2. CONDIZIONI DELLA UEE DURANTE LE PROVE

2.1. Le condizioni di prova devono essere quelle previste dalla norma ISO 11452-1.

2.2. La UEE esaminata deve essere accesa e stimolata in modo da trovarsi in normali condizioni di esercizio. Essa va disposta come indicato nel presente allegato, tranne il caso in cui altri metodi di prova specifici indichino altrimenti.

Le UEE interessate dalla «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica» devono trovarsi in modalità di ricarica.

Lo stato di carica della batteria di trazione deve essere mantenuto tra il 20 % e l'80 % dello stato di carica massimo durante l'intera misurazione della gamma di frequenze (ciò può comportare la suddivisione della misurazione in varie sottobande e la necessità di far scaricare la batteria di trazione del veicolo prima di passare alle sottobande successive).


Se la prova non viene effettuata con un REESS, la UEE deve essere sottoposta a prova con la corrente nominale. Qualora sia possibile regolare il consumo effettivo, la corrente deve essere regolata almeno sul 20 % del suo valore nominale.

2.3. Nella fase di taratura, vanno allontanati tutti i dispositivi estranei necessari al funzionamento della UEE sotto esame. Durante la taratura, i dispositivi estranei non devono trovarsi a meno di 1 m dal punto di riferimento.

2.4. Per garantire risultati riproducibili, al ripetere di prove e misure, l'attrezzatura che genera il segnale di prova e la sua disposizione devono avere le stesse caratteristiche di quelle della fase di taratura vera e propria.



- 2.5. Se la UEE è costituita da più componenti, sarà opportuno collegarle con il cablaggio che si userà sul veicolo. In sua mancanza, la distanza tra la centralina elettronica di controllo e la rete artificiale deve essere quella fissata nella norma. Tutti i cavi del fascio devono essere raccordati nel modo più realistico possibile ed essere muniti, possibilmente, di carichi ed attuatori reali.
3. PRESCRIZIONI GENERALI RELATIVE ALLE PROVE
- 3.1. Banda di frequenze, tempi di esposizione
- Le misurazioni devono avvenire nella banda di frequenze da 20 a 2 000 MHz e con gli intervalli di cui alla norma ISO 11452-1.
- Modulazione del segnale di prova:
- a) MA (modulazione d'ampiezza), con una modulazione di 1 kHz e un tasso di modulazione dell'80 % nella gamma di frequenze da 20 a 800 MHz;
- b) PM (modulazione di impulsi — pulse modulation), $t = 577\mu\text{s}$, periodo = 4 600 μs nella gamma delle frequenze da 800 a 2 000 MHz,
- se non altrimenti concordato tra servizio tecnico e fabbricante della UEE.
- Ampiezza degli intervalli e tempi di esposizione vanno scelti nel rispetto della norma ISO 11452-1.
- 3.2. Il servizio tecnico deve eseguire le prove agli intervalli specificati nella norma ISO 11452-1 all'interno della gamma di frequenze da 20 a 2 000 MHz.
- Se altrimenti il fabbricante fornisce, per l'intera banda di frequenze, misurazioni effettuate da un laboratorio accreditato ai sensi delle parti applicabili della norma ISO 17025 e riconosciuto dall'autorità di omologazione, il servizio tecnico può scegliere una numero ridotto di frequenze caratteristiche nella banda (per esempio: 27, 45, 65, 90, 120, 150, 190, 230, 280, 380, 450, 600, 750, 900, 1 300 e 1 800 MHz) per confermare che la UEE risponde alle prescrizioni del presente allegato.
- 3.3. Se una UEE non supera le prove di cui al presente allegato, occorre verificare che ciò si sia verificato in condizioni di prova corrette e non in seguito alla generazione di campi elettromagnetici incontrollati.
4. PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER LA PROVA
- 4.1. Prova in camera anecoica
- 4.1.1. Metodo di prova
- Questo metodo consente di sottoporre a prova i sistemi elettrici/elettronici di un veicolo esponendo una UEE alle radiazioni elettromagnetiche generate da un'antenna.
- 4.1.2. Metodo di prova
- Per stabilire le condizioni del campo elettromagnetico si deve usare il cosiddetto «metodo di sostituzione» ai sensi della norma ISO 11452-2.
- La prova va effettuata con polarizzazione verticale.
- 4.1.2.1. Per le UEE in configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica», la prova deve avere luogo nel modo illustrato nell'appendice 3 del presente allegato.
- 4.1.2.1.1. La configurazione della schermatura deve corrispondere a quella di serie del veicolo. In generale, tutte le parti schermate ad alta tensione devono disporre di un adeguato collegamento a terra a bassa impedenza (ad es. rete fittizia, cavi, connettori ecc.). UEE e carichi devono essere collegati a terra. L'alimentatore esterno ad alta tensione deve essere collegato tramite un filtro passante.
- 4.1.2.1.2. Salvo diversa indicazione, la lunghezza del cavo a bassa tensione e del cavo ad alta tensione parallelamente al lato anteriore del piano di massa deve essere di 1 500 mm (± 75 mm). La lunghezza totale del cavo di prova, compreso il connettore, deve essere di 1 700 mm (+ 300/- 0 mm). La distanza fra il cavo a bassa tensione e quello ad alta tensione deve essere di 100 mm (+ 100/- 0 mm).



- 4.1.2.1.3. Tutto il cablaggio deve essere posto su un materiale non conduttore a bassa permittività relativa ($\epsilon_r \leq 1,4$), a un'altezza di 50 mm (± 5 mm) dal piano di massa.
- 4.1.2.1.4. Le linee di alimentazione schermate per alta e bassa tensione e le linee trifasi schermate possono essere cavi coassiali oppure presentare uno schermo comune, a seconda del sistema di connettori utilizzato. L'impiego del cavo ad alta tensione originale del veicolo è facoltativo.
- 4.1.2.1.5. Salvo diversa indicazione, l'involucro della UEE deve essere collegato al piano di massa direttamente oppure tramite un'impedenza definita.
- 4.1.2.1.6. Per i caricatori di bordo, le linee elettriche a CC/CA devono essere posizionate il più lontano possibile dall'antenna (dietro ai cavi a bassa e ad alta tensione). La distanza fra le linee elettriche a CC/CA e il cavo più vicino (quello a bassa tensione o quello ad alta tensione) deve essere di 100 mm (+ 100/- 0 mm).
- 4.1.2.1.7. Salvo diversa indicazione, occorre sottoporre a prova la configurazione con il cavo a bassa tensione più vicino all'antenna.
- 4.2. Prova della cella TEM (cfr. appendice 2 del presente allegato)
- 4.2.1. Metodo di prova
- La cella TEM genera campi omogenei tra il conduttore interno (setto) e l'involucro (piano di massa).
- 4.2.2. Metodo di prova
- La prova deve essere eseguita conformemente alla norma ISO 11452-3.
- A seconda della UEE da sottoporre a prova, il servizio tecnico deve scegliere se accoppiare il campo massimo con la UEE o con il cablaggio all'interno della cella TEM.
- 4.3. Prova BCI (Bulk Current Injection)
- 4.3.1. Metodo di prova
- È un metodo che permette di eseguire prove d'immunità inducendo la corrente direttamente nel cablaggio tramite una sonda di iniezione di corrente.
- 4.3.2. Metodo di prova
- La prova deve essere eseguita conformemente alla norma ISO 11452-4 su un apposito banco. Altrimenti si può sottoporre a prova la UEE dopo averla montata sul veicolo secondo la norma ISO 11451-4 tenendo conto di quanto segue:
- la sonda di iniezione va posta a 150 mm dalla UEE da testare;
 - il metodo di riferimento va usato per calcolare le correnti iniettate dalla potenza diretta;
 - la gamma delle frequenze del metodo è limitata dalle caratteristiche della sonda di iniezione.
- 4.3.2.1. Per le UEE in configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica», la prova deve avere luogo nel modo illustrato nell'appendice 4 del presente allegato.
- 4.3.2.1.1. La configurazione della schermatura deve corrispondere a quella di serie del veicolo. In generale, tutte le parti schermate ad alta tensione devono disporre di un adeguato collegamento a terra a bassa impedenza (ad es. rete fittizia, cavi, connettori ecc.). UEE e carichi devono essere collegati a terra. L'alimentatore esterno ad alta tensione deve essere collegato tramite un filtro passante.
- 4.3.2.1.2. Salvo diversa indicazione, la lunghezza dei cavi a bassa e ad alta tensione deve essere di 1 700 mm (+ 300/- 0 mm). La distanza fra il cavo a bassa tensione e quello ad alta tensione deve essere di 100 mm (+ 100/- 0 mm).
- 4.3.2.1.3. Tutto il cablaggio deve essere posto su un materiale non conduttore a bassa permittività relativa ($\epsilon_r \leq 1,4$), a un'altezza di 50 mm (± 5 mm) dal piano di massa.



- 4.3.2.1.4. Le linee di alimentazione schermate per alta e bassa tensione e le linee trifasi schermate possono essere cavi coassiali oppure presentare uno schermo comune, a seconda del sistema di connettori utilizzato. L'impiego del cavo ad alta tensione originale del veicolo è facoltativo.
- 4.3.2.1.5. Salvo diversa indicazione, l'involucro della UEE deve essere collegato al piano di massa direttamente oppure tramite un'impedenza definita.
- 4.3.2.1.6. Salvo diversa indicazione, la prova va effettuata con la sonda di iniezione collocata attorno a ciascuno dei seguenti cavi:
- cavo a bassa tensione;
 - cavo ad alta tensione;
 - linee elettriche a CA se del caso;
 - linee elettriche a CC se del caso.
- 4.4. Prova in stripline
- 4.4.1. Metodo di prova
- Questo metodo di prova consiste nel sottoporre i cablaggi che collegano le componenti di un'unità elettrica/elettronica a campi elettromagnetici di intensità definita.
- 4.4.2. Metodo di prova
- La prova deve essere eseguita conformemente alla norma ISO 11452-5.
- 4.5. Prova con stripline da 800 mm
- 4.5.1. Metodo di prova
- La stripline è costituita da due placche metalliche parallele distanti fra loro 800 mm. L'oggetto della prova viene posto al centro tra le due placche e sottoposto a un campo elettromagnetico (cfr. appendice 1 del presente allegato).
- Con questo metodo si possono sottoporre a prova sistemi elettronici completi, compresi sensori e attuatori, nonché centraline elettroniche e cablaggio. Il dispositivo sottoposto a prova deve avere dimensioni massime inferiori a un terzo della distanza tra le placche.
- 4.5.2. Metodo di prova
- 4.5.2.1. Installazione della stripline
- La stripline deve essere collocata in una camera schermata (per evitare emissioni esterne), a 2 m di distanza dalle pareti e da qualsiasi struttura metallica per evitare le riflessioni delle onde elettromagnetiche. Per attenuare le riflessioni si può utilizzare materiale anecoico per RF. La stripline deve essere collocata su supporti dielettrici a un'altezza di almeno 0,4 m dal suolo.
- 4.5.2.2. Taratura della stripline
- Prima di inserire l'oggetto da sottoporre a prova, collocare al centro delle dimensioni longitudinale, verticale e trasversale dello spazio tra le placche parallele una sonda che misuri il campo elettromagnetico.
- Il corrispondente misuratore di campo elettromagnetico deve trovarsi all'esterno della camera schermata. Per ciascuna frequenza di prova, si deve fornire alla stripline un livello di potenza atto a produrre l'intensità di campo elettromagnetico desiderata. Questo livello di potenza incidente, o qualsiasi altro parametro direttamente connesso alla potenza necessaria a generare il campo elettromagnetico, va usato nelle prove di omologazione a meno che l'installazione o il sistema di generazione non abbiano subito modifiche tali da richiedere la ripetizione della taratura.
- 4.5.2.3. Installazione della UEE da sottoporre a prova
- La centralina principale va collocata nel terzo centrale delle dimensioni longitudinale, verticale e trasversale dello spazio tra le placche parallele. Deve essere sostenuta da un supporto costituito da materiale dielettrico.



4.5.2.4. Cavi principali di alimentazione e di collegamento con sensori/attuatori

I principali cablaggi e tutti i cavi sensori/attuatori devono salire verticalmente dall'unità sottoposta a prova alla parete della placca di massa (il che aiuta a massimizzare l'accoppiamento con il campo elettromagnetico). Essi devono seguire quindi il lato inferiore della placca fino a uno spigolo libero e, aggirato, proseguire sul lato superiore della placca di massa fino al connettore di alimentazione della stripline. I cavi vanno poi diretti verso i dispositivi di controllo, posti in un'area non influenzata dal campo elettromagnetico, come il suolo della camera schermata ad almeno 1 m dalla stripline.


—



Appendice 1

Figura 1

Prova in stripline da 800 mm



Particolari dell'alimentazione della stripline

- 1 = Piano di massa
- 2 = Cavi principali e cavi dei sensori/attuatori
- 3 = Struttura di legno
- 4 = Placca conduttrice
- 5 = Isolatore
- 6 = Unità sottoposta a prova






Figura 2

Dimensioni della stripline da 800 mm




Vista laterale



Vista dall'alto

Tutte le dimensioni sono espresse in millimetri




Appendice 2

Dimensioni tipo di una cella TEM

Nella tabella che segue sono indicate le dimensioni necessarie per costruire una cella con i limiti di frequenza superiore specificati:

Frequenza superiore (MHz)	Fattore di forma della cella W: b	Fattore di forma della cella L/W	Distanza della placca b (cm)	Septum S (cm)
200	1,69	0,66	56	70
200	1,00	1	60	50




Appendice 3

Prova in camera anecoica

Configurazione di prova per le UEE interessate dalla «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica». La prova deve essere eseguita conformemente alla norma ISO 11452-2.

Vista dall'alto (polarizzazione verticale)



Legenda:


- | | | | |
|----|---|----|---|
| 1 | UEE (messa a terra localmente se il programma delle prove lo prevede) | 13 | Materiale anecoico per RF |
| 2 | Cavo di prova a bassa tensione | 14 | Sistema di simulazione e controllo |
| 3 | Simulatore di carico a bassa tensione (collocazione e messa a terra ai sensi della norma CISPR 25, punto 6.4.2.5) | 15 | Cavo ad alta tensione |
| 4 | Alimentatore (collocazione a scelta) | 16 | Simulatore di carico ad alta tensione |
| 5 | Rete fittizia a bassa tensione | 17 | Rete fittizia ad alta tensione |
| 6 | Piano di massa (fissato all'alloggiamento schermato) | 18 | Alimentatore ad alta tensione |
| 7 | Supporto a bassa permittività relativa ($\epsilon_r \leq 1,4$) | 19 | Passante ad alta tensione |
| 8 | Antenna a corno | 25 | Cavo di ricarica a CC/CA |
| 10 | Cavo coassiale di alta qualità, ad es. a doppia schermatura (50 Ω) | 26 | Simulatore di carico a CC/CA (ad es. controllore logico programmabile) |
| 11 | Connettore paratia | 27 | Rete di stabilizzazione dell'impedenza di linea (LISN), 50 μ H (CA), oppure rete fittizia ad alta tensione (CC) |



12 Generatore e amplificatore di segnale RF

28 Alimentatore a CC/CA

29 Passante a CC/CA




Appendice 4

Prova BCI


Configurazione di prova per le UEE interessate dalla «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica». La prova deve essere eseguita conformemente alla norma ISO 11452-4.

Vista dall'alto (esempio di metodo di sostituzione)



Legenda:

- | | | | |
|---|---|----|--|
| 1 | UEE (messa a terra localmente se il programma delle prove lo prevede) | 11 | Cavo ad alta tensione a CC |
| 2 | Cavo di prova a bassa tensione | 12 | Rete fittizia ad alta tensione |
| 3 | Alimentazione a bassa tensione | 13 | Carico ad alta tensione a CC |
| 4 | Rete di stabilizzazione dell'impedenza di linea a bassa tensione | 14 | Passante ad alta tensione a CC |
| 5 | Simulatore di carico a bassa tensione | 15 | Simulatore di carico ad alta tensione a CC |
| 6 | Sistema di simulazione e controllo | 16 | Cavo di ricarica ad alta tensione a CC/CA |
| 7 | Supporto a bassa permittività relativa | 17 | Rete di stabilizzazione dell'impedenza di linea (LISN), 50 µH (CA), oppure rete fittizia ad alta tensione (CC) |
| 8 | Piano di massa | 18 | Alimentatore ad alta tensione a CC/CA |



- | | | | |
|----|--|----|--|
| 9 | Sonda di iniezione | 19 | Passante ad alta tensione a CC/CA |
| 10 | Generatore e amplificatore di segnale RF | 20 | Simulatore di carico ad alta tensione a CC/CA
(ad es. controllore logico programmabile) |
-



ALLEGATO 10

METODO/I DI PROVA DELL'IMMUNITÀ AI TRANSITORI E DELL'EMISSIONE DI TRANSITORI DA PARTE DELLE UEE

1. Informazioni generali


Questo metodo di prova mira a garantire l'immunità delle UEE ai transitori per conduzione nell'alimentazione del veicolo e a limitare i transitori per conduzione emessi dalle UEE nell'alimentazione del veicolo.

2. Immunità alle interferenze condotte su linee di alimentazione a 12/24 V

Applicare alle linee di alimentazione, e alle altre connessioni delle UEE che possono essere funzionalmente raccordate ad esse, gli impulsi di prova 1, 2a, 2b, 3a, 3b e 4 di cui alla norma ISO 7637-2.

3. Emissione di perturbazioni transitorie condotte, generate dalle UEE su linee di alimentazione a 12/24 V

Misurazione in base alla norma ISO 7637-2 sulle linee di alimentazione e sulle altre connessioni delle UEE che possono essere funzionalmente raccordate ad esse.



ALLEGATO 11

METODO/I DI PROVA DELL'EMISSIONE DI ARMONICHE GENERATE SU LINEE ELETTRICHE A CA DAL VEICOLO

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.1. Il metodo di prova descritto nel presente allegato si applica ai veicoli nella configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica».

1.2. Metodo di prova

La prova mira a misurare il livello di armoniche generate dal veicolo nella configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica» attraverso la sua alimentazione a CA affinché sia compatibile con l'ambiente residenziale, commerciale e dell'industria leggera.

Salvo indicazione contraria del presente allegato, la prova va eseguita in conformità:

- a) alla norma CEI 61000-3-2 per corrente di ingresso in modalità di ricarica ≤ 16 A per fase in apparecchi della classe A;
- b) alla norma CEI 61000-3-12 per corrente di ingresso in modalità di ricarica > 16 A e ≤ 75 A per fase.

2. CONDIZIONI DEL VEICOLO DURANTE LE PROVE

2.1. Il veicolo deve trovarsi nella configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica».

Lo stato di carica della batteria di trazione deve essere mantenuto tra il 20 % e l'80 % dello stato di carica massimo durante l'intera durata della misurazione (ciò può comportare la suddivisione della misurazione in diversi intervalli di tempo e la necessità di far scaricare la batteria di trazione del veicolo prima di passare all'intervallo successivo). Qualora sia possibile regolare il consumo effettivo, la corrente deve essere regolata almeno sull'80 % del suo valore nominale.

Il veicolo deve essere immobilizzato, con il motore spento.

Tutti gli altri dispositivi attivabili in modo permanente dal conducente o dal passeggero devono essere spenti.

3. CONDIZIONI DI PROVA

3.1. Il tempo di osservazione da applicare alle misurazioni deve essere quello definito per gli apparecchi quasi stazionari di cui alla norma CEI 61000-3-2, tabella 4.

3.2. L'impostazione della prova del veicolo monofase in configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica» è indicata nella figura 1 dell'appendice del presente allegato.

3.3. L'impostazione della prova del veicolo trifase in configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica» è indicata nella figura 2 dell'appendice del presente allegato.

4. PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE PROVE

4.1. Le misurazioni delle correnti armoniche pari e dispari devono essere eseguite fino alla quarantesima armonica.

4.2. I limiti per la «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica» monofase o trifase con corrente di ingresso ≤ 16 A per fase sono indicati al punto 7.3.2.1, tabella 3, del presente regolamento.

4.3. I limiti per la «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica» monofase con corrente di ingresso > 16 A e ≤ 75 A per fase sono indicati al punto 7.3.2.2, tabella 4, del presente regolamento.

4.4. I limiti per la «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica» trifase con corrente di ingresso > 16 A e ≤ 75 A per fase sono indicati al punto 7.3.2.2, tabella 5, del presente regolamento.



- 4.5. Per la «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica» trifase con corrente di ingresso $> 16 \text{ A}$ e $\leq 75 \text{ A}$ per fase, se è soddisfatta almeno una delle tre condizioni a), b), c) di cui alla norma CEI 61000-3-12, punto 5.2, possono applicarsi i limiti di cui al punto 7.3.2.2, tabella 6, del presente regolamento.

—



Appendice

Figura 1

Veicolo in configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica» — Impostazione della prova di caricabatterie monofase





Figura 2

Veicolo in configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica» — Impostazione della prova di caricabatterie trifase



ALLEGATO 12

METODO/I DI PROVA DELLE EMISSIONI CAUSATE DA VARIAZIONI E FLUTTUAZIONI DI TENSIONE E DA FLICKER SU LINEE A CA DEL VEICOLO

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.1. Il metodo di prova descritto nel presente allegato si applica ai veicoli nella configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica».

1.2. Metodo di prova

La prova mira a misurare il livello di variazioni e fluttuazioni di tensione e di flicker causati dal veicolo nella configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica» attraverso la sua alimentazione a CA affinché sia compatibile con l'ambiente residenziale, commerciale e dell'industria leggera.

Salvo indicazione contraria del presente allegato, la prova va eseguita in conformità:

- a) alla norma CEI 61000-3-3 per corrente nominale in «Modalità di ricarica del REESS» ≤ 16 A per fase e non soggetta ad allacciamento su condizione,
- b) alla norma CEI 61000-3-11 per corrente nominale in «Modalità di ricarica del REESS» > 16 A e ≤ 75 A per fase e soggetta ad allacciamento su condizione.

2. CONDIZIONI DEL VEICOLO DURANTE LE PROVE

2.1. Il veicolo deve trovarsi nella configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica».

Lo stato di carica della batteria di trazione deve essere mantenuto tra il 20 % e l'80 % dello stato di carica massimo durante l'intera durata della misurazione (ciò può comportare la suddivisione della misurazione in diversi intervalli di tempo e la necessità di far scaricare la batteria di trazione del veicolo prima di passare all'intervallo successivo). Qualora sia possibile regolare il consumo effettivo, la corrente deve essere regolata almeno sull'80 % del suo valore nominale.

Il veicolo deve essere immobilizzato, con il motore spento.

Tutti gli altri dispositivi attivabili in modo permanente dal conducente o dal passeggero devono essere spenti.

3. CONDIZIONI DI PROVA

3.1. Le prove del veicolo nella configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica» con corrente nominale ≤ 16 A per fase e non soggetta ad allacciamento su condizione vanno eseguite ai sensi della norma CEI 61000-3-3, punto 4.

3.2. Le prove del veicolo nella configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica» con corrente nominale > 16 A e ≤ 75 A per fase e soggetta ad allacciamento su condizione vanno eseguite ai sensi della norma CEI 61000-3-11, punto 6.

3.3. L'impostazione delle prove del veicolo in configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica» è indicata nelle figure 1a e 1b dell'appendice del presente allegato.

4. PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE PROVE

4.1. I parametri da determinare nel lasso di tempo sono «valore del flicker di corta durata», «valore del flicker di lunga durata» e «variazione relativa della tensione».

4.2. I limiti per i veicoli in configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica» con corrente di ingresso ≤ 16 A per fase e non soggetta ad allacciamento su condizione sono indicati al punto 7.4.2.1 del presente regolamento.



- 4.3. I limiti per i veicoli in configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica» con corrente di ingresso $> 16 \text{ A}$ e $\leq 75 \text{ A}$ per fase e soggetta ad allacciamento su condizione sono indicati al punto 7.4.2.2 del presente regolamento.

—



Appendice

Figura 1a

Veicolo in configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica» — Impostazione della prova monofase





Figura 1b

Veicolo in configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica» — Impostazione della prova trifase



ALLEGATO 13

METODO/I DI PROVA DELL'EMISSIONE DI DISTURBI CONDOTTI DA RADIOFREQUENZA (RF) SU LINEE ELETTRICHE A CC O CA DEL VEICOLO

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.1. Il metodo di prova descritto nel presente allegato si applica ai veicoli nella configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica».

1.2. Metodo di prova

La prova mira a misurare il livello dei disturbi condotti di radiofrequenza (RF) generati dal veicolo nella configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica» attraverso la sua alimentazione a CC o a CA affinché sia compatibile con l'ambiente residenziale, commerciale e dell'industria leggera.

Salvo diversa indicazione nel presente allegato, la prova va eseguita ai sensi della norma CISPR 16-2-1.

2. CONDIZIONI DEL VEICOLO DURANTE LE PROVE

2.1. Il veicolo deve trovarsi nella configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica».

Lo stato di carica della batteria di trazione deve essere mantenuto tra il 20 % e l'80 % dello stato di carica massimo durante l'intera misurazione della gamma di frequenze (ciò può comportare la suddivisione della misurazione in varie sottobande e la necessità di far scaricare la batteria di trazione del veicolo prima di passare alle sottobande successive). Qualora sia possibile regolare il consumo effettivo, la corrente deve essere regolata almeno sull'80 % del suo valore nominale.

Il veicolo deve essere immobilizzato, con il motore spento.

Tutti gli altri dispositivi attivabili in modo permanente dal conducente o dal passeggero devono essere spenti.

3. CONDIZIONI DI PROVA

3.1. La prova va eseguita ai sensi della norma CISPR 16-2-1, punto 7.4.1, per apparecchi poggianti al suolo.

3.2. La rete elettrica artificiale principale da usare per la misurazione sul veicolo è indicata nella norma CISPR 16-1-2, punto 4.3.

Reti fittizie

La rete o le reti fittizie devono essere installate direttamente sul piano di massa. Gli involucri delle reti fittizie devono essere fissati al piano di massa.

All'uscita di misurazione di ciascuna rete fittizia deve essere collegata una resistenza da 50 Ω .

La rete fittizia va posizionata come si vede nelle figure da 1a a 4d dell'appendice del presente allegato.

3.3. L'impostazione della prova per l'allacciamento del veicolo in configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica» è indicata nelle figure da 1a a 1d dell'appendice del presente allegato.

3.4. Le misurazioni vanno effettuate con un analizzatore di spettro o un ricevitore scanner. I parametri da utilizzare sono definiti nella tabella 1 e nella tabella 2.




Tabella 1

Parametri per l'analizzatore di spettro

Gamma di frequenze MHz	Rivelatore di picco		Rivelatore di quasi picco		Rivelatore di valore medio	
	RBW a - 3 dB	Tempo di scansione	RBW a - 6 dB	Tempo di scansione	RBW a - 3 dB	Tempo di scansione
Da 0,15 a 30	9/10 kHz	10 s/MHz	9 kHz	200 s/MHz	9/10 kHz	10 s/MHz

Nota: se per le misurazioni del picco si fa uso di un analizzatore di spettro, la larghezza di banda (BW) del video deve essere almeno il triplo della larghezza di banda di risoluzione (RBW).

Tabella 2

Parametri per il ricevitore scanner

Gamma di frequenze MHz	Rivelatore di picco			Rivelatore di quasi picco			Rivelatore di valore medio		
	BW a - 6 dB	Ampiezza intervallo (°)	Tempo di esposizione	BW a - 6 dB	Ampiezza intervallo (°)	Tempo di esposizione	BW a - 6 dB	Ampiezza intervallo (°)	Tempo di esposizione
Da 0,15 a 30	9 kHz	5 kHz	50 ms	9 kHz	5 kHz	1 s	9 kHz	5 kHz	50 ms

(°) In caso di disturbi unicamente a banda larga, le dimensioni massime dell'ampiezza dell'intervallo possono essere aumentate fino a un valore non superiore al valore della larghezza di banda.

4. PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE PROVE

- 4.1. I limiti valgono per l'intera gamma delle frequenze da 0,15 a 30 MHz (misurazioni effettuate in camera semianecoica o all'aria aperta).
- 4.2. Le misurazioni devono essere effettuate con rivelatori di valore medio e con rivelatori di picco o di quasi picco. I limiti sono indicati al punto 7.5 del presente regolamento.

La tabella 7 si riferisce alle linee a CA, la tabella 8 alle linee a CC. Se si usano rivelatori di picco, occorre applicare un fattore di correzione di 20 dB quale definito dalla norma CISPR 12.



Appendice

Figura 1

Veicolo in configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica»

Esempio di configurazione di prova per i veicoli con spina situata su un lato del veicolo (alimentazione a CA senza comunicazione)

Figura 1a





Figura 1b



Legenda:

- 1 Veicolo sottoposto a prova
- 2 Supporto isolante
- 3 Cavo di ricarica
- 4 Messa a terra della rete o delle reti fittizie (per linee elettriche a CC o a CA)
- 5 Presa di alimentazione di rete
- 6 Generatore di segnali



Veicolo in configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica»

Esempio di configurazione di prova per i veicoli con spina situata nella parte anteriore o posteriore del veicolo (alimentazione a CA senza comunicazione)

Figura 1c





Figura 1d



Legenda:

- 1 Veicolo sottoposto a prova
- 2 Supporto isolante
- 3 Cavo di ricarica
- 4 Messa a terra della rete o delle reti fittizie (per linee elettriche a CC o a CA)
- 5 Presa di alimentazione di rete
- 6 Generatore di segnali



ALLEGATO 14

METODO/I DI PROVA DELL'EMISSIONE DI DISTURBI CONDOTTI DA RF SULLA RETE E SULL'ACCESSO ALLA TELECOMUNICAZIONE DEL VEICOLO

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.1. Il metodo di prova descritto nel presente allegato si applica ai veicoli nella configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica».

1.2. Metodo di prova

La prova mira a misurare il livello dei disturbi condotti da radiofrequenza (RF) generati dal veicolo nella configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica» attraverso la sua rete e l'accesso alla telecomunicazione affinché sia compatibile con l'ambiente residenziale, commerciale e dell'industria leggera.

Salvo diversa indicazione nel presente allegato, la prova va eseguita ai sensi della norma CISPR 22.

2. CONDIZIONI DEL VEICOLO DURANTE LE PROVE

2.1. Il veicolo deve trovarsi nella configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica». Lo stato di carica della batteria di trazione deve essere mantenuto tra il 20 % e l'80 % dello stato di carica massimo durante l'intera misurazione della gamma di frequenze (ciò può comportare la suddivisione della misurazione in varie sottobande e la necessità di far scaricare la batteria di trazione del veicolo prima di passare alle sottobande successive). Qualora sia possibile regolare il consumo effettivo, la corrente deve essere regolata almeno sull'80 % del suo valore nominale.

Il veicolo deve essere immobilizzato, con il motore spento.

Tutti gli altri dispositivi attivabili in modo permanente dal conducente o dal passeggero devono essere spenti.

3. CONDIZIONI DI PROVA

3.1. Le prove devono essere effettuate in base ai dettami del punto 5 della norma CISPR 22 sulle emissioni condotte.

3.2. Gli stabilizzatori di impedenza da usare per la misurazione sul veicolo sono indicati nella norma CISPR 22, punto 9.6.2.

Stabilizzazione dell'impedenza

Le linee di comunicazione con il veicolo devono essere dotate di uno o più stabilizzatori di impedenza.

Lo stabilizzatore o gli stabilizzatori di impedenza devono essere installati direttamente sul piano di massa. L'involucro dello stabilizzatore (o degli stabilizzatori) di impedenza deve essere fissato al piano di massa.

All'uscita di misurazione di ciascuno stabilizzatore di impedenza deve essere collegata una resistenza da 50 W. Lo stabilizzatore di impedenza va posizionato come si vede nelle figure da 1a a 1d dell'appendice del presente allegato.

3.3. L'impostazione della prova per l'allacciamento del veicolo in configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica» è indicata nelle figure da 1a a 1d dell'appendice del presente allegato.

Se a causa dell'introduzione dello stabilizzatore di impedenza fosse impossibile garantire la funzionalità del veicolo, occorre applicare un metodo alternativo, descritto nella norma CISPR 22 (cfr. figure da 2a a 2d dell'appendice del presente allegato).

3.4. Le misurazioni vanno effettuate con un analizzatore di spettro o un ricevitore scanner. I parametri da utilizzare sono definiti nella tabella 1 e nella tabella 2.



Tabella 1

Parametri per l'analizzatore di spettro

Gamma di frequenze MHz	Rivelatore di picco		Rivelatore di quasi picco		Rivelatore di valore medio	
	RBW a - 3 dB	Tempo di scansione	RBW a - 6 dB	Tempo di scansione	RBW a - 3 dB	Tempo di scansione
Da 0,15 a 30	9/10 kHz	10 s/MHz	9 kHz	200 s/MHz	9/10 kHz	10 s/MHz

Nota: se per le misurazioni del picco si fa uso di un analizzatore di spettro, la larghezza di banda (BW) del video deve essere almeno il triplo della larghezza di banda di risoluzione (RBW).

Tabella 2

Parametri per il ricevitore scanner

Gamma di frequenze MHz	Rivelatore di picco			Rivelatore di quasi picco			Rivelatore di valore medio		
	BW a - 6 dB	Ampiezza intervallo (°)	Tempo di esposizione	BW a - 6 dB	Ampiezza intervallo (°)	Tempo di esposizione	BW a - 6 dB	Ampiezza intervallo (°)	Tempo di esposizione
Da 0,15 a 30	9 kHz	5 kHz	50 ms	9 kHz	5 kHz	1 s	9 kHz	5 kHz	50 ms

(°) In caso di disturbi unicamente a banda larga, le dimensioni massime dell'ampiezza dell'intervallo possono essere aumentate fino a un valore non superiore al valore della larghezza di banda.

4. PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE PROVE

- 4.1. I limiti valgono per l'intera gamma delle frequenze da 0,15 a 30 MHz (misurazioni effettuate in camera semianecoica o all'aria aperta).
- 4.2. Le misurazioni devono essere effettuate con rivelatori di valore medio e con rivelatori di picco o di quasi picco. I limiti sono indicati al punto 7.6, tabella 9. Se si usano rivelatori di picco, occorre applicare un fattore di correzione di 20 dB quale definito dalla norma CISPR 12.



Appendice

Figura 1

Veicolo in configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica»

Esempio di configurazione di prova per i veicoli con spina situata su un lato del veicolo (alimentazione a CA o a CC con comunicazione)

Figura 1a





Figura 1b



Legenda:

- | | | | |
|---|---|---|--|
| 1 | Veicolo sottoposto a prova | 5 | Presa di alimentazione di rete |
| 2 | Supporto isolante | 6 | Messa a terra dello stabilizzatore o degli stabilizzatori di impedenza (per le linee di comunicazione) |
| 3 | Cavo di ricarica / di comunicazione | 7 | Stazione di ricarica |
| 4 | Messa a terra della rete o delle reti fittizie a CC o a CA (per linee elettriche a CC o a CA) | 8 | Generatore di segnali |



Veicolo in configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica»

Esempio di configurazione di prova per i veicoli con spina situata nella parte anteriore o posteriore del veicolo (alimentazione a CA o a CC con comunicazione)

Figura 1c





Figura 1d



Legenda:



- | | | | |
|---|---|---|--|
| 1 | Veicolo sottoposto a prova | 5 | Presa di alimentazione di rete |
| 2 | Supporto isolante | 6 | Messa a terra dello stabilizzatore o degli stabilizzatori di impedenza (per le linee di comunicazione) |
| 3 | Cavo di ricarica / di comunicazione | 7 | Stazione di ricarica |
| 4 | Messa a terra della rete o delle reti fittizie a CC o a CA (per linee elettriche a CC o a CA) | 8 | Generatore di segnali |



Figura 2

Misurazione alternativa per il veicolo in configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica»

Esempio di configurazione di prova per i veicoli con spina situata su un lato del veicolo (alimentazione a CA o a CC con comunicazione)



Legenda:

- | | | | |
|---|---|----|------------------------------|
| 1 | Veicolo sottoposto a prova | 7 | Stazione di ricarica |
| 2 | Supporto isolante | 8 | Sonda di corrente |
| 3 | Cavo di ricarica / di comunicazione | 9 | Linee di comunicazione |
| 4 | Messa a terra della rete o delle reti fittizie a CC o a CA (per linee elettriche a CC o a CA) | 10 | Generatore di segnali |
| 5 | Presse di alimentazione di rete | 11 | Sonda di tensione capacitiva |

Misurazione alternativa per il veicolo in configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica»

Esempio di configurazione di prova per i veicoli con spina situata nella parte anteriore o posteriore del veicolo (alimentazione a CA o a CC con comunicazione)




Figura 2c





Figura 2d



Legenda:

- | | | | |
|---|---|----|--|
| 1 | Veicolo sottoposto a prova | 7 | Stazione di ricarica |
| 2 | Supporto isolante | 8 | Sonda di corrente (o sonda di tensione capacitiva) |
| 3 | Cavo di ricarica / di comunicazione | 9 | Linee di comunicazione |
| 4 | Messa a terra della rete o delle reti fittizie a CC o a CA (per linee elettriche a CC o a CA) | 10 | Generatore di segnali |
| 5 | Presse di alimentazione di rete | 11 | Sonda di tensione capacitiva |



ALLEGATO 15

**METODO DI PROVA DELL'IMMUNITÀ DEI VEICOLI AI DISTURBI DA TRANSITORI ELETTRICI VELOCI/
BURST CONDOTTI LUNGO LINEE ELETTRICHE A CC E CA**

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.1. Il metodo di prova descritto nel presente allegato si applica unicamente ai veicoli. Questo metodo riguarda solo la configurazione del veicolo «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica».

1.2. Metodo di prova

La prova mira a dimostrare l'immunità dei sistemi elettronici del veicolo. Il veicolo deve essere sottoposto a disturbi da transitori elettrici veloci/burst condotti lungo linee elettriche a CC e CA del veicolo secondo le modalità descritte nel presente allegato. Il veicolo deve essere sorvegliato durante le prove.

Salvo diversa indicazione nel presente allegato, la prova va eseguita ai sensi della norma CEI 61000-4-4.

2. VEICOLO IN CONFIGURAZIONE «MODALITÀ DI RICARICA DEL REESS MEDIANTE COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA» DURANTE LE PROVE

2.1. A bordo del veicolo devono trovarsi solo le apparecchiature necessarie per le prove.

2.1.1. Il veicolo deve essere immobilizzato, con il motore spento e in modalità di ricarica.

2.1.2. Condizioni di base del veicolo

Questo punto definisce le condizioni minime di prova (se applicabili) e i criteri di fallimento delle prove di immunità dei veicoli. Altri sistemi di veicoli, che possono alterare le funzioni legate all'immunità, vanno sottoposti a prove le cui modalità devono essere concordate dal costruttore e dal servizio tecnico.

Condizioni di prova del veicolo in «Modalità di ricarica del REESS»	Criteri di fallimento
Il REESS deve essere in modalità di ricarica. Lo stato di carica della batteria di trazione deve essere mantenuto tra il 20 % e l'80 % dello stato di carica massimo durante l'intera durata della misurazione (ciò può comportare la suddivisione della misurazione in diversi intervalli di tempo e la necessità di far scaricare la batteria di trazione del veicolo prima di passare all'intervallo successivo). Qualora sia possibile regolare il consumo effettivo, la corrente deve essere regolata almeno sul 20 % del suo valore nominale.	Il veicolo si mette in moto

2.1.3. Tutti gli altri dispositivi attivabili in modo permanente dal conducente o dal passeggero devono essere spenti.

2.2. Per il controllo del veicolo vanno usati solo strumenti che non generino interferenze. Occorre controllare la parte esterna del veicolo e l'abitacolo per accertare il rispetto delle prescrizioni del presente allegato (ad es. mediante videocamere, microfoni ecc.).

3. APPARECCHIATURA DI PROVA

3.1. L'apparecchiatura di prova si compone di un piano di massa di riferimento (non è necessaria una camera schermata), di un generatore di transitori/burst, di una rete di accoppiamento/disaccoppiamento (coupling/decoupling network — CDN) e di un morsetto di accoppiamento capacitivo.

3.2. Il generatore di transitori/burst deve soddisfare la condizione di cui al punto 6.1 della norma CEI 61000-4-4.

3.3. La rete di accoppiamento/disaccoppiamento deve soddisfare la condizione di cui al punto 6.2 della norma CEI 61000-4-4. Se la rete di accoppiamento/disaccoppiamento non può essere usata con linee a CC/CA, si può ricorrere al morsetto di accoppiamento capacitivo di cui al PUNTO 6.3 della norma CEI 61000-4-4.

4. CONFIGURAZIONE DELLA PROVA

4.1. La configurazione per la prova del veicolo si basa sulla configurazione della prova del tipo in laboratorio, di cui al punto 7.2 della norma CEI 61000-4-4.



- 4.2. Il veicolo va posto direttamente sul piano di massa.
- 4.3. Il servizio tecnico deve eseguire la prova come specificato al punto 7.7.2.1 del presente regolamento.

Altrimenti, se il fabbricante fornisce misurazioni effettuate da un laboratorio accreditato per le parti applicabili della norma ISO 17025 e riconosciuto dall'autorità di omologazione, il servizio tecnico può decidere di non effettuare la prova volta a confermare che il veicolo rispetta le prescrizioni del presente allegato.

5. SCELTA DEL LIVELLO DI PROVA RICHIESTO

5.1. Metodo di prova

5.1.1. Per stabilire il livello di prova richiesto si deve usare il metodo di cui alla norma CEI 61000-4-4.

5.1.2. Fase di prova

Il veicolo va posto sul piano di massa. I transitori elettrici veloci/burst (electrical fast transient/burst — EFT/B) vanno applicati al veicolo su linee elettriche CC/CA in modalità comuni, mediante la CDN descritta all'appendice, figura 1, del presente allegato.

La configurazione per la prova va registrata sul verbale di prova.





Appendice

Figura 1

Veicolo in configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica» accoppiato a linee elettriche CC/CA

Prova di immunità a transitori/raffiche di impulsi elettrici veloci



ALLEGATO 16

METODO DI PROVA DELL'IMMUNITÀ DEI VEICOLI AI SURGE CONDOTTI LUNGO LINEE ELETTRICHE A CC E CA

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.1. Il metodo di prova descritto nel presente allegato si applica unicamente ai veicoli. Questo metodo riguarda solo la configurazione del veicolo «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica».

1.2. Metodo di prova

La prova mira a dimostrare l'immunità dei sistemi elettronici del veicolo. Il veicolo va sottoposto ai surge condotti lungo le linee elettriche a CC e CA del veicolo con le modalità descritte nel presente allegato. Il veicolo deve essere sorvegliato durante le prove.

Salvo diversa indicazione nel presente allegato, la prova va eseguita ai sensi della norma CEI 61000-4-5.

2. VEICOLO IN CONFIGURAZIONE «MODALITÀ DI RICARICA DEL REESS MEDIANTE COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA» DURANTE LE PROVE

2.1. A bordo del veicolo devono trovarsi solo le apparecchiature necessarie per le prove.

2.1.1. Il veicolo deve essere immobilizzato, con il motore spento e in modalità di ricarica.

2.1.2. Condizioni di base del veicolo

Questo punto definisce le condizioni minime di prova (se applicabili) e i criteri di fallimento delle prove di immunità dei veicoli. Altri sistemi di veicoli, che possono alterare le funzioni legate all'immunità, vanno sottoposti a prove le cui modalità devono essere concordate dal costruttore e dal servizio tecnico.

Condizioni di prova del veicolo in «Modalità di ricarica del REESS»	Criteri di fallimento
Il REESS deve essere in modalità di ricarica. Lo stato di carica della batteria di trazione deve essere mantenuto tra il 20 % e l'80 % dello stato di carica massimo durante l'intera durata della misurazione (ciò può comportare la suddivisione della misurazione in diversi intervalli di tempo e la necessità di far scaricare la batteria di trazione del veicolo prima di passare all'intervallo successivo). Qualora sia possibile regolare il consumo effettivo, la corrente deve essere regolata almeno sul 20 % del suo valore nominale.	Il veicolo si mette in moto

2.1.3. Tutti gli altri dispositivi attivabili in modo permanente dal conducente o dal passeggero devono essere spenti.

2.2. Per il controllo del veicolo vanno usati solo strumenti che non generino interferenze. Occorre controllare la parte esterna del veicolo e l'abitacolo per accertare il rispetto delle prescrizioni del presente allegato (ad es. mediante videocamere, microfoni ecc.).

3. APPARECCHIATURA DI PROVA

3.1. L'apparecchiatura di prova si compone di un piano di massa di riferimento (non è necessaria una camera schermata), di un generatore di surge e di una rete di accoppiamento/disaccoppiamento (CDN).


3.2. Il generatore di surge deve soddisfare la condizione di cui al punto 6.1 della norma CEI 61000-4-5.

3.3. La rete di accoppiamento/disaccoppiamento deve soddisfare la condizione di cui al punto 6.3 della norma CEI 61000-4-5.

4. CONFIGURAZIONE DELLA PROVA

4.1. La configurazione per la prova del veicolo si basa sulla configurazione descritta al punto 7.2 della norma CEI 61000-4-5.

4.2. Il veicolo va posto direttamente sul piano di massa.



- 4.3. Il servizio tecnico deve eseguire la prova come specificato al punto 7.8.2.1 del presente regolamento.

Altrimenti, se il fabbricante fornisce misurazioni effettuate da un laboratorio accreditato per le parti applicabili della norma ISO 17025 e riconosciuto dall'autorità di omologazione, il servizio tecnico può decidere di non effettuare la prova volta a confermare che il veicolo rispetta le prescrizioni del presente allegato.

5. SCELTA DEL LIVELLO DI PROVA RICHIESTO

- 5.1. Metodo di prova

- 5.1.1. Per stabilire il livello di prova richiesto si deve usare il metodo di cui alla norma CEI 61000-4-5.

- 5.1.2. Fase di prova

Il veicolo va posto sul piano di massa. Il surge elettrico deve essere applicato al veicolo su linee elettriche CC/CA tra ciascuna linea e la terra e tra le singole linee usando una CDN (cfr. figure da 1 a 4 dell'appendice del presente allegato).

La configurazione per la prova va registrata nel verbale di prova.



Appendice

Veicolo in configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica»

Figura 1

Veicolo in configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica» — Accoppiamento tra le linee per linee elettriche a CC o a CA (monofase)




Figura 2

Veicolo in configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica» — Accoppiamento tra ciascuna linea e la terra per linee elettriche a CC o a CA (monofase)




Figura 3

Veicolo in configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica» — Accoppiamento tra linee per linee elettriche a CA (trifase)






Figura 4

Veicolo in configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica» — Accoppiamento tra ciascuna linea e la terra per linee elettriche a CA (trifase)



ALLEGATO 17

METODO/I DI PROVA DELL'EMISSIONE DI ARMONICHE GENERATE SU LINEE ELETTRICHE A CA DA UNA UEE

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.1. Il metodo di prova descritto nel presente allegato si applica alle UEE nella configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica».

1.2. Metodo di prova

La prova mira a misurare il livello di armoniche generate da una UEE nella configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica» attraverso la sua alimentazione a CA affinché sia compatibile con l'ambiente residenziale, commerciale e dell'industria leggera.

Salvo diversa indicazione nel presente allegato, la prova va eseguita in conformità:

- a) alla norma CEI 61000-3-2 per corrente di ingresso in modalità di ricarica ≤ 16 A per fase in apparecchi della classe A;
- b) alla norma CEI 61000-3-12 per corrente di ingresso in modalità di ricarica > 16 A e ≤ 75 A per fase.

2. CONDIZIONI DELLA UEE DURANTE LA PROVA

2.1. La UEE deve trovarsi nella configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica».

Lo stato di carica della batteria di trazione deve essere mantenuto tra il 20 % e l'80 % dello stato di carica massimo durante l'intera durata della misurazione (ciò può comportare la suddivisione della misurazione in diversi intervalli di tempo e la necessità di far scaricare la batteria di trazione del veicolo prima di passare all'intervallo successivo).

Qualora sia possibile regolare il consumo effettivo, la corrente deve essere regolata almeno sull'80 % del suo valore nominale.

3. CONDIZIONI DI PROVA

3.1. Il tempo di osservazione da applicare alle misurazioni deve essere quello definito per gli apparecchi quasi stazionari di cui alla norma CEI 61000-3-2, tabella 4.

3.2. L'impostazione della prova della UEE monofase in configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica» è indicata nella figura 1 dell'appendice del presente allegato.

3.3. L'impostazione della prova della UEE trifase in configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica» è indicata nella figura 2 dell'appendice del presente allegato.

4. PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE PROVE


4.1. Le misurazioni delle correnti armoniche pari e dispari devono essere eseguite fino alla quarantesima armonica.

4.2. I limiti nella configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica» per le UEE monofase o trifase con corrente di ingresso ≤ 16 A per fase sono indicati al punto 7.11.2.1, tabella 10, del presente regolamento.

4.3. I limiti nella configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica» per le UEE monofase con corrente di ingresso > 16 A e ≤ 75 A per fase sono indicati al punto 7.11.2.2, tabella 11, del presente regolamento.

4.4. I limiti nella configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica» per le UEE trifase con corrente di ingresso > 16 A e ≤ 75 A per fase sono indicati al punto 7.11.2.2, tabella 12, del presente regolamento.

4.5. Nella configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica» per le UEE trifase con corrente di ingresso > 16 A e ≤ 75 A per fase, se è soddisfatta almeno una delle tre condizioni a), b), c) di cui alla norma CEI 61000-3-12, punto 5.2, possono applicarsi i limiti di cui al punto 7.11.2.2, tabella 13, del presente regolamento.



Appendice

Figura 1

UEE in configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica» — Impostazione della prova monofase





Figura 2

UEE in configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica» — Impostazione della prova trifase



ALLEGATO 18

METODO/I DI PROVA DELLE EMISSIONI CAUSATE DA VARIAZIONI E FLUTTUAZIONI DI TENSIONE E DA FLICKER SU LINEE A CA PROVENIENTI DA UNA UEE

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.1. Il metodo di prova descritto nel presente allegato si applica alle UEE nella configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica».

1.2. Metodo di prova

La prova mira a misurare il livello di variazioni e fluttuazioni di tensione e di flicker causati dalla UEE nella configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica» attraverso la sua alimentazione a CA affinché sia compatibile con l'ambiente residenziale, commerciale e dell'industria leggera.

Salvo diversa indicazione nel presente allegato, la prova va eseguita in conformità:

- a) alla norma CEI 61000-3-3 per corrente nominale in «Modalità di ricarica del REESS» ≤ 16 A per fase e non soggetta ad allacciamento su condizione,
- b) alla norma CEI 61000-3-11 per corrente nominale in «Modalità di ricarica del REESS» > 16 A e ≤ 75 A per fase e soggetta ad allacciamento su condizione.

2. CONDIZIONI DELLA UEE DURANTE LA PROVA

2.1. La UEE deve trovarsi nella configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica».

Lo stato di carica della batteria di trazione deve essere mantenuto tra il 20 % e l'80 % dello stato di carica massimo durante l'intera durata della misurazione (ciò può comportare la suddivisione della misurazione in diversi intervalli di tempo e la necessità di far scaricare la batteria di trazione del veicolo prima di passare all'intervallo successivo).

Qualora sia possibile regolare il consumo effettivo, la corrente deve essere regolata almeno sull'80 % del suo valore nominale.

3. CONDIZIONI DI PROVA

3.1. Le prove della UEE nella configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica» con corrente nominale ≤ 16 A per fase e non soggetta ad allacciamento su condizione vanno eseguite ai sensi della norma CEI 61000-3-3, punto 4.

3.2. Le prove della UEE nella configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica» con corrente nominale > 16 A e ≤ 75 A per fase e soggetta ad allacciamento su condizione vanno eseguite ai sensi della norma CEI 61000-3-11, punto 6.

3.3. L'impostazione delle prove della UEE in configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica» è indicata nelle figure 1a e 1b dell'appendice del presente allegato.

4. PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE PROVE

4.1. I parametri da determinare nel lasso di tempo sono «valore del flicker di corta durata», «valore del flicker di lunga durata» e «variazione relativa della tensione».

4.2. I limiti per le UEE in configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica» con corrente di ingresso ≤ 16 A per fase e non soggetta ad allacciamento su condizione sono indicati al punto 7.12.2.1 del presente regolamento.

4.3. I limiti per le UEE in configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica» con corrente di ingresso > 16 A e ≤ 75 A per fase e soggetta ad allacciamento su condizione sono indicati al punto 7.12.2.2 del presente regolamento.



Appendice

Figura 1a

UEE in configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica»
— Impostazione della prova monofase





Figura 1b

UEE in configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica»
— Impostazione della prova trifase

Alimentazione con tensione in circuito aperto G e impedenza $(R_p + j X_p)$



ALLEGATO 19

METODO/I DI PROVA DELL'EMISSIONE DI DISTURBI CONDOTTI DA RADIOFREQUENZA (RF) SU LINEE ELETTRICHE A CC O A CA PROVENIENTI DA UNA UEE

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.1. Il metodo di prova descritto nel presente allegato si applica alle UEE nella configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica».

1.2. Metodo di prova

La prova mira a misurare il livello dei disturbi condotti di radiofrequenza (RF) generati dalla UEE nella configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica» attraverso la sua alimentazione a CA affinché sia compatibile con l'ambiente residenziale, commerciale e dell'industria leggera.

Salvo diversa indicazione nel presente allegato, la prova va eseguita ai sensi della norma CISPR 16-2-1.

2. CONDIZIONI DELLA UEE DURANTE LA PROVA

2.1. La UEE deve trovarsi nella configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica».

Lo stato di carica della batteria di trazione deve essere mantenuto tra il 20 % e l'80 % dello stato di carica massimo durante l'intera misurazione della gamma di frequenze (ciò può comportare la suddivisione della misurazione in varie sottobande e la necessità di far scaricare la batteria di trazione del veicolo prima di passare alle sottobande successive).

Se la prova non viene effettuata con un REESS, la UEE deve essere sottoposta a prova con la corrente nominale. Qualora sia possibile regolare il consumo effettivo, la corrente deve essere regolata almeno sull'80 % del suo valore nominale.

3. CONDIZIONI DI PROVA

3.1. La prova va eseguita ai sensi della norma CISPR 16-2-1, punto 7.4.1, per apparecchi poggianti su tavolo.

3.2. La rete elettrica artificiale principale da usare per la misurazione sui componenti del veicolo è indicata nella norma CISPR 16-1-2, punto 4.3.

Reti fittizie

La rete o le reti fittizie devono essere installate direttamente sul piano di massa. Gli involucri delle reti fittizie devono essere fissati al piano di massa.

Le emissioni condotte su linee elettriche a CC e a CA sono misurate successivamente su ciascuna linea collegando il generatore di segnali all'uscita di misurazione della corrispondente rete fittizia, mentre all'uscita di misurazione della rete fittizia delle altre linee elettriche è collegata una resistenza da 50 Ω.

La rete fittizia deve essere collocata nella parte anteriore, sullo stesso lato del veicolo della spina di ricarica elettrica e allineata ad essa.

3.3. L'impostazione della prova per l'allacciamento della UEE in configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica» è indicata nella figura 1 dell'appendice del presente allegato.

3.4. Le misurazioni vanno effettuate con un analizzatore di spettro o un ricevitore scanner. I parametri da utilizzare sono definiti nella tabella 1 e nella tabella 2.




Tabella 1

Parametri per l'analizzatore di spettro

Gamma di frequenze MHz	Rivelatore di picco		Rivelatore di quasi picco		Rivelatore di valore medio	
	RBW a - 3 dB	Tempo di scansione	RBW a - 6 dB	Tempo di scansione	RBW a - 3 dB	Tempo di scansione
Da 0,15 a 30	9/10 kHz	10 s/MHz	9 kHz	200 s/MHz	9/10 kHz	10 s/MHz

Nota: se per le misurazioni del picco si fa uso di un analizzatore di spettro, la larghezza di banda (BW) del video deve essere almeno il triplo della larghezza di banda di risoluzione (RBW).

Tabella 2

Parametri per il ricevitore scanner


Gamma di frequenze MHz	Rivelatore di picco			Rivelatore di quasi picco			Rivelatore di valore medio		
	BW a - 6 dB	Ampiezza intervallo (°)	Tempo di esposizione	BW a - 6 dB	Ampiezza intervallo (°)	Tempo di esposizione	BW a - 6 dB	Ampiezza intervallo (°)	Tempo di esposizione
Da 0,15 a 30	9 kHz	5 kHz	50 ms	9 kHz	5 kHz	1 s	9 kHz	5 kHz	50 ms

(°) In caso di disturbi unicamente a banda larga, le dimensioni massime dell'ampiezza dell'intervallo possono essere aumentate fino a un valore non superiore al valore della larghezza di banda.

Nota: per le emissioni generate dai motori con commutatore a spazzole senza centralina elettronica, l'ampiezza massima dell'intervallo può essere aumentata fino a cinque volte la larghezza di banda.

4. PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE PROVE


- 4.1 I limiti valgono per l'intera gamma delle frequenze da 0,15 a 30 MHz (misurazioni effettuate in camera semianecoica o all'aria aperta).
- 4.2 Le misurazioni devono essere effettuate con rivelatori di valore medio e con rivelatori di picco o di quasi picco. I limiti sono indicati al punto 7.13.2.1, tabella 14, del presente regolamento per le linee a CA e al punto 7.13.2.2, tabella 15, del presente regolamento per le linee a CC. Se si usano rivelatori di picco, occorre applicare un fattore di correzione di 20 dB quale definito dalla norma CISPR 12.



Appendice

Figura 1

UEE in configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica»



Legenda:

- 1 UEE sottoposta a prova
- 2 Supporto isolante
- 3 Cavo di ricarica
- 4 Messa a terra della rete o delle reti fittizie a CC o a CA
- 5 Presa di alimentazione di rete
- 6 Generatore di segnali



ALLEGATO 20

METODO/I DI PROVA DELL'EMISSIONE DI DISTURBI CONDOTTI DA RF SULLA RETE E SULL'ACCESSO ALLA TELECOMUNICAZIONE PROVENIENTI DA UNA UEE

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.1. Il metodo di prova descritto nel presente allegato si applica alle UEE nella configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica».

1.2. Metodo di prova

La prova mira a misurare il livello dei disturbi condotti da radiofrequenza (RF) generati dalla UEE nella configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica» attraverso la sua rete e l'accesso alla telecomunicazione affinché sia compatibile con l'ambiente residenziale, commerciale e dell'industria leggera.

Salvo diversa indicazione nel presente allegato, la prova va eseguita ai sensi della norma CISPR 22.

2. CONDIZIONI DELLA UEE DURANTE LA PROVA

2.1. La UEE deve trovarsi nella configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica».

Lo stato di carica della batteria di trazione deve essere mantenuto tra il 20 % e l'80 % dello stato di carica massimo durante l'intera misurazione della gamma di frequenze (ciò può comportare la suddivisione della misurazione in varie sottobande e la necessità di far scaricare la batteria di trazione del veicolo prima di passare alle sottobande successive).

Se la prova non viene effettuata con un REESS, la UEE deve essere sottoposta a prova con la corrente nominale. Qualora sia possibile regolare il consumo effettivo, la corrente deve essere regolata almeno sull'80 % del suo valore nominale.

3. CONDIZIONI DI PROVA

3.1. Le prove devono essere effettuate in base ai dettami dei punti 8 e 9 della norma CISPR 22 sulle emissioni condotte.

3.2. Stabilizzazione dell'impedenza

Le linee di comunicazione con la UEE devono essere dotate di uno o più stabilizzatori di impedenza.

Lo stabilizzatore di impedenza da collegare ai cavi di comunicazione e di rete è indicato nella norma CISPR 22, al punto 9.6.2.

Lo stabilizzatore o gli stabilizzatori di impedenza devono essere installati direttamente sul piano di massa. L'involucro dello stabilizzatore (o degli stabilizzatori) di impedenza deve essere fissato al piano di massa.

Le emissioni condotte sulle linee di comunicazione e di rete sono misurate successivamente su ciascuna linea collegando il generatore di segnali all'uscita di misurazione del corrispondente stabilizzatore di impedenza, mentre all'uscita di misurazione dello stabilizzatore delle altre linee è collegata una resistenza da 50 Ω .

Lo stabilizzatore di impedenza deve essere collocato nella parte anteriore, sullo stesso lato del veicolo della spina di ricarica elettrica e allineata ad essa.

3.3. L'impostazione della prova per l'allacciamento della UEE in configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica» è indicata nella figura 1 dell'appendice del presente allegato.

3.4. Le misurazioni vanno effettuate con un analizzatore di spettro o un ricevitore scanner. I parametri da utilizzare sono definiti nella tabella 1 e nella tabella 2.



Tabella 1

Parametri per l'analizzatore di spettro

Gamma di frequenze MHz	Rivelatore di picco		Rivelatore di quasi picco		Rivelatore di valore medio	
	RBW a - 3 dB	Tempo di scansione	RBW a - 6 dB	Tempo di scansione	RBW a - 3 dB	Tempo di scansione
Da 0,15 a 30	9/10 kHz	10 s/MHz	9 kHz	200 s/MHz	9/10 kHz	10 s/MHz

Nota: se per le misurazioni del picco si fa uso di un analizzatore di spettro, la larghezza di banda (BW) del video deve essere almeno il triplo della larghezza di banda di risoluzione (RBW).

Tabella 2


Parametri per il ricevitore scanner

Gamma di frequenze MHz	Rivelatore di picco			Rivelatore di quasi picco			Rivelatore di valore medio		
	BW a - 6 dB	Ampiezza intervallo (°)	Tempo di esposizione	BW a - 6 dB	Ampiezza intervallo (°)	Tempo di esposizione	BW a - 6 dB	Ampiezza intervallo (°)	Tempo di esposizione
Da 0,15 a 30	9 kHz	5 kHz	50 ms	9 kHz	5 kHz	1 s	9 kHz	5 kHz	50 ms

(°) In caso di disturbi unicamente a banda larga, le dimensioni massime dell'ampiezza dell'intervallo possono essere aumentate fino a un valore non superiore al valore della larghezza di banda.

4. PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE PROVE


- 4.1. I limiti valgono per l'intera gamma delle frequenze da 0,15 a 30 MHz (misurazioni effettuate in camera semianecoica o all'aria aperta).
- 4.2. Le misurazioni devono essere effettuate con rivelatori di valore medio e con rivelatori di picco o di quasi picco. I limiti sono indicati al punto 7.14.2.1, tabella 16, del presente regolamento. Se si usano rivelatori di picco, occorre applicare un fattore di correzione di 20 dB quale definito dalla norma CISPR 12.



Appendice

Figura 1

UEE in configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica»



Legenda:

- 1 UEE sottoposta a prova
- 2 Supporto isolante
- 3 Cavo di ricarica / di comunicazione
- 4 Messa a terra della rete o delle reti fittizie a CC o a CA
- 5 Presa di alimentazione di rete
- 6 Messa a terra dello stabilizzatore o degli stabilizzatori di impedenza
- 7 Stazione di ricarica
8. Generatore di segnali



ALLEGATO 21

**METODO DI PROVA DELL'IMMUNITÀ DELLE UEE AI DISTURBI DA TRANSITORI ELETTRICI VELOCI/
BURST CONDOTTI LUNGO LINEE ELETTRICHE A CC E CA**

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.1. Il metodo di prova descritto nel presente allegato si applica unicamente alle UEE. Esso si applica soltanto alle UEE in configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica».

1.2. Metodo di prova

La prova mira a dimostrare l'immunità della UEE. La UEE deve essere sottoposta a disturbi da transitori elettrici veloci/burst condotti lungo linee elettriche a CC e CA della UEE secondo le modalità descritte nel presente allegato. La UEE deve essere sorvegliata durante le prove.

Salvo diversa indicazione nel presente allegato, la prova va eseguita ai sensi della norma CEI 61000-4-4.

2. UEE IN CONFIGURAZIONE «MODALITÀ DI RICARICA DEL REESS MEDIANTE COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA» DURANTE LE PROVE

2.1. Condizioni di base della UEE

Questo punto definisce le condizioni minime di prova (se applicabili) e i criteri di fallimento delle prove di immunità delle UEE.

Condizioni di prova delle UEE in «Modalità di ricarica del REESS»	Criteri di fallimento
<p>La UEE deve trovarsi nella configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica».</p> <p>Lo stato di carica della batteria di trazione deve essere mantenuto tra il 20 % e l'80 % dello stato di carica massimo durante l'intera durata della misurazione (ciò può comportare la suddivisione della misurazione in diversi intervalli di tempo e la necessità di far scaricare la batteria di trazione del veicolo prima di passare all'intervallo successivo).</p> <p>Qualora sia possibile regolare il consumo effettivo, la corrente deve essere regolata almeno sul 20 % del suo valore nominale.</p>	<p>Modalità errata di carica della batteria</p> <p>(ad es. sovracorrente, sovratensione)</p>

2.2. Per il controllo delle UEE vanno usati solo strumenti che non generino interferenze. Occorre controllare la UEE per accertare il rispetto delle prescrizioni del presente allegato (ad es. mediante videocamere, microfoni ecc.).

3. APPARECCHIATURA DI PROVA

3.1. L'apparecchiatura di prova si compone di un piano di massa di riferimento (non è necessaria una camera schermata), di un generatore di transitori/burst, di una rete di accoppiamento/disaccoppiamento (coupling/decoupling network — CDN) e di un morsetto di accoppiamento capacitivo.


3.2. Il generatore di transitori/burst deve soddisfare la condizione di cui al punto 6.1 della norma CEI 61000-4-4.

3.3. La rete di accoppiamento/disaccoppiamento deve soddisfare la condizione di cui al punto 6.2 della norma CEI 61000-4-4. Se la rete di accoppiamento/disaccoppiamento non può essere usata con linee a CC o a CA, si può ricorrere al morsetto di accoppiamento capacitivo di cui al punto 6.3 della norma CEI 61000-4-4.

4. CONFIGURAZIONE DELLA PROVA

4.1. La configurazione per la prova della UEE si basa sulla configurazione della prova del tipo in laboratorio, di cui al punto 7.2 della norma CEI 61000-4-4.

4.2. La UEE va posta direttamente sul piano di massa.



- 4.3. Il servizio tecnico deve eseguire la prova come specificato al punto 7.15.2.1 del presente regolamento.

Altrimenti, se il fabbricante fornisce misurazioni effettuate da un laboratorio accreditato per le parti applicabili della norma ISO 17025 e riconosciuto dall'autorità di omologazione, il servizio tecnico può decidere di non effettuare la prova volta a confermare che la UEE rispetta le prescrizioni del presente allegato.

5. SCELTA DEL LIVELLO DI PROVA RICHIESTO


- 5.1. Metodo di prova

- 5.1.1. Per stabilire il livello di prova richiesto si deve usare il metodo di cui alla norma CEI 61000-4-4.

- 5.1.2. Fase di prova

La UEE va posta sul piano di massa. I transitori elettrici veloci/burst (electrical fast transient/burst — EFT/B) vanno applicati alla UEE su linee elettriche CC/CA in modalità comuni, mediante la CDN descritta all'appendice, figura 1, del presente allegato.



La configurazione per la prova va registrata sul verbale di prova.



Appendice

Figura 1

UEE in configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica»



ALLEGATO 22

**METODO DI PROVA DELL'IMMUNITÀ DELLE UEE AI SURGE CONDOTTI LUNGO LINEE ELETTRICHE
A CC E A CA**

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.1. Il metodo di prova descritto nel presente allegato si applica unicamente alle UEE. Esso si applica soltanto alle UEE in configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica».

1.2. Metodo di prova

La prova mira a dimostrare l'immunità della UEE. La UEE va sottoposta ai surge condotti lungo le linee elettriche a CC e a CA della UEE con le modalità descritte nel presente allegato. La UEE deve essere sorvegliata durante le prove.

Salvo diversa indicazione nel presente allegato, la prova va eseguita ai sensi della norma CEI 61000-4-5.

2. UEE IN CONFIGURAZIONE «MODALITÀ DI RICARICA DEL REESS MEDIANTE COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA» DURANTE LE PROVE

2.1. La UEE deve essere in modalità di ricarica.

2.1.2. Condizioni di base della UEE

Questo punto definisce le condizioni minime di prova (se applicabili) e i criteri di fallimento delle prove di immunità delle UEE.

Condizioni di prova delle UEE in «Modalità di ricarica del REESS»	Criteri di fallimento
<p>La UEE deve trovarsi nella configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica».</p> <p>Lo stato di carica della batteria di trazione deve essere mantenuto tra il 20 % e l'80 % dello stato di carica massimo durante l'intera misurazione della gamma di frequenze (ciò può comportare la suddivisione della misurazione in varie sottobande e la necessità di far scaricare la batteria di trazione del veicolo prima di passare alle sottobande successive).</p> <p>Se la prova non viene effettuata con un REESS, la UEE deve essere sottoposta a prova con la corrente nominale. Qualora sia possibile regolare il consumo effettivo, la corrente deve essere regolata almeno sul 20 % del suo valore nominale.</p>	<p>Modalità errata di carica della batteria (ad es. sovracorrente, sovratensione)</p>

2.2. Per il controllo delle UEE vanno usati solo strumenti che non generino interferenze. Occorre controllare la UEE per accertare il rispetto delle prescrizioni del presente allegato (ad es. mediante videocamere, microfoni ecc.).

3. APPARECCHIATURA DI PROVA

3.1. L'apparecchiatura di prova si compone di un piano di massa di riferimento (non è necessaria una camera schermata), di un generatore di surge e di una rete di accoppiamento/disaccoppiamento (CDN).

3.2. Il generatore di surge deve soddisfare la condizione di cui al punto 6.1 della norma CEI 61000-4-5.

3.3. La rete di accoppiamento/disaccoppiamento deve soddisfare la condizione di cui al punto 6.3 della norma CEI 61000-4-5.

4. CONFIGURAZIONE DELLA PROVA

4.1. La configurazione per la prova della UEE si basa sulla configurazione descritta al punto 7.2 della norma CEI 61000-4-5.

4.2. La UEE va posta direttamente sul piano di massa.



- 4.3. Il servizio tecnico deve eseguire la prova come specificato al punto 7.16.2.1 del presente regolamento.

Altrimenti, se il fabbricante fornisce misurazioni effettuate da un laboratorio accreditato per le parti applicabili della norma ISO 17025 e riconosciuto dall'autorità di omologazione, il servizio tecnico può decidere di non effettuare la prova volta a confermare che la UEE rispetta le prescrizioni del presente allegato.

5. SCELTA DEL LIVELLO DI PROVA RICHIESTO

- 5.1. Metodo di prova

- 5.1.1. Per stabilire il livello di prova richiesto si deve usare il metodo di cui alla norma CEI 61000-4-5.

- 5.1.2. Fase di prova

La UEE va posta sul piano di massa. Il surge elettrico deve essere applicato alla UEE su linee elettriche CC/CA tra ciascuna linea e la terra e tra le singole linee usando una CDN (cfr. figure da 1 a 4 dell'appendice del presente allegato).

La configurazione per la prova va registrata sul verbale di prova.



Appendice

UEE in configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica»

Figura 1

UEE in configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica»
— Accoppiamento tra le linee per linee elettriche a CC o a CA (monofase)




Figura 2

UEE in configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica»
— Accoppiamento tra ciascuna linea e la terra per linee elettriche a CC o a CA (monofase)




Figura 3

UEE in configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica»
— Accoppiamento tra linee per linee elettriche a CA (trifase)






Figura 4

UEE in configurazione «Modalità di ricarica del REESS mediante collegamento alla rete elettrica»
— Accoppiamento tra ciascuna linea e la terra per linee elettriche a CA (trifase)



17CE0780



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/261 DELLA COMMISSIONE
del 15 febbraio 2017
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1


I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale



ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)			
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	IL	337,2	
	MA	120,3	
	SN	359,5	
	TR	130,6	
	ZZ	236,9	
0707 00 05	MA	64,9	
	TR	186,2	
	ZZ	125,6	
0709 91 00	EG	128,6	
	ZZ	128,6	
0709 93 10	MA	57,8	
	TR	183,0	
	ZZ	120,4	
0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28	EG	48,8	
	IL	69,5	
	MA	48,8	
	TN	49,3	
	TR	76,6	
	ZZ	58,6	
	0805 21 10, 0805 21 90, 0805 29 00	EG	93,2
		IL	166,2
JM		122,7	
MA		92,0	
TR		87,8	
ZZ		112,4	
0805 22 00	IL	114,7	
	MA	103,2	
	TR	60,4	
	ZZ	92,8	
0805 50 10	EG	82,4	
	TR	98,8	
	ZZ	90,6	
0808 10 80	US	105,5	
	ZZ	105,5	
0808 30 90	CL	121,2	
	CN	112,8	
	ZA	121,7	
	ZZ	118,6	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



DECISIONE (UE) 2017/262 DEL CONSIGLIO

del 6 febbraio 2017

relativa alla determinazione per il segretariato generale del Consiglio, dell'autorità che ha il potere di nomina e dell'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione, e che abroga la decisione 2013/811/UE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visti lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, stabiliti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2 del suddetto statuto e l'articolo 6 del suddetto regime,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 240, paragrafo 2, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il segretariato generale del Consiglio è posto sotto la responsabilità di un segretario generale.
- (2) Al fine di promuovere la semplificazione amministrativa e la gestione efficace del personale, è opportuno che il segretario generale disponga di un margine più ampio per delegare i suoi poteri al direttore generale dell'amministrazione per quanto riguarda l'applicazione dello statuto dei funzionari dell'Unione europea («statuto dei funzionari») e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea («regime applicabile»). Inoltre, è opportuno che il segretario generale sia autorizzato a delegare a tutti i direttori generali il potere di decidere in merito alle riassegnazioni e ai trasferimenti interni secondo il fabbisogno di personale nell'ambito delle rispettive direzioni generali.
- (3) È opportuno abrogare la decisione 2013/811/UE del Consiglio ⁽²⁾.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1


1. I poteri demandati dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile all'autorità competente a concludere i contratti di assunzione sono esercitati, per quanto riguarda il segretariato generale del Consiglio:

- a) dal Consiglio, per quanto riguarda il segretario generale;
- b) dal Consiglio, su proposta del segretario generale, per quanto riguarda l'applicazione degli articoli 1 bis, 30, 34, 41, 49, 50 e 51 dello statuto dei funzionari ai direttori generali;
- c) dal segretario generale negli altri casi.

2. Il segretario generale è autorizzato a delegare al direttore generale dell'amministrazione tutti o parte dei suoi poteri per quanto riguarda l'applicazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione 2013/811/UE del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativa alla determinazione per il segretariato generale del Consiglio dell'autorità che ha il potere di nomina e dell'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione e che abroga la decisione 2011/444/UE (GU L 355 del 31.12.2013, pag. 91).



3. Il segretario generale è autorizzato a delegare a tutti i direttori generali il potere riguardante le riassegnazioni e i trasferimenti nell'interesse del servizio nell'ambito delle rispettive direzioni generali a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, dello statuto dei funzionari.

Articolo 2

La decisione 2013/811/UE è abrogata.


Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° marzo 2017.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2017

Per il Consiglio
Il presidente
F. MOGHERINI

17CE0782



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/263 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2017

che stabilisce misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate nonché sistemi di individuazione precoce dei rischi di trasmissione al pollame, attraverso i volatili selvatici, dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità

[notificata con il numero C(2017) 765]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE ⁽³⁾, in particolare l'articolo 63, paragrafo 3,

considerando quanto segue:


- (1) L'influenza aviaria è una malattia infettiva virale dei volatili, compreso il pollame. Nel pollame domestico le infezioni da virus dell'influenza aviaria provocano due forme principali della malattia, che si distinguono in base alla virulenza. La forma a bassa patogenicità causa, in genere, solo sintomi lievi, mentre quella ad alta patogenicità provoca tassi di mortalità molto elevati nella maggior parte delle specie avicole. Tale malattia può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli.
- (2) La direttiva 2005/94/CE stabilisce le misure minime di lotta da applicare in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia nel pollame o in altri volatili in cattività e prevede talune misure preventive relative alla sorveglianza e all'individuazione precoce dell'influenza aviaria.
- (3) La direttiva 2005/94/CE prevede inoltre che la Commissione possa adottare le norme specifiche imposte dalla situazione epidemiologica ad integrazione delle misure minime di lotta previste da tale direttiva.
- (4) È noto che i volatili selvatici, in particolare gli uccelli acquatici selvatici migratori, sono ospiti naturali dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità che essi trasportano, di solito senza presentare segni della malattia, durante i loro spostamenti migratori stagionali. A partire dalla metà del 2005 è stato tuttavia dimostrato che i volatili selvatici possono essere infettati da un ceppo virale dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI), del sottotipo H5N1, e possono diffonderlo su lunghe distanze ⁽⁴⁾.
- (5) La presenza di virus dell'influenza aviaria nei volatili selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus nelle aziende che detengono pollame o altri volatili, con il rischio di ulteriore diffusione del virus da un'azienda infetta ad altre aziende.

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

⁽⁴⁾ *Scientific Opinion of the Panel on Animal Health and Welfare of the European Food Safety Authority on a request from the European Commission on Animal health and welfare aspects of avian influenza and the risk of its introduction into the EU poultry holdings* [The EFSA Journal (2008) 715, 1–161].




- (6) La decisione 2005/734/CE della Commissione ⁽¹⁾ è stata adottata in seguito all'introduzione del virus dell'HPAI, sottotipo H5N1, dal sud-est asiatico in Europa e alla sua diffusione verso ovest nel 2005, al fine di rafforzare le misure di lotta già previste dalla normativa dell'Unione, in particolare in considerazione dei rischi rappresentati dalla diffusione intercontinentale senza precedenti del virus dell'HPAI attraverso i volatili selvatici.
- (7) La decisione 2005/734/CE prevede misure di biosicurezza e misure integrative di riduzione del rischio intese a ridurre il rischio di trasmissione del virus dell'HPAI H5N1, dai volatili selvatici al pollame e ad altri volatili in cattività, prevenendo i contatti diretti e indiretti tra tali popolazioni. La decisione 2005/734/CE impone agli Stati membri di individuare le zone del loro territorio che sono particolarmente a rischio di introduzione del virus dell'HPAI H5N1 nelle aziende in cui sono presenti pollame e altri volatili in cattività, sulla base della situazione epidemiologica e di fattori di rischio specifici. In tali zone ad alto rischio gli Stati membri sono tenuti ad applicare determinate misure di riduzione del rischio, ad esempio garantire che il pollame interessato sia tenuto al chiuso. Gli Stati membri sono altresì tenuti a garantire che i proprietari siano maggiormente sensibilizzati ai rischi di trasmissione e alla necessità di applicare misure di biosicurezza nelle loro aziende.
- (8) La decisione 2005/734/CE impone inoltre agli Stati membri di introdurre sistemi di individuazione precoce affinché i proprietari segnalino rapidamente all'autorità veterinaria competente qualsivoglia segno dell'influenza aviaria negli allevamenti avicoli, tenendo conto di parametri specifici e di lievi cambiamenti dei dati di produzione.
- (9) La decisione 2010/367/UE della Commissione ⁽²⁾ stabilisce orientamenti per l'attuazione obbligatoria, da parte degli Stati membri, di programmi di sorveglianza dell'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici, comprese prescrizioni in materia di campionamento e di analisi di laboratorio. Essa prevede inoltre che alle autorità competenti siano notificati il più rapidamente possibile gli eventuali casi di mortalità anomala o di malattia o mortalità importanti nei volatili selvatici, in particolare negli uccelli acquatici selvatici migratori.
- (10) Nell'ultima parte del 2014 e all'inizio del 2015 il virus dell'HPAI H5N8 è stato introdotto nell'Unione attraverso volatili selvatici. Il virus ha determinato una mortalità molto bassa tra i volatili selvatici ma ha comportato la comparsa di gravi focolai nel pollame o in altri volatili in cattività in diversi Stati membri.
- (11) Alla fine di ottobre 2016 un ceppo virale strettamente correlato al virus dell'HPAI H5N8 è stato individuato in uccelli migratori selvatici, perlopiù ritrovati morti, in 20 Stati membri, segnatamente in Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito nonché in paesi terzi vicini come Svizzera, Serbia e Ucraina. La maggior parte dei focolai sono stati confermati in Francia, Ungheria e Bulgaria, in determinate zone in cui è presente un elevato numero di aziende che detengono anatre e oche.
- (12) La situazione epidemiologica attuale è molto dinamica e in costante evoluzione. Gli spostamenti di uccelli migratori proseguono e le attività di sorveglianza in corso negli Stati membri continuano ad individuare il virus dell'HPAI H5N8 nei volatili selvatici. Il virus resterà pertanto una minaccia per il pollame e per gli altri volatili in cattività nell'Unione per i prossimi mesi e, con ogni probabilità, durante gli ulteriori spostamenti stagionali degli uccelli migratori, con il rischio di ulteriore trasmissione del virus tra aziende in determinati contesti ad alto rischio.
- (13) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) sta elaborando un parere scientifico approfondito sull'influenza aviaria, che sarà completato nel settembre 2017. In considerazione però dell'attuale epidemia di HPAI tipo H5N8 è stato chiesto all'EFSA di fornire una valutazione urgente della situazione epidemiologica nonché un parere scientifico preliminare sull'idoneità delle misure di protezione stabilite a livello di Unione in relazione ai rischi rappresentati dai volatili selvatici infetti dal virus dell'HPAI H5N8.
- (14) Il 20 dicembre 2016 il gruppo di esperti scientifici sulla salute e sul benessere degli animali dell'EFSA ha pubblicato la dichiarazione «Richiesta urgente in materia di influenza aviaria» ⁽³⁾, confermando che la rigorosa applicazione delle misure di biosicurezza e di riduzione del rischio costituisce il mezzo più importante per

⁽¹⁾ Decisione 2005/734/CE della Commissione, del 19 ottobre 2005, che istituisce misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1, dai volatili che vivono allo stato selvatico al pollame e ad altri volatili in cattività, e che prevede un sistema di individuazione precoce nelle zone particolarmente a rischio (GUL 274 del 20.10.2005, pag. 105).

⁽²⁾ Decisione 2010/367/UE della Commissione, del 25 giugno 2010, sull'attuazione, da parte degli Stati membri, di programmi di sorveglianza dell'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici (GUL 166 dell'1.7.2010, pag. 22).

⁽³⁾ EFSA Journal 2017;15(1):4687, 32 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2016.4687.



prevenire la trasmissione dei virus dell'HPAI, sia del sottotipo H5 sia del sottotipo H7, direttamente o indirettamente, dai volatili selvatici ad aziende che detengono pollame e volatili in cattività. In tali aziende la biosicurezza dovrebbe costituire la prassi abituale e dovrebbe essere rafforzata nei periodi di maggior rischio.

- (15) L'EFSA conclude inoltre che la sorveglianza passiva dei volatili selvatici è il mezzo più efficace per l'individuazione precoce della presenza di virus dell'HPAI in tali volatili e raccomanda di effettuare campionamenti ed analisi di laboratorio mirati su tali volatili, integrando in tal modo determinate disposizioni sui volatili selvatici stabilite negli orientamenti per l'attuazione dei programmi di sorveglianza dell'influenza aviaria nei volatili selvatici di cui all'allegato II della decisione 2010/367/UE.
- (16) L'EFSA fa inoltre riferimento alla valutazione ⁽¹⁾ effettuata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) in cui si afferma che, ad oggi, a livello mondiale non sono state segnalate infezioni umane causate dal virus dell'HPAI H5N8 e l'ulteriore caratterizzazione del virus dimostra che esso è ancora essenzialmente un virus aviario privo di aumentata affinità specifica per gli esseri umani.
- (17) L'esperienza acquisita dalle autorità competenti degli Stati membri nell'attuazione delle misure di cui alla decisione 2005/734/CE indica che è opportuno mantenere la flessibilità al fine di poter adeguare tali misure alla situazione epidemiologica presente nei singoli Stati membri.
- (18) Al fine di individuare le popolazioni di volatili più a rischio e di assicurare l'efficacia delle misure di cui alla presente decisione, determinate misure preventive dovrebbero riguardare le aziende che detengono pollame.
- (19) Le misure di cui alla decisione 2005/734/CE dovrebbero essere pertanto riesaminate e adeguate tenendo conto dell'attuale situazione epidemiologica del pollame e dei volatili selvatici negli Stati membri, della dichiarazione sull'influenza aviaria pubblicata dall'EFSA il 20 dicembre 2016 e dell'esperienza acquisita dagli Stati membri nell'attuazione pratica delle misure di cui alla suddetta decisione.
- (20) Le misure di cui alla decisione 2005/734/CE sono state modificate e prorogate diverse volte e sono applicabili fino al 31 dicembre 2017. Per motivi di chiarezza della normativa dell'Unione è opportuno abrogare la decisione 2005/734/CE e sostituirla con la presente decisione.
- (21) Le misure di cui alla presente decisione devono essere riesaminate, se necessario, alla luce dell'esito finale del parere scientifico dell'EFSA sull'influenza aviaria, che sarà completato nel settembre 2017.
- (22) Le misure di cui alla presente decisione dovrebbero applicarsi fino al 30 giugno 2018.
- (23) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione


La presente decisione stabilisce misure di riduzione del rischio e sistemi di individuazione precoce dei rischi di introduzione, attraverso i volatili selvatici, dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nelle aziende nonché misure volte a sensibilizzare i proprietari a tali rischi e alla necessità di attuare o rafforzare le misure di biosicurezza nelle loro aziende.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2005/94/CE.

⁽¹⁾ Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), 2016, *RAPID RISK ASSESSMENT: Outbreaks of highly pathogenic avian influenza A(H5N8) in Europe*: <http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/risk-assessment-avian-influenza-H5N8-europe.pdf>.



Articolo 3

Individuazione delle zone ad alto rischio di introduzione di virus dell'HPAI


Gli Stati membri individuano e riesaminano le zone del loro territorio che sono particolarmente a rischio di introduzione di virus dell'HPAI nelle aziende (nel seguito «zone ad alto rischio») nonché il periodo di permanenza di tale rischio, tenendo conto dei seguenti aspetti:

- a) la situazione epidemiologica sul loro territorio o sul territorio di Stati membri o paesi terzi vicini, in particolare per quanto riguarda:
 - i) l'individuazione di virus dell'HPAI nei volatili selvatici o nelle loro feci;
 - ii) la comparsa, in aziende che detengono pollame o altri volatili in cattività, di focolai di HPAI con ogni probabilità collegati all'individuazione dei virus dell'HPAI di cui al punto i);
 - iii) l'individuazione in precedenza di virus dell'HPAI di cui ai punti i) e ii) e il rischio di recidive;
- b) i fattori di rischio di introduzione dei virus dell'HPAI nelle aziende, in particolare:
 - i) l'ubicazione delle aziende lungo le rotte migratorie degli uccelli, in particolare di quelli che provengono dall'Asia centrale e orientale, dal Mar Caspio, dalle zone del Mar Nero, dal Medio Oriente e dall'Africa;
 - ii) la distanza delle aziende da zone umide, stagni, paludi, laghi o fiumi dove possono radunarsi gli uccelli acquatici migratori, in particolare quelli degli ordini *Anseriformes* e *Charadriiformes*;
 - iii) l'ubicazione delle aziende in zone caratterizzate da un'alta densità di uccelli migratori, in particolare uccelli acquatici;
 - iv) la detenzione di pollame in allevamenti all'aperto in cui non si possa prevenire adeguatamente il contatto tra volatili selvatici e pollame;
- c) ulteriori fattori di rischio di diffusione dei virus dell'HPAI all'interno di un'azienda e tra aziende di questo tipo, in particolare qualora:
 - i) l'azienda sia ubicata in zone ad alta densità di aziende;
 - ii) l'intensità della circolazione di pollame, mezzi e persone all'interno di aziende e tra aziende, nonché degli altri contatti diretti e indiretti tra le aziende, sia elevata;
- d) le valutazioni del rischio in relazione alla gravità della diffusione dei virus dell'HPAI attraverso i volatili selvatici effettuate dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e dagli organismi nazionali e internazionali di valutazione del rischio;
- e) i risultati dei programmi di sorveglianza condotti in conformità all'articolo 4 della direttiva 2005/94/CE.

Articolo 4

Misure di riduzione del rischio

1. In funzione della specifica situazione epidemiologica sul loro territorio e per il tempo necessario, gli Stati membri adottano misure idonee e fattibili al fine di ridurre il rischio di trasmissione dei virus dell'HPAI dai volatili selvatici al pollame nelle zone ad alto rischio.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono destinate, in particolare, a prevenire il contatto diretto o indiretto dei volatili selvatici, in particolare degli uccelli acquatici selvatici migratori, con il pollame, in particolare anatre e oche.
3. Gli Stati membri vietano le seguenti attività nelle zone ad alto rischio:
 - a) l'allevamento di pollame all'aria aperta;
 - b) l'uso di serbatoi d'acqua all'aperto destinati al pollame;



- c) l'abbeveraggio del pollame con acqua proveniente da serbatoi di superficie cui possono avere accesso i volatili selvatici;
 - d) lo stoccaggio di mangimi per il pollame in assenza di protezione da volatili selvatici o da altri animali.
4. Quali ulteriori misure di riduzione del rischio gli Stati membri vietano:
- a) la concentrazione di pollame e altri volatili in cattività in occasione di mercati, mostre, esposizioni ed eventi culturali;
 - b) l'uso di uccelli da richiamo degli ordini *Anseriformes* e *Charadriiformes* («uccelli da richiamo»).
5. Gli Stati membri riesaminano periodicamente le misure da essi adottate a norma dei paragrafi da 1 a 4 al fine di adeguarle e adattare alla situazione epidemiologica, compresi i rischi rappresentati dai volatili selvatici.

Articolo 5


Misure di sensibilizzazione e di biosicurezza

Gli Stati membri assicurano che siano in atto le misure necessarie per sensibilizzare le parti interessate del settore avicolo ai rischi connessi all'HPAI e per fornire loro le informazioni più adeguate in materia di misure di biosicurezza, in particolare le misure da attuare nelle zone ad alto rischio, attraverso i mezzi più idonei per portare tali informazioni alla loro attenzione.

Articolo 6

Deroghe alle misure di riduzione del rischio di cui all'articolo 4

1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 3, e purché siano in atto misure di biosicurezza volte a prevenire il rischio di trasmissione dei virus dell'HPAI, gli Stati membri possono autorizzare le seguenti attività:
- a) l'allevamento di pollame all'aria aperta, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - i) il pollame è protetto dal contatto con volatili selvatici tramite reti o tetti o altri mezzi adeguati; oppure
 - ii) il pollame è come minimo alimentato e abbeverato al chiuso o sotto una tettoia che impedisca in modo sufficiente l'atterraggio di volatili selvatici ed eviti quindi il contatto dei volatili selvatici con il mangime o l'acqua destinati al pollame;
 - b) l'impiego di serbatoi d'acqua all'aperto, se necessari per motivi di benessere degli animali nel caso di determinati tipi di pollame, purché adeguatamente protetti dall'accesso di uccelli acquatici selvatici;
 - c) l'abbeveraggio del pollame con acqua proveniente da acque superficiali cui hanno accesso gli uccelli acquatici selvatici dopo un trattamento dell'acqua che garantisca l'inattivazione dei virus dell'influenza aviaria.
2. In deroga all'articolo 4, paragrafo 4, e purché siano in atto misure di biosicurezza volte a prevenire il rischio di trasmissione dei virus dell'HPAI, gli Stati membri possono autorizzare le seguenti attività:
- a) la concentrazione di pollame e altri volatili in cattività in occasione di mercati, mostre, esposizioni ed eventi culturali;
 - b) l'uso di uccelli da richiamo:
 - i) nel quadro di un programma di sorveglianza dell'influenza aviaria condotto in conformità all'articolo 4 della direttiva 2005/94/CE, di progetti di ricerca, studi ornitologici o altre attività approvate dall'autorità competente; oppure
 - ii) purché siano rispettate le idonee misure e disposizioni di biosicurezza volte a prevenire la trasmissione del virus dell'HPAI al pollame.



*Articolo 7***Sistemi di individuazione precoce negli allevamenti avicoli**

1. Gli Stati membri introducono o rafforzano sistemi di individuazione precoce affinché i proprietari segnalino rapidamente all'autorità veterinaria competente qualsivoglia segno dell'influenza aviaria negli allevamenti avicoli di aziende in zone ad alto rischio.
2. I sistemi di cui al paragrafo 1 prendono in considerazione come minimo una riduzione considerevole del consumo di mangime e acqua e della produzione di uova, il tasso di mortalità osservato e qualsiasi segno clinico o lesione post mortem indicativi della presenza di un virus dell'HPAI, tenendo conto di una variazione di questi parametri in specie avicole e tipi di produzione diversi.

*Articolo 8***Sorveglianza rafforzata nei volatili selvatici**

1. L'autorità competente assicura che sia rafforzata la sorveglianza passiva delle popolazioni di volatili selvatici e sia effettuato un ulteriore monitoraggio dei volatili morti o malati in conformità agli orientamenti per l'attuazione dei programmi di sorveglianza dell'influenza aviaria nei volatili selvatici di cui all'allegato II della decisione 2010/367/UE, in particolare prestando attenzione all'elenco delle specie bersaglio stabilito in tale decisione ai fini del campionamento e delle analisi di laboratorio, nonché alle altre specie di volatili selvatici di cui è noto che possono essere infettati dai virus dell'HPAI.
2. L'autorità competente può concentrare il campionamento e le analisi di laboratorio dei volatili selvatici su specie e zone geografiche che non sono state in precedenza interessate dall'HPAI.

*Articolo 9***Obblighi in materia di conformità e di informazione**

Gli Stati membri tengono la Commissione informata delle misure adottate per conformarsi alla presente decisione e delle deroghe eventualmente concesse in conformità all'articolo 6.

*Articolo 10***Abrogazioni**

La decisione 2005/734/CE è abrogata.

*Articolo 11***Applicabilità**

La presente decisione si applica fino al 30 giugno 2018.

*Articolo 12***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/264 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2017

recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

[notificata con il numero C(2017) 766]

(I testi in lingua bulgara, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, polacca, portoghese, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio ⁽²⁾ e, dal 1° gennaio 2015, dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione deve effettuare le necessarie verifiche, comunicarne i risultati agli Stati membri, prendere atto delle osservazioni degli Stati membri, avviare consultazioni bilaterali per cercare di raggiungere un accordo con gli Stati membri interessati e notificare formalmente a questi ultimi le proprie conclusioni.
- (2) Gli Stati membri hanno avuto la possibilità di chiedere l'avvio di una procedura di conciliazione. In alcuni casi si sono avvalsi di tale possibilità e le relazioni aventi in oggetto l'esito di tale procedura sono state esaminate dalla Commissione.
- (3) A norma del regolamento (UE) n. 1306/2013, possono essere finanziate unicamente le spese agricole sostenute in conformità alle norme dell'Unione.
- (4) Alla luce delle verifiche effettuate, dell'esito delle discussioni bilaterali e delle procedure di conciliazione, una parte delle spese dichiarate dagli Stati membri non soddisfa tale condizione e non può pertanto essere finanziata dal FEAGA e dal FEASR.
- (5) È opportuno indicare gli importi non riconosciuti a carico del FEAGA e del FEASR. Tali importi non riguardano spese eseguite anteriormente ai ventiquattro mesi che precedono la comunicazione scritta, da parte della Commissione agli Stati membri interessati, dei risultati delle verifiche.
- (6) Per i casi di cui alla presente decisione, la valutazione degli importi da escludere per mancata conformità alle norme dell'Unione è stata comunicata dalla Commissione agli Stati membri in una relazione di sintesi ⁽³⁾.
- (7) La presente decisione lascia impregiudicate le conseguenze finanziarie che la Commissione potrebbe trarre dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea pendenti alla data del 31 dicembre 2016,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


Articolo 1

Gli importi indicati nell'allegato e relativi alle spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri e dichiarate a titolo del FEAGA o del FEASR sono esclusi dal finanziamento dell'Unione.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 549.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GUL 209 dell'11.8.2005, pag. 1).

⁽³⁾ Ares(2017) 555605, 1° febbraio 2017.




Articolo 2

La Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Cipro, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, l'Ungheria, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2017

Per la Commissione
Phil HOGAN
Membro della Commissione



ALLEGATO

Decisione: 53

Voce di bilancio: 05040501


Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
SI	Certificazione	2013	Debiti FEASR prematuramente dichiarati irrecuperabili	UNA TANTUM		EUR	1 214,10	0,00	1 214,10
					Totale SI:	EUR	1 214,10	0,00	1 214,10

Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
EUR	1 214,10	0,00	1 214,10

Voce di bilancio: 05070107

Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
PT	Audit finanziario — ritardi nei pagamenti e nelle scadenze di pagamento	2012	Rettifica per pagamenti tardivi	UNA TANTUM		EUR	- 341 058,21	- 613 918,73	272 860,52
	Audit finanziario — superamento	2012	Rettifica per superamento dei massimali	UNA TANTUM		EUR	- 2 249 991,75	- 2 249 991,75	0,00
					Totale PT:	EUR	- 2 591 049,96	- 2 863 910,48	272 860,52
Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
SI	Certificazione	2013	Errori noti FEAGA SIGC	UNA TANTUM		EUR	285,33	0,00	285,33
					Totale SI:	EUR	285,33	0,00	285,33

Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
EUR	- 2 590 764,63	- 2 863 910,48	273 145,85



Voce di bilancio: 6701


Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
AT	Certificazione	2014	Liquidazione finanziaria esercizio 2014	UNA TANTUM		EUR	- 827 514,15	0,00	- 827 514,15
					Totale AT:	EUR	- 827 514,15	0,00	- 827 514,15
Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
BG	Certificazione	2013	Recupero degli errori amministrativi FEAGA	UNA TANTUM		EUR	- 808 946,28	0,00	- 808 946,28
	Certificazione	2014	Errori noti FEAGA SIGC	UNA TANTUM		EUR	- 23 513,30	0,00	- 23 513,30
	Certificazione	2013	Dichiarazioni in eccesso FEAGA SIGC	UNA TANTUM		EUR	- 12 839,99	0,00	- 12 839,99
					Totale BG:	EUR	- 845 299,57	0,00	- 845 299,57
Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
CY	Condizionalità	2014	Carenze in tutti i 4 controlli essenziali e nei 2 controlli complementari (statistiche di controllo, supervisione) — Aiuti diretti — Anno di domanda 2013	FORFETTARIA	10,00 %	EUR	- 516 617,16	0,00	- 516 617,16
	Condizionalità	2015	Carenze in tutti i 4 controlli essenziali e nei 2 controlli complementari (statistiche di controllo, supervisione) — Aiuti diretti — Anno di domanda 2014	FORFETTARIA	10,00 %	EUR	- 503 559,05	- 8 178,75	- 495 380,30




Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Condizionalità	2013	Carenze in tutti i 4 controlli essenziali e nei 2 controlli complementari (statistiche di controllo, supervisione) — Vino — Anno di domanda 2014	FORFETTARIA	10,00 %	EUR	- 29 474,10	0,00	- 29 474,10
	Condizionalità	2014	Carenze in tutti i 4 controlli essenziali e nei 2 controlli complementari (statistiche di controllo, supervisione) — Vino — Anno di domanda 2014	FORFETTARIA	10,00 %	EUR	- 2 023,66	0,00	- 2 023,66
					Totale CY:	EUR	- 1 051 673,97	- 8 178,75	- 1 043 495,22
Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
DE	Condizionalità	2013	Valutazione carente degli animali con 2 marchi auricolari mancanti (CGO 7, 8) — Anno di domanda 2012	UNA TANTUM		EUR	- 38 456,61	0,00	- 38 456,61
	Condizionalità	2014	Valutazione carente degli animali con 2 marchi auricolari mancanti (CGO 7, 8) — Anno di domanda 2013	UNA TANTUM		EUR	- 45 384,43	0,00	- 45 384,43
	Condizionalità	2015	Valutazione carente degli animali con 2 marchi auricolari mancanti (CGO 7, 8) — Anno di domanda 2014	UNA TANTUM		EUR	- 95 307,89	0,00	- 95 307,89
	Certificazione	2011	Ristrutturazione dell'industria dello zucchero — importi non ammissibili	UNA TANTUM		EUR	- 17 137,39	0,00	- 17 137,39



Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Certificazione	2012	Ristrutturazione dell'industria dello zucchero — importi non ammissibili	UNA TANTUM		EUR	- 1 731 625,19	0,00	- 1 731 625,19
	Irregolarità	2010	Carenze nelle procedure di gestione del debito	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 1 964 861,71	0,00	- 1 964 861,71
					Totale DE:	EUR	- 3 892 773,22	0,00	- 3 892 773,22
Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
ES	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2009	Condizioni per il riconoscimento non soddisfatte	UNA TANTUM		EUR	- 33 191,89	- 10 156,42	- 23 035,47
	Controllo delle operazioni	2010	Ritardi nei controlli in La Rioja e Andalusia	FORFETTARIA	0,50 %	EUR	- 146 150,05	0,00	- 146 150,05
	Controllo delle operazioni	2011	Ritardi nei controlli in La Rioja e Andalusia	FORFETTARIA	0,50 %	EUR	- 93 858,26	0,00	- 93 858,26
	Controllo delle operazioni	2012	Ritardi nei controlli in La Rioja e Andalusia	FORFETTARIA	0,50 %	EUR	- 35 460,70	0,00	- 35 460,70
	Controllo delle operazioni	2010	Ritardi nei controlli — La Rioja	FORFETTARIA	0,50 %	EUR	- 2 995,48	0,00	- 2 995,48
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2009	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Andalusia	UNA TANTUM		EUR	- 1 531 131,62	- 9 722,69	- 1 521 408,93
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2010	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Andalusia	UNA TANTUM		EUR	- 2 159 599,27	- 41 333,00	- 2 118 266,27




Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2011	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Andalusia	UNA TANTUM		EUR	- 1 456 751,54	- 36 337,16	- 1 420 414,38
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2012	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Andalusia	UNA TANTUM		EUR	- 1 499 753,12	- 14 200,84	- 1 485 552,28
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2013	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Andalusia	UNA TANTUM		EUR	- 896 215,57	- 2 557,15	- 893 658,42
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2009	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Aragona	UNA TANTUM		EUR	- 8 679,88	- 55,12	- 8 624,76
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2010	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Aragona	UNA TANTUM		EUR	- 10 681,51	- 534,08	- 10 147,43
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2011	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Aragona	UNA TANTUM		EUR	- 28 978,00	- 175,03	- 28 802,97
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2012	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Aragona	UNA TANTUM		EUR	- 84 663,69	0,00	- 84 663,69
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2013	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Aragona	UNA TANTUM		EUR	- 84 019,25	0,00	- 84 019,25
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2009	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Baleari	UNA TANTUM		EUR	- 11 860,02	- 75,32	- 11 784,70




Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2010	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Baleari	UNA TANTUM		EUR	- 14 278,97	- 86,25	- 14 192,72
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2011	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Baleari	UNA TANTUM		EUR	- 233 449,16	- 2 262,89	- 231 186,27
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2012	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Baleari	UNA TANTUM		EUR	- 13 983,26	- 79,24	- 13 904,02
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2013	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Baleari	UNA TANTUM		EUR	- 8 720,47	- 113,07	- 8 607,40
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2009	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Canarie	UNA TANTUM		EUR	- 22 767,51	- 798,11	- 21 969,40
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2010	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Canarie	UNA TANTUM		EUR	- 54 144,30	- 15 229,33	- 38 914,97
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2011	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Canarie	UNA TANTUM		EUR	- 83 110,99	- 4 155,55	- 78 955,44
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2012	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Canarie	UNA TANTUM		EUR	- 127 228,11	- 1 732,48	- 125 495,63
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2013	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Canarie	UNA TANTUM		EUR	- 114 108,33	- 1 463,88	- 112 644,45




Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2009	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Castiglia la Mancía	UNA TANTUM		EUR	- 26 883,50	- 1 712,30	- 25 171,20
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2010	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Castiglia la Mancía	UNA TANTUM		EUR	- 15 731,99	- 95,02	- 15 636,97
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2011	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Castiglia la Mancía	UNA TANTUM		EUR	- 37 119,79	- 224,21	- 36 895,58
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2012	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Castiglia la Mancía	UNA TANTUM		EUR	- 16 217,50	0,00	- 16 217,50
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2013	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Castiglia la Mancía	UNA TANTUM		EUR	- 29 443,87	0,00	- 29 443,87
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2009	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Castiglia e Leon	UNA TANTUM		EUR	- 26 234,89	- 166,59	- 26 068,30
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2010	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Castiglia e Leon	UNA TANTUM		EUR	- 151 821,60	- 917,00	- 150 904,60
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2011	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Castiglia e Leon	UNA TANTUM		EUR	- 22 932,79	- 138,58	- 22 794,21
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2012	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Castiglia e Leon	UNA TANTUM		EUR	- 32 744,91	0,00	- 32 744,91



Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2013	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Castiglia e Leon	UNA TANTUM		EUR	- 68 357,82	0,00	- 68 357,82
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2009	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Catalogna	UNA TANTUM		EUR	- 225 773,04	0,00	- 225 773,04
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2010	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Catalogna	UNA TANTUM		EUR	- 170 694,03	- 8 534,70	- 162 159,33
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2011	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Catalogna	UNA TANTUM		EUR	- 181 248,30	- 9 062,42	- 172 185,88
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2012	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Catalogna	UNA TANTUM		EUR	- 192 820,93	0,00	- 192 820,93
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2013	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Catalogna	UNA TANTUM		EUR	- 254 597,71	0,00	- 254 597,71
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2009	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Comunità Valenzana	UNA TANTUM		EUR	- 146 386,75	0,00	- 146 386,75
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2010	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Comunità Valenzana	UNA TANTUM		EUR	- 200 166,03	- 31 147,05	- 169 018,98
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2011	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Comunità Valenzana	UNA TANTUM		EUR	- 170 287,72	0,00	- 170 287,72



Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2012	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Comunità Valenzana	UNA TANTUM		EUR	- 168 918,35	- 3 707,16	- 165 211,19
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2013	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Comunità Valenzana	UNA TANTUM		EUR	- 153 236,13	- 3 351,18	- 149 884,95
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2009	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Estremadura	UNA TANTUM		EUR	- 7 573,50	- 4 869,44	- 2 704,06
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2010	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Estremadura	UNA TANTUM		EUR	- 41 935,82	- 253,29	- 41 682,53
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2011	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Estremadura	UNA TANTUM		EUR	- 6 398,76	- 38,65	- 6 360,11
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2012	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Estremadura	UNA TANTUM		EUR	- 8 379,93	0,00	- 8 379,93
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2013	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Estremadura	UNA TANTUM		EUR	- 4 382,72	0,00	- 4 382,72
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2009	Spese non ammissibili — Misure ambientali — La Rioja	UNA TANTUM		EUR	- 127 765,77	- 9 710,55	- 118 055,22
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2010	Spese non ammissibili — Misure ambientali — La Rioja	UNA TANTUM		EUR	- 185 478,26	- 2 132,67	- 183 345,59



Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2011	Spese non ammissibili — Misure ambientali — La Rioja	UNA TANTUM		EUR	- 282 683,90	- 1 707,41	- 280 976,49
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2012	Spese non ammissibili — Misure ambientali — La Rioja	UNA TANTUM		EUR	- 284 838,08	- 28,74	- 284 809,34
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2013	Spese non ammissibili — Misure ambientali — La Rioja	UNA TANTUM		EUR	- 139 011,79	0,00	- 139 011,79
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2009	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Murcia	UNA TANTUM		EUR	- 259 156,57	- 1 645,65	- 257 510,92
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2010	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Murcia	UNA TANTUM		EUR	- 416 517,97	- 113 614,89	- 302 903,08
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2011	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Murcia	UNA TANTUM		EUR	- 521 156,18	- 3 147,78	- 518 008,40
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2012	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Murcia	UNA TANTUM		EUR	- 401 418,38	0,00	- 401 418,38
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2013	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Murcia	UNA TANTUM		EUR	- 283 457,53	0,00	- 283 457,53
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2009	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Navarra	UNA TANTUM		EUR	- 15 774,57	- 100,17	- 15 674,40




Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2010	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Navarra	UNA TAN-TUM		EUR	- 44 467,97	- 268,59	- 44 199,38
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2011	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Navarra	UNA TAN-TUM		EUR	- 215 685,94	- 1 302,74	- 214 383,20
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2012	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Navarra	UNA TAN-TUM		EUR	- 241 224,50	0,00	- 241 224,50
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2013	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Navarra	UNA TAN-TUM		EUR	- 72 761,39	0,00	- 72 761,39
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2009	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Paesi Baschi	UNA TAN-TUM		EUR	0,00	0,00	0,00
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2010	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Paesi Baschi	UNA TAN-TUM		EUR	- 46 466,16	- 280,65	- 46 185,51
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2011	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Paesi Baschi	UNA TAN-TUM		EUR	- 37 334,18	- 225,49	- 37 108,69
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2012	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Paesi Baschi	UNA TAN-TUM		EUR	- 18 369,50	0,00	- 18 369,50




Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2013	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Paesi Baschi	UNA TANTUM		EUR	- 18 173,37	0,00	- 18 173,37
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2009	Approvazione del programma e affidabilità delle stime	FORETTARIA	5,00 %	EUR	- 2 471 338,23	- 410 946,34	- 2 060 391,89
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2010	Approvazione del programma e affidabilità delle stime	FORETTARIA	5,00 %	EUR	- 2 458 742,85	- 487 812,57	- 1 970 930,28
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2011	Approvazione del programma e affidabilità delle stime	FORETTARIA	5,00 %	EUR	- 2 824 856,16	- 409 515,20	- 2 415 340,96
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2012	Approvazione del programma e affidabilità delle stime	FORETTARIA	5,00 %	EUR	- 64 228,60	- 753,71	- 63 474,89
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2013	Approvazione del programma e affidabilità delle stime	FORETTARIA	5,00 %	EUR	- 4 355,01	0,00	- 4 355,01
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2009	Riconoscimento delle organizzazioni di produttori	UNA TANTUM		EUR	- 183 847,65	- 9 192,38	- 174 655,27
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2009	Riconoscimento delle organizzazioni di produttori e programmi operativi	FORETTARIA	10,00 %	EUR	- 3 922 888,80	- 2 042 758,51	- 1 880 130,29
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2010	Riconoscimento delle organizzazioni di produttori e programmi operativi	FORETTARIA	10,00 %	EUR	- 4 917 485,69	- 2 566 722,82	- 2 350 762,87



Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2011	Riconoscimento delle organizzazioni di produttori e programmi operativi	FORETTARIA	10,00 %	EUR	- 440 969,18	- 220 484,59	- 220 484,59
	Altri aiuti diretti — POSEI (2014+)	2015	Il registro centrale (RIIA) contiene errori che compromettono la correttezza delle verifiche amministrative incrociate e approfondite di cui al regolamento (UE) n. 180/2014	FORETTARIA	2,00 %	EUR	- 82 894,34	0,00	- 82 894,34
	Altri aiuti diretti — POSEI	2013	Il registro centrale (RIIA) contiene errori che compromettono la correttezza delle verifiche amministrative incrociate e approfondite di cui ai regolamenti (UE) n. 180/2014 e (CE) n. 793/2006	FORETTARIA	5,00 %	EUR	- 280 114,91	- 14 005,75	- 266 109,16
	Altri aiuti diretti — POSEI (2014+)	2014	Il registro centrale (RIIA) contiene errori che compromettono la correttezza delle verifiche amministrative incrociate e approfondite di cui ai regolamenti (UE) n. 180/2014 e (CE) n. 793/2006	FORETTARIA	5,00 %	EUR	- 234 195,06	0,00	- 234 195,06
					Totale ES:	EUR	- 32 613 727,82	- 6 501 642,40	- 26 112 085,42
Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
FR	Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009	2014	Controlli essenziali: controlli amministrativi, inclusi i controlli incrociati, per stabilire l'ammissibilità dell'aiuto (tasso di produttività)	UNA TANTUM		EUR	- 1 297 619,43	0,00	- 1 297 619,43



Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009	2015	Controlli essenziali: controlli amministrativi, inclusi i controlli incrociati, per stabilire l'ammissibilità dell'aiuto (tasso di produttività)	UNA TANTUM		EUR	- 2 043 712,69	0,00	- 2 043 712,69
	Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009	2014	Controlli essenziali: controlli intesi ad accertare la correttezza del calcolo dell'aiuto, anche per quanto riguarda l'applicazione di sanzioni amministrative (differenza > 50 %)	UNA TANTUM		EUR	- 369 979,82	0,00	- 369 979,82
	Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009	2015	Controlli essenziali: controlli intesi ad accertare la correttezza del calcolo dell'aiuto, anche per quanto riguarda l'applicazione di sanzioni amministrative (differenza > 50 %)	UNA TANTUM		EUR	- 393 123,12	0,00	- 393 123,12
					Totale FR:	EUR	- 4 104 435,06	0,00	- 4 104 435,06
Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
GB	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2010	Non conformità ai criteri di riconoscimento delle organizzazioni di produttori (esclusione al 100 % di 10 organizzazioni di produttori inadempienti)	UNA TANTUM		EUR	- 1 233 654,04	0,00	- 1 233 654,04
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2011	Non conformità ai criteri di riconoscimento delle organizzazioni di produttori (esclusione al 100 % di 10 organizzazioni di produttori inadempienti)	UNA TANTUM		EUR	- 1 776 039,39	0,00	- 1 776 039,39
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2012	Non conformità ai criteri di riconoscimento delle organizzazioni di produttori (esclusione al 100 % di 10 organizzazioni di produttori inadempienti)	UNA TANTUM		EUR	- 2 327,82	0,00	- 2 327,82



Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2013	Non conformità ai criteri di riconoscimento delle organizzazioni di produttori (esclusione al 100 % di 10 organizzazioni di produttori inadempienti)	UNA TANTUM		EUR	- 1 050 108,51	0,00	- 1 050 108,51
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2010	Non conformità ai criteri di riconoscimento delle organizzazioni di produttori (estrapolazione)	UNA TANTUM		EUR	- 2 905 862,05	0,00	- 2 905 862,05
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2011	Non conformità ai criteri di riconoscimento delle organizzazioni di produttori (estrapolazione)	UNA TANTUM		EUR	- 3 362 953,03	0,00	- 3 362 953,03
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2012	Non conformità ai criteri di riconoscimento delle organizzazioni di produttori (estrapolazione)	UNA TANTUM		EUR	- 7 253,20	0,00	- 7 253,20
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2013	Non conformità ai criteri di riconoscimento delle organizzazioni di produttori (estrapolazione)	UNA TANTUM		EUR	- 446 492,31	0,00	- 446 492,31
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2010	Carenze nei controlli essenziali dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori	FORETTARIA	10,00 %	EUR	- 789 356,47	- 413 951,61	- 375 404,86
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2011	Carenze nei controlli essenziali dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori	FORETTARIA	10,00 %	EUR	- 877 758,79	- 513 899,25	- 363 859,54
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2012	Carenze nei controlli essenziali dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori	FORETTARIA	10,00 %	EUR	- 1 432,06	- 958,11	- 473,95
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2013	Carenze nei controlli essenziali dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori	FORETTARIA	10,00 %	EUR	- 178 835,64	- 149 660,08	- 29 175,56




Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Certificazione	2006	Carenze nelle procedure di gestione del debito	UNA TANTUM		EUR	- 406 257,93	0,00	- 406 257,93
	Irregolarità	2007	Carenze nelle procedure di gestione del debito	UNA TANTUM		EUR	- 698,64	0,00	- 698,64
	Irregolarità	2008	Carenze nelle procedure di gestione del debito	UNA TANTUM		EUR	- 9 595,20	0,00	- 9 595,20
	Irregolarità	2009	Carenze nelle procedure di gestione del debito	UNA TANTUM		EUR	- 1 892,62	0,00	- 1 892,62
	Irregolarità	2010	Carenze nelle procedure di gestione del debito	UNA TANTUM		EUR	- 195,28	0,00	- 195,28
	Irregolarità	2011	Carenze nelle procedure di gestione del debito	UNA TANTUM		EUR	- 1 291,27	0,00	- 1 291,27
	Irregolarità	2012	Carenze nelle procedure di gestione del debito	UNA TANTUM		EUR	- 1 880,44	0,00	- 1 880,44
	Irregolarità	2013	Carenze nelle procedure di gestione del debito	UNA TANTUM		EUR	- 2 127,59	0,00	- 2 127,59
	Irregolarità	2014	Carenze nelle procedure di gestione del debito	UNA TANTUM		EUR	- 462,29	0,00	- 462,29
					Totale GB:	EUR	- 13 056 474,57	- 1 078 469,05	- 11 978 005,52
Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
GR	Certificazione	2013	Errori rilevati dall'organismo di certificazione nel controllo di completezza della tabella dell'allegato III	UNA TANTUM		EUR	- 131 353,03	0,00	- 131 353,03




Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Certificazione	2014	Errore noto rilevato dall'organismo di certificazione nella popolazione FEAGA non SIGC	UNA TANTUM		EUR	- 11 875,16	0,00	- 11 875,16
					Totale GR:	EUR	- 143 228,19	0,00	- 143 228,19
Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
HU	Ortofrutticoli — Gruppi di produttori preiconosciti	2013	Carenze dei GP nel controllo essenziale dei PO 2013	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 57 894,35	0,00	- 57 894,35
	Ortofrutticoli — Gruppi di produttori preiconosciti	2014	Carenze dei GP nel controllo essenziale dei PO 2013	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 504 307,84	0,00	- 504 307,84
	Ortofrutticoli — Programmi operativi, compresi i ritiri	2014	Carenze dei GP nei PO 2012 e 2014 — Esercizio finanziario 2014	FORFETTARIA	7,00 %	EUR	- 199 419,79	0,00	- 199 419,79
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2013	Carenze dei GP nel controllo essenziale dei PO 2012 e 2013 — Esercizio finanziario 2013	FORFETTARIA	7,00 %	EUR	- 66 339,25	- 47 385,18	- 18 954,07
					Totale HU:	EUR	- 827 961,23	- 47 385,18	- 780 576,05
Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
IT	Condizionalità	2012	Controlli del CGO 1 e del CGO 5 insufficienti, regime sanzionatorio e applicazione delle tolleranze poco rigorosi, aziende con animali, anno di domanda 2011	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 655 096,22	- 1 048,74	- 654 047,48




Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Condizionalità	2013	Controlli del CGO 1 e del CGO 5 insufficienti, regime sanzionatorio e applicazione delle tolleranze poco rigorosi, aziende con animali, anno di domanda 2012	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 666 277,37	0,00	- 666 277,37
	Condizionalità	2014	Controlli dei CGO 1, CGO 3, CGO 5 e dei requisiti minimi per i fertilizzanti insufficienti, anno di domanda 2013	FORFETTARIA	2,00 %	EUR	- 752 819,71	0,00	- 752 819,71
	Condizionalità	2012	Controlli dei CGO1, CGO3, CGO5 e dei requisiti minimi per i fertilizzanti insufficienti, aziende senza animali, anno di domanda 2011	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 483 713,21	- 774,38	- 482 938,83
	Condizionalità	2013	Controlli dei CGO1, CGO3 e CGO5 e dei requisiti minimi per i fertilizzanti insufficienti, aziende senza animali, anno di domanda 2012	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 523 645,95	0,00	- 523 645,95
	Certificazione	2012	Mancato rispetto dei termini di pagamento	UNA TANTUM		EUR	- 210 365,00	0,00	- 210 365,00
	Aiuto alimentare all'interno della Comunità	2010	Mancato rispetto delle scadenze degli appalti pubblici	UNA TANTUM		EUR	- 1 197 563,28	0,00	- 1 197 563,28
	Aiuto alimentare all'interno della Comunità	2011	Mancato rispetto delle scadenze degli appalti pubblici	UNA TANTUM		EUR	- 4 573 837,72	0,00	- 4 573 837,72
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2011	Carenze nei controlli di riconoscimento delle OP: PO 2011 — Esercizi finanziari 2011-2013	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 1 122 952,77	0,00	- 1 122 952,77



Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2012	Carenze nei controlli di riconoscimento delle OP: PO 2011 — Esercizi finanziari 2011-2013	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 3 580 398,29	0,00	- 3 580 398,29
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2013	Carenze nei controlli di riconoscimento delle OP: PO 2011 — Esercizi finanziari 2011-2013	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 3 853,07	0,00	- 3 853,07
	Ortofrutticoli — Programmi operativi, compresi i ritiri	2014	Carenze nei controlli di riconoscimento delle OP: PO 2011 — Esercizio finanziario 2014	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	6 043,13	0,00	6 043,13
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2012	Carenze nei controlli di riconoscimento delle OP: PO 2012 — Esercizi finanziari 2012-2013	FORFETTARIA	2,00 %	EUR	- 464 814,60	0,00	- 464 814,60
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2013	Carenze nei controlli di riconoscimento delle OP: PO 2012 — Esercizi finanziari 2012-2013	FORFETTARIA	2,00 %	EUR	- 1 407 604,32	0,00	- 1 407 604,32
	Ortofrutticoli — Programmi operativi, compresi i ritiri	2014	Carenze nei controlli di riconoscimento delle OP: PO 2012 — Esercizio finanziario 2014	FORFETTARIA	2,00 %	EUR	1 101,64	0,00	1 101,64
					Totale IT:	EUR	- 15 635 796,74	- 1 823,12	- 15 633 973,62
Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
LV	Condizionalità	2014	Numero insufficiente di controlli in loco per i CGO 7 e 8, carenze nei controlli delle notifiche dei movimenti degli animali — Pilastro I — Anno di domanda 2013	UNA TANTUM		EUR	- 189 485,56	0,00	- 189 485,56



Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Condizionalità	2015	Numero insufficiente di controlli in loco per i CGO 7 e 8, carenze nei controlli delle notifiche dei movimenti degli animali — Pilastro I — Anno di domanda 2014	UNA TANTUM		EUR	- 210 598,79	0,00	- 210 598,79
					Totale LV:	EUR	- 400 084,35	0,00	- 400 084,35
Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
PL	Certificazione	2014	Errore FEAGA non SIGC rilevato nelle verifiche di conformità dei controlli in loco	UNA TANTUM		EUR	- 7 165,39	0,00	- 7 165,39
	Ortofrutticoli — Misure di sostegno eccezionali	2011	Rendimenti errati (superficie/produzione)	UNA TANTUM		EUR	- 26 377 055,48	- 669 020,35	- 25 708 035,13
	Aiuto alimentare all'interno della Comunità	2010	Inosservanza delle norme applicabili agli appalti pubblici — Anno di pianificazione 2010	UNA TANTUM		EUR	- 1 873 784,07	0,00	- 1 873 784,07
	Aiuto alimentare all'interno della Comunità	2011	Inosservanza delle norme applicabili agli appalti pubblici — Anno di pianificazione 2010	UNA TANTUM		EUR	- 27 609,40	0,00	- 27 609,40
	Aiuto alimentare all'interno della Comunità	2011	Inosservanza delle norme applicabili agli appalti pubblici — anno di pianificazione 2011	UNA TANTUM		EUR	- 1 442 500,04	0,00	- 1 442 500,04
	Aiuto alimentare all'interno della Comunità	2012	Inosservanza delle norme applicabili agli appalti pubblici — anno di pianificazione 2011	UNA TANTUM		EUR	- 18 723,79	0,00	- 18 723,79




Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Aiuto alimentare all'interno della Comunità	2012	Inosservanza delle norme applicabili agli appalti pubblici — anno di pianificazione 2012	UNA TANTUM		EUR	- 329 465,32	0,00	- 329 465,32
	Ortofrutticoli — Misure di sostegno eccezionali	2011	Carenze relative alle notifiche e ai controlli ex ante	FORETTARIA	5,00 %	EUR	- 937 813,75	- 547 965,83	- 389 847,92
					Totale PL:	EUR	- 31 014 117,24	- 1 216 986,18	- 29 797 131,06

Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
EUR	- 104 413 086,11	- 8 854 484,68	- 95 558 601,43

Voce di bilancio: 6711


Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
BG	Certificazione	2014	Errore noto FEASR SIGC	UNA TANTUM		EUR	- 9 930,63	0,00	- 9 930,63
	Certificazione	2013	Dichiarazione in eccesso ed errore noto FEASR SIGC	UNA TANTUM		EUR	- 186 798,27	0,00	- 186 798,27
	Certificazione	2014	Errore noto FEAGA non SIGC	UNA TANTUM		EUR	- 581 320,04	0,00	- 581 320,04
	Certificazione	2013	Errore più probabile FEAGA non SIGC	UNA TANTUM		EUR	- 1 797 022,09	0,00	- 1 797 022,09
	Certificazione	2014	Errori finanziari nell'ambito delle misure 121 e 123	UNA TANTUM		EUR	- 125 203,54	0,00	- 125 203,54



Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Certificazione	2013	Misura 123 — Questioni relative al comitato di valutazione	UNA TANTUM		EUR	- 41 588,29	0,00	- 41 588,29
	Certificazione	2014	Altri errori FEASR	UNA TANTUM		EUR	- 11 380,50	0,00	- 11 380,50
					Totale BG:	EUR	- 2 753 243,36	0,00	- 2 753 243,36
Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
CY	Condizionalità	2013	Carenze in tutti i 4 controlli essenziali e nei 2 controlli complementari (statistiche di controllo, supervisione) — SR — Anno di domanda 2013	FORFETTARIA	10,00 %	EUR	- 1 482,85	0,00	- 1 482,85
	Condizionalità	2014	Carenze in tutti i 4 controlli essenziali e nei 2 controlli complementari (statistiche di controllo, supervisione) — SR — Anno di domanda 2013	FORFETTARIA	10,00 %	EUR	- 117 859,18	0,00	- 117 859,18
	Condizionalità	2014	Carenze in tutti i 4 controlli essenziali e nei 2 controlli complementari (statistiche di controllo, supervisione) — SR — Anno di domanda 2014	FORFETTARIA	10,00 %	EUR	- 150,09	0,00	- 150,09
	Condizionalità	2015	Carenze in tutti i 4 controlli essenziali e nei 2 controlli complementari (statistiche di controllo, supervisione) — SR — Anno di domanda 2014	FORFETTARIA	10,00 %	EUR	- 115 046,28	0,00	- 115 046,28
					Totale CY:	EUR	- 234 538,40	0,00	- 234 538,40



Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario		
DE	Condizionalità	2015	Valutazione carente degli animali con 2 marchi auricolari mancanti (CGO 7, 8) — Anno di domanda 2013	UNA TANTUM		EUR	- 291,68	0,00	- 291,68		
					Totale DE:					0,00	- 291,68
ES	Certificazione	2013	Piano d'azione per le misure 122, 223 e 226. Sentenza della Corte (non adeguatamente giustificata)	UNA TANTUM		EUR	- 33 557,18	0,00	- 33 557,18		
ES	Certificazione	2012	Errori degli anni precedenti per cui i recuperi non sono ancora iniziati	UNA TANTUM		EUR	- 5 463,58	0,00	- 5 463,58		
ES	Certificazione	2011	Giustificazione mancante del pagamento di una fattura	UNA TANTUM		EUR	- 35,99	0,00	- 35,99		
ES	Certificazione	2012	Errore più probabile per la popolazione FEASR non SIGC	UNA TANTUM		EUR	- 347 412,15	0,00	- 347 412,15		
FI	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)	2013	Misura 214: verifica dei criteri di ammissibilità per l'agricoltura biologica e valutazione del carattere retroattivo di un'infrazione	UNA TANTUM		EUR	- 2 548,82	0,00	- 2 548,82		
					Totale ES:					0,00	- 386 468,90




Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)	2014	Misura 214: verifica dei criteri di ammissibilità per l'agricoltura biologica e valutazione del carattere retroattivo di un'infrazione	UNA TAN-TUM		EUR	- 54 037,45	0,00	- 54 037,45
	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)	2015	Misura 214: verifica dei criteri di ammissibilità per l'agricoltura biologica e valutazione del carattere retroattivo di un'infrazione	UNA TAN-TUM		EUR	- 28 246,38	0,00	- 28 246,38
	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure non connesse alla superficie)	2014	Misura 215: Verifica adeguata degli impegni relativi all'accesso ai pascoli e all'esterno e valutazione del carattere retroattivo di un'infrazione	UNA TAN-TUM		EUR	- 38 301,03	0,00	- 38 301,03
	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure non connesse alla superficie)	2015	Misura 215: Verifica adeguata degli impegni relativi all'accesso ai pascoli e all'esterno e valutazione del carattere retroattivo di un'infrazione	UNA TAN-TUM		EUR	- 31 769,21	0,00	- 31 769,21
					Totale FI:	EUR	- 154 902,89	0,00	- 154 902,89
Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
FR	Sviluppo rurale FEASR asse 1 — Misure con sostegno forfettario (2007-2013)	2013	Non conformità all'articolo 25 del regolamento n. 65/2011 (controlli in loco eseguiti dopo il versamento del saldo)	FORFETTARIA	2,00 %	EUR	- 1 258 058,85	- 884 557,22	- 373 501,63




Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Sviluppo rurale FEASR asse 1 — Misure con sostegno forfettario	2014	Non conformità all'articolo 25 del regolamento n. 65/2011 (controlli in loco eseguiti dopo il versamento del saldo)	FORFETTARIA	2,00 %	EUR	- 1 539 396,19	0,00	- 1 539 396,19
	Sviluppo rurale FEASR asse 1 — Misure con sostegno forfettario	2015	Non conformità all'articolo 25 del regolamento n. 65/2011 (controlli in loco eseguiti dopo il versamento del saldo)	FORFETTARIA	2,00 %	EUR	- 381 195,39	0,00	- 381 195,39
	Sviluppo rurale FEASR (2014 — 2020) Misure con sostegno forfettario	2016	Non conformità all'articolo 25 del regolamento n. 65/2011 (controlli in loco eseguiti dopo il versamento del saldo)	FORFETTARIA	2,00 %	EUR	- 1 681 851,57	0,00	- 1 681 851,57
					Totale FR:	EUR	- 4 860 502,00	- 884 557,22	- 3 975 944,78
Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
GR	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)	2013	Ammissibilità del pascolo permanentemente	UNA TANTUM		EUR	- 16 790 207,07	- 482,39	- 16 789 724,68
	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)	2014	Ammissibilità del pascolo permanentemente	UNA TANTUM		EUR	- 4 092 054,10	0,00	- 4 092 054,10
	Certificazione	2013	Errori rilevati dall'organismo di certificazione nel controllo di completezza della tabella dell'allegato III	UNA TANTUM		EUR	- 80 114,44	0,00	- 80 114,44




Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Sviluppo rurale FEASR (2014 — 2020) Misure soggette allo IACS	2015	Misure 211 e 212: non ammissibilità del pascolo permanente	UNA TANTUM		EUR	- 2 075 014,04	0,00	- 2 075 014,04
					Totale GR:	EUR	- 23 037 389,65	- 482,39	- 23 036 907,26
Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
HU	Sviluppo rurale FEASR, asse 4 LEADER (2007-2013)	2014	Carenze nel processo di selezione dei progetti per il terzo ciclo di domande	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 2 042 124,67	0,00	- 2 042 124,67
	Sviluppo rurale FEASR, asse 4 LEADER (2007-2013)	2015	Carenze nel processo di selezione dei progetti per il terzo ciclo di domande	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 1 664 147,37	0,00	- 1 664 147,37
					Totale HU:	EUR	- 3 706 272,04	0,00	- 3 706 272,04
Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
IT	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure non connesse alla superficie)	2013	Misure 216 e 226: Pista di controllo adeguata (registrazione dell'attività di controllo svolta) per i controlli amministrativi e in loco (controllo complementare)	FORFETTARIA	2,00 %	EUR	- 15 494,80	0,00	- 15 494,80
	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure non connesse alla superficie)	2014	Misure 216 e 226: Pista di controllo adeguata (registrazione dell'attività di controllo svolta) per i controlli amministrativi e in loco (controllo complementare)	FORFETTARIA	2,00 %	EUR	- 56 911,92	0,00	- 56 911,92



Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) misure forestali	2015	Misure 216 e 226: Pista di controllo adeguata (registrazione dell'attività di controllo svolta) per i controlli amministrativi e in loco (controllo complementare)	FORETTARIA	2,00 %	EUR	- 42 742,25	0,00	- 42 742,25
	Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) — Investimenti — beneficiari privati	2015	Misure 216 e 226: Pista di controllo adeguata (registrazione dell'attività di controllo svolta) per i controlli amministrativi e in loco (controllo complementare)	FORETTARIA	2,00 %	EUR	- 1 353,14	0,00	- 1 353,14
	Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) misure forestali	2016	Misure 216 e 226: Pista di controllo adeguata (registrazione dell'attività di controllo svolta) per i controlli amministrativi e in loco (controllo complementare)	FORETTARIA	2,00 %	EUR	- 1 739,03	0,00	- 1 739,03
	Certificazione	2012	Mancato rispetto dei termini di pagamento	UNA TANTUM		EUR	- 5 006 487,10	- 5 006 487,10	0,00
	Sviluppo rurale FEASR — Investimenti — beneficiari privati	2015	Le autorità italiane non hanno effettuato controlli incrociati sufficienti nelle varie basi di dati disponibili al fine di individuare i pannelli solari con doppio finanziamento	UNA TANTUM		EUR	- 216 521,27	0,00	- 216 521,27
					Totale IT:	EUR	- 5 341 249,51	- 5 006 487,10	- 334 762,41
Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
IV	Condizionalità	2014	Numero insufficiente di controlli in loco per i CGO 7 e 8, carenze nei controlli delle notifiche dei movimenti degli animali — Pilastrò II — Anno di domanda 2013	UNA TANTUM		EUR	- 125 376,52	0,00	- 125 376,52



Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Condizionalità	2015	Numero insufficiente di controlli in loco per i CGO 7 e 8, carenze nei controlli delle notifiche dei movimenti degli animali — Pilastrò II — Anno di domanda 2013	UNA TANTUM		EUR	- 3 253,18	0,00	- 3 253,18
	Condizionalità	2014	Numero insufficiente di controlli in loco per i CGO 7 e 8, carenze nei controlli delle notifiche dei movimenti degli animali — Pilastrò II — Anno di domanda 2014	UNA TANTUM		EUR	- 83 384,34	0,00	- 83 384,34
	Condizionalità	2015	Numero insufficiente di controlli in loco per i CGO 7 e 8, carenze nei controlli delle notifiche dei movimenti degli animali — Pilastrò II — Anno di domanda 2014	UNA TANTUM		EUR	- 2 163,59	0,00	- 2 163,59
					Totale LV:	EUR	- 214 177,63	0,00	- 214 177,63
Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
PL	Certificazione	2014	Errore FEASR non SIGC rilevato nelle verifiche di conformità dei controlli in loco	UNA TANTUM		EUR	- 1 125,27	0,00	- 1 125,27
					Totale PL:	EUR	- 1 125,27	0,00	- 1 125,27
Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
SE	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure non connesse alla superficie)	2013	Misura 216 — Valutazione adeguata della ragionevolezza dei costi in base a un raffronto tra diverse offerte	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	- 17 893,40	0,00	- 17 893,40



Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure non connesse alla superficie)	2014	Misura 216 — Valutazione adeguata della ragionevolezza dei costi in base a un raffronto tra diverse offerte	FORETTARIA	5,00 %	EUR	- 207 835,80	- 207 835,80	0,00
	Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) — Investimenti — beneficiari privati	2015	Misura 216 — Valutazione adeguata della ragionevolezza dei costi in base a un raffronto tra diverse offerte	FORETTARIA	5,00 %	EUR	- 242 832,60	0,00	- 242 832,60
	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure non connesse alla superficie)	2014	Misura 227 — Carenze relative alla verifica della procedura di appalto pubblico	FORETTARIA	5,00 %	EUR	- 3 525,20	- 3 525,20	0,00
	Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) misure forestali	2015	Misura 227 — Carenze relative alla verifica della procedura di appalto pubblico	FORETTARIA	5,00 %	EUR	- 4 039,15	0,00	- 4 039,15
					Totale SE:	EUR	- 476 126,15	- 211 361,00	- 264 765,15

Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
EUR	- 41 166 287,48	- 6 102 887,71	- 35 063 399,77



DECISIONE (UE) 2017/265 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2017

che include il governo dei Territori del Nord-ovest del Canada come organismo riconosciuto nell'elenco di cui all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sul commercio dei prodotti derivati dalla foca

[notificata con il numero C(2017) 757]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850 della Commissione, del 13 ottobre 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sul commercio dei prodotti derivati dalla foca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ stabilisce le condizioni alle quali i prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia praticata dagli Inuit o da altre comunità indigene possono essere immessi sul mercato dell'Unione. Il rispetto di tali condizioni deve essere attestato da un organismo riconosciuto nel momento in cui i prodotti derivati dalla foca sono immessi sul mercato.
- (2) L'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850 stabilisce i requisiti che gli enti devono soddisfare per essere inseriti in un elenco degli organismi riconosciuti ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1007/2009.
- (3) L'immissione sul mercato di prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia praticata dagli Inuit o da altre comunità indigene deve essere accompagnata da un documento emesso da un organismo riconosciuto che certifichi che le condizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850 sono state soddisfatte.
- (4) Il 22 novembre 2016 la Commissione ha ricevuto una richiesta del governo dei Territori del Nord-Ovest di essere autorizzato in qualità di organismo riconosciuto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1007/2009. La richiesta era corredata dai documenti giustificativi previsti dall'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/1850.
- (5) La Commissione ha svolto una valutazione sulla base delle prove documentali presentate al fine di determinare se il governo dei Territori del Nord-Ovest soddisfacesse le condizioni necessarie per essere un organismo riconosciuto a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850.
- (6) La Commissione ha concluso che il governo dei Territori del Nord-Ovest soddisfa tutti i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850 e che il governo dei Territori del Nord-Ovest dovrebbe figurare nell'elenco degli organismi riconosciuti,


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il governo dei Territori del Nord-Ovest è considerato un organismo riconosciuto ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850.

⁽¹⁾ GUL 271 del 16.10.2015, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (GUL 286 del 31.10.2009, pag. 36).



Articolo 2

Il contenuto della presente decisione è pubblicato senza indugio sul sito web della Commissione.

Articolo 3

La presente decisione è destinata al governo dei Territori del Nord-Ovest del Canada.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2017

Per la Commissione
Karmenu VELLA
Membro della Commissione

17CE0785



DECISIONE N. 1/2016 DEL SOTTOCOMITATO DOGANALE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA**del 6 ottobre 2016****recante sostituzione del protocollo II dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa [2017/266]**

IL SOTTOCOMITATO DOGANALE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 38 del protocollo II di tale accordo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 144, paragrafo 2, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (l'«accordo»), fa riferimento al protocollo II dell'accordo (il «protocollo II») che stabilisce le norme di origine e prevede il cumulo dell'origine tra l'Unione e la Repubblica di Moldova.
- (2) La maggior parte delle disposizioni dell'accordo riguardanti gli scambi e le questioni commerciali, compreso il protocollo II, sono state applicate in via provvisoria a decorrere dal 1° settembre 2014.
- (3) L'articolo 38 del protocollo II dispone che il sottocomitato doganale di cui all'articolo 200 dell'accordo possa decidere di modificare le disposizioni di tale protocollo.
- (4) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ⁽²⁾ («la convenzione») è intesa a sostituire i protocolli sulle norme di origine attualmente in vigore nei paesi della zona paneuromediterranea con un unico atto giuridico.
- (5) L'Unione ha firmato la convenzione il 15 giugno 2011. Il comitato misto della convenzione ha stabilito, con la decisione n. 2 del 21 maggio 2014 ⁽³⁾, che la Repubblica di Moldova sia invitata ad aderire alla convenzione.
- (6) L'Unione e la Repubblica di Moldova hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 31 luglio 2015. Di conseguenza, a norma dell'articolo 10, paragrafo 3 della convenzione, quest'ultima è entrata in vigore per l'Unione e per la Repubblica di Moldova rispettivamente il 1° maggio 2012 e il 1° settembre 2015.
- (7) È pertanto opportuno sostituire il protocollo II con un nuovo protocollo che faccia riferimento alla convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo II dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 260 del 30.8.2014, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 217 del 23.7.2014, pag. 88.



Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° dicembre 2016.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2016

Per il sottocomitato doganale

Il presidente
P. KOVACS

O. ZIKUNA

Segretari

N. CALENIC



ALLEGATO

«PROTOCOLLO II

RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI» E AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 1

Norme di origine applicabili

1. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si applicano l'appendice I e le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ⁽¹⁾ («la convenzione»).
2. Tutti i riferimenti all'«accordo pertinente» nell'appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione s'intendono come riferimenti al presente accordo.

Articolo 2

Composizione delle controversie

1. Le eventuali controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 dell'appendice I della convenzione che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo sono sottoposte al sottocomitato doganale. Non si applicano le norme relative alla risoluzione delle controversie di cui al titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo.
2. La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione ha comunque luogo secondo la legislazione di tale paese.

Articolo 3

Modifiche del protocollo


Il sottocomitato doganale può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

Articolo 4

Recesso dalla convenzione

1. Se l'Unione europea o la Repubblica di Moldova notificano per iscritto al depositario della convenzione la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, l'Unione europea e la Repubblica di Moldova avviano immediatamente i negoziati sulle norme di origine ai fini dell'applicazione del presente accordo.
2. Fino all'entrata in vigore delle norme di origine nuovamente negoziate, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi al presente accordo. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova.

⁽¹⁾ GUL 54 del 26.2.2013, pag. 4.




Articolo 5

Disposizioni transitorie — cumulo

In deroga all'articolo 16, paragrafo 5, e all'articolo 21, paragrafo 3, dell'appendice I della convenzione, quando il cumulo coinvolge esclusivamente gli Stati EFTA, le Isole Fær Øer, l'Unione europea, la Turchia, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione e la Repubblica di Moldova, la prova dell'origine può essere un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o una dichiarazione di origine.»

17CE0786



DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 84/16/COL

del 27 aprile 2016

che modifica per la centunesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato adottando una nuova disciplina per l'analisi della compatibilità con il funzionamento dell'accordo SEE degli aiuti di Stato per promuovere l'esecuzione di importanti progetti di comune interesse europeo [2017/267]

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA (DI SEGUITO «L'AUTORITÀ»),

VISTO l'accordo sullo Spazio economico europeo (in appresso «l'accordo SEE»), in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,

VISTO l'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia («l'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte»), in particolare l'articolo 24 e l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

Considerando quanto segue:

A norma dell'articolo 24 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità di vigilanza rende esecutive le disposizioni dell'accordo SEE in materia di aiuti di Stato.

A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità formula comunicazioni e orientamenti sulle materie oggetto dell'accordo SEE, sempre che tale accordo o l'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte lo preveda esplicitamente e l'Autorità lo consideri necessario.

Il 20 giugno 2014 la Commissione europea ha adottato una comunicazione con la quale ha stabilito i «criteri per l'analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo» ⁽¹⁾. La comunicazione si applica dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2020.

Detta comunicazione è rilevante anche ai fini dello Spazio economico europeo.

Occorre garantire l'applicazione uniforme in tutto lo Spazio economico europeo delle norme SEE in materia di aiuti di Stato conformemente all'obiettivo di omogeneità di cui all'articolo 1 dell'accordo SEE.

Ai sensi del punto II del capo «DISPOSIZIONI GENERALI» a pagina 9 dell'allegato XV dell'accordo SEE, l'Autorità, dopo aver consultato la Commissione, adotta gli atti corrispondenti a quelli adottati dalla Commissione europea,

VISTO il parere della Commissione europea,

PREVIA consultazione in merito degli Stati EFTA con lettera del 25 gennaio 2016,

⁽¹⁾ GU C 188 del 20.6.2014, pag. 4.



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le norme sostanziali in materia di aiuti di Stato sono modificate con l'introduzione di una nuova disciplina per l'analisi della compatibilità del funzionamento dell'Accordo SEE degli aiuti di Stato per promuovere l'esecuzione di importanti progetti di comune interesse europeo. I nuovi orientamenti sono inseriti nell'allegato alla presente decisione e ne costituiscono parte integrante.

Articolo 2

Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2016

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Sven Erik SVEDMAN
Presidente

Frank BÜCHEL
Membro del Collegio



ALLEGATO

Criteri per l'analisi della compatibilità con il funzionamento dell'accordo SEE sugli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo ⁽¹⁾


INDICE

1. Introduzione
 2. Ambito di applicazione
 3. Criteri di ammissibilità
 - 3.1. Definizione di progetto
 - 3.2. Comune interesse europeo
 - 3.2.1. Criteri generali cumulativi
 - 3.2.2. Indicatori generali positivi
 - 3.2.3. Criteri specifici
 - 3.3. Importanza del progetto
 4. Criteri di compatibilità
 - 4.1. Necessità e proporzionalità dell'aiuto
 - 4.2. Prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza e valutazione comparata
 - 4.3. Trasparenza
 5. Disposizioni finali
 - 5.1. Obbligo di notifica
 - 5.2. Valutazione ex post e relazioni
 - 5.3. Entrata in vigore, validità e revisione
- Costi ammissibili

1. Introduzione

1. La presente sezione degli orientamenti per la valutazione, rispetto alle norme sugli aiuti di Stato, del finanziamento pubblico di importanti progetti di comune interesse europeo.

⁽¹⁾ Questi orientamenti corrispondono alla comunicazione della Commissione europea relativa ai criteri per l'analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse comune, pubblicata il 20 giugno 2014 (GU C 188 del 20.6.2014, pag. 4).



2. Considerati i loro effetti di ricaduta positivi sul mercato interno e sulla società, gli importanti progetti di comune interesse europeo possono rappresentare un contributo molto importante alla crescita economica, all'occupazione e alla competitività dello Spazio economico europeo (SEE).
3. Gli importanti progetti di comune interesse europeo consentono di riunire conoscenze, competenze, risorse finanziarie e attori economici di tutto il SEE, al fine di ovviare ai gravi fallimenti sistemici o del mercato e alle sfide sociali che non potrebbero altrimenti essere affrontati. Essi sono intesi a favorire la collaborazione tra settore pubblico e privato per intraprendere progetti su larga scala che apportano vantaggi significativi al SEE e alle sue parti contraenti.
4. Gli importanti progetti di comune interesse europeo possono riguardare tutte le politiche di intervento e le azioni che soddisfano obiettivi comuni europei, in particolare per quanto concerne gli obiettivi della strategia Europa 2020 ⁽¹⁾, le iniziative faro dell'Unione e i settori chiave per la crescita economica, quali le tecnologie abilitanti fondamentali ⁽²⁾ (KET, Key Enabling Technologies).
5. L'iniziativa di modernizzazione degli aiuti di Stato ⁽³⁾ esorta a indirizzare gli aiuti di Stato verso obiettivi di comune interesse europeo, in linea con le priorità del programma della strategia Europa 2020, allo scopo di affrontare i fallimenti del mercato o altri importanti fallimenti sistemici che ostacolano la promozione della crescita e dell'occupazione, nonché lo sviluppo di un mercato interno integrato, dinamico e competitivo. La realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo spesso richiede una partecipazione significativa delle autorità pubbliche poiché altrimenti il mercato non finanzierebbe progetti del genere. Nel caso in cui il finanziamento pubblico di detti progetti costituisca aiuto di Stato, i presenti orientamenti stabiliscono le regole applicabili al fine di garantire la parità di condizioni nel mercato interno.
6. La modernizzazione degli aiuti di Stato costituisce una buona occasione per aggiornare gli orientamenti esistenti e consolidarli in un unico documento, in modo da allinearli agli obiettivi della strategia Europa 2020 e agli obiettivi della modernizzazione degli aiuti di Stato ed estenderli ad altri settori in cui possono trovare applicazione. I presenti orientamenti sostituiscono pertanto le disposizioni vigenti relative agli importanti progetti di comune interesse europeo e forniscono alle parti contraenti orientamenti specifici e interdisciplinari volti a stimolare lo sviluppo di importanti progetti di collaborazione che promuovano i comuni interessi europei.
7. L'articolo 61, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo SEE stabilisce che possono considerarsi compatibili con l'accordo SEE gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo. Di conseguenza i presenti orientamenti forniscono indicazioni relative ai criteri che l'Autorità di sorveglianza EFTA («l'Autorità») applicherà per valutare gli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo. Definiscono innanzitutto il proprio ambito di applicazione e in seguito fornisce un elenco di criteri che l'Autorità utilizzerà per valutare la natura e l'importanza di tali progetti ai fini dell'applicazione dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo SEE. Spiegano inoltre le modalità con cui l'Autorità valuterà la compatibilità del finanziamento pubblico di importanti progetti di comune interesse europeo rispetto alle norme sugli aiuti di Stato
8. I presenti orientamenti non escludono la possibilità che gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo possano anche risultare compatibili con il funzionamento dell'accordo SEE anche sulla base di altre disposizioni, in particolare l'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) di tale accordo e le relative modalità di esecuzione. La disciplina degli aiuti di Stato è stata oggetto di una modernizzazione al fine di offrire alle parti contraenti maggiori possibilità di sovvenzionare progetti importanti che ovviano ai fallimenti del mercato e ai problemi di coesione in vari settori, allo scopo di promuovere una crescita sostenibile e l'occupazione. Tuttavia, dette disposizioni potrebbero non rispecchiare pienamente la pertinenza, le specificità e le caratteristiche degli importanti progetti di comune interesse europeo i quali possono necessitare di specifiche disposizioni riguardo all'ammissibilità, alla compatibilità e alle procedure, che sono stabilite nei presenti orientamenti.


2. Ambito di applicazione

9. I presenti orientamenti si applicano agli importanti progetti di comune interesse europeo in tutti i settori di attività economica.

⁽¹⁾ Comunicazione della Commissione «Europa 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva», COM(2010) 2020 def. del 3 marzo 2010.

⁽²⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Una strategia europea per le tecnologie abilitanti — Un ponte verso la crescita e l'occupazione», COM(2012) 341 final del 26 giugno 2012.

⁽³⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE, COM(2012) 209 final dell'8 maggio 2012.



10. Essi non si applicano invece a:
- a) le misure di aiuto alle imprese in difficoltà quali definite dagli orientamenti sul salvataggio e la ristrutturazione ⁽¹⁾ o da orientamenti successivi, come modificati o sostituiti;
 - b) le misure che comportano aiuti a favore di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione dell'Autorità che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con l'accordo SEE;
 - c) le misure di aiuto di Stato che di per sé, a causa delle condizioni cui sono subordinate o per il metodo di finanziamento previsto, comportano una violazione indissociabile del diritto del SEE ⁽²⁾, in particolare:
 - le misure di aiuto in cui la concessione dell'aiuto è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nella parte contraente interessata o di essere stabilito prevalentemente in questa parte contraente,
 - le misure di aiuto in cui la concessione dell'aiuto è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali,
 - le misure di aiuto che limitano la possibilità per il beneficiario di sfruttare in altre parti contraenti i risultati ottenuti della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione.

3. Criteri di ammissibilità

11. Per determinare se un progetto rientra nell'ambito dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo SEE, si applicano i seguenti criteri:

3.1. Definizione di progetto

12. La proposta di aiuti riguarda un progetto individuale di cui sono chiaramente definiti gli obiettivi, le modalità di esecuzione, i partecipanti e il finanziamento ⁽³⁾.
13. L'Autorità può anche considerare ammissibile un «progetto integrato», cioè un gruppo di progetti individuali integrati in una struttura, in una tabella di marcia o in un programma comuni, finalizzati allo stesso obiettivo e basati su un approccio sistemico coerente. Le singole componenti del progetto integrato possono riferirsi a livelli diversi della catena di approvvigionamento ma devono essere complementari e necessarie al raggiungimento dell'importante obiettivo di interesse europeo ⁽⁴⁾.

3.2. Comune interesse europeo

3.2.1. Criteri generali cumulativi


14. Il progetto deve contribuire in maniera concreta, chiara e identificabile a uno o più obiettivi europei comuni e deve avere un impatto significativo sulla competitività del SEE e sulla crescita sostenibile, affrontando le sfide sociali o la creazione di valore nel SEE.

⁽¹⁾ Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, adottati con decisione n. 321/14/COL (GU L 271 del 16.10.2015, pag. 35 e supplemento SEE n. 62 del 15.10.2015, pag. 1). Come precisato al punto 23 di detti orientamenti, l'impresa in difficoltà, dato che è a rischio la sua stessa sopravvivenza, non può essere considerata uno strumento idoneo per la promozione degli obiettivi di altre politiche pubbliche, fintanto che non ne venga ripristinata la redditività.

⁽²⁾ Cfr., ad esempio, la causa Germania/Commissione C-156/98, (ECLI:EU:C:2000:6857, punto 78) e la causa Régie Networks/Rhone Alpes Bourgogne C-333/07 (ECLI:EU:C:2008:10807, punti da 94 a 116).

⁽³⁾ Nell'ambito della ricerca e sviluppo, quando due o più progetti non sono nettamente separabili uno dall'altro e, in particolare, quando non hanno — separatamente — probabilità di successo tecnologico, devono essere considerati un unico progetto. Non saranno considerati compatibili gli aiuti a favore di un progetto che semplicemente modifica l'ubicazione del progetto all'interno del SEE senza alterarne la natura, le dimensioni o la portata.

⁽⁴⁾ Nel prosieguo per «progetto» si intendono sia progetti individuali sia progetti integrati.



15. Il progetto deve rappresentare un importante contributo per la realizzazione degli obiettivi europei comuni, ad esempio in quanto progetto di grande rilievo per la strategia Europa 2020, lo Spazio europeo della ricerca, la strategia europea per le tecnologie abilitanti fondamentali ⁽¹⁾, la strategia energetica per l'Europa ⁽²⁾, il quadro 2030 per le politiche del clima e dell'energia ⁽³⁾, la strategia europea in materia di sicurezza energetica ⁽⁴⁾, la strategia elettronica per l'Europa, le reti transeuropee dei trasporti e dell'energia, le iniziative faro dell'Unione quali l'Unione dell'innovazione ⁽⁵⁾, un'agenda digitale europea ⁽⁶⁾, un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse ⁽⁷⁾, una politica industriale integrata per l'era della globalizzazione ⁽⁸⁾.
16. Di norma il progetto deve coinvolgere più di una parte contraente ⁽⁹⁾ e i suoi benefici non devono limitarsi alle parti contraenti finanziatrici, bensì estendersi a un'ampia parte del SEE. I benefici del progetto devono essere chiaramente definiti in maniera concreta e identificabile ⁽¹⁰⁾.
17. I vantaggi derivanti dal progetto non devono limitarsi alle imprese o al settore interessati, ma devono trovare più ampia rilevanza e applicazione nell'economia o nella società europee mediante effetti positivi di ricaduta (quali effetti sistemici su molteplici livelli della catena di valore, o su mercati a monte o a valle, usi alternativi in altri settori o nel trasferimento modale) che sono chiaramente definiti in maniera concreta e identificabile.
18. Il progetto deve comportare il cofinanziamento da parte del beneficiario.
19. Il progetto deve rispettare il principio dell'eliminazione graduale di sovvenzioni dannose per l'ambiente, ribadito dalla tabella di marcia per un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse ⁽¹¹⁾.

3.2.2. Indicatori generali positivi

20. Oltre ai criteri cumulativi di cui alla sezione 3.2.1, l'Autorità adotterà un approccio più favorevole in caso di:
- concezione del progetto tale da consentire la partecipazione di tutte le parti contraenti interessate, tenuto conto del tipo di progetto, dell'obiettivo perseguito e del suo fabbisogno di finanziamento;
 - partecipazione della Commissione europea, o di qualsiasi soggetto giuridico cui la Commissione ha delegato i suoi poteri, quale la Banca europea per gli investimenti, alla concezione del progetto;

⁽¹⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Una strategia europea per le tecnologie abilitanti — Un ponte verso la crescita e l'occupazione», COM(2012) 341 final del 26 giugno 2012.

⁽²⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Energia 2020 — Una strategia per un'energia competitiva, sostenibile e sicura», COM(2010) 639 def. del 10 novembre 2010.

⁽³⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Quadro per le politiche dell'energia e del clima per il periodo dal 2020 al 2030», COM(2014) 15 final del 22 gennaio 2014.

⁽⁴⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, «Strategia europea di sicurezza energetica», COM(2014) 330 final del 28 maggio 2014.

⁽⁵⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Iniziativa faro Europa 2020 — L'Unione dell'innovazione», COM(2010) 546 def. del 6 ottobre 2010.

⁽⁶⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Un'agenda digitale europea», COM(2010) 245 def. del 26 agosto 2010, riconosciuta nella risoluzione della 37ª riunione del Comitato parlamentare misto SEE del 26 ottobre 2011.


⁽⁷⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse — Iniziativa faro nell'ambito della strategia Europa 2020», COM(2011) 21 del 26 gennaio 2011.

⁽⁸⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Una politica industriale integrata per l'era della globalizzazione. Riconoscere il ruolo centrale di concorrenzialità e sostenibilità», COM(2010) 614 def. del 28 ottobre 2010.

⁽⁹⁾ Ad eccezione delle infrastrutture di ricerca interconnesse e dei progetti TEN-T che hanno fundamentalmente un'importanza transnazionale, in quanto fanno parte di una rete transfrontaliera fisicamente collegata o sono indispensabili per migliorare la gestione del traffico o l'interoperabilità transfrontaliera.

⁽¹⁰⁾ Il semplice fatto che il progetto venga realizzato da imprese di paesi diversi o che un'infrastruttura di ricerca sia successivamente utilizzata da imprese stabilite in diversi Stati membri del SEE non è sufficiente affinché possa qualificarsi come importante progetto di comune interesse europeo. La Corte di giustizia ha confermato che un progetto può essere considerato di comune interesse europeo quando si inserisce in un programma transnazionale europeo cofinanziato dai governi di vari Stati membri del SEE o quando scaturisce da un'azione concertata da parte di un certo numero di Stati membri del SEE per lottare contro una minaccia comune. Si vedano le cause riunite *Exécutive régionale wallon e SA Glaverbel/Commissione* C-62/87 e 72/87, (ECLI:EU:C:1988:132, punti 22 e 23).

⁽¹¹⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse», COM(2011) 571 definitivo del 20 settembre 2011.



- c) partecipazione della Commissione europea, o di qualsiasi soggetto giuridico cui la Commissione europea ha delegato i suoi poteri, a condizione che agisca come struttura esecutiva, alla selezione del progetto;
- d) partecipazione della Commissione europea, o di qualsiasi soggetto giuridico cui la Commissione europea ha delegato i suoi poteri, e di varie parti contraenti alla struttura di governance del progetto;
- e) importanti interazioni collaborative previste dal progetto in termini di numero di partner, partecipazione di organizzazioni dei vari settori interessati o di imprese di dimensioni diverse;
- f) il progetto prevede il cofinanziamento da parte di un fondo dell'EFTA o dell'Unione europea ⁽¹⁾.

3.2.3. Criteri specifici

- 21. I progetti di R&S&I devono essere fortemente innovativi o comportare un importante valore aggiunto in termini di R&S&I alla luce dello stato dell'arte nel settore interessato.
- 22. I progetti che comportano lo sviluppo industriale devono consentire lo sviluppo di un nuovo prodotto o servizio ad alto contenuto di ricerca e innovazione e/o la diffusione di un processo di produzione radicalmente innovativo. Non sono considerati un importante progetto di comune interesse europeo gli aggiornamenti periodici, privi di dimensione innovativa, delle strutture esistenti e lo sviluppo di nuove versioni di prodotti esistenti.
- 23. I progetti nel settore dell'ambiente, dell'energia o dei trasporti devono essere di grande importanza per la strategia ambientale, energetica, compresa la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, o dei trasporti dell'Unione o contribuire in misura significativa al mercato interno, in tali settori specifici e oltre.

3.3. Importanza del progetto

- 24. Per qualificarsi come importante progetto di comune interesse europeo, un progetto deve avere rilevanza sotto il profilo quantitativo o qualitativo. È necessario che il progetto abbia dimensioni o portata particolarmente ampie e/o implichi un livello molto significativo di rischio tecnologico o finanziario.

4. Criteri di compatibilità

- 25. Nel valutare la compatibilità con l'accordo SEE degli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo sulla base dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo SEE, l'Autorità prenderà in considerazione i criteri descritti nel seguito ⁽²⁾.
- 26. L'Autorità effettuerà una valutazione comparata per determinare se gli effetti positivi previsti superano gli eventuali effetti negativi, come indicato di seguito.
- 27. In considerazione della natura del progetto, l'Autorità può presumere la presenza di un fallimento del mercato o di altri importanti fallimenti sistemici, nonché di un contributo a un comune interesse europeo, se il progetto soddisfa i criteri di ammissibilità di cui alla sezione 3.


4.1. Necessità e proporzionalità dell'aiuto

- 28. Gli aiuti non devono essere intesi a sovvenzionare i costi di un progetto che l'impresa sosterebbe comunque e non devono compensare il normale rischio d'impresa di un'attività economica. Senza l'aiuto il progetto non verrebbe realizzato o sarebbe realizzato con dimensione o portata ridotte o in una maniera diversa che limiterebbe significativamente i benefici previsti ⁽³⁾. L'aiuto sarà considerato proporzionato solamente se non è possibile ottenere gli stessi risultati con un aiuto di entità minore.

⁽¹⁾ I finanziamenti dell'EFTA o dell'Unione europea gestiti a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi del SEE o dell'Unione europea che non sono direttamente o indirettamente controllati dallo Stato membro non costituiscono aiuti di Stato.

⁽²⁾ Secondo la giurisprudenza, l'autorità dispone di potere discrezionale nella valutazione della compatibilità di importanti progetti di comune interesse europeo. Si vedano le cause riunite Exécutif régional wallon e SA Glaverbel/Commissione C-62/87 e 72/87, (ECLI:EU: C:1988:1573, punto 21).

⁽³⁾ La domanda di aiuto deve precedere l'avvio dei lavori, ovvero la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure il primo fermo impegno ad ordinare attrezzature o un altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi preliminari di fattibilità non sono considerati l'inizio dei lavori.



29. La parte contraente deve trasmettere all'Autorità le opportune informazioni concernenti il progetto sovvenzionato, nonché una descrizione esaustiva dello scenario controfattuale che corrisponde alla situazione in cui nessuna parte contraente eroga aiuti. Lo scenario controfattuale può consistere nella mancanza di un progetto alternativo o in un progetto alternativo chiaramente definito e sufficientemente prevedibile preso in considerazione dal beneficiario nei suoi processi decisionali interni e può riguardare un progetto alternativo che è interamente o parzialmente realizzato al di fuori del SEE.
30. In mancanza di un progetto alternativo, l'Autorità verificherà che l'importo dell'aiuto non superi il minimo necessario affinché il progetto sovvenzionato sia sufficientemente redditizio, ad esempio rendendo possibile l'ottenimento di un tasso di rendimento interno (TRI) corrispondente al tasso di rendimento settoriale o specifico per le imprese. Possono anche essere usati a questo scopo i normali tassi di rendimento richiesti dal beneficiario in altri progetti di investimento di natura simile, il suo costo complessivo del capitale o i rendimenti abitualmente registrati nell'industria in questione. Tutti i costi e i benefici pertinenti previsti devono essere considerati nel corso della durata del progetto.
31. L'importo massimo di aiuto sarà determinato con riguardo al deficit di finanziamento individuato rispetto ai costi ammissibili. Se giustificato dall'analisi del deficit di finanziamento, l'intensità di aiuto può arrivare fino al 100 % dei costi ammissibili. Il deficit di finanziamento si riferisce alla differenza tra i flussi di cassa positivi e negativi nel corso della durata dell'investimento, attualizzati al loro valore corrente sulla base di un appropriato fattore di attualizzazione, che riflette il tasso di rendimento necessario affinché il beneficiario realizzi il progetto, in particolare in considerazione dei rischi connessi. I costi ammissibili sono quelli previsti nell'appendice ⁽¹⁾.
32. Qualora sia dimostrato, per esempio per mezzo di documenti interni dell'impresa, che il beneficiario dell'aiuto si trova a scegliere tra realizzare un progetto sovvenzionato o realizzarne uno alternativo senza aiuti, l'Autorità confronterà i valori attuali netti attesi dell'investimento nel progetto sovvenzionato con il progetto controfattuale, tenuto conto della probabilità che si verifichino i vari scenari commerciali.
33. Nella sua analisi, l'Autorità terrà conto dei seguenti elementi:
- a) **Precisazione del cambiamento perseguito:** la parte contraente deve specificare chiaramente il cambiamento di comportamento che dovrebbe derivare dalla presenza di un aiuto di Stato e che potrebbe consistere nell'avvio di un nuovo progetto o nel potenziamento delle dimensioni, della portata o del ritmo di un progetto esistente. Il cambiamento di comportamento deve essere individuato raffrontando il risultato e il livello di attività previsti in presenza e in assenza di aiuti. La differenza tra le due ipotesi dimostra l'impatto della misura di aiuto e ne illustra l'effetto di incentivazione;
- b) **livello di redditività:** l'effetto di incentivazione è più probabile se l'aiuto è mirato ad un progetto di per sé non sufficientemente redditizio per un'impresa privata ma capace di produrre notevoli effetti positivi per la società.
34. Per compensare effettive o potenziali distorsioni dirette o indirette degli scambi internazionali, l'Autorità può tenere conto del fatto che, direttamente o indirettamente, i concorrenti aventi sede al di fuori del SEE hanno ricevuto (nei tre anni precedenti) o riceveranno aiuti di intensità equivalente per progetti analoghi. Tuttavia se la natura particolare del settore interessato è tale da rendere probabili distorsioni degli scambi internazionali dopo più di tre anni, il periodo di riferimento può essere esteso. Ove possibile la parte contraente interessata fornirà all'Autorità informazioni sufficienti per permetterle di valutare la situazione, in particolare per quanto riguarda la necessità di prendere in considerazione il vantaggio competitivo di cui gode il concorrente di un paese terzo. Se non dispone di prove concernenti l'aiuto concesso o prospettato, l'Autorità può anche basare la propria decisione su prove circostanziali.
35. Nel raccogliere gli elementi probatori, l'Autorità può avvalersi dei suoi poteri d'indagine ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Nel caso di un progetto integrato i costi ammissibili devono essere dettagliati a livello di progetti individuali.

⁽²⁾ Cfr. articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 734/2013 del Consiglio, del 22 luglio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 659/1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 204 del 31.7.2013, pag. 15). Al momento dell'adozione di tali orientamenti, il regolamento (UE) n. 734/2013 era in esame per l'eventuale integrazione nell'accordo SEE. Il regolamento (CE) n. 659/1999 è stato integrato nell'accordo SEE dalla decisione del Comitato misto SEE n. 164/2001 (GU L 65 del 7.3.2002, pag. 46 e supplemento SEE n. 13 del 7.3.2002, pag. 26).



36. La scelta dello strumento di aiuto deve essere fatta in funzione del fallimento del mercato o degli altri importanti fallimenti sistemici cui si intende porre rimedio. Ad esempio, se il problema sottostante è la mancanza di finanziamento esterno, le parti contraenti dovrebbero di norma ricorrere ad aiuti sotto forma di sostegno alla liquidità, quali prestiti o garanzie ⁽¹⁾. Se è inoltre necessario dotare l'impresa di un certo grado di condivisione dei rischi, lo strumento di aiuto da privilegiare dovrebbe generalmente essere un anticipo rimborsabile. Gli strumenti di aiuto rimborsabili saranno in genere considerati favorevolmente.
37. Se del caso, l'analisi deve tenere conto degli obiettivi in materia di sicurezza ed efficienza energetica.
38. L'Autorità considererà in modo più favorevole i progetti che prevedono un contributo significativo da parte dei beneficiari o di investitori privati indipendenti. Il contributo degli attivi materiali e immateriali, nonché dei terreni, sono contabilizzati al prezzo di mercato.
39. La selezione dei beneficiari attraverso una gara competitiva, trasparente e non discriminatoria, sarà considerata un elemento positivo.

4.2. *Prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza e valutazione comparata*

40. La parte contraente dovrebbe fornire prove del fatto che la misura di aiuto proposta costituisca lo strumento di intervento adeguato per conseguire l'obiettivo del progetto. Una misura d'aiuto non è considerata opportuna se altri strumenti di intervento o altri tipi di strumenti d'aiuto meno distorsivi consentono di ottenere lo stesso risultato.
41. Perché l'aiuto sia considerato compatibile, i suoi effetti negativi in termini di distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi tra parti contraenti devono essere limitati e controbilanciati da effetti positivi in termini di contributo al conseguimento dell'obiettivo di comune interesse europeo.
42. Nel valutare gli effetti negativi della misura di aiuto, l'Autorità concentrerà la sua analisi sull'impatto che gli aiuti prevedibilmente avranno sulla concorrenza tra imprese sui mercati del prodotto interessati, compresi i mercati a monte o a valle, e sul rischio di sovracapacità.
43. L'Autorità valuterà il rischio di preclusione del mercato e di posizione dominante, in particolare in caso di diffusione limitata o assente dei risultati della ricerca. I progetti che prevedono la costruzione di un'infrastruttura ⁽²⁾ devono garantire un accesso aperto e non discriminatorio alle infrastrutture e prezzi non discriminatori ⁽³⁾.
44. L'Autorità valuterà i potenziali effetti negativi che possono sorgere sugli scambi, compreso il rischio di gare di sovvenzioni fra parti contraenti, in particolare, riguardo alla scelta di un luogo.

4.3. *Trasparenza*


45. Le parti contraenti garantiscono la pubblicazione delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale:
- il testo della misura di aiuto e le relative disposizioni di esecuzione, o un link che vi dia accesso;
 - il nome dell'autorità/delle autorità che concede/concedono gli aiuti;
 - l'identità di ciascun beneficiario, la forma e l'importo dell'aiuto per ciascun beneficiario, la data di concessione, il tipo di impresa (PMI/grande impresa); la regione in cui è ubicato il beneficiario (a livello NUTS II); il principale settore economico in cui l'impresa beneficiaria opera (a livello di gruppo NACE) ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Gli aiuti sotto forma di garanzia devono essere limitati nel tempo e gli aiuti concessi sotto forma di prestiti devono essere soggetti a periodi di rimborso.

⁽²⁾ Per chiarezza, le linee pilota non sono considerate infrastrutture.

⁽³⁾ Se prevede un'infrastruttura energetica, il progetto è soggetto alla regolamentazione in materia di tariffe e di accesso e agli obblighi di disaggregazione previsti dalla legislazione sul mercato interno.

⁽⁴⁾ Ad eccezione dei segreti aziendali e di altre informazioni riservate in casi debitamente giustificati e fatto salvo l'accordo dell'Autorità (Capitolo relativo al segreto d'ufficio nelle decisioni in materia di aiuti di Stato, decisione n. 15/04/COL (pubblicata nella GU L 154 dell'8.6.2006, pag. 27 e supplemento SEE n. 29 dell'8.6.2006, pag. 1).



46. Tale obbligo può essere soppresso per quanto riguarda le erogazioni di aiuti individuali inferiori a 500 000 EUR. Queste informazioni devono essere pubblicate dopo l'adozione della decisione di concedere l'aiuto, conservate per almeno 10 anni ed essere accessibili al pubblico senza restrizioni ⁽¹⁾. Le parti contraenti non saranno tenute a fornire le informazioni summenzionate prima del 1° luglio 2016.

5. Disposizioni finali

5.1. Obbligo di notifica

47. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, le parti contraenti devono preventivamente informare l'Autorità di ogni progetto diretto a istituire o modificare aiuti di Stato, compresi gli aiuti per un importante progetto di comune interesse europeo.
48. Le parti contraenti che partecipano allo stesso importante progetto di comune interesse europeo sono invitate, ogniqualvolta possibile, a presentare una notifica comune all'Autorità.

5.2. Valutazione ex post e relazioni

49. L'esecuzione del progetto deve essere oggetto di relazioni periodiche. Se del caso, l'Autorità può chiedere di svolgere una valutazione ex post.

5.3. Entrata in vigore, validità e revisione

50. I presenti orientamenti saranno applicati a decorrere dalla data di adozione fino al 31 dicembre 2020.
51. L'Autorità applicherà i principi di cui ai presenti orientamenti a tutti i progetti di aiuto notificati rispetto ai quali sia chiamata ad adottare una decisione dopo la pubblicazione di detti orientamenti nel sito web dell'Autorità, anche nel caso in cui i progetti siano stati notificati prima della pubblicazione.
52. In linea con il capitolo relativo alle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi, di cui alla parte II degli orientamenti sugli aiuti di Stato ⁽²⁾, in caso di aiuti non notificati l'Autorità applicherà i presenti orientamenti se gli aiuti sono stati concessi dopo la sua entrata in vigore e le disposizioni in vigore al momento della concessione degli aiuti in tutti gli altri casi.
53. L'Autorità può decidere di modificare la presente comunicazione in qualsiasi momento se ciò è necessario per motivi connessi con la politica di concorrenza o per tener conto di altre politiche dell'Unione, di impegni internazionali, di sviluppi dei mercati o per qualsiasi altro motivo giustificato.

⁽¹⁾ Queste informazioni sono pubblicate entro 6 mesi dalla data di concessione. In caso di aiuti illegali, le parti contraenti sono tenute a garantire che tali informazioni siano pubblicate ex post, entro 6 mesi dalla data di decisione dell'Autorità. Tali informazioni sono pubblicate in un formato che consente di ricercare ed estrarre i dati e di pubblicarli agevolmente su Internet, ad esempio in formato CSV o XML.

⁽²⁾ Decisione n. 154/07/COL (GU L 73 del 19.3.2009, pag. 23 e supplemento SEE n. 15 del 19.3.2009, pag. 1).




Appendice

Costi ammissibili

- a) Studi di fattibilità, compresi studi preparatori tecnici, e costi per ottenere le autorizzazioni necessarie per la realizzazione del progetto.
- b) Costi relativi a strumenti e attrezzature (compresi impianti e veicoli di trasporto) nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile.
- c) Costi relativi all'acquisto (o alla costruzione) di fabbricati, di infrastrutture e di terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se tali costi vengono determinati in base al valore delle cessioni a condizioni commerciali o alle spese di capitale effettivamente sostenute, invece che in base ai costi di ammortamento, il valore residuo dei terreni, dei fabbricati o delle infrastrutture dovrebbe essere dedotto dal deficit di finanziamento, ex ante o ex post.
- d) Costi di altri materiali, forniture e prodotti analoghi necessari per il progetto.
- e) Costi sostenuti per ottenere, convalidare e difendere i brevetti e altri attivi immateriali. Costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e i servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto.
- f) Spese amministrative (comprese le spese generali) e di personale direttamente imputabili alle attività di R&S&I, comprese le attività di R&S&I connesse alla prima applicazione industriale ⁽¹⁾, o, nel caso di un progetto d'infrastruttura, sostenute durante la costruzione dell'infrastruttura.
- g) Nel caso di un aiuto a favore di un progetto di prima applicazione industriale, le spese in conto capitale (CAPEX) e le spese operative (OPEX), fintantoché l'applicazione industriale deriva da un'attività di R&S&I ⁽²⁾ e contiene di per sé una componente molto importante di R&S&I che costituisce un elemento integrante e necessario per l'efficace attuazione del progetto. Le spese operative devono essere connesse a tale componente del progetto.
- h) Altri costi possono essere accettati se giustificati e laddove siano inestricabilmente connessi alla realizzazione del progetto, ad eccezione delle spese operative diverse da quelle di cui alla lettera g).

⁽¹⁾ Per «prima applicazione industriale» si intende l'ampliamento di impianti pilota o le prime attrezzature e strutture per svolgere le fasi successive alla linea pilota, compresa la fase di test, ma non la produzione di massa, né le attività commerciali.

⁽²⁾ La prima applicazione industriale non deve essere necessariamente svolta dallo stesso soggetto che ha svolto l'attività di R&S&I, purché l'uno acquisisca dall'altro i diritti di utilizzare i risultati della precedente attività di R&S&I e l'attività di R&S&I e la prima applicazione industriale siano entrambe oggetto del progetto e vengano notificate congiuntamente.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/268 DELLA COMMISSIONE
del 14 febbraio 2017
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽²⁾, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

⁽¹⁾ GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).



Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale*



ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
<p>Prodotto costituito da compresse bianche composte da:</p> <ul style="list-style-type: none"> — glicosidi steviolici, — carbonato di sodio, — citrato di sodio, — leucina. <p>200 compresse (ciascuna di 56 mg) condizionate per la vendita al minuto in dispenser tascabile.</p> <p>Il prodotto ha un valore calorico di 0,06 kcal per compressa.</p>	2106 90 92	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 1 b) del capitolo 38 e dal testo dei codici NC 2106, 2106 90 e 2106 90 92.</p> <p>Conformemente alla nota 1 b) del capitolo 38, il prodotto non può essere considerato un prodotto chimico del capitolo 38 in quanto contiene sostanze aventi valore nutritivo dei tipi utilizzati nella preparazione di alimenti. Non è prevista alcuna soglia per il valore nutritivo.</p> <p>I glicosidi steviolici e la leucina sono considerati sostanze aventi valore nutritivo [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (SA) relative al capitolo 38, considerazioni generali, terzo e penultimo paragrafo].</p> <p>Le preparazioni (come le compresse) composte da un edulcorante e da una sostanza alimentare utilizzate come edulcorante dovrebbero essere classificate nella voce 2106 (cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 2106, numero 10).</p> <p>Il prodotto deve pertanto essere classificato nella voce 2106 fra le altre preparazioni alimentari di cui al codice NC 2106 90 92.</p>

17CE0788



REGOLAMENTO (UE) 2017/269 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui pesticidi per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo alle statistiche sui pesticidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1185/2009 istituisce un quadro comune di riferimento per la produzione di statistiche europee comparabili sulle vendite e sull'impiego dei pesticidi.
- (2) La Commissione dovrebbe adattare, su basi regolari e almeno ogni cinque anni, l'elenco delle sostanze da coprire e la relativa classificazione in categorie di prodotti e di classi chimiche come specificato nell'allegato III. Poiché quest'ultimo è stato aggiornato da ultimo dal regolamento (UE) n. 656/2011 della Commissione ⁽²⁾, l'elenco allegato a detto regolamento va aggiornato per coprire gli anni dal 2016 al 2020.
- (3) In ragione del numero di sostanze interessate e della complessità del processo di identificazione e classificazione dei composti pertinenti, per le autorità statistiche nazionali risulta difficile acquisire la gamma di strumenti necessari per raccogliere informazioni sugli usi e sull'immissione sul mercato dei pesticidi. Di conseguenza andrebbero prese in considerazione solo le sostanze cui è stato assegnato un numero di identificazione da una delle due principali istituzioni di registrazione dei composti chimici o dei pesticidi, riconosciute a livello internazionale: il Chemical Abstracts Service of the American Chemical Society e il Collaborative International Pesticides Analytical Council.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1185/2009 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2017

*Per la Commissione**Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER


⁽¹⁾ GUL 324 del 10.12.2009, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 656/2011 della Commissione, del 7 luglio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui pesticidi per quanto riguarda le definizioni e l'elenco delle sostanze attive (GUL 180 dell'8.7.2011, pag. 3).

ALLEGATO


*ALLEGATO III

CLASSIFICAZIONE ARMONIZZATA DELLE SOSTANZE

Gruppi principali	Categorie di prodotti	Codice	Classe chimica	Denominazione comune delle sostanze Nomenclatura combinata	CAS (!)	CIPAC (!)
Fungicidi e battericidi		PES_F				
	Fungicidi inorganici	F01				
		F01_01	COMPOSTI DI RAME			
		F01_01_01		POLTIGLIA BORDOLESE	8011-63-0	44.604
		F01_01_02		IDROSSIDO DI RAME	20427-59-2	44.305
		F01_01_03		OSSIDO DI RAME (I)	1319-39-1	44.603
		F01_01_04		OSSICLORURO DI RAME	1332-40-7	44.602
		F01_01_05		SOLFATO DI RAME TRIBASICO	1333-22-8	44.606
		F01_01_06		ALTRI SALI DI RAME		44
		F01_02	ZOLFO INORGANICO			
		F01_02_01		ZOLFO	7704-34-9	18
		F01_99	ALTRI FUNGICIDI INORGANICI			
		F01_99_01		ZOLFO CALCICO (POLISOLFURO DI CALCIO)	1344-81-6	17
		F01_99_03		FOSFONATI DI POTASSIO (PRECEDENTEMENTE FOSFITO DI POTASSIO)	13977-65-6 13492-26-7	756
		F01_99_06		FOSFONATO DISODICO		808




Gruppi principali	Categorie di prodotti	Codice	Classe chimica	Denominazione comune delle sostanze Nomenclatura combinata	CAS (1)	CIPAC (2)
		F01_99_07		POTASSIO IDROGENO CARBONATO	298-14-6	853
		F01_99_99		ALTRI FUNGICIDI INORGANICI		
	Fungicidi a base di carbammati e ditiocarbammati	F02				
		F02_01	FUNGICIDI CARBANILATI			
		F02_01_01		DIETOFENCARB	87130-20-9	513
		F02_02	FUNGICIDI CARBAMMATI			
		F02_02_01		BENTIAVALICARB-ISOPROPILE	413615-35-7 177406-68-7	744
		F02_02_02		IPROVALICARB	140923-17-7	620
		F02_02_03		PROPAMOCARB	24579-73-5	399
		F02_03	FUNGICIDI DITIOCARBAMMATI			
		F02_03_01		MANCOZEB	8018-01-7	34
		F02_03_02		MANEB	12427-38-2	61
		F02_03_03		METRAM	9006-42-2	478
		F02_03_04		PROPINEB	12071-83-9	177
		F02_03_05		THIRAM	137-26-8	24
		F02_03_06		ZIRAM	137-30-4	31
		F02_99	ALTRI FUNGICIDI A BASE DI CARBAMMATI E DITIOCARBAMMATI			




Gruppi principali	Categorie di prodotti	Codice	Classe chimica	Denominazione comune delle sostanze Nomenclatura combinata	CAS (1)	CIPAC (2)
		F02_99_99		ALTRI FUNGICIDI A BASE DI CARBAMMATI E DITIOCARBAMMATI		
	Fungicidi a base di benzimidazoli	F03				
		F03_01	FUNGICIDI BENZIMIDAZOLICI			
		F03_01_01		CARBENDAZINA	10605-21-7	263
		F03_01_02		FUBERIDAZOLO	3878-19-1	525
		F03_01_03		TIABENDAZOLO	148-79-8	323
		F03_01_04		TIOFANATO-METILE	23564-05-8	262
		F03_99	ALTRI FUNGICIDI A BASE DI BENZIMIDAZOLI			
		F03_99_99		ALTRI FUNGICIDI A BASE DI BENZIMIDAZOLI		
	Fungicidi a base di imidazoli e triazololi	F04				
		F04_01	FUNGICIDI CONAZOLICI			
		F04_01_02		BROMUCONAZOLO	11625-48-2	680
		F04_01_03		CIPROCONAZOLO	94361-06-5	600
		F04_01_04		DIFENOCONAZOLO	119446-68-3	687
		F04_01_05		EPOXICONAZOLO	106325-08-0	609
		F04_01_06		ETRIDIAZOLO	2593-15-9	518
		F04_01_07		FENBUCONAZOLO	114369-43-6	694
		F04_01_08		FLUQUINCONAZOLO	136426-54-5	474




Gruppi principali	Categorie di prodotti	Codice	Classe chimica	Denominazione comune delle sostanze Nomenclatura combinata	CAS (1)	CIPAC (2)
		F04_01_10		FLUTRIAFOL	76674-21-0	436
		F04_01_11		IMAZALIL (ENILCONAZOLO)	35554-44-0	335
		F04_01_12		IPCONAZOLO	125225-28-7	798
		F04_01_13		METCONAZOLO	125116-23-6	706
		F04_01_14		MICLOBUTANIL	88671-89-0	442
		F04_01_15		PENCONAZOLO	66246-88-6	446
		F04_01_16		PROPICONAZOLO	60207-90-1	408
		F04_01_17		PROTIOCONAZOLO	178928-70-6	745
		F04_01_18		TEBUCONAZOLO	107534-96-3	494
		F04_01_19		TETRACONAZOLO	112281-77-3	726
		F04_01_20		TRIADIMENOL	55219-65-3	398
		F04_01_21		TRIFLUMIZOLO	99387-89-0	730
		F04_01_22		TRITICONAZOLO	131983-72-7	652
		F04_02	FUNGICIDI IMIDAZOLICI			
		F04_02_01		CIAZOFAMID	120116-88-3	653
		F04_02_02		FENAMIDONE	161326-34-7	650
		F04_02_03		TRIAZOXIDE	72459-58-6	729
		F04_99	ALTRI FUNGICIDI A BASE DI IMIDAZOLI E TRIAZOLI			
		F04_99_01		AMETOCTRADIN	865318-97-4	818



Gruppi principali	Categorie di prodotti	Codice	Classe chimica	Denominazione comune delle sostanze Nomenclatura combinata	CAS (1)	CIPAC (2)
		F04_99_02		AMISULBROM	348635-87-0	789
		F04_99_03		TRICICLAZOLO	41814-78-2	547
		F04_99_99		ALTRI FUNGICIDI A BASE DI IMIDAZOLI E TRIAZOLI		
	Fungicidi a base di morfoline	F05				
		F05_01	FUNGICIDI MORFOLINICI			
		F05_01_01		DIMETOMORF	110488-70-5	483
		F05_01_02		DODEMORF	1593-77-7	300
		F05_01_03		FENPROPIMORF	67564-91-4	427
		F05_99	ALTRI FUNGICIDI A BASE DI MORFOLINE			
		F05_99_99		ALTRI FUNGICIDI A BASE DI MORFOLINE		
	Fungicidi di origine microbiologica o botanica	F06				
		F06_01	FUNGICIDI MICROBIOLOGICI			
		F06_01_01		AMPELOMYCES QUISQUALIS CEPP0 AQ10		589
		F06_01_02		AUROBASIDIUM PULLULANS (CEPPI DSM 14940-1)		809, 810
		F06_01_03		BACILLUS SUBTILIS CEPP0 QST 713		661



Gruppi principali	Categorie di prodotti	Codice	Classe chimica	Denominazione comune delle sostanze Nomenclatura combinata	CAS (1)	CIPAC (2)
		F06_01_04		CONIOTHYRIUM MINUTANS		614
		F06_01_05		GLIOCLADIUM CEPPO J1446		624
		F06_01_08		PSEUDOMONAS CEPPO MA342		574
		F06_01_09		PSEUDOZYMA FLOCCULOSA		669
		F06_01_11		TRICHODERMA HARZIANUM RIFAI (T-22) (ITEM 908)		816
		F06_01_12		CANDIDA OLEOPHILA CEPPO O		946
		F06_01_14		PHLEBIOPSIS GIGANTEA (VARI CEPPI)		921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934
		F06_01_15		PSEUDOMONAS SP. CEPPO DSMZ 13134		935
		F06_01_16		PYTHIUM OLIGANDRUM (M1)		936
		F06_01_17		STREPTOMYCES K61 (K61) (PRECE- DENTEMENTE STREPTOMYCES GRI- SEOVIRIDIS)		937
		F06_01_18		TRICHODERMA ASPERELLUM (ICC012) (T25) (TV1) (PRECEDENTE- MENTE T. HARZIANUM)		938, 939, 940
		F06_01_19		TRICHODERMA ASPERELLUM (CEPPO T34)		941



Gruppi principali	Categorie di prodotti	Codice	Classe chimica	Denominazione comune delle sostanze Nomenclatura combinata	CAS (1)	CIPAC (2)
		F06_01_20		TRICHODERMA ATROVIRIDE (IMI 206040) (T 11) (PRECEDENTEMENTE TRICHODERMA HARZIANUM)		942, 943
		F06_01_21		TRICHODERMA ATROVIRIDE CEPPPO I-1237		944
		F06_01_22		TRICHODERMA GAMSII (PRECEDENTEMENTE T. VIRIDE) (ICC080)		945
		F06_01_23		TRICHODERMA POLYSPORUM (IMI 206039)		946
		F06_01_24		VERTICILLIUM ALBO-ATRUM (WCS850) (PRECEDENTEMENTE VERTICILLIUM DAHLIAE)		948
		F06_01_25		BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS MBI 600		
		F06_01_26		BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS CEPPPO FZB24		
		F06_01_27		SACCHAROMYCES CEREVISIAE CEPPPO LAS02		
		F06_01_28		TRICHODERMA ATROVIRIDE CEPPPO SC1		
		F06_01_29		BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS VAR. PLANTARUM D747		
		F06_01_30		BACILLUS PUMILUS QST 2808		
		F06_02	FUNGICIDI BOTANICI			
		F06_02_01		EUGENOLO	97-53-0	




Gruppi principali	Categorie di prodotti	Codice	Classe chimica	Denominazione comune delle sostanze Nomenclatura combinata	CAS (1)	CIPAC (2)
		F06_02_02		GERANIOLO	106-24-1	
		F06_02_03		TIMOLO	89-83-8	900
		F06_02_04		ESTRATTO DI MELALEUCA ALTERNI- FOLIA	68647-73-4	914
		F06_02_05		LAMINARINA	9008-22-4	671
		F06_02_06		FEN 560		858
		F06_02_07		ESTRATTO DI REYNOUTRIA SACCHA- LINENSIS		
		F06_99	ALTRI FUNGICIDI DI ORIGINE MICRO- BIOLOGICA O BOTANICA			
		F06_99_01		CEREVISANE		980
	Battericidi	F07				
		F07_01	BATTERICIDI INORGANICI			
		F07_01_01		IPOCLORITO DI SODIO	7681-52-9	848
		F07_01_02		SOLFATO DI ALLUMINIO	10043-01-3	849
		F07_99	ALTRI BATTERICIDI			
	Altri fungicidi e battericidi	F99				
		F99_01	FUNGICIDI AZOTO ALIFATICI			
		F99_01_01		CYMOXANIL	57966-95-7	419
		F99_01_02		DODINA	2439-10-3	101
		F99_02	FUNGICIDI AMMIDICI			
		F99_02_01		CIFLUFENAMID	180409-60-3	759



Gruppi principali	Categorie di prodotti	Codice	Classe chimica	Denominazione comune delle sostanze Nomenclatura combinata	CAS (1)	CIPAC (2)
		F99_02_02		FLUOPICOLIDE	239110-15-7	787
		F99_02_03		PROCLORAZ	67747-09-5	407
		F99_02_04		SILTIOFAM	175217-20-6	635
		F99_02_05		ZOXAMIDE	156052-68-5	640
		F99_02_06		MANDIPROPAMID	374726-62-2	783
		F99_02_07		PENTHIOPYRAD	183675-82-3	824
		F99_02_08		BENZOVINDIFLUPYR	1072957-71-1	981
		F99_02_09		ISOFETAMID	875915-78-9	972
		F99_02_10		MANDESTROBIN	173662-97-0	
		F99_02_11		FLUOPYRAM	658066-35-4	807
		F99_03	FUNGICIDI ANILIDICI			
		F99_03_01		BENALAXIL	71626-11-4	416
		F99_03_02		BOSCALID	188425-85-6	673
		F99_03_03		CARBOSSINA	5234-68-4	273
		F99_03_04		FENEXAMID	126833-17-8	603
		F99_03_05		FLUTOLANIL	66332-96-5	524
		F99_03_06		METALAXIL-M	70630-17-0	580
		F99_03_07		METALAXIL	57837-19-1	365
		F99_03_08		BENALAXIL-M	98243-83-5	766




Gruppi principali	Categorie di prodotti	Codice	Classe chimica	Denominazione comune delle sostanze Nomenclatura combinata	CAS (¹)	CIPAC (²)
		F99_03_09		BIXAFEN	581809-46-3	819
		F99_03_12		ISOPYRAZAM	881685-58-1	963
		F99_03_13		FLUXAPYROXAD	907204-31-3	828
		F99_03_14		PENFLUFEN	494793-67-8	826
		F99_03_15		SEDAXANE	874967-67-6	833
		F99_05	FUNGICIDI AROMATICI			
		F99_05_01		CLOROTALONIL	1897-45-6	288
		F99_05_03		ACIDO 2,5-DICLOROBENZOICO METIL-LESTERE	2905-69-3	686
		F99_06	FUNGICIDI DICARBOSSIMIDICI			
		F99_06_01		IPIRODIONE	36734-19-7	278
		F99_07	FUNGICIDI DINITROANILINICI			
		F99_07_01		FLUAZINAM	79622-59-6	521
		F99_08	FUNGICIDI DINITROFENOLICI			
		F99_08_02		MEPTILDINOCAP	131-72-6	811
		F99_09	FUNGICIDI FOSFORGANICI			
		F99_09_01		FOSETIL-AL	15845-66-6	384
		F99_09_02		TOLCLOFOS-METILE	57018-04-9	479
		F99_10	FUNGICIDI OSSAZOLICI			
		F99_10_01		FAMOXADONE	131807-57-3	594



Gruppi principali	Categorie di prodotti	Codice	Classe chimica	Denominazione comune delle sostanze Nomenclatura combinata	CAS (1)	CIPAC (2)
		F99_10_02		IMEXAZOL	10004-44-1	528
		F99_11	FUNGICIDI FENILPIRROLICI			
		F99_11_01		FLUDIOXONIL	131341-86-1	522
		F99_12	FUNGICIDI FTALIMMIDICI			
		F99_12_01		CAPTANO	133-06-2	40
		F99_12_02		FOLPET	133-07-3	75
		F99_13	FUNGICIDI PIRIMIDINICI			
		F99_13_01		BUPIRIMATE	41483-43-6	261
		F99_13_02		CIPRODINIL	121552-61-2	511
		F99_13_03		MEPANIPIRIM	110235-47-7	611
		F99_13_04		PRIMETANIL	53112-28-0	714
		F99_14	FUNGICIDI CHINOLINICI			
		F99_14_01		8-IDROSSICHI-NOLINA SOLFATO (8-IDROSSICHI-NOLINA INCL. OSSICHI-NOLINA)	134-31-6	677
		F99_14_02		QUINOXIFEN	124495-18-7	566
		F99_15	FUNGICIDI CHINONICI			
		F99_15_01		DITIANON	3347-22-6	153
		F99_16	FUNGICIDI STROBILURINICI			
		F99_16_01		AZOSSISTROBINA	131860-33-8	571



Gruppi principali	Categorie di prodotti	Codice	Classe chimica	Denominazione comune delle sostanze Nomenclatura combinata	CAS (1)	CIPAC (2)
		F99_16_02		DIMOSSISTROBINA	149961-52-4	739
		F99_16_03		FLUOXASTROBIN	361377-29-9	746
		F99_16_04		KRESOXIM-METILE	143390-89-0	568
		F99_16_05		PICOXISTROBIN	117428-22-5	628
		F99_16_06		PYRACLOSTROBINA	175013-18-0	657
		F99_16_07		TRIFLOSSISTROBINA	141517-21-7	617
		F99_17	FUNGICIDI UREICI			
		F99_17_01		PENCICURON	66063-05-6	402
		F99_17_02		UREA	57-13-6	913
	Fungicidi non classificati	F99_99	FUNGICIDI NON CLASSIFICATI			
		F99_99_01		2-FENILFENOLO	90-43-7	246
		F99_99_02		ACIBENZOLAR-S-METILE	126448-41-7	597
		F99_99_04		ACIDO ASCORBICO		774
		F99_99_05		ACIDO BENZOICO	65-85-0	622
		F99_99_06		FENPROPIDIN	67306-00-7	520
		F99_99_08		METRAFENONE	220899-03-6	752
		F99_99_09		PYRIFENONE	688046-61-9	827
		F99_99_10		SPIROXAMINA	118134-30-8	572
		F99_99_12		PROQUINAZID	189278-12-4	764




Gruppi principali	Categorie di prodotti	Codice	Classe chimica	Denominazione comune delle sostanze Nomenclatura combinata	CAS (1)	CIPAC (2)
		F99_99_13		VALIFENALATE (PRECEDENTEMENTE VALIFENAL)		857
		F99_99_14		DIMETIL DISOLFURO	624-92-0	
		F99_99_15		COS-OGA		979
		F99_99_16		FLUTIANIL	958647-10-4	835
		F99_99_17		FENPIRAZAMINA	473798-59-3	832
		F99_99_99		ALTRI FUNGICIDI NON CLASSIFICATI		
Erbicidi, essiccanti e antimuschio		PES_H				
	Erbicidi a base di fenossiftoormoni	H01				
		H01_01	ERBICIDI FENOSSICI			
		H01_01_01		2,4-D	94-75-7	1
		H01_01_02		2,4-DB	94-82-6	83
		H01_01_03		DICLORPROP-P	15165-67-0	476
		H01_01_04		MCPA	94-74-6	2
		H01_01_05		MCPB	94-81-5	50
		H01_01_06		MECOPROP	7085-19-0	51
		H01_01_07		MECOPROP-P	16484-77-8	475



Gruppi principali	Categorie di prodotti	Codice	Classe chimica	Denominazione comune delle sostanze Nomenclatura combinata	CAS (*)	CIPAC (†)
		H01_99	ALTRI ERBICIDI A BASE DI FENOSSIFI- TOORMONI			
		H01_99_99		ALTRI ERBICIDI A BASE DI FENOSSIFI- TOORMONI		
	Erbicidi a base di triazine e triazinoni	H02				
		H02_02	ERBICIDI TRIAZINICI			
		H02_02_01		TERBUTILAZINA	5915-41-3	234
		H02_03	ERBICIDI TRIAZINONICI			
		H02_03_01		METAMITRON	41394-05-2	381
		H02_03_02		METRIBUZIN	21087-64-9	283
		H02_99	ALTRI ERBICIDI A BASE DI TRIAZINE E TRIAZINONI			
		H02_99_99		ALTRI ERBICIDI A BASE DI TRIAZINE E TRIAZINONI		
	Erbicidi a base di ammidi e anilidi	H03				
		H03_01	ERBICIDI AMMIDICI			
		H03_01_01		BEFLUBUTAMID	113614-08-7	662
		H03_01_02		DIMETENAMID-P	163515-14-8	638
		H03_01_03		ISOXABEN	82558-50-7	701
		H03_01_04		NAPROPAMIDE	15299-99-7	271




Gruppi principali	Categorie di prodotti	Codice	Classe chimica	Denominazione comune delle sostanze Nomenclatura combinata	CAS (1)	CIPAC (2)
		H03_01_05		PENOX SULAM	219714-96-2	758
		H03_01_06		PETOXAMIDE	106700-29-2	665
		H03_01_07		PROPIZAMIDE	23950-58-5	315
		H03_01_08		PYROXSULAM	422556-08-9	793
		H03_02	ERBICIDI ANILIDICI			
		H03_02_01		DIFLUFENICAN	83164-33-4	462
		H03_02_02		FLORASULAM	145701-23-1	616
		H03_02_03		FLUFENACET	142459-58-3	588
		H03_02_04		METAZACLOR	67129-08-2	411
		H03_02_05		METOSULAM	139528-85-1	707
		H03_03	ERBICIDI CLOROACETANILIDICI			
		H03_03_02		DIMETAACLOR	50563-36-5	688
		H03_03_04		S-METOLACLOR	87392-12-9	607
		H03_99	ALTRI ERBICIDI A BASE DI AMMIDI E ANILIDI			
		H03_99_99		ALTRI ERBICIDI A BASE DI AMMIDI E ANILIDI		
	Erbicidi a base di carbammati e biscalbammati	H04				
		H04_01	ERBICIDI BISCARBAMMATI			
		H04_01_01		CLORPROFAM	101-21-3	43




Gruppi principali	Categorie di prodotti	Codice	Classe chimica	Denominazione comune delle sostanze Nomenclatura combinata	CAS (1)	CIPAC (2)
		H04_01_02		DESMEDIFAM	13684-56-5	477
		H04_01_03		FENMEDIFAM	13684-63-4	77
		H04_02	ERBICIDI CARBAMMATI			
		H04_02_02		CARBETAMIDE	16118-49-3	95
		H04_99	ALTRI ERBICIDI A BASE DI CARBAMMATI E BISCARBAMMATI			
		H04_99_99		ALTRI ERBICIDI A BASE DI CARBAMMATI E BISCARBAMMATI		
	Erbicidi a base di derivati di dinitroaniline	H05				
		H05_01	ERBICIDI DINITROANILINICI			
		H05_01_01		BENFLURALIN	1861-40-1	285
		H05_01_02		PENDIMETALIN	40487-42-1	357
		H05_01_03		ORIZALIN	19044-88-3	537
		H05_99	ALTRI ERBICIDI A BASE DI DERIVATI DI DINITROANILINE			
		H05_99_99		ALTRI ERBICIDI A BASE DI DERIVATI DI DINITROANILINE		
	Erbicidi a base di derivati di urea, uracile o sulfonilurea	H06				
		H06_01	ERBICIDI SULFONILUREICI			




Gruppi principali	Categorie di prodotti	Codice	Classe chimica	Denominazione comune delle sostanze Nomenclatura combinata	CAS (¹)	CIPAC (²)
		H06_01_01		AMIDOSULFURON	120923-37-7	515
		H06_01_02		AZIMSULFURON	120162-55-2	584
		H06_01_03		BENSULFURON-METILE	99283-01-9 83055-99-6	502
		H06_01_04		CLORSULFURON	64902-72-3	391
		H06_01_06		FLAZASULFURON	104040-78-0	595
		H06_01_07		FLUPIRSULFURON-METILE	150315-10-9 144740-54-5	577
		H06_01_08		FORAMSULFURON	173159-57-4	659
		H06_01_09		IMAZOSULFURON	122548-33-8	590
		H06_01_10		IODOSULFURON-METIL-SODIO	144550-36-7	634,501
		H06_01_11		MESOSULFURON-METILE	400852-66-6 208465-21-8	663
		H06_01_12		METSULFURON-METILE	74223-64-6	441
		H06_01_13		NICOSULFURON	111991-09-4	709
		H06_01_14		OXASULFURON	144651-06-9	626
		H06_01_15		PROSULFURON	94125-34-5	579
		H06_01_16		RIMSULFURON	122931-48-0	716
		H06_01_17		SULFOSULFURON	141776-32-1	601




Gruppi principali	Categorie di prodotti	Codice	Classe chimica	Denominazione comune delle sostanze Nomenclatura combinata	CAS (1)	CIPAC (2)
		H06_01_18		TIFENSULFURON-METILE	79277-67-1 79227-27-3	452
		H06_01_19		TRIASULFURON	82097-50-5	480
		H06_01_20		TRIBENURON-METILE	106040-48-6 101200-48-0	546
		H06_01_21		TRIFLUSULFURON	135990-29-3 126535-15-7	731
		H06_01_22		TRITOSULFURON	142469-14-5	735
		H06_01_23		ORTHOSULFAMURON	213464-77-8	781
		H06_01_24		ETHAMETSULFURON-METILE	97780-06-8	834,201
		H06_01_25		HALOSULFURON-METILE	100784-20-1	785
		H06_02	ERBICIDI URACILICI			
		H06_02_01		LENACIL	2164-08-1	163
		H06_03	ERBICIDI UREICI			
		H06_03_01		CLOROTOLURON	15545-48-9	217
		H06_03_02		DIURON	330-54-1	100
		H06_03_03		FLUOMETURON	2164-17-2	159
		H06_03_04		ISOPROTURON	34123-59-6	336
		H06_03_05		LINURON	330-55-2	76




Gruppi principali	Categorie di prodotti	Codice	Classe chimica	Denominazione comune delle sostanze Nomenclatura combinata	CAS (*)	CIPAC (†)
		H06_03_06		METOBROMURON	3060-89-7	168
		H06_99	ALTRI ERBICIDI A BASE DI DERIVATI DI UREA, URACILE O SULFONILUREA			
		H06_99_99		ALTRI ERBICIDI A BASE DI DERIVATI DI UREA, URACILE O SULFONILUREA		
	Altri erbicidi	H99				
		H99_01	ERBICIDI ARILOSSIFENOSSI-PROPIO- NATI			
		H99_01_01		CLODINAFOP-PROPARGYL	114420-56-3 105512-06-9	683
		H99_01_02		CIALOFOP-BUTILE	122008-85-9	596
		H99_01_03		DICLOFOP-METILE	40843-25-2 257-141-8	358
		H99_01_04		FENOXAPROP-P-ETILE	113158-40-0 71283-80-2	484
		H99_01_05		FLUAZIFOP-P-BUTILE	79241-46-6	467
		H99_01_06		ALOSSIFOP-P	95977-29-0	526
		H99_01_07		PROPAQUIZAFOP	111479-05-1	713
		H99_01_08		QUIZALOFOP-P	94051-08-8	641
		H99_01_09		QUIZALOFOP-P-ETILE	100646-51-3	641.202



Gruppi principali	Categorie di prodotti	Codice	Classe chimica	Denominazione comune delle sostanze Nomenclatura combinata	CAS (¹)	CIPAC (²)
		H99_01_10		QUIZALOFOP-P-TEFURYL	119738-06-6	641.226
		H99_02	ERBICIDI BENZOFURANICI			
		H99_02_01		ETOFUMESATE	26225-79-6	233
		H99_03	ERBICIDI A BASE DI ACIDO BENZOICO			
		H99_03_01		DICAMBA	1918-00-9	85
		H99_04	ERBICIDI BIPIRIDILICI			
		H99_04_01		DIQUAT	85-00-7	55
		H99_05	ERBICIDI A BASE DI CICLOESAN-DIONE			
		H99_05_01		CLETODIM	99129-21-2	508
		H99_05_02		CICLOSSIDIM	101205-02-1	510
		H99_05_03		PROFOSSIDIM	139001-49-3	621
		H99_05_04		TEPRALOSSIDIM	149979-41-9	608
		H99_05_05		TRALCOSSIDIM	87820-88-0	544
		H99_06	ERBICIDI DIAZINICI			
		H99_06_01		PRIDATE	55512-33-9	447
		H99_07	ERBICIDI DICARBOSSIMIDICI			
		H99_07_02		FLUMIOSSAZINA	103361-09-7	578
		H99_08	ERBICIDI A BASE DI DIFENIL ETERE			
		H99_08_01		ACLONIFEN	74070-46-5	498




Gruppi principali	Categorie di prodotti	Codice	Classe chimica	Denominazione comune delle sostanze Nomenclatura combinata	CAS (1)	CIPAC (2)
		H99_08_02		BIFENOX	42576-02-3	413
		H99_08_03		OXIFLUORFEN	42874-03-3	538
		H99_09	ERBICIDI IMIDAZOLINONICI			
		H99_09_01		IMAZAMOX	114311-32-9	619
		H99_10	ERBICIDI INORGANICI			
		H99_10_01		SOLFATO DI FERRO	7720-78-7 17375-41-6 7782-63-0	837
		H99_11	ERBICIDI ISOSSAZOLICI			
		H99_11_01		ISOSSAFLUTOLO	141112-29-0	575
		H99_11_02		TOPRAMEZONE	210631-68-8	800
		H99_13	ERBICIDI NITRILICI			
		H99_13_01		BROMOSSINIL OTTANOATO E/O EP-TANOATO	1689-84-5 1689-99-2 56634-95-8	87
		H99_13_03		IOSSINIL	1689-83-4 3861-47-0	86
		H99_14	ERBICIDI FOSFORGANICI			
		H99_14_01		GLUFOSINATO-AMMONIO	51276-47-2 77182-82-2	437
		H99_14_02		GLIFOSATO	1071-83-6	284




Gruppi principali	Categorie di prodotti	Codice	Classe chimica	Denominazione comune delle sostanze Nomenclatura combinata	CAS (1)	CIPAC (2)
		H99_15	ERBICIDI FENILPIRAZOLICI			
		H99_15_01		PINOXADEN	243973-20-8	776
		H99_15_02		PIRAFUFEN-ETILE	129630-19-9	605
		H99_16	ERBICIDI PIRIDAZINONICI			
		H99_16_01		CLORIDAZONE	1698-60-8	111
		H99_16_02		FLURTAMONE	96525-23-4	569
		H99_17	ERBICIDI PIRIDIN-CARBOSSAMMIDI			
		H99_17_01		PICOLINAFEN	137641-05-5	639
		H99_18	ERBICIDI A BASE DI ACIDO PIRIDIN-CARBOSSILICO			
		H99_18_01		SALE DI MONOETANOLAMMINA CLOPIRALID	1702-17-6 57754-85-5	455
		H99_18_02		PICLORAM	1918-02-1	174
		H99_18_03		HALAUXIFEN-METILE	943831-98-9	970
		H99_18_04		AMINOPIRALID	150114-71-9	771
		H99_19	ERBICIDI A BASE DI ACIDO PIRIDI-LOSSIACETICO			
		H99_19_02		FLUROXIPIR	69377-81-7	431
		H99_19_03		TRICLOPIR	55335-06-3	376



Gruppi principali	Categorie di prodotti	Codice	Classe chimica	Denominazione comune delle sostanze Nomenclatura combinata	CAS (1)	CIPAC (2)
		H99_20	ERBICIDI CHINOLINICI			
		H99_20_01		QUINMERAC	90717-03-6	563
		H99_21	ERBICIDI TIADIAZINICI			
		H99_21_01		BENTAZONE	25057-89-0	366
		H99_22	ERBICIDI TIOCARBAMMATI			
		H99_22_01		MOLINATE	2212-67-1	235
		H99_22_02		PROSULFOCARB	52888-80-9	539
		H99_22_03		TRI-ALLATO	2303-17-5	97
		H99_23	ERBICIDI TRIAZOLICI			
		H99_23_01		AMITROLO	61-82-5	90
		H99_24	ERBICIDI TRIAZOLINONICI			
		H99_24_01		CARENTRAZONE-ETILE	128639-02-1	587,202
		H99_25	ERBICIDI TRIAZOLONICI			
		H99_25_01		PROPOSSICARBAZONE-SODICO	145026-81-9 181274-15-7	655
		H99_25_02		THIENCARBAZONE-METILE	936331-72-5 317815-83-1	797
		H99_26	ERBICIDI TRICETONICI			
		H99_26_01		MESOTRIONE	104206-82-8	625
		H99_26_02		SULCOTRIONE	99105-77-8	723
		H99_26_03		TEMBOTRIONE	335104-84-2	790



Gruppi principali	Categorie di prodotti	Codice	Classe chimica	Denominazione comune delle sostanze Nomenclatura combinata	CAS (1)	CIPAC (2)
	Erbicidi non classificati	H99_99	ERBICIDI NON CLASSIFICATI			
		H99_99_01		ACIDO ACETICO	64-19-7	838
		H99_99_02		BISPYRIBAC SODIO	125401-92-5	748.011
		H99_99_03		CLOMAZONE	81777-89-1	509
		H99_99_04		FLUROCLORIDONE	61213-25-0	430
		H99_99_06		OSSADIAZONE	19666-30-9	213
		H99_99_07		ACIDO PELARGONICO	112-05-0	888
		H99_99_08		QUINOCLAMINE	2797-51-5	648
		H99_99_99		ALTRI ERBICIDI, ESSICCANTI E ANTI-MUSCHIO		
Insetticidi e acaricidi		PES_I				
	Insetticidi a base di piretroidi	I01				
		I01_01	INSETTICIDI PIRETROIDI			
		I01_01_01		ACRINATRINA	101007-06-1	678
		I01_01_02		ALFA CIPERMETRINA	67375-30-8	454
		I01_01_03		BETA-CIFLUTRINA	68359-37-5	482
		I01_01_04		BIFENTRINA	82657-04-3	415
		I01_01_06		CIPERMETRINA	52315-07-8	332



Gruppi principali	Categorie di prodotti	Codice	Classe chimica	Denominazione comune delle sostanze Nomenclatura combinata	CAS (1)	CIPAC (2)
		I01_01_07		DELTA-METRINA	52918-63-5	333
		I01_01_08		ESFENVALERATE	66230-04-4	481
		I01_01_09		ETOFENPROX	80844-07-1	471
		I01_01_10		GAMMA-CIALOTRINA	76703-62-3	768
		I01_01_11		LAMBDA-CIALOTRINA	91465-08-6	463
		I01_01_12		TAU-FLUVALINATO	102851-06-9	786
		I01_01_13		TEFLUTRINA	79538-32-2	451
		I01_01_14		ZETA-CIPERMETRINA	52315-07-8	733
		I01_01_15		BETA-CIPERMETRINA	65731-84-2 72204-43-4 65732-07-2 83860-31-5	632
		I01_99	ALTRI INSETTICIDI A BASE DI PIRE- TROIDI			
		I01_99_99		ALTRI INSETTICIDI A BASE DI PIRE- TROIDI		
	Insetticidi a base di idrocarburi clorinati	I02				
		I02_01	INSETTICIDI A BASE DI DIAMIDE AN- TRANILICA			
		I02_01_01		CYANTRANILIPROLE		




Gruppi principali	Categorie di prodotti	Codice	Classe chimica	Denominazione comune delle sostanze Nomenclatura combinata	CAS (1)	CIPAC (2)
		I02_99	ALTRI INSETTICIDI A BASE DI IDRO-CARBURI CLORINATI			
		I02_99_99		ALTRI INSETTICIDI A BASE DI IDRO-CARBURI CLORINATI		
	Insetticidi a base di carbammati e ossima-carbammati	I03				
		I03_01	INSETTICIDI OSSIMA-CARBAMMATI			
		I03_01_01		METOMIL	16752-77-5	264
		I03_01_02		OXAMIL	23135-22-0	342
		I03_02	INSETTICIDI CARBAMMATI			
		I03_02_01		FENOXICARB	79127-80-3	425
		I03_02_02		CLORIDRATO DI FORMETANATO	22259-30-9 23422-53-9	697
		I03_02_03		METIOCARB	2032-65-7	165
		I03_02_04		PRIMICARB	23103-98-2	231
		I03_99	ALTRI INSETTICIDI A BASE DI CARBAMMATI E OSSIMA-CARBAMMATI			
		I03_99_99		ALTRI INSETTICIDI A BASE DI CARBAMMATI E OSSIMA-CARBAMMATI		



Gruppi principali	Categorie di prodotti	Codice	Classe chimica	Denominazione comune delle sostanze Nomenclatura combinata	CAS (1)	CIPAC (2)
	Insetticidi a base di organo-fosfati	I04				
		I04_01	INSETTICIDI ORGANOFOSFATICI			
		I04_01_01		CLORPIRIFOS	2921-88-2	221
		I04_01_02		CLORPIRIFOS-METILE	5589-13-0	486
		I04_01_03		DIMETOATO	60-51-5	59
		I04_01_04		ETOPROFOS	13194-48-4	218
		I04_01_07		MALATION	121-75-5	12
		I04_01_08		FOSMET	732-11-6	318
		I04_01_09		PRIMIFOS-METILE	29232-93-7	239
		I04_99	ALTRI INSETTICIDI A BASE DI ORGA- NOFOSFATI			
		I04_99_99		ALTRI INSETTICIDI A BASE DI ORGA- NOFOSFATI		
	Insetticidi di origine microbiologica o botanica	I05				
		I05_01	INSETTICIDI MICROBIOLOGICI			
		I05_01_01		ADOXOPHYES ORANA GV CEPP0 BV- 0001		782
		I05_01_03		BACILLUS THURINGIENSIS VAR. ISRAELENSIS (AM65-52)		770




Gruppi principali	Categorie di prodotti	Codice	Classe chimica	Denominazione comune delle sostanze Nomenclatura combinata	CAS (1)	CIPAC (2)
		I05_01_04		METARHIZIUM ANISOPLIAE VAR. ANISOPLIAE CEPPO BIPESCO 5F/52		784
		I05_01_05		PAEILOMYCES FUMOSOROSEUS CEPPO FE9901		778
		I05_01_08		BACILLUS THURINGIENSIS VAR. AI- ZAWAI (ABTS-1857 e GC-91)		949, 950
		I05_01_09		BACILLUS THURINGIENSIS VAR. KUR- STAKI (ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 ed EG 2348)		951, 952, 953, 954, 955
		I05_01_10		BACILLUS THURINGIENSIS VAR. TE- NEBRIONIS (NB 176)		956
		I05_01_11		BEAUVERIA BASSIANA (ATCC 74040 e GHA)		957, 958
		I05_01_12		VIRUS DELLA GRANULOSI DI CYDIA POMONELLA (CPGV)		959
		I05_01_13		VIRUS DELLA POLIEDROSI NUCLEARE DI HELICOVERPA ARMIGERA (HEARNPV)		960
		I05_01_14		LECANICILLIUM MUSCARIUM (VE6) (PRECEDENTEMENTE VERTICILLIUM LECANII)		961
		I05_01_15		VIRUS DELLA POLIEDROSI NUCLEARE DI SPODOPTERA LITTORALIS		962
		I05_01_16		BEAUVERIA BASSIANA CEPPO 147		
		I05_01_17		BEAUVERIA BASSIANA CEPPO NPP11B005		




Gruppi principali	Categorie di prodotti	Codice	Classe chimica	Denominazione comune delle sostanze Nomenclatura combinata	CAS (*)	CIPAC (†)
		I05_01_18		ISARIA FUMOSOSEA APOPKA CEPPO 97 (PRECEDENTEMENTE PAECI- LOMYCES FUMOSOSEUS)		573
		I05_01_19		VIRUS DELLA POLIEDROSI NUCLEARE DI SPDOPTEA EXIGUA		592
		I05_02	INSETTICIDI BOTANICI			
		I05_02_01		OLIO DI ARANCIO		902
		I05_02_02		OLIO DI TAGETE		903
		I05_02_03		AZADIRACTINA	11141-17-6	627
		I05_02_04		PIRETRINE	8003-34-7	32
		I05_99	ALTRI INSETTICIDI DI ORIGINE MI- CROBIOLOGICA O BOTANICA			
		I05_99_99		ALTRI INSETTICIDI DI ORIGINE MI- CROBIOLOGICA O BOTANICA		
	Acaricidi	I06				
		I06_01	ACARICIDI PIRAZOLICI			
		I06_01_01		FENPIROSSIMATO	134098-61-6	695
		I06_02	ACARICIDI TETRAZINICI			
		I06_02_01		CLOFENTEZINA	74115-24-5	418
		I06_99	ALTRI ACARICIDI			
		I06_99_01		ACEQUINOCIL	57960-19-7	760
		I06_99_02		CYFLUMETOFEN	400882-07-7	821



Gruppi principali	Categorie di prodotti	Codice	Classe chimica	Denominazione comune delle sostanze Nomenclatura combinata	CAS (1)	CIPAC (2)
		I06_99_99		ALTRI ACARICIDI		
	Altri insetticidi	199				
		199_01	INSETTICIDI PRODOTTI DALLA FER- MENTAZIONE			
		199_01_01		ABAMECTINA	71751-41-2	495
		199_01_02		MILBEMECTINA	51596-10-2 51596-11-3	660
		199_01_03		SPINOSAD	168316-95-8	636
		199_01_04		EMAMECTINA	155569-91-8	791
		199_01_05		SPINETORAM	187166-40-1	802
		199_03	INSETTICIDI BENZOILUREICI			
		199_03_01		DIFLUBENZURON	35367-38-5	339
		199_03_03		LUFENURON	103055-07-8	704
		199_03_05		TEFLUBENZURON	83121-18-0	450
		199_03_06		TRIFLUMURON	64628-44-0	548
		199_04	INSETTICIDI CARBAZATI			
		199_04_01		BIFENAZATO	149877-41-8	736
		199_05	INSETTICIDI DIACILIDRAZINICI			
		199_05_01		METOSSIFENOZIDE	161050-58-4	656
		199_05_02		TEBUFENOZIDE	112410-23-8	724




Gruppi principali	Categorie di prodotti	Codice	Classe chimica	Denominazione comune delle sostanze Nomenclatura combinata	CAS (*)	CIPAC (*)
		199_05_03		CROMAFENOZIDE	143807-66-3	775
		199_06	REGOLATORI DELLA CRESCITA DEGLI INSETTI			
		199_06_01		CIROMAZINA	66215-27-8	420
		199_06_02		BUPROFEZINA	69327-76-0	681
		199_06_03		EXITIAZOX	78587-05-0	439
		199_08	INSETTICIDI NITROGUANIDINICI			
		199_08_01		CLOTIANIDINA	210880-92-5	738
		199_08_02		TIAMETOXAM	153719-23-4	637
		199_09	INSETTICIDI ORGANOSTANNICI			
		199_10	INSETTICIDI OSSADIAZINICI			
		199_10_01		INDOXACARB	173584-44-6	612
		199_11	INSETTICIDI DELLA FAMIGLIA DEI FE- NIL-ETERI			
		199_11_01		PIRIPROXIFENE	95737-68-1	715
		199_12	INSETTICIDI (FENIL-)PIRAZOLICI			
		199_12_02		FIPRONIL	120068-37-3	581
		199_12_03		TEBUFENPIRAD	119168-77-3	725
		199_12_04		CLORANTRANILIPROLE	500008-45-7	794
		199_13	INSETTICIDI PIRIDINICI			
		199_13_01		PIMETROZINA	123312-89-0	593




Gruppi principali	Categorie di prodotti	Codice	Classe chimica	Denominazione comune delle sostanze Nomenclatura combinata	CAS (1)	CIPAC (2)
		199_13_02		FLONICAMID	158062-67-0	763
		199_13_03		SULFOXAFLOL	946578-00-3	820
		199_14	INSETTICIDI DELLA FAMIGLIA DELLE PIRIDILMETILAMMINE			
		199_14_01		ACETAMIPRID	135410-20-7	649
		199_14_02		IMIDACLOPRID	138261-41-3	582
		199_14_03		TIACLOPRID	111988-49-9	631
		199_14_04		FLUPYRADIFURONE	951659-40-8	
		199_15	INSETTICIDI A BASE DI ESTERE DI SOLFITO			
		199_17	INSETTICIDI A BASE DI ACIDO TE- TRONICO			
		199_17_01		SPIRODICLOFEN	148477-71-8	737
		199_17_02		SPIROMESIFEN	283594-90-1	747
		199_18	ATTRATTIVI PER INSETTI FEROMONI DI LEPIDOTTERI A CATENA LINEARE (SCLPS)			895
		199_18_01		(E,E)-8,10-DODECADIEN-1-OLO	33956-49-9	860
		199_18_02		(Z)-9-DODECEN-1-IL ACETATO	16974-11-1 112-66-3	422
		199_18_03		(Z)-8-DODECEN-1-IL ACETATO	28079-04-1	861
		199_18_04		(2E, 13Z)-OTTADECADIEN-1-IL ACE- TATO	86252-65-5	862
		199_18_05		(7E, 9E)-DODECADIEN 1-IL ACETATO	54364-63-5	863




Gruppi principali	Categorie di prodotti	Codice	Classe chimica	Denominazione comune delle sostanze Nomenclatura combinata	CAS (1)	CIPAC (2)
		199_18_06		(7E, 9Z)-DODECADIEN 1-IL ACETATO	55774-32-8	864
		199_18_07		(7Z, 11E)-ESADECADIEN-1-IL ACETATO	51606-94-4	865
		199_18_08		(7Z, 11Z)-ESADECADIEN-1-IL ACETATO	53042-79-8 52207-99-5	866
		199_18_09		(9Z, 12E)-TETRADECADIEN-1-IL ACETATO	31654-77-0	867
		199_18_10		(E)-11-TETRADECEN-1-IL ACETATO	33189-72-9	868
		199_18_11		(E)-5-DECEN-1-OLO	56578-18-8	869
		199_18_12		(E)-5-DECEN-1-IL-ACETATO	38421-90-8	870
		199_18_13		(E)-8-DODECEN-1-IL ACETATO	38363-29-0	871
		199_18_14		(E/Z)-8-DODECEN-1-IL ACETATO	38363-29-0 28079-04-1	872
		199_18_15		(Z)-11-ESADECEN-1-OLO	56683-54-6	873
		199_18_16		(Z)-11-ESADECEN-1-IL ACETATO	34010-21-4	874
		199_18_17		(Z)-11-ESADECENAL	53939-28-9	875
		199_18_18		(Z)-11-TETRADECEN-1-IL ACETATO	20711-10-8	876
		199_18_19		(Z)-13-OTTADECENAL	58594-45-9	878
		199_18_20		(Z)-7-TETRADECENAL	65128-96-3	879
		199_18_21		(Z)-8-DODECEN-1-OLO	40642-40-8	880
		199_18_22		(Z)-9-ESADECENAL	56219-04-6	881



Gruppi principali	Categorie di prodotti	Codice	Classe chimica	Denominazione comune delle sostanze Nomenclatura combinata	CAS (1)	CIPAC (2)
		199_18_23		(Z)-9-TETRADECEN-1-IL ACETATO	16725-53-4	882
		199_18_24		DODECIL ACETATO	112-66-3	884
		199_18_25		TETRADECAN-1-OLO	112-72-1	856
		199_18_26		DODECAN-1-OLO	112-53-8	
		199_18_27		(E/Z)-9-DODECEN-1-IL ACETATO	16974-34-8	
		199_18_28		(E,Z,Z)-3,8,11-TETRADECATRIEN-1-IL ACETATO		
		199_18_29		(E,Z)-3,8-TETRADECATRIEN-1-IL ACE- TATO		
		199_18_30		N-TETRADECIL ACETATO		
		199_18_31		(Z,E)-9,11-TETRADECADIEN-1-IL ACE- TATO	50767-79-8	
		199_18_32		(E,Z)-3,13-OTTADECADIENIL ACE- TATO	53120-26-6	
		199_18_33		(E,Z)-3,13-OTTADECADIENIL ACE- TATO	53120-26-7	
		199_19	ALTRI ATTRATTIVI PER INSETTI			
		199_19_01		ACETATO DI AMMONIO	631-61-8	842
		199_19_02		PUTRESCINA (1,4-DIAMINOBUTANO)	110-60-1	854
		199_19_03		CLORIDRATO DI TRIMETILAMMINA	593-81-7	848
		199_19_04		(Z)-13-ESADECEN-11-YN-1-IL ACE- TATO	78617-58-0	




Gruppi principali	Categorie di prodotti	Codice	Classe chimica	Denominazione comune delle sostanze Nomenclatura combinata	CAS (¹)	CIPAC (²)
		199_19_05		(Z,Z,Z)-7,13,16,19-DOCOSATE- TRAEN-1-IL ISOBUTIRATO	135459-81-3	883
		199_19_06		RESALURE	67601-06-3	
		199_19_07		PROTEINE IDROLIZZATE		901
	Insetticidi — acaricidi non classificati	199_99	INSETTICIDI — ACARICIDI NON CLASSIFICATI			
		199_99_03		ETOSAZOLO	153233-91-1	623
		199_99_04		ACIDI GRASSI C7-C18 E SALI DI PO- TASSIO INSATURI C18 (CAS 67701- 09-1)	67701-09-1	889
		199_99_05		ESTERI METILICI DI ACIDI GRASSI C8- C10 (CAS 85566-26-3)	85566-26-3	890
		199_99_06		FENAZAQUIN	120928-09-8	693
		199_99_07		KIESELGUR (TERRA DIATOMACEA)	61790-53-2	647
		199_99_08		ACIDO LAURICO (CAS 143-07-7)	143-07-7	885
		199_99_09		METAFLUMIZONE	139968-49-3	779
		199_99_10		DECANOATO DI METILE (CAS 110- 42-9)	110-42-9	892
		199_99_11		OTTANOATO DI METILE (CAS 111- 11-5)	111-11-5	893
		199_99_12		ACIDO OLEICO (CAS 112-80-1)	112-80-1	894
		199_99_13		OLIO DI PARAFFINA (CAS 64742- 46-7)	64742-46-7	896
		199_99_14		OLIO DI PARAFFINA (CAS 72623- 86-0)	72623-86-0	897
		199_99_15		OLIO DI PARAFFINA (CAS 8042-47-5)	8042-47-5	898



Gruppi principali	Categorie di prodotti	Codice	Classe chimica	Denominazione comune delle sostanze Nomenclatura combinata	CAS (1)	CIPAC (2)
		199_99_16		OLIO DI PARAFFINA (CAS 97862-82-3)	97862-82-3	899
		199_99_17		FOSFANO	7803-51-2	127
		199_99_18		PIRIDABEN	96489-71-3	583
		199_99_19		PRIDALIL	179101-81-6	792
		199_99_20		SPIROTETRAMAT	203313-25-1	795
		199_99_21		FLUORURO DI SOLFORILE	2699-79-8	757
		199_99_23		ACIDI GRASSI DA C7 A C20		891
		199_99_27		FOSFURO DI ALLUMINIO	20859-73-8	227
		199_99_28		FOSFURO DI MAGNESIO	12057-74-8	228
		199_99_29		ANIDRIDE CARBONICA	124-38-9	844
		199_99_30		MALTODESTRINA	9050-36-6	801
		199_99_31		TERPENOID BLEND QRD 460		982
		199_99_32		FLUBENDIAMIDE	272451-65-7	788
		199_99_99		ALTRI INSETTICIDI — ACARICIDI		
Molluschicidi		PES_M				
	Molluschicidi	M01				
		M01_01	MOLLUSCHICIDI			
		M01_01_01		FOSFATO FERRICO	10045-86-0	629
		M01_01_03		METALDEIDE	108-62-3	62




Gruppi principali	Categorie di prodotti	Codice	Classe chimica	Denominazione comune delle sostanze Nomenclatura combinata	CAS (1)	CIPAC (2)
		M01_01_99		ALTRI MOLLUSCHICIDI		
Regolatori della crescita delle piante		PES_PGR				
	Regolatori fisiologici della crescita delle piante	PGR01				
		PGR01_01	REGOLATORI FISIOLGICI DELLA CRESCITA DELLE PIANTE			
		PGR01_01_01		1-METILCICLOPROPENE	3100-04-7	767
		PGR01_01_02		CLORMEQUAT	999-81-5	143
		PGR01_01_04		DAMINOZIDE	1596-84-5	330
		PGR01_01_05		ETEFON	16672-87-0	373
		PGR01_01_07		ETILENE	74-85-1	839
		PGR01_01_08		FORCLORFENURON	68157-60-8	633
		PGR01_01_09		ACIDO GIBBERELLICO	77-06-5	307
		PGR01_01_10		GIBBERELLINA	468-44-0 510-75-8 8030-53-3	904
		PGR01_01_11		IMAZAQUIN	81335-37-7	699
		PGR01_01_12		IDRAZIDE MALEICA	123-33-1	310
		PGR01_01_13		MEPIQUAT	24307-26-4	440
		PGR01_01_14		PACLOBUTRAZOLO	76738-62-0	445




Gruppi principali	Categorie di prodotti	Codice	Classe chimica	Denominazione comune delle sostanze Nomenclatura combinata	CAS (1)	CIPAC (2)
		PGR01_01_15		CALCIO-PROESADIONE	127277-53-6	567.02
		PGR01_01_16		5-NITROGUAIACOLATO DI SODIO	67233-85-6	718
		PGR01_01_17		O-NITROFENOLATO DI SODIO	824-39-5	720
		PGR01_01_18		P-NITROFENOLATO DI SODIO	824-78-2	721
		PGR01_01_19		TRINEXAPAC-ETILE	95266-40-3	732.202
		PGR01_01_22		FLUMETRALIN	62924-70-3	971
		PGR01_99	ALTRI REGOLATORI FISILOGICI DELLA CRESCITA DELLE PIANTE			
		PGR01_99_01		ACIDO 1-NAFTILACETICO (1-NAA)	86-87-3	313
		PGR01_99_02		1-DECANOLO	112-30-1	831
		PGR01_99_03		1-NAFTILACETAMMIDE (1-NAD)	86-86-2	282
		PGR01_99_05		6-BENZILADENINA	1214-39-7	829
		PGR01_99_07		ACIDO INDOLILBUTIRRICO	133-32-4	830
		PGR01_99_08		SINTOFEN (CINTOFEN)	130561-48-7	717
		PGR01_99_09		1,4-DIMETILNAFTELENE		822
		PGR01_99_10		SODIO ARGENTO TIOSOLFATO		762
		PGR01_99_11		ACIDO S-ABSCISSICO	21293-29-8	
		PGR01_99_99	ALTRI REGOLATORI FISILOGICI DELLA CRESCITA DELLE PIANTE			



Gruppi principali	Categorie di prodotti	Codice	Classe chimica	Denominazione comune delle sostanze Nomenclatura combinata	CAS (1)	CIPAC (2)
	Inibitori di germinazione	PGR02				
		PGR02_02	INIBITORI DI GERMINAZIONE			
		PGR02_02_01		CARVONE	99-49-0	602
		PGR02_99	ALTRI INIBITORI DI GERMINAZIONE			
		PGR02_99_99		ALTRI INIBITORI DI GERMINAZIONE		
	Altri regolatori della crescita delle piante	PGR03				
		PGR03_99	ALTRI REGOLATORI DELLA CRESCITA DELLE PIANTE			
		PGR03_99_01		ESTRATTO D'ALGA MARINA (PRECEDENTEMENTE ESTRATTO D'ALGA MARINA E ALGHE MARINE)		920
		PGR03_99_99		ALTRI REGOLATORI DELLA CRESCITA DELLE PIANTE		
Altri prodotti fitosanitari		PES_ZR				
	Oli minerali	ZR01				
		ZR01_01	OLI MINERALI			
		ZR01_01_01		OLI MINERALI		
	Oli vegetali	ZR02				
		ZR02_01	OLI VEGETALI			
		ZR02_01_01		OLI VEGETALI/OLIO DI CITRONELLA		905



Gruppi principali	Categorie di prodotti	Codice	Classe chimica	Denominazione comune delle sostanze Nomenclatura combinata	CAS (1)	CIPAC (2)
		ZR02_01_02		OLI VEGETALI/OLIO DI CHIODI DI GAROFANO		906
		ZR02_01_03		OLI VEGETALI/OLIO DI COLZA		907
		ZR02_01_04		OLI VEGETALI/OLIO DI MENTA VERDE		908
		ZR02_01_99		ALTRI OLI VEGETALI		
	Sterilizzanti del terreno (incl. nematocidi)	ZR03				
		ZR03_02	NEMATOCIDI BIOLOGICI			
		ZR03_02_01		PAECILOMYCES LILACINUS CEPP0 251		753
		ZR03_02_02		BACILLUS FIRMIUS I-1582		
		ZR03_02_99	ALTRI NEMATOCIDI BIOLOGICI			
		ZR03_03	NEMATOCIDI ORGANOFOSFORICI			
		ZR03_03_01		FENAMIFOS	22224-92-6	692
		ZR03_03_02		FOSTIAZATO	98886-44-3	585
		ZR03_03_99	ALTRI NEMATOCIDI ORGANOFOSFORICI			
		ZR03_99	ALTRI STERILIZZANTI DEL TERRENO			
		ZR03_99_03		DAZOMET	533-74-4	146
		ZR03_99_04		METAM-SODIO	137-42-8	20



Gruppi principali	Categorie di prodotti	Codice	Classe chimica	Denominazione comune delle sostanze Nomenclatura combinata	CAS (1)	CIPAC (2)
		ZR03_99_99		ALTRI STERILIZZANTI DEL TERRENO		
	Rodenticidi	ZR04				
		ZR04_01	RODENTICIDI			
		ZR04_01_01		FOSFURO DI CALCIO	1305-99-3	505
		ZR04_01_02		DIFENACUM	56073-07-5	514
		ZR04_01_04		FOSFURO DI ZINCO	1314-84-7	69
		ZR04_01_05		BROMADIOLONE	28772-56-7	371
		ZR04_01_99		ALTRI RODENTICIDI		
	Tutti gli altri prodotti fitosanitari	ZR99				
		ZR99_01	DISINFETTANTI			
		ZR99_01_99		ALTRI DISINFETTANTI		
		ZR99_02	REPELLENTI			
		ZR99_02_01		SOLFATO DI ALLUMINIO E AMMONIO	7784-26-1	840
		ZR99_02_02		SILICATO DI ALLUMINIO (CAOLINO)	1332-58-7	841
		ZR99_02_03		FARINE DI SANGUE	68911-49-9	909
		ZR99_02_04		CARBURO DI CALCIO	75-20-7	910
		ZR99_02_05		CARBONATO DI CALCIO	471-34-1	843
		ZR99_02_06		BENZOATO DI DENATONIO	3734-33-6	845
		ZR99_02_07		CALCARE	1317-65-3	852



Gruppi principali	Categorie di prodotti	Codice	Classe chimica	Denominazione comune delle sostanze Nomenclatura combinata	CAS (1)	CIPAC (2)
		ZR99_02_08		METIL NONIL CHETONE	112-12-9	846
		ZR99_02_09		SABBIA DI QUARZO	14808-60-7	855
		ZR99_02_10		REPELLENTI OLFATTIVI/TALLOLIO GREZZO	8002-26-4	911
		ZR99_02_11		REPELLENTI OLFATTIVI/PECE DI TAL- LOLIO	8016-81-7	912
		ZR99_02_12		SILICATO DI SODIO E ALLUMINIO	1344-00-9	850
		ZR99_02_13		RESIDUI DI DISTILLAZIONE DEI GRASSI		915
		ZR99_02_14		REPELLENTI OLFATTIVI/OLIO DI PE- SCE		918
		ZR99_02_15		REPELLENTI OLFATTIVI/GRASSO DI PECORA		919
		ZR99_02_16		ESTRATTO D'AGLIO		916
		ZR99_02_17		PEPE		917
		ZR99_02_99		ALTRI REPELLENTI		
		ZR99_99	ALTRI PRODOTTI FITOSANITARI			
		ZR99_99_07		ACIDO CAPRICO	334-48-5	886
		ZR99_99_08		ACIDO CAPRILICO	124-07-2	887
		ZR99_99_12		EPTAMALOSSIGLUCANO	870721-81-6	851
		ZR99_99_24		VIRUS DEL MOSAICO GIALLO DELLO ZUCCHINO, VIRULENZA DEBOLE		618



Gruppi principali	Categorie di prodotti	Codice	Classe chimica	Denominazione comune delle sostanze Nomenclatura combinata	CAS (1)	CIPAC (2)
		ZR99_99_34		VIRUS DEL MOSAICO DEL CETRIOLO, CEPPO CH2, ISOLATO 1906		
		ZR99_99_99		ALTRI PRODOTTI FITOSANITARI		

(1) Chemical Abstracts Service Registry Numbers (numeri di registrazione del Chemical Abstracts Service — CAS).
(2) Collaborative International Pesticides Analytical Council.»

17CE0789



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/270 DELLA COMMISSIONE**del 16 febbraio 2017****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva fluoruro di solforile****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare la seconda alternativa di cui all'articolo 21, paragrafo 3, e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2010/38/UE della Commissione ⁽²⁾ fornisce ulteriori informazioni di conferma sulle stime della durata atmosferica di fluoruro di solforile, sulle concentrazioni troposferiche di fluoruro di solforile e sulle condizioni di macinatura necessarie ad assicurare che i residui di ione fluoruro nei cereali non superino i livelli naturali di fondo.
- (2) Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽³⁾ sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (3) Il notificante ha presentato informazioni supplementari per confermare la valutazione dei rischi relativi al destino del fluoruro di solforile nell'atmosfera e ai residui di ione fluoruro nei prodotti di macinatura presenti nella macchina durante la fumigazione.
- (4) Il Regno Unito ha valutato le informazioni supplementari fornite dal notificante. Il 4 giugno 2015 ha presentato la propria valutazione, sotto forma di addendum al progetto di relazione di valutazione, agli altri Stati membri, alla Commissione e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità»).
- (5) La Commissione ha ritenuto che, in base alle informazioni supplementari fornite dal notificante, non è possibile escludere la possibilità che i livelli residui presenti nei prodotti di macinatura durante la fumigazione superino la concentrazione naturale di fondo di ione fluoruro o che non rispettino i livelli massimi di residuo pertinenti. Le condizioni di approvazione dovrebbero pertanto essere modificate per assicurare che i prodotti di macinatura presenti negli impianti trattati siano sempre conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾. La Commissione ha inoltre ritenuto che le informazioni trasmesse non dimostrano la stabilità del fluoruro di solforile nella troposfera; di conseguenza è necessario anche monitorarne ulteriormente le concentrazioni troposferiche finché non ne sia pienamente dimostrata la stabilità e fornire regolarmente, ogni cinque anni, informazioni al riguardo alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare.
- (6) Il fluoruro di solforile è inoltre approvato come sostanza attiva biocida a norma della direttiva 2009/84/CE della Commissione ⁽⁶⁾. In base alle stesse preoccupazioni circa il destino ambientale del fluoruro di solforile che sussistono per i suoi usi come pesticida sono state richieste ulteriori informazioni comprendenti un monitoraggio delle sue concentrazioni troposferiche. Le scadenze per la presentazione delle informazioni dovrebbero coincidere, al fine di evitare una duplicazione di lavoro e razionalizzare il processo di valutazione.

⁽¹⁾ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.


⁽²⁾ Direttiva 2010/38/UE della Commissione, del 18 giugno 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva fluoruro di solforile (GU L 154 del 19.6.2010, pag. 21).

⁽³⁾ Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

⁽⁶⁾ Direttiva 2009/84/CE della Commissione, del 28 luglio 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il fluoruro di solforile come principio attivo nell'allegato I della direttiva (GU L 197 del 29.7.2009, pag. 67).



- (7) L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (8) Al richiedente è stata data la possibilità di presentare osservazioni sul rapporto di riesame.
- (9) È opportuno concedere agli Stati membri il tempo necessario a modificare o revocare le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti fluoruro di solforile non conformi alle condizioni di approvazione più rigide.
- (10) Per quanto concerne i prodotti fitosanitari contenenti fluoruro di solforile, laddove gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, tale periodo dovrebbe terminare non oltre 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Misure transitorie

In conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 gli Stati membri modificano o revocano all'occorrenza le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fluoruro di solforile entro il 9 settembre 2017.

Articolo 3

Periodo di tolleranza

Il periodo di tolleranza eventualmente concesso dagli Stati membri a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e comunque ha termine trascorsi dodici mesi dalla revoca della relativa autorizzazione.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, parte A, riga 307, fluoruro di solforile, la colonna «disposizioni specifiche» è sostituita dalla seguente:

«PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida o nematocida (fumigante) limitati agli utilizzatori professionali in strutture sigillabili nella misura in cui:

- a) tali strutture siano vuote; oppure
- b) se nell'impianto sottoposto a trattamento di fumigazione sono presenti prodotti alimentari o foraggeri, gli utilizzatori e gli operatori economici assicurino che siano immessi nella catena alimentare umana o animale solo i prodotti alimentari e foraggeri che rispettano i livelli massimi di residui per il fluoruro di solforile e di ione fluoruro stabiliti dal regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (*); a tale scopo gli utilizzatori e gli operatori economici attuano integralmente misure equivalenti ai principi HACCP di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (**); in particolare gli utilizzatori identificano il punto critico al quale il controllo è essenziale al fine di prevenire il superamento dei livelli massimi di residui e stabiliscono e applicano procedure di sorveglianza efficaci a tale punto critico.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fluoruro di solforile, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi il 7 dicembre 2016.

Nella valutazione complessiva gli Stati membri prestano particolare attenzione a quanto segue:


- al rischio presentato dal fluoruro inorganico attraverso i prodotti contaminati, quali la farina e la crusca che sono rimaste nel macchinario per la macinatura durante la fumigazione, o le granaglie contenute nei silo del mulino. Sono necessarie misure che garantiscano che nella catena alimentare umana e animale siano immessi solo prodotti conformi agli attuali LMR;
- al rischio per gli operatori e per i lavoratori, ad esempio quando rientrano in una struttura sottoposta a fumigazione, dopo l'aerazione. Sono necessarie misure che garantiscano l'utilizzo di autorespiratori o di altri dispositivi appropriati di protezione personale;
- al rischio per gli astanti; è necessario prevedere un'appropriata zona di interdizione intorno alla struttura sottoposta a fumigazione.

Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di contenimento dei rischi.

Il notificante comunica alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità i dati relativi al monitoraggio delle concentrazioni troposferiche di fluoruro di solforile ogni cinque anni a partire dal 30 giugno 2017. Il limite di rivelabilità per l'analisi è di almeno 0,5 ppt (pari a 2,1 ng di fluoruro di solforile/m³ di troposfera).

(*) Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

(**) Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).»



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/271 DELLA COMMISSIONE**del 16 febbraio 2017****che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio sulle importazioni di fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati fogli di alluminio leggermente modificati**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA**1.1. Misure in vigore**

- (1) Con il regolamento (CE) n. 925/2009 ⁽²⁾ («il regolamento iniziale»), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 30,0 % sulle importazioni di fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di larghezza inferiore o uguale a 650 mm e di peso superiore a 10 kg («il prodotto in esame»), originari della Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina») per tutte le società non menzionate all'articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento.
- (2) Nel dicembre 2015 il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 della Commissione ⁽³⁾ ha esteso le misure per lo stesso prodotto («il riesame in previsione della scadenza»).
- (3) Tali misure sono denominate in appresso «le misure in vigore» e l'inchiesta che ha condotto alle misure istituite dal regolamento iniziale è denominata «l'inchiesta iniziale».


1.2. Apertura in seguito a una domanda

- (4) Il 18 aprile 2016 la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda secondo cui le misure in vigore sulle importazioni di determinati fogli di alluminio vengono eluse con l'importazione di prodotti in esame leggermente modificati dalla RPC.
- (5) Il richiedente ha chiesto di rimanere anonimo a causa della minaccia di ritorsioni commerciali. La Commissione ha considerato giustificata la richiesta e ha accettato di mantenere riservata l'identità del richiedente.
- (6) La domanda conteneva elementi di prova che dimostravano che in seguito all'istituzione delle misure in vigore ha avuto luogo una significativa modificazione della configurazione degli scambi per quanto riguarda le esportazioni nell'Unione dalla RPC, che sembrava essere causata dall'istituzione delle misure in vigore. Presumibilmente non esiste alcuna motivazione o giustificazione sufficiente per tale modificazione oltre all'istituzione delle misure in vigore.

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di fogli di alluminio originari dell'Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese (GU L 262 del 6.10.2009, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese e chiude il procedimento relativo alle importazioni di determinati fogli di alluminio originari del Brasile in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GUL 332 del 18.12.2015, pag. 63).



- (7) Gli elementi di prova disponibili hanno inoltre dimostrato che gli effetti riparatori delle misure in vigore venivano indeboliti sia in termini di quantitativi che di prezzo. Essi hanno evidenziato che le crescenti importazioni del prodotto leggermente modificato erano effettuate a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell'inchiesta iniziale.
- (8) Gli elementi di prova hanno infine dimostrato che durante l'inchiesta iniziale i prodotti leggermente modificati sono stati oggetto di dumping in relazione al valore normale stabilito per il prodotto simile, cioè il prodotto fabbricato dall'industria dell'Unione che ha le stesse caratteristiche fisiche e tecniche del prodotto in esame.
- (9) Dopo aver informato gli Stati membri, la Commissione ha stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 13 del regolamento di base. Essa ha avviato quindi la presente inchiesta con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/865 della Commissione ⁽¹⁾ («il regolamento di apertura»). In conformità all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha inoltre disposto, con il regolamento di apertura, che le autorità doganali sottopongano a registrazione le importazioni del prodotto in esame leggermente modificato provenienti dalla RPC.

1.3. Inchiesta

- (10) La Commissione ha debitamente informato dell'apertura dell'inchiesta le autorità della RPC, i produttori esportatori e gli operatori commerciali della RPC, gli importatori dell'Unione notoriamente interessati e l'industria dell'Unione.
- (11) Sono stati inviati moduli di esenzione ai produttori esportatori della RPC e agli importatori noti dell'Unione.
- (12) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura. Tutte le parti sono state informate del fatto che la mancata collaborazione avrebbe comportato l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base e l'elaborazione delle conclusioni in base ai dati disponibili.
- (13) Si sono manifestati cinque gruppi di società della RPC e 19 società dell'Unione, comprendenti l'industria dell'Unione e importatori indipendenti.
- (14) Cinque gruppi di società della RPC e cinque importatori indipendenti hanno risposto al questionario e hanno chiesto un'esenzione dalle eventuali misure estese, in conformità all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (15) I seguenti produttori esportatori hanno presentato risposte complete al questionario e successivamente sono state effettuate visite di verifica nelle loro sedi:
 - Dingsheng Aluminium Group
 - Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd
 - Luoyang Wanji Aluminium Processing Co., Ltd
 - Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd
 - Yantai Donghai Aluminum Foil Co., Ltd.
- (16) I seguenti cinque importatori indipendenti dell'Unione hanno presentato risposte complete al questionario:
 - Coutinho Caro + Co. International Trading GmbH
 - Huhtamaki Flexible Packaging Germany GmbH & Co. KG

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/865 della Commissione, del 31 maggio 2016, che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di determinati fogli di alluminio leggermente modificati provenienti dalla Repubblica popolare cinese e che dispone la registrazione di tali importazioni (G.U.L. 144 dell'1.6.2016, pag. 35).



- Now Plastics UK Inc (filiale di Milano)
 - Von Aschenbach & Voss GmbH
 - Wrap Films Systems Ltd.
- (17) Successivamente uno degli importatori indipendenti, la società Wrap Films Systems Ltd., ha cessato di collaborare.
- (18) Sono state effettuate visite di verifica nelle sedi dei seguenti importatori indipendenti:
- Coutinho Caro + Co. International Trading GmbH
 - Von Aschenbach & Voss GmbH.
- (19) La società Cellofix S.L. ha presentato osservazioni e ha chiesto un'audizione in qualità di parte interessata.
- (20) Le audizioni hanno avuto luogo tra la Commissione e il richiedente e tra la Commissione e le società Cellofix S. L., Now Plastics Inc. e Von Aschenbach & Voss GmbH.
- (21) In seguito alla divulgazione delle conclusioni è stata svolta un'altra audizione tra la Commissione e il richiedente, dopo di che la Commissione ha comunicato la propria intenzione di estendere le misure nel quadro del meccanismo del regime di uso finale, in conformità all'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio («il codice doganale dell'Unione») ⁽¹⁾.

1.4. Periodo dell'inchiesta e periodo di riferimento

- (22) Il periodo dell'inchiesta era compreso fra il 1° aprile 2012 e il 31 marzo 2016. Sono stati raccolti dati per il periodo dell'inchiesta e per tutti gli anni a partire dal 2009 (anno in cui sono state istituite le misure in vigore) per esaminare tra l'altro la presunta modificazione della configurazione degli scambi. Per il periodo compreso tra il 1° aprile 2015 e il 31 marzo 2016 («il periodo di riferimento») sono stati raccolti dati più dettagliati al fine di esaminare il possibile indebolimento dell'effetto riparatore delle misure in vigore e l'esistenza di pratiche di dumping.

2. RISULTATI DELL'INCHIESTA


2.1. Considerazioni generali

- (23) In conformità all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato in seguito se vi fosse stata una modificazione della configurazione degli scambi tra i paesi terzi e l'Unione; se tale cambiamento fosse derivato da pratiche, processi o lavorazioni per cui non esisteva una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio; se vi fossero prove che sussisteva un pregiudizio o risultavano indeboliti gli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto simile e se vi fossero prove dell'esistenza di pratiche di dumping in relazione ai valori normali precedentemente stabiliti per il prodotto simile, se necessario in conformità all'articolo 2 del regolamento di base.

2.2. Prodotto in esame

- (24) Il prodotto in esame oggetto della possibile elusione è il prodotto soggetto alle misure in vigore descritto nel considerando (1). Esso rientra nel codice NC ex 7607 11 19 (codice TARIC 7607 11 19 10). Come stabilito nell'inchiesta iniziale, questo particolare tipo di fogli di alluminio è trasformato in un prodotto di consumo, i fogli di alluminio per uso domestico (AHF — *aluminium household foil*) utilizzati per l'imballaggio e altri impieghi domestici.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).



2.3. Prodotto oggetto dell'inchiesta

- (25) Il prodotto oggetto dell'inchiesta sull'elusione ha le stesse caratteristiche essenziali del prodotto in esame. Esso può tuttavia essere ricotto o no.
- (26) Nel regolamento di apertura il prodotto oggetto dell'inchiesta è stato definito come segue:
- fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,007 mm e inferiore a 0,008 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no, oppure
 - fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm e in rotoli di larghezza superiore a 650 mm, ricotti o no, oppure
 - fogli di alluminio di spessore superiore a 0,018 mm e inferiore a 0,021 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no, oppure
 - fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,021 mm e non superiore a 0,045 mm, costituiti da almeno due strati, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no.
- (27) I primi tre prodotti descritti sopra sono attualmente classificati con il codice NC ex 7607 11 19 (codici TARIC 7607 11 19 30, 7607 11 19 40 e 7607 11 19 50). Il quarto prodotto descritto sopra è classificato con il codice NC ex 7607 11 90 (codici TARIC 7607 11 90 45 e 7607 11 90 80).
- (28) Nell'inchiesta iniziale la Commissione aveva stabilito che i fogli di alluminio destinati alla trasformazione (ACF — *aluminium converter foil*) non erano il prodotto in esame ⁽¹⁾. I due prodotti AHF e ACF hanno impieghi diversi. Gli ACF sono utilizzati dalle industrie di trasformazione che li laminano, rivestono, laccano, sottopongono ad altri trattamenti e inseriscono in prodotti utilizzati per l'imballaggio di alimenti, medicinali, cosmetici, tabacco o nei materiali isolanti per il settore dell'edilizia. Nel dicembre 2014 la Commissione ha aperto un'inchiesta antidumping sugli ACF ⁽²⁾. In seguito al ritiro della domanda da parte del richiedente, sugli ACF non sono state istituite misure ⁽³⁾. Per i motivi sopraindicati la Commissione ha ritenuto opportuno escludere gli ACF dall'ambito della presente inchiesta.
- (29) Dopo la comunicazione delle conclusioni, il richiedente ha affermato che ACF e AHF erano intercambiabili. La Commissione ha comunque ritenuto che questa argomentazione non mettesse in questione l'incontestata definizione del prodotto in esame stabilita nell'inchiesta iniziale.
- (30) Durante l'inchiesta la Commissione ha tuttavia constatato che la definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta non comprendeva soltanto il prodotto in esame leggermente modificato, ma poteva comprendere anche gli ACF. I cinque produttori esportatori che hanno collaborato hanno esportato ACF nell'Unione durante il periodo di riferimento [cfr. considerando (74)]. È stato quindi deciso di tenere conto dell'uso finale al momento dell'elaborazione delle misure [cfr. considerando da (58) a (69)].
- (31) In seguito alla comunicazione delle conclusioni, uno degli importatori che non hanno collaborato ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione il suo suggerimento di escludere le bobine jumbo non ricotte dal campo di applicazione dell'inchiesta.
- (32) Dato che la società non ha collaborato all'inchiesta, la Commissione non è stata in grado di verificare tale affermazione. Non vi sono dati disponibili che consentano di concludere che le bobine jumbo non ricotte dovrebbero essere escluse dal campo di applicazione della presente inchiesta. La Commissione ha pertanto respinto questa affermazione.


2.4. Livello di collaborazione

- (33) Il livello di collaborazione dei produttori esportatori della RPC è stato basso: solo cinque gruppi di produttori esportatori cinesi, che rappresentano circa il 22 % delle esportazioni cinesi nell'Unione durante il periodo di riferimento, si sono manifestati e hanno chiesto l'esenzione dalle misure eventualmente estese.

⁽¹⁾ Considerando 89 del regolamento (CE) n. 287/2009 della Commissione, del 7 aprile 2009, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fogli d'alluminio originarie dell'Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese (GU L 94 dell'8.4.2009, pag. 17).

⁽²⁾ GU C 444 del 12.12.2014, pag. 13.

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2015/1928 della Commissione, del 23 ottobre 2015, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 281 del 27.10.2015, pag. 16).



- (34) Le esportazioni degli esportatori che non hanno collaborato sono state stimate a circa il 78 % del totale delle esportazioni cinesi nell'Unione durante lo stesso periodo. Per queste esportazioni la Commissione ha quindi utilizzato i dati più attendibili a disposizione, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base.

2.5. Modificazione della configurazione degli scambi

- (35) Al fine di stabilire la modificazione della configurazione degli scambi, la Commissione ha analizzato il volume delle importazioni del prodotto in esame e il volume delle importazioni del prodotto in esame leggermente modificato, per il periodo che va dall'istituzione delle misure iniziali (2009) fino al settembre 2016.
- (36) Dall'inchiesta è emerso che nel periodo di riferimento l'80 % del volume totale delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta originario della RPC era costituito dal prodotto in esame leggermente modificato⁽¹⁾. Tale rapporto è stato poi estrapolato per gli anni in esame a partire dal 2009.
- (37) Il volume delle importazioni del prodotto in esame è stato stabilito in base ai dati di Eurostat per il periodo compreso tra il 2009 e il periodo di riferimento.
- (38) La tabella seguente contiene le informazioni raccolte.

Tabella 1

Importazioni del prodotto in esame e del prodotto in esame leggermente modificato dalla RPC verso l'UE

Unità: tonnellate

	PI dell'inchiesta iniziale luglio 2007 — giugno 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	PR
Prodotto in esame	30 318	150	1 442	3 094	1 165	1 369	1 553	1 152
Prodotto leggermente modificato		11 393	17 115	30 960	25 648	30 962	42 578	44 522

Fonte: Eurostat, produttori esportatori cinesi che hanno collaborato

- (39) Il volume totale delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC è diminuito da 30 318 tonnellate nel PI dell'inchiesta iniziale (luglio 2007 — giugno 2008) a 1 152 tonnellate nel periodo di riferimento della presente inchiesta. Le importazioni del prodotto in esame leggermente modificato sono invece aumentate da 11 393 tonnellate nel 2009 a 44 522 tonnellate nel periodo di riferimento della presente inchiesta.
- (40) L'aumento delle importazioni del prodotto in esame leggermente modificato e la parallela scomparsa delle importazioni del prodotto in esame dopo l'istituzione delle misure costituiscono una significativa modificazione della configurazione degli scambi, come prevista all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base.
- (41) Dopo la comunicazione delle conclusioni, uno degli importatori che non hanno collaborato ha sostenuto che la Commissione ha utilizzato un metodo sbagliato per determinare la modificazione della configurazione degli scambi. Più specificamente, ha messo in discussione la supposizione che le vendite effettuate nel periodo di riferimento dai produttori esportatori che non hanno collaborato fossero vendite del prodotto leggermente modificato.

⁽¹⁾ Al fine di stabilire il volume del prodotto in esame leggermente modificato rispetto al prodotto oggetto dell'inchiesta per il periodo di riferimento, la Commissione ha utilizzato il metodo seguente. In primo luogo, la Commissione ha stabilito il volume totale delle esportazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta provenienti dalla Cina in base ai dati di Eurostat. In secondo luogo, basandosi sulle risposte verificate al questionario dei produttori esportatori cinesi che hanno collaborato, la Commissione ha stabilito il volume delle esportazioni di ACF delle cinque società che hanno collaborato. In terzo luogo, la Commissione ha detratto il volume delle esportazioni di ACF effettuate dalle società che hanno collaborato dal totale delle esportazioni provenienti dalla Cina. Visto il bassissimo livello di collaborazione, la Commissione ha ritenuto di avere una base sufficiente per supporre che le società che non hanno collaborato esportassero il prodotto leggermente modificato. La Commissione ha quindi concluso che l'80 % del totale delle esportazioni dalla Cina è costituito da esportazioni di prodotti leggermente modificati e il 20 % da esportazioni di ACF. La Commissione ha applicato tale tasso per stabilire la modifica della configurazione degli scambi.



- (42) La Commissione ha ribadito che per stabilire il volume delle importazioni del prodotto leggermente modificato essa si è basata sui dati disponibili. Visto il bassissimo livello di collaborazione, alla luce delle informazioni contenute nella domanda e in mancanza di altre informazioni che dimostrino il contrario, la Commissione ha potuto ragionevolmente concludere che le società che non hanno collaborato esportavano il prodotto leggermente modificato. Il metodo usato per stabilire la modificazione della configurazione degli scambi è stato quindi confermato.

2.6. Esistenza di pratiche di elusione

- (43) L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base stabilisce che la modificazione della configurazione degli scambi deve derivare da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una motivazione o una giustificazione economica sufficiente oltre all'istituzione del dazio. Le pratiche, i processi o le lavorazioni comprendono, tra l'altro, le leggere modifiche del prodotto in esame.
- (44) Sono state esaminate le attività dei produttori esportatori che hanno collaborato e l'analisi ha confermato l'esistenza di quattro pratiche di elusione.
- (45) Per queste quattro pratiche di elusione esistono prove sotto forma di e-mail inviati dai produttori esportatori cinesi agli acquirenti, nei quali spiegavano il modo in cui si potevano eludere le attuali misure. I vari elementi di prova contenevano anche informazioni sull'effettiva attuazione di tali pratiche da parte di alcuni importatori/utizzatori dell'Unione.
- (46) La Commissione ha inoltre trovato elementi di prova effettuando verifiche su uno dei produttori cinesi che hanno collaborato, Dingsheng Aluminium Group. In seguito all'istituzione dei dazi nel 2009, Dingsheng Aluminium Group ha esportato nell'Unione AHF più sottili rispetto al prodotto in esame, cioè con uno spessore superiore a 0,007 mm e inferiore a 0,008 mm. Lo stesso produttore esportatore ha esportato nell'Unione anche AHF più spessi del prodotto in esame, vale a dire con uno spessore superiore a 0,018 mm e inferiore a 0,021 mm. L'esistenza di tale pratica è stata confermata anche da prove sotto forma di e-mail di altri produttori esportatori.
- (47) Nello stesso periodo, inoltre, Dingsheng Aluminium Group ha venduto all'Unione AHF in rotoli di larghezza superiore a 650 mm, che sono stati tagliati successivamente nell'Unione in rotoli più piccoli. Durante le verifiche di uno degli importatori che hanno collaborato, la Commissione ha constatato che tale importatore, la società Von Aschenbach & Voss GmbH, taglia nell'Unione i rotoli più larghi in rotoli standard.
- (48) Per quanto riguarda le importazioni nell'Unione di fogli di alluminio con uno spessore compreso tra 0,021 e 0,045 mm e costituiti da doppi strati, la Commissione dispone di elementi di prova sotto forma di e-mail inviati dai produttori esportatori cinesi, tra cui anche Dingsheng Aluminium Group, ai produttori dell'Unione. La Commissione ha anche accertato che alcuni produttori dell'Unione possiedono macchinari per staccare i due strati dei fogli, riducendoli a uno spessore standard che ne permette l'uso come AHF.
- (49) In base alle conclusioni raggiunte riguardo ai produttori esportatori che hanno collaborato e in base ai dati disponibili per i produttori esportatori che non hanno collaborato, è stata accertata l'esistenza di pratiche di elusione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, a livello nazionale per l'80 % di tutte le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta provenienti dalla RPC. Tali pratiche di elusione consistono in una leggera modifica del prodotto in esame per farlo rientrare in codici doganali normalmente non soggetti a misure (il prodotto oggetto dell'inchiesta).

2.7. Indebolimento degli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e/o quantitativi del prodotto simile

- (50) L'aumento delle importazioni del prodotto in esame leggermente modificato è stato considerevole, come spiegato al considerando (36), e ha rappresentato circa l'80 % del volume totale delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta nel periodo che va dal 2009 al periodo di riferimento.
- (51) La Commissione ha effettuato un confronto tra il prezzo all'esportazione del prodotto in esame leggermente modificato e il livello di eliminazione del pregiudizio, come stabilito nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 che istituisce un dazio definitivo in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (52) Per quanto riguarda il produttore esportatore che ha collaborato coinvolto in pratiche di elusione, il prezzo all'esportazione è stato determinato in base alle informazioni verificate durante l'inchiesta. Per i produttori esportatori che non hanno collaborato, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in base ai dati di Eurostat, dopo aver detratto il volume delle esportazioni effettuate dai produttori esportatori che hanno collaborato.



- (53) Tale confronto ha messo in evidenza una considerevole vendita sottocosto.
- (54) Si ritiene quindi che gli effetti riparatori delle misure in vigore siano indeboliti sia in termini di quantitativi che di prezzo.

2.8. Elementi di prova del dumping in relazione al valore normale precedentemente stabilito per il prodotto simile


- (55) In conformità all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base e al fine di stabilire se i prezzi all'esportazione del prodotto oggetto dell'inchiesta sono stati oggetto di dumping, i prezzi all'esportazione del produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta coinvolto in pratiche di elusione e dei produttori esportatori che non hanno collaborato sono stati determinati nel modo descritto ai considerando (51) e (52) e confrontati con il valore normale stabilito nell'inchiesta di riesame in previsione della scadenza, come indicato al considerando (51), e debitamente adeguati alle fluttuazioni della borsa londinese dei metalli (LME — *London Metal Exchange*). Tale adeguamento è stato necessario perché i prezzi dei prodotti di alluminio sono legati alle fluttuazioni dei prezzi della materia prima di base, l'alluminio primario. I prezzi dell'LME sono considerati il parametro mondiale per l'alluminio primario.
- (56) Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione evidenzia che nel periodo di riferimento gli AHF sono stati importati nell'Unione a prezzi di dumping sia dal produttore esportatore che ha collaborato coinvolto in pratiche di elusione sia dai produttori esportatori che non hanno collaborato.

2.9. Conclusione

- (57) In base ai risultati sopraindicati la Commissione ha concluso che i dazi sulle importazioni del prodotto in esame, come definito nell'inchiesta iniziale, sono stati elusi con l'importazione di un prodotto in esame leggermente modificato originario della RPC.
- (58) Dall'inchiesta è emerso inoltre che vi è stata una modificazione della configurazione degli scambi tra la RPC e l'Unione e che non esisteva una motivazione o giustificazione economica sufficiente per tale modificazione oltre all'istituzione del dazio.
- (59) La Commissione ha anche constatato che tali importazioni causano un pregiudizio e che gli effetti riparatori del dazio vengono indeboliti in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto simile. Sono stati trovati anche elementi di prova di pratiche di dumping in relazione ai valori normali precedentemente stabiliti per il prodotto simile.

3. MISURE

- (60) Alla luce di tali risultati, la Commissione ha concluso che il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni del prodotto in esame originario della RPC viene eluso mediante l'importazione del prodotto oggetto dell'inchiesta originario della RPC.
- (61) In base ai risultati sopraindicati, è stato tuttavia concluso che i fogli di alluminio destinati alla trasformazione (ACF) devono essere esclusi dal campo di applicazione delle misure estese.
- (62) Per stabilire il modo in cui può essere operata una distinzione tra AHF e ACF, la Commissione si è basata in primo luogo su criteri supplementari, oltre allo spessore dei fogli di alluminio e alla larghezza dei rotoli.
- (63) La Commissione ha concluso che la distinzione desiderata può essere ottenuta tramite un'analisi cumulativa di una serie di caratteristiche: le leghe, la bagnabilità e i fori dei fogli di alluminio.
- (64) La lega di alluminio è determinata dalla composizione chimica del prodotto (tenore effettivo di alluminio e di altri prodotti chimici). In base alle osservazioni delle parti interessate e alle informazioni raccolte durante le visite di verifica, è stato constatato che gli ACF vengono generalmente prodotti utilizzando le leghe di alluminio 1235, 8011 e 8079.
- (65) Con grado di bagnabilità si intende il grado di secchezza (pulizia della superficie) dei fogli di alluminio in relazione all'olio utilizzato nel processo di avvolgimento. La bagnabilità degli ACF è generalmente di grado A, poiché qualsiasi residuo di olio sulla superficie creerebbe problemi per la stampa e la laminazione.



- (66) I fori compaiono nella struttura dei fogli di alluminio durante il processo di avvolgimento. Il numero di fori in genere non è importante nelle vendite di AHF e non fa parte delle caratteristiche del prodotto. Per gli ACF il numero di fori è importante perché durante il processo di laminazione l'adesivo può penetrare attraverso i fori da un lato all'altro degli strati dei fogli e danneggiare così il materiale di imballaggio. La Commissione ha constatato che il numero massimo di fori negli ACF è generalmente legato allo spessore dei fogli. Il numero massimo di fori per m² in relazione allo spessore dei fogli è indicato qui di seguito.

Tabella 2

Numero massimo di fori per m² in relazione allo spessore dei fogli

Spessore (in micron)	Numero di fori per m ²
7	400
8	300
9	200
10	100
fino a 13	40
fino a 15	10
fino a 19	5
più di 20	0

Fonte: produttori esportatori cinesi che hanno collaborato, importatori indipendenti dell'Unione

- (67) Questi criteri si basavano sui risultati dell'inchiesta e sulle osservazioni di terzi.
- (68) Dopo la comunicazione delle conclusioni il richiedente ha sostenuto e ribadito che non si poteva tracciare alcuna linea di demarcazione adeguata sulla base dei criteri sopramenzionati e che ciò avrebbe creato un rischio di elusione sproporzionato. A suo parere i fogli di alluminio erano intercambiabili e alcuni AHF potevano essere prodotti con gli stessi fogli di alluminio che si utilizzavano generalmente per la produzione di ACF. Ha fatto riferimento in particolare alle leghe 8011 e 8079. Per quanto riguarda il numero di fori, il richiedente ha affermato che questo non era un requisito regolamentato e generalmente era basato su un accordo tra il venditore e l'acquirente. Riguardo al criterio di bagnabilità, il richiedente ha anche affermato che esso non costituiva un fattore decisivo per determinare se i fogli di alluminio fossero ACF. Durante l'audizione dopo la comunicazione delle conclusioni, il richiedente ha inoltre sostenuto che persino l'applicazione cumulativa dei tre criteri non era adeguata per operare la distinzione desiderata. Anche se tutti e tre i criteri di identificazione degli ACF fossero stati soddisfatti, le importazioni avrebbero comunque potuto essere utilizzate come fogli per uso domestico e falsare la concorrenza. Secondo il richiedente l'unico modo per distinguere AHF e ACF era l'uso finale. In seguito alla comunicazione delle conclusioni supplementari, il richiedente ha sostenuto che i produttori esportatori che hanno ottenuto un'esenzione a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base dovevano essere soggetti al regime dell'uso finale, in conformità all'articolo 254 del codice doganale dell'Unione, al fine di evitare qualsiasi futura elusione delle misure.
- (69) Uno dei produttori esportatori che hanno collaborato ha inoltre affermato che i criteri proposti dalla Commissione per distinguere ACF e AHF non erano comunemente e ampiamente accettati dall'industria dell'alluminio. A suo avviso ciò avrebbe aperto le porte all'elusione dei dazi antidumping estesi e avrebbe portato a un notevole calo del prezzo medio degli ACF, il che poteva comportare un'altra denuncia antidumping.
- (70) Dopo la comunicazione delle conclusioni supplementari, un importatore ha ribadito che era in effetti era possibile e sufficiente una distinzione basata su una valutazione cumulativa supplementare delle tre caratteristiche costituite da leghe, bagnabilità e fori.
- (71) In risposta a queste argomentazioni la Commissione ha ricordato in primo luogo che le misure antielusione non possono, dal punto di vista giuridico, essere istituite in base a un semplice rischio di elusione, bensì solo se sono soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 13 del regolamento di base. La richiesta del richiedente di sottoporre i produttori esportatori beneficiari di un'esenzione al controllo dell'uso finale è stata pertanto respinta.




- (72) In seguito alla comunicazione delle conclusioni iniziali e supplementari, la Commissione ha valutato ulteriormente il suo approccio iniziale, descritto nei considerando (62) e (66), e le argomentazioni presentate dall'importatore riportate nel considerando (70). La Commissione ha ribadito la conclusione che, a causa delle caratteristiche simili, non può essere escluso che gli ACF che soddisfano i requisiti tecnici indicati nei considerando (61) e (67) possano essere in realtà utilizzati per usi domestici. Essa ha perciò concluso che, date le circostanze specifiche del caso, il modo più appropriato per distinguere tra i due prodotti, ai fini dell'estensione della misura iniziale, è in base al loro uso finale. Gli importatori che non utilizzano fogli di alluminio importati per usi domestici avranno di conseguenza la possibilità di presentare una dichiarazione nel quadro del regime di uso finale, in conformità all'articolo 254 del codice doganale dell'Unione.

4. RICHIESTE DI ESENZIONE

4.1. Richiesta di esenzione dei gruppi di produttori esportatori

- (73) In conformità all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, cinque gruppi di produttori esportatori della RPC che hanno collaborato hanno chiesto di essere esentati dalle misure eventualmente estese e hanno presentato una richiesta di esenzione.
- (74) Dall'inchiesta è emerso che quattro gruppi di produttori esportatori cinesi esportavano nell'Unione solo ACF e non i fogli di alluminio per uso domestico leggermente modificati. Questi gruppi di produttori esportatori cinesi non risultano quindi aver eluso i dazi in vigore. La Commissione ha pertanto ritenuto che a queste società potesse essere concessa un'esenzione dai dazi estesi a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (75) L'inchiesta ha anche rivelato che un produttore che ha collaborato, Dingsheng Aluminium Group, era coinvolto in tutti i tipi di pratiche di elusione fuorché uno, cioè non ha esportato nell'Unione fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,021 mm e non superiore a 0,045 mm, costituiti da almeno due strati, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli.
- (76) La conclusione che questa società sia coinvolta in tre pratiche di elusione è stata raggiunta in base a diversi fattori. In primo luogo, la Commissione ha individuato i prodotti leggermente modificati che la società ha esportato nell'Unione in base alle informazioni che questa ha fornito riguardo alle vendite di AHF e ACF ai suoi acquirenti. In secondo luogo, è stato verificato un campione delle fatture inviate agli acquirenti di AHF e ACF. Quest'operazione ha confermato che i prodotti venduti descritti come AHF erano costituiti in realtà dal prodotto in esame o da AHF leggermente modificati. Di conseguenza la Commissione ha stabilito che per questa società gli AHF leggermente modificati oggetto di elusione rappresentavano il 20 % di tutte le esportazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta, mentre il resto era costituito da veri ACF. In terzo luogo, è stata constatata una chiara modificazione della configurazione degli scambi per questa società, dato che le esportazioni del prodotto in esame erano state sostituite con esportazioni del prodotto leggermente modificato. In quarto luogo, per questa modificazione non è stata trovata alcuna giustificazione economica oltre all'istituzione delle misure. In quinto luogo, riguardo ai prodotti leggermente modificati esportati da tale produttore esportatore è stata constatata sia l'esistenza di pratiche di dumping sia l'indebolimento dell'effetto riparatore dei dazi.
- (77) Alla luce di quanto precede, a Dingsheng Aluminium Group non ha potuto essere concessa un'esenzione a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (78) In seguito alla comunicazione delle conclusioni il richiedente ha affermato che ai produttori esportatori cinesi non doveva essere concessa alcuna esenzione dal campo di applicazione delle misure estese.
- (79) A suo avviso la Commissione non poteva aver verificato se i produttori esportatori cinesi beneficiari di un'esenzione avessero effettivamente esportato ACF, dato che ciò non veniva menzionato nei questionari. Il richiedente ha inoltre affermato che la pratica di elusione avveniva nell'Unione. In tali circostanze non poteva, dal punto di vista giuridico, essere concessa un'esenzione agli esportatori.
- (80) La Commissione ha effettuato visite in loco presso i produttori esportatori e ha verificato, tra l'altro, le caratteristiche tecniche e l'uso finale del prodotto oggetto dell'inchiesta venduto nell'Unione. Di conseguenza essa ha concluso, in base alle visite di verifica, che il prodotto esportato dai quattro produttori esportatori era effettivamente costituito da ACF, cioè da un prodotto non compreso nella presente inchiesta. La Commissione ha anche constatato che la leggera modifica del prodotto è stata apportata in Cina, cioè negli stabilimenti di uno dei produttori che hanno collaborato e, secondo i dati disponibili, negli stabilimenti di produttori che non hanno collaborato. Di conseguenza era possibile ed effettivamente necessario concedere un'esenzione alle società che non sono state coinvolte in alcuna pratica di elusione in Cina e che soddisfano le condizioni fissate all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base. L'argomentazione è stata pertanto respinta.



4.2. Richiesta di esenzione degli importatori indipendenti


- (81) Se le pratiche di elusione hanno luogo all'interno dell'Unione, l'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base permette agli importatori di essere esentati dai dazi estesi, se sono in grado di dimostrare di non essere collegati ai produttori oggetto delle misure.
- (82) Per questo motivo sono state ricevute ed esaminate cinque richieste di esenzione presentate da importatori indipendenti. Una società, Wrap Films Systems Ltd, ha successivamente cessato di collaborare.
- (83) La Commissione ha constatato che anche se in alcuni casi il completamento finale (il taglio dei fogli in rotoli più piccoli) è effettuato nell'Unione, la leggera modifica del prodotto in esame viene apportata al di fuori dell'Unione, cioè nella RPC. Per questo motivo la Commissione ha ritenuto che non potevano essere concesse esenzioni agli importatori indipendenti.
- (84) Tre delle quattro società che hanno collaborato sono risultate essere semplici importatori che rivendono il prodotto in esame senza lavorarlo. A queste società non può quindi essere concessa un'esenzione dai dazi estesi a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base. Una sola società, Von Aschenbach & Voss GmbH, importa dalla RPC il prodotto oggetto dell'inchiesta sotto forma di fogli di alluminio per uso domestico in rotoli superiori a 650 mm e li lavora ulteriormente. I fogli vengono tagliati prima di essere venduti ai clienti della società (imprese di avvolgimento).
- (85) Prima dell'istituzione delle misure in vigore, la società Von Aschenbach & Voss importava nell'Unione il prodotto in esame ed è stata riscontrata una chiara modificazione della configurazione. I risultati raggiunti dalla Commissione non confermano l'argomentazione della società secondo cui esiste una motivazione o giustificazione economica sufficiente oltre all'istituzione dei dazi. Pertanto, anche se la Commissione riconoscesse che la pratica di elusione è stata completata all'interno dell'Unione, a tale società non potrebbe essere concessa un'esenzione.
- (86) Di conseguenza si è concluso che nessuno degli importatori indipendenti può ottenere un'esenzione a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.

4.3. Conclusioni

- (87) In base ai risultati menzionati sopra è stato concluso che quattro dei cinque gruppi di produttori esportatori cinesi che hanno collaborato potevano essere esentati dai dazi estesi. È stato anche stabilito che uno dei produttori esportatori cinesi, Dingsheng Aluminium Group, non può ottenere un'esenzione.
- (88) Si è concluso inoltre che nessuno degli importatori indipendenti ha diritto a un'esenzione a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.

5. CONCLUSIONE

- (89) Conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, prima frase, del regolamento di base, le misure antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame originario della RPC dovrebbero essere estese alle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta originario della RPC.
- (90) In conformità all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, che prevedono l'applicazione di qualsiasi misura estesa alle importazioni nell'Unione sottoposte a registrazione in base al regolamento di apertura, il dazio antidumping dovrebbe essere riscosso sulle importazioni nell'Unione di:
- fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,007 mm e inferiore a 0,008 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no, oppure
 - fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm e in rotoli di larghezza superiore a 650 mm, ricotti o no, oppure
 - fogli di alluminio di spessore superiore a 0,018 mm e inferiore a 0,021 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no, oppure



- fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,021 mm e non superiore a 0,045 mm, costituiti da almeno due strati, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no,

originari della RPC.

- (91) Il prodotto descritto al considerando 90 dovrebbe essere esentato dal dazio antidumping esteso se è importato per usi diversi dall'uso domestico. Tale esenzione dovrebbe essere soggetta alle condizioni stabilite nelle relative disposizioni doganali dell'Unione concernenti il regime di uso finale, in particolare nell'articolo 254 del codice doganale dell'Unione.

6. DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI

- (92) Tutte le parti interessate sono state informate in merito ai fatti e alle considerazioni principali che hanno condotto alle conclusioni sopraindicate e sono state invitate a presentare osservazioni. Tali osservazioni sono state esaminate nel presente regolamento.
- (93) Le misure stabilite nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il dazio antidumping definitivo applicabile a «tutte le altre società» istituito dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 925/2009 sulle importazioni di fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese, è esteso alle importazioni nell'Unione di:

- fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,007 mm e inferiore a 0,008 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no, attualmente classificati con il codice NC ex 7607 11 19 (codice TARIC 7607 11 19 30), oppure
- fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm e in rotoli di larghezza superiore a 650 mm, ricotti o no, attualmente classificati con il codice NC ex 7607 11 19 (codice TARIC 7607 11 19 40), oppure
- fogli di alluminio di spessore superiore a 0,018 mm e inferiore a 0,021 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no, attualmente classificati con il codice NC ex 7607 11 19 (codice TARIC 7607 11 19 50), oppure
- fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,021 mm e non superiore a 0,045 mm, costituiti da almeno due strati, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no, attualmente classificati con il codice NC ex 7607 11 90 (codici TARIC 7607 11 90 45 e 7607 11 90 80).

2. Tale estensione non si applica alle importazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo prodotte dalle seguenti società:

Nome della società	Codice aggiuntivo TARIC
Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd.	C198
Luoyang Wanji Aluminium Processing Co., Ltd.	C199
Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd.	C200
Yantai Donghai Aluminum Foil Co., Ltd.	C201



3. L'applicazione delle esenzioni concesse alle società specificamente menzionate al paragrafo 2 del presente articolo è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida emessa dal produttore recante una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che l'ha emessa, identificato dal nome e dalla funzione. Tale dichiarazione è formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di determinati fogli di alluminio venduti all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.» Qualora non venga presentata una simile fattura, si applica il dazio antidumping istituito a norma del paragrafo 1 del presente articolo.
4. Il prodotto descritto al paragrafo 1 è esentato dal dazio antidumping definitivo se è importato per usi diversi dall'uso domestico. Un'esenzione è subordinata alle condizioni stabilite nelle relative disposizioni doganali dell'Unione concernenti il regime di uso finale, in particolare nell'articolo 254 del codice doganale dell'Unione.
5. Il dazio esteso dal paragrafo 1 del presente articolo è riscosso sulle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese, registrate in conformità all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/865 nonché all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, ad eccezione delle importazioni prodotte dalle società elencate al paragrafo 2 del presente articolo e ad esenzione delle importazioni per le quali può essere dimostrato che sono state utilizzate per usi diversi dall'uso domestico conformemente al paragrafo 4.
6. Salvo altrimenti disposto, si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1. Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e devono essere firmate da una persona autorizzata a rappresentare il soggetto giuridico che chiede l'esenzione. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione H
Ufficio: CHAR 04/039
1049 Bruxelles
Belgio


2. Conformemente all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione può autorizzare, mediante decisione, l'esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 del presente regolamento per le importazioni provenienti da società che non eludono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384.

Articolo 3

Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni prevista dall'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/865.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.




Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

17CE0791



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/272 DELLA COMMISSIONE
del 16 febbraio 2017

che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1331/2011 del Consiglio sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, in acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni spedite dall'India, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari dell'India, e che dispone la registrazione di tali importazioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafo 5,

dopo aver informato gli Stati membri,

considerando quanto segue:

A. DOMANDA

- (1) La Commissione europea (in seguito «la Commissione») ha ricevuto una domanda in conformità all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 («il regolamento di base»), con la quale le viene chiesto di aprire un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite su alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, in acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni spedite dall'India, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari dell'India, e di disporre la registrazione di tali importazioni.
- (2) La domanda è stata presentata il 3 gennaio 2017 dal comitato di difesa dell'industria dei tubi di acciaio inossidabile senza saldature dell'Unione europea («il richiedente»).

B. PRODOTTO

- (3) Il prodotto oggetto della possibile elusione è costituito da alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile (diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili). Esso è attualmente classificabile ai codici NC 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, ex 7304 41 00, 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 ed ex 7304 90 00, ed è originario della Repubblica popolare cinese («il prodotto in esame»). Questo è il prodotto cui si applicano le misure attualmente in vigore.
- (4) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è lo stesso descritto nel precedente considerando ma è spedito dall'India, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario dell'India o meno, ed è attualmente classificato agli stessi codici NC del prodotto in esame («il prodotto oggetto dell'inchiesta»).

C. MISURE IN VIGORE


- (5) Le misure attualmente in vigore che potrebbero essere oggetto di elusione sono le misure antidumping stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1331/2011 del Consiglio ⁽²⁾ («le misure in vigore»).

D. MOTIVAZIONE

- (6) La domanda contiene elementi di prova *prima facie* sufficienti a ritenere che le misure antidumping istituite sulle importazioni del prodotto in esame vengano eluse mediante importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta spedite dall'India.

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1331/2011 del Consiglio, del 14 dicembre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, in acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese (GUL 336 del 20.12.2011, pag. 6).



- (7) Gli elementi di prova presentati sono elencati in appresso.
- (8) Dalla domanda risulta che, successivamente all'istituzione delle misure, si è verificata una significativa modificazione nella configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese e dall'India nell'Unione, senza motivazioni o giustificazioni economiche sufficienti oltre all'istituzione del dazio.
- (9) Questa modificazione appare dovuta alla spedizione del prodotto in esame attraverso l'India nell'Unione, dopo aver eseguito le operazioni di completamento o no. Il richiedente ha fornito elementi di prova *prima facie* sufficienti a ritenere che il valore aggiunto durante l'operazione di completamento sia inferiore al 25 % del costo di produzione.
- (10) Inoltre, la domanda contiene elementi di prova *prima facie* sufficienti a ritenere che gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore sul prodotto in esame risultino indeboliti in termini quantitativi e di prezzo. Volumi significativi di importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta sembrano aver sostituito le importazioni del prodotto in esame. Vi sono inoltre elementi di prova *prima facie* sufficienti a ritenere che le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta avvengano a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell'inchiesta che ha determinato l'istituzione delle misure in vigore.
- (11) La domanda contiene infine elementi di prova *prima facie* sufficienti a ritenere che i prezzi del prodotto oggetto dell'inchiesta siano oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per il prodotto in esame.
- (12) Qualora nel corso dell'inchiesta siano individuate pratiche di elusione attraverso l'India previste all'articolo 13 del regolamento di base diverse dal trasbordo e dalle operazioni di assemblaggio, l'inchiesta potrà riguardare anche tali pratiche.

E. PROCEDURA

- (13) Alla luce di quanto precede la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base e per disporre la registrazione delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta, in conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

a) Questionari

- (14) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori/esportatori indiani noti e alle associazioni note di produttori/esportatori della RPC, agli importatori noti e alle associazioni note di importatori dell'Unione, nonché alle autorità dell'India e della RPC. Potranno all'occorrenza essere richieste informazioni anche all'industria dell'Unione.
- (15) Tutte le parti interessate sono in ogni caso invitate a contattare la Commissione entro il termine indicato all'articolo 3 del presente regolamento e a richiedere un questionario entro il termine indicato all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, poiché il termine indicato all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate.
- (16) Le autorità dell'India e della RPC saranno informate dell'apertura dell'inchiesta.

b) Raccolta di informazioni e audizioni

- (17) Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova a sostegno. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate a condizione che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

c) Esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure

- (18) In conformità all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta possono essere esentate dalla registrazione o dalle misure se l'importazione non costituisce una forma di elusione.



- (19) Dato che l'eventuale elusione può aver luogo al di fuori dell'Unione, possono essere concesse esenzioni, in conformità all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, ai produttori dei prodotti oggetto dell'inchiesta in India che possono dimostrare di non essere collegati⁽¹⁾ ad alcun produttore interessato dalle misure⁽²⁾ e per i quali si sia accertato che non sono coinvolti in pratiche di elusione ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base. I produttori che desiderino beneficiare dell'esenzione devono presentare una richiesta debitamente suffragata da elementi di prova entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento.

F. REGISTRAZIONE

- (20) In conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni dei prodotti oggetto dell'inchiesta devono essere sottoposte a registrazione al fine di garantire, qualora le conclusioni dell'inchiesta confermino l'elusione, che dazi antidumping per un importo adeguato possano essere riscossi a decorrere dalla data in cui è stata disposta la registrazione di tali importazioni.

G. TERMINI


- (21) Ai fini di una corretta amministrazione devono essere precisati i termini entro i quali:
- le parti interessate possono manifestarsi alla Commissione, presentare osservazioni scritte e fornire le risposte ai questionari o qualunque altra informazione di cui tener conto nel corso dell'inchiesta;
 - i produttori dell'India possono chiedere l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure;
 - le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.
- (22) Si ricorda che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base è subordinato al fatto che la parte si manifesti entro i termini indicati all'articolo 3 del presente regolamento.

H. OMESSA COLLABORAZIONE

- (23) Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili.
- (24) Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.
- (25) Se una parte interessata non collabora o collabora soltanto parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta per tale parte può essere meno favorevole di quanto lo sarebbe stato se avesse collaborato.
- (26) L'assenza di risposta su supporto informatico non viene considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

⁽¹⁾ A norma dell'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558), due persone sono considerate legate se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5% o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) sono membri della stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. In questo contesto, per «persona» si intendono le persone fisiche o giuridiche.

⁽²⁾ Un'esenzione può tuttavia essere accordata anche nel caso in cui, sebbene i produttori siano collegati nel modo sopraindicato a società soggette alle misure istituite sulle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese, non esistono prove del fatto che la relazione con le società sottoposte alle misure originarie sia sorta o sia stata utilizzata per eludere le misure originarie.



I. CALENDARIO DELL'INCHIESTA

- (27) A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, l'inchiesta si conclude entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

J. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- (28) Si fa presente che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

K. CONSIGLIERE AUDITORE

- (29) Nei procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere auditore, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.
- (30) Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un'audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controargomentazioni.
- (31) Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate sono invitate a consultare le pagine dedicate al consigliere auditore all'interno del sito web della direzione generale del Commercio: <http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036, è aperta un'inchiesta al fine di determinare se le importazioni nell'Unione di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, in acciaio inossidabile, attualmente classificati ai codici NC ex 7304 11 00, ex 7304 22 00, ex 7304 24 00, ex 7304 41 00, ex 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 ed ex 7304 90 00, spedite dall'India (codici TARIC: 7304 11 00 11, 7304 11 00 19, 7304 22 00 21, 7304 22 00 29, 7304 24 00 21, 7304 24 00 29, 7304 41 00 91, 7304 49 10 91, 7304 49 93 91, 7304 49 95 91, 7304 49 99 91 e 7304 90 00 91), indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari dell'India, eludano le misure istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1331/2011.

Articolo 2

A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, le autorità doganali prendono le opportune misure per registrare le importazioni nell'Unione di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Le importazioni sono soggette a registrazione per un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

La Commissione può, mediante regolamento, ordinare alle autorità doganali di cessare la registrazione delle importazioni nell'Unione dei prodotti fabbricati dai produttori che hanno presentato una domanda di esenzione dalla registrazione e la cui situazione risulta conforme alle condizioni previste per la concessione di un'esenzione.

Articolo 3

1. I questionari devono essere richiesti alla Commissione entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (G.U. L 8 del 12.1.2001, pag. 1).



2. Salvo diversa disposizione, affinché le loro osservazioni siano prese in considerazione nel corso dell'inchiesta le parti interessate devono manifestarsi mettendosi in contatto con la Commissione e presentare le loro osservazioni scritte e le risposte al questionario o qualunque altra informazione entro 37 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. I produttori dell'India che chiedono l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure devono presentare una domanda sostenuta da elementi di prova entro lo stesso termine di 37 giorni.
4. Entro lo stesso termine di 37 giorni le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione.
5. Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale sono esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare dei diritti d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate all'inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.
6. Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, compresi i dati richiesti nel presente regolamento, i questionari compilati e la corrispondenza, per cui venga chiesto un trattamento riservato devono recare la dicitura «Limited» («Diffusione limitata») ⁽¹⁾.
7. Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.
8. Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e certificazioni in forma scannerizzata, a eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono il proprio accordo con le norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRESPONDENCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES» («Corrispondenza con la Commissione europea nei casi di difesa commerciale»), pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf

Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione H
Ufficio: CHAR 04/039
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
E-mail: TRADE-R670-SSSPT-CIRC@ec.europa.eu

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1036 e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).




Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

17CE0792



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/273 DELLA COMMISSIONE**del 16 febbraio 2017****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.


*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2017

*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale**Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	337,2
	MA	110,8
	TN	194,0
	TR	130,7
	ZZ	193,2
0707 00 05	MA	64,9
	TR	183,3
	ZZ	124,1
0709 91 00	EG	128,6
	ZZ	128,6
0709 93 10	MA	54,7
	TR	180,1
	ZZ	117,4
0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28	EG	47,0
	IL	74,2
	MA	50,9
	TN	56,6
	TR	76,3
	ZZ	61,0
	ZZ	61,0
0805 21 10, 0805 21 90, 0805 29 00	EG	93,2
	IL	123,2
	JM	122,7
	MA	93,3
	TR	85,5
	ZZ	103,6
	ZZ	103,6
0805 22 00	IL	112,1
	MA	103,8
	ZZ	108,0
0805 50 10	EG	82,4
	TR	98,6
	ZZ	90,5
0808 10 80	CN	128,2
	US	103,9
	ZZ	116,1
0808 30 90	CL	121,2
	CN	112,8
	ZA	127,0
	ZZ	120,3

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



DECISIONE (UE) 2017/274 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 10 febbraio 2017

che stabilisce i principi per la presentazione di un feedback sull'operato dei sub-coordinatori delle autorità nazionali competenti e che abroga la Decisione (UE) 2016/3 (BCE/2017/6)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafi 1 e 7,


considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 prevede che la Banca centrale europea (BCE) sia responsabile del funzionamento efficace e coerente del Meccanismo di vigilanza unico (MVU). Il considerando 79 di detto regolamento chiarisce che una vigilanza efficace presuppone personale estremamente motivato, adeguatamente formato e imparziale.
- (2) In conformità agli articoli da 3 a 6 del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17)⁽²⁾, la BCE è responsabile dell'istituzione e della composizione dei gruppi di vigilanza congiunti, composti da personale della BCE e delle autorità nazionali competenti. Un coordinatore del gruppo di vigilanza congiunto (GVC), assistito da uno o più sub-coordinatori delle autorità nazionali competenti (ANC), assicura il coordinamento dei lavori all'interno del GVC.
- (3) Alla luce dell'importante ruolo dei sub-coordinatori delle ANC nel coordinamento dei membri del GVC appartenenti alla rispettiva ANC, appare necessario e proporzionato introdurre un procedimento uniforme per la presentazione di un feedback sul loro operato nei GVC. Supportando il continuo miglioramento dell'operato dei sub-coordinatori delle ANC, il feedback sull'operato può contribuire ad assicurare il corretto funzionamento dei GVC.
- (4) Compete esclusivamente alle ANC valutare il loro personale, mentre compete esclusivamente alla BCE valutare il suo. Tuttavia, le ANC possono utilizzare il feedback sull'operato fornito ai sensi della presente decisione nella gestione del proprio personale, ed esso può apportare un contributo ai sistemi valutativi interni delle ANC, se consentito dalla pertinente normativa nazionale.
- (5) Il feedback sull'operato dei sub-coordinatori delle ANC è stato fornito inizialmente nel corso di un periodo di sperimentazione in conformità ai principi fissati nella decisione (UE) 2016/3 della Banca centrale europea (BCE/2015/36)⁽³⁾. Concluso il periodo di sperimentazione, tale decisione dovrebbe essere abrogata nell'interesse della certezza giuridica.
- (6) L'esperienza acquisita nel corso del periodo di sperimentazione ha indicato che il meccanismo di feedback sull'operato dei sub-coordinatori della ANC può essere utile per assicurare l'efficace funzionamento dei GVC. È necessario, comunque, effettuare ulteriori valutazioni. Pertanto è opportuno prolungare di un anno il periodo di sperimentazione del meccanismo di feedback sull'operato. Dovrebbe essere effettuato un successivo riesame per valutare l'utilità di continuare ad utilizzare in modo più stabile il meccanismo di feedback sulla performance.

⁽¹⁾ GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2016/3 della Banca centrale europea, del 18 novembre 2015, che stabilisce i principi per la presentazione di un feedback sull'operato dei sub-coordinatori delle autorità nazionali competenti nei gruppi di vigilanza congiunti del Meccanismo di vigilanza unico (BCE/2015/36) (OJ L 1 del 5.1.2016, pag. 4).



- (7) Le risultanze del riesame dovrebbero essere comunicate al Consiglio di vigilanza. Alla luce del riesame, dovrebbe essere formulata al Consiglio direttivo una proposta in merito all'eventuale prosecuzione del meccanismo di feedback sull'operato.
- (8) Il Garante europeo sulla protezione dei dati, consultato in conformità all'articolo 27 del regolamento (CE) 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in data 7 aprile 2015 ha emesso un parere in cui si riconosce che il feedback sull'operato è necessario alla gestione dei GVC, approvandone il meccanismo e si raccomanda che il suo preciso funzionamento sia stabilito in un atto giuridico appropriato.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1024/2013, all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17).

Articolo 2

Feedback sull'operato

1. I coordinatori dei GVC forniscono ai sub-coordinatori delle ANC un feedback sul loro operato e su quello del loro gruppo nell'assolvimento dei rispettivi compiti e nel conseguimento dei rispettivi obiettivi in seno al GVC, in conformità ai principi stabiliti nell'allegato I, tenendo conto delle competenze stabilite nell'allegato II.
2. I coordinatori dei GVC, dopo essersi consultati con il sub-coordinatore dell'ANC, stabiliscono i principali compiti e obiettivi del sub-coordinatore della ANC.
3. I coordinatori dei GVC forniscono un feedback sull'operato in relazione al ciclo di feedback che ha inizio il giorno di entrata in vigore della presente decisione e si conclude 12 mesi dopo.

Articolo 3

Riesame


Al termine del ciclo di feedback sull'operato, la BCE, in collaborazione con le ANC, riesamina il funzionamento del meccanismo di feedback sull'operato e presenta al Consiglio di vigilanza una relazione in merito. La relazione include una proposta in merito all'eventuale continuazione del meccanismo di feedback sulla performance.

Articolo 4

Abrogazione

La decisione (UE) n. 2016/3 (BCE/2015/36) è abrogata.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).



Articolo 5

Entrata in vigore


La presente decisione entra in vigore il 15 febbraio 2017.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 10 febbraio 2017.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI



ALLEGATO I

Principi per la presentazione di un feedback sull'operato dei sub-coordinatori delle autorità nazionali competenti nei gruppi di vigilanza congiunti del meccanismo di vigilanza unico*Principio 1***Ambito del feedback sull'operato**

I sub-coordinatori delle autorità nazionali competenti (ANC) in un gruppo di vigilanza congiunto (GVC) del Meccanismo di vigilanza unico (MVU) ricevono un feedback sull'operato, a condizione che essi prestino il proprio lavoro in un GVC sulla base di almeno il 25 % di una posizione equivalente a tempo pieno, come definita nella disciplina del rapporto di impiego della rispettiva ANC.

*Principio 2***Finalità del feedback sull'operato**

Al fine di sostenere e di migliorare il funzionamento dell'MVU nel suo complesso, il feedback sull'operato valuterà l'operato dei sub-coordinatori delle ANC nell'assolvimento dei rispettivi compiti, al fine di svilupparne ulteriormente la comprensione degli obiettivi e le competenze in qualità di sub-coordinatori dell'ANC, contribuendo in tal modo a migliorare la performance e l'integrazione dei GVC.

*Principio 3***Procedimento relativo al feedback sull'operato**

1. All'inizio del ciclo di feedback, il coordinatore del GVC, dopo essersi consultato con il sub-coordinatore dell'ANC, stabilisce i principali compiti e obiettivi di ciascun sub-coordinatore dell'ANC che riceve il feedback sull'operato in conformità al Principio 1. Tali compiti ed obiettivi sono indicati nel modulo di feedback dell'MVU.
2. Il coordinatore del GVC fornisce a ciascun sub-coordinatore dell'ANC un orientamento continuo e un feedback informale durante tutto il ciclo di feedback sull'operato. Al termine del ciclo di feedback, il coordinatore del GVC fornisce a ciascun sub-coordinatore dell'ANC un feedback di fine ciclo, sia oralmente che in forma scritta utilizzando il modulo di feedback dell'MVU. Prima della finalizzazione del modulo di feedback, al sub-coordinatore è data la possibilità di mettere formalmente agli atti le proprie osservazioni e commenti sul feedback sull'operato.
3. Sia il feedback sull'operato informale che quello di fine ciclo tengono conto dei principali compiti e obiettivi del sub-coordinatore dell'ANC, delle competenze richieste nell'ambito dell'MVU indicate nell'allegato II e del contributo del suo gruppo al funzionamento complessivo del GVC.

*Principio 4***Accesso al feedback sull'operato**

1. Su richiesta dell'ANC interessata, il feedback di fine ciclo sull'operato è messo a disposizione dell'ANC che può utilizzarlo al fine di gestire più agevolmente il proprio personale, se consentito dalla disciplina nazionale applicabile.
2. Le ANC possono decidere di utilizzare il feedback sulla performance come contributo aggiuntivo ai propri sistemi interni di valutazione delle prestazioni, se consentito dalla disciplina nazionale applicabile.
3. L'accesso al feedback sull'operato, compreso il suo trasferimento, sarà consentito alle ANC in conformità all'articolo 8, lett. a), del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.



*Principio 5***Protezione dei dati personali trattati nel contesto del feedback sull'operato nell'MVU**

1. I dati relativi al feedback sull'operato saranno trattati dalla BCE in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001.
2. I dati relativi al feedback sull'operato possono essere usati esclusivamente per le finalità descritte nei Principi 2 e 4 e possono essere conservati per un periodo massimo di cinque anni.



ALLEGATO II

Elenco delle competenze particolarmente rilevanti per il personale che presta il proprio lavoro nell'ambito dell'MVU (competenze ai fini dell'MVU)

Conoscenza professionale: conoscenza delle politiche, delle metodologie e delle normative di vigilanza, in particolare nel contesto dell'MVU, nonché del funzionamento delle istituzioni finanziarie. Costante aggiornamento sugli sviluppi in tali campi e capacità di applicare le conoscenze alle aree di lavoro pertinenti.

Comunicazione: capacità di comunicare le informazioni in maniera chiara e concisa a gruppi ed individui, in forma orale o scritta, in modo da garantire la comprensione delle informazioni e del messaggio. Capacità di ascoltare e rispondere in maniera appropriata.

Cooperazione e collaborazione: capacità di costruire e mantenere continuativamente con i colleghi rapporti di lavoro collaborativi per il raggiungimento degli obiettivi europei del gruppo. Capacità di sviluppare e mantenere rapporti efficaci con gli altri, al fine di incoraggiare e supportare il lavoro di gruppo. Condivisione proattiva di dati, informazioni e conoscenze all'interno del gruppo.


Determinazione nel raggiungimento degli obiettivi: svolgimento dei compiti con tenacia e perseveranza, capacità di perseguire soluzioni fruttuose e di adattare il proprio comportamento in modo da individuare un approccio adatto a conseguire un esito positivo.

Capacità di giudizio e di approfondimento dell'indagine: capacità di analisi e valutazione di situazioni, dati e informazioni al fine di sviluppare strategie, piani e politiche appropriati. Capacità di comprensione ed elaborazione di punti di vista diversi e opposti su una medesima questione; se necessario, capacità di adattare l'approccio, ove richiesto dal mutamento della situazione; capacità di considerare i problemi da prospettive nuove e di ampliare e sviluppare le opinioni e le soluzioni proposte da altri. Capacità di adoperarsi per la comprensione delle questioni prima di formulare una raccomandazione o raggiungere una conclusione, raccogliendo per quanto necessario informazioni complete e corrette; capacità di giungere a conclusioni solide ponendo in maniera rispettosa una serie di domande di approfondimento e prestando costante attenzione a individuare potenziali problematiche e informazioni.

Grado di consapevolezza e capacità di anticipare gli eventi: capacità di guardare oltre il proprio ruolo per definire il più ampio contesto di operazione, con una piena comprensione delle differenti funzioni/aree, dimostrando consapevolezza dei diversi contesti culturali e dei differenti punti di vista, e valutando l'impatto delle proprie decisioni su altri. Capacità di considerare le questioni in modo prospettico e di percorrere le opportunità e le minacce future e di assumere l'iniziativa per creare opportunità o evitare future problematiche.

Capacità di agire in maniera obiettiva con integrità e indipendenza: capacità di agire in maniera indipendente e obiettiva, nell'interesse dell'Unione nel suo insieme, sulla base degli standard di professionalità dell'MVU; capacità di verificare le circostanze per acquisire un quadro completo e realistico di una situazione. Capacità di adoperarsi per ridurre o eliminare le prevenzioni, i pregiudizi o le valutazioni soggettive, sulla base di dati e fatti verificabili.

Gestione di gruppi dell'MVU (applicabile al solo personale di grado manageriale): capacità di dirigere gruppi (virtuali/remoti) e di guidarli verso il conseguimento degli obiettivi del gruppo. Capacità di coordinare le attività del gruppo al di là dei rispettivi confini, impartendo direttive e valorizzando le competenze e le diversità all'interno del gruppo nel modo più efficace ed efficiente. Capacità di lavorare per ridurre le ambiguità e fronteggiarle e di trovare modi per dirigere e conseguire risultati in situazioni incerte.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 198/2016

del 30 settembre 2016

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2017/275]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico ⁽¹⁾.
- (2) L'allegato IX dell'accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 31ed (Decisione 2010/C 326/07 della Commissione) dell'allegato IX dell'accordo SEE è inserito quanto segue:


«31f. **32010 R 1092:** Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

- a) le autorità competenti degli Stati EFTA partecipano ai lavori del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS);
- b) fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, i termini “Stato/i membro/i”, “autorità competenti” e “autorità di vigilanza” comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti e autorità di vigilanza. Questo non si applica all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 9, paragrafo 5, e all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c);
- c) all'articolo 6, paragrafo 2, è aggiunto quanto segue:
 - “c) i governatori delle banche centrali nazionali o, per quanto riguarda il Liechtenstein, un rappresentante ad alto livello del ministero delle finanze;
- d) un membro del Collegio dell'Autorità di vigilanza EFTA, ove pertinente per le sue funzioni.

I membri del consiglio generale senza diritto di voto di cui alle lettere c) e d) non partecipano ai lavori del consiglio generale nei casi in cui potrebbe essere discussa la situazione di singoli istituti finanziari o Stati membri dell'UE.”;

⁽¹⁾ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.



- d) all'articolo 13, paragrafo 1, è aggiunto il seguente punto:
- “i) un rappresentante di ciascuna banca centrale nazionale degli Stati EFTA o, per quanto riguarda il Liechtenstein, un rappresentante del ministero delle finanze. Questi rappresentanti non partecipano ai lavori del comitato tecnico consultivo nei casi in cui potrebbe essere discussa la situazione di singoli istituti finanziari o Stati membri dell'UE.”;
- e) all'articolo 15, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:
- “L'Autorità di vigilanza EFTA, le banche centrali nazionali, le autorità di vigilanza nazionali e le autorità statistiche nazionali collaborano strettamente con il CERS e gli forniscono tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti in conformità con l'accordo SEE.”;
- f) all'articolo 16, paragrafo 3, le parole “e, quando sono indirizzate a uno Stato EFTA o a una o più autorità di vigilanza nazionali, al comitato permanente degli Stati EFTA” sono aggiunte dopo le parole “alla Commissione” e le parole “e all'Autorità di vigilanza EFTA” sono aggiunte dopo le parole “alle AEV”;
- g) all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 18, paragrafo 1, le parole “e, quando sono indirizzate a uno Stato EFTA o a una o più autorità di vigilanza nazionali, al comitato permanente degli Stati EFTA” sono aggiunte dopo le parole “al Consiglio”;
- h) l'articolo 17, paragrafo 3, non si applica alle decisioni relative a raccomandazioni indirizzate a uno o più Stati EFTA;
- i) all'articolo 18, paragrafo 4, le parole “, l'Autorità di vigilanza EFTA e il comitato permanente degli Stati EFTA” sono aggiunte dopo le parole “le AEV”.»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 1092/2010 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° ottobre 2016, o, se posteriore, il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



Dichiarazione congiunta delle parti contraenti relativa alla decisione n. 198/2016 che integra il regolamento (UE) n. 1092/2010 nell'accordo SEE

Le parti contraenti osservano che il regolamento (UE) n. 1092/2010 consente solo un certo livello di partecipazione al Comitato europeo per il rischio sistemico per gli Stati che non sono membri dell'UE. Nell'ambito di eventuali future revisioni del regolamento (UE) n. 1092/2010, l'UE valuterà se sia possibile concedere agli Stati SEE-EFTA un diritto di partecipazione corrispondente alla loro partecipazione alle tre autorità europee di vigilanza di cui alle decisioni del Comitato misto SEE n. 199/2016, n. 200/2016 e n. 201/2016.

17CE0795



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 199/2016

del 30 settembre 2016

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2017/276]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1022/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), per quanto riguarda l'attribuzione di compiti specifici alla Banca centrale europea ai sensi del regolamento del Consiglio (UE) n. 1024/2013 ⁽²⁾.
- (3) Nelle loro conclusioni ⁽³⁾ del 14 ottobre 2014 sull'inclusione, nell'accordo SEE, dei regolamenti dell'UE che istituiscono le autorità europee di vigilanza (AEV dell'UE), i ministri dell'economia e della finanza dell'UE e del SEE-EFTA hanno accolto con favore la soluzione equilibrata definita di comune accordo dalle parti contraenti, che tiene conto della struttura e degli obiettivi dei regolamenti UE che istituiscono le AEV e dell'accordo SEE, nonché dei vincoli giuridici e politici dell'UE e degli Stati del SEE-EFTA.
- (4) I ministri dell'economia e della finanza dell'UE e del SEE-EFTA hanno sottolineato che, conformemente alla struttura improntata a due pilastri dell'accordo SEE, l'Autorità di vigilanza EFTA adotterà decisioni rivolte rispettivamente alle autorità competenti SEE-EFTA o agli operatori di mercato negli Stati SEE-EFTA. Le AEV dell'UE saranno competenti per azioni di natura non vincolante, ad esempio l'adozione di raccomandazioni e la mediazione non vincolante, anche nei confronti delle autorità competenti e degli operatori di mercato SEE-EFTA. L'azione dell'una o dell'altra parte sarà preceduta, a seconda dei casi, da consultazioni, coordinamento o scambio di informazioni tra le AEV dell'UE e l'Autorità di vigilanza EFTA.
- (5) Al fine di assicurare l'integrazione nel processo della competenza delle AEV dell'UE e la coerenza tra i due pilastri, le singole decisioni e le opinioni formali dell'Autorità di vigilanza EFTA rivolte a una o più autorità competenti o operatori di mercato del SEE-EFTA saranno adottate sulla base di progetti preparati dalla pertinente AEV dell'UE. In tal modo si preserveranno i vantaggi fondamentali della vigilanza ad opera di un'unica autorità.
- (6) Le parti contraenti convengono che la presente decisione attua l'accordo di cui alle suddette conclusioni e deve pertanto essere interpretata in linea con i principi su cui si basano.
- (7) L'allegato IX dell'accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 31f [Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato IX dell'accordo SEE è inserito quanto segue:


«31g. **32010 R 1093:** Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12), modificato da:

— **32013 R 1022:** Regolamento (UE) n. 1022/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013 (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 5).

⁽¹⁾ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 287 del 29.10.2013, pag. 5.

⁽³⁾ Conclusioni del Consiglio approvate dai ministri dell'economia e della finanza dell'UE e del SEE-EFTA, 14178/1/14 REV 1.



Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

- a) le autorità competenti degli Stati EFTA e l'Autorità di vigilanza EFTA hanno gli stessi diritti e obblighi delle autorità competenti degli Stati membri dell'UE, ad eccezione del diritto di voto, nell'ambito dei lavori dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), di seguito "l'Autorità", del suo consiglio e di tutti i suoi organi preparatori, compresi i comitati e gruppi di esperti interni, in conformità alle disposizioni del presente accordo;

fatti salvi gli articoli 108 e 109 del presente accordo, l'Autorità è ammessa a partecipare, senza diritto di voto, ai lavori dell'Autorità di vigilanza EFTA e dei suoi organi preparatori quando l'Autorità di vigilanza EFTA svolge, per quanto riguarda gli Stati EFTA, le funzioni dell'Autorità previste dal presente accordo;

il regolamento interno dell'Autorità e dell'Autorità di vigilanza EFTA dà pieno effetto alla loro partecipazione, nonché alla partecipazione delle autorità competenti degli Stati EFTA, ai rispettivi lavori, conformemente al disposto del presente accordo;

- b) fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini "Stato/i membro/i" e "autorità competenti" comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti;
- c) salvo diversamente disposto nel presente accordo, per le questioni che riguardano le autorità competenti e gli istituti finanziari dell'EFTA si applica, *mutatis mutandis*, il regolamento interno dell'Autorità. In particolare, la preparazione dei progetti per l'Autorità di vigilanza EFTA è soggetta alle stesse procedure interne applicate per la preparazione delle decisioni adottate in merito a questioni analoghe riguardanti gli Stati membri dell'UE, comprese le loro autorità competenti e i loro istituti finanziari;
- d) salvo diversamente disposto nel presente accordo, l'Autorità e l'Autorità di vigilanza EFTA collaborano, si scambiano informazioni e si consultano ai fini del regolamento, specialmente prima di prendere qualsiasi iniziativa.

In caso di disaccordo fra l'Autorità e l'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni del regolamento, il presidente dell'Autorità e il Collegio dell'Autorità di vigilanza EFTA convocano senza indebiti ritardi, tenendo conto dell'urgenza della questione, una riunione per raggiungere un consenso. Se non viene raggiunto un consenso, il presidente dell'Autorità o il Collegio dell'Autorità di vigilanza EFTA può chiedere alle parti contraenti di sottoporre la questione al Comitato misto SEE che tratta il caso in conformità dell'articolo 111 dell'accordo, applicabile *mutatis mutandis*. A norma dell'articolo 2 della decisione del Comitato misto n. 1/94, dell'8 febbraio 1994, relativa all'adozione del regolamento interno del Comitato misto SEE (GU L 85 del 30.3.1994, pag. 60), in caso di urgenza una parte contraente può chiedere la convocazione immediata di riunioni. Fatto salvo il presente paragrafo, una parte contraente può sottoporre in qualsiasi momento, di propria iniziativa, la questione al Comitato misto SEE conformemente all'articolo 5 o all'articolo 111 del presente accordo;

- e) i riferimenti ad altri atti contenuti nel regolamento si applicano nella misura e nella forma in cui tali atti sono integrati nell'accordo;
- f) per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'articolo 1, paragrafo 4, va letto come segue:

"Le disposizioni del presente regolamento fanno salve le competenze attribuite all'Autorità di vigilanza EFTA, in particolare ai sensi dell'articolo 31 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, al fine di assicurare il rispetto di tale accordo o dell'accordo SEE.";

- g) all'articolo 9, paragrafo 5:

i) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al primo comma, anziché "L'Autorità" leggasi "L'Autorità di vigilanza EFTA";

- ii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, il secondo e il terzo comma vanno letti come segue:

"Le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.



L'Autorità di vigilanza EFTA riesamina la decisione di cui ai primi due commi ad intervalli adeguati e almeno una volta ogni tre mesi. Se non è rinnovata decorso un termine di tre mesi, la decisione decade automaticamente.

L'Autorità di vigilanza EFTA informa l'Autorità della data di scadenza il più presto possibile dopo l'adozione della decisione di cui ai primi due commi. A tempo debito, dopo al scadenza del periodo di tre mesi di cui al terzo comma, l'Autorità sottopone all'Autorità di vigilanza EFTA le sue conclusioni corredate, all'occorrenza, di un progetto. L'Autorità di vigilanza EFTA può informare l'Autorità di qualsiasi sviluppo ritenuto pertinente ai fini del riesame.

Uno Stato EFTA può chiedere all'Autorità di vigilanza EFTA di riconsiderare la decisione. L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette la richiesta all'Autorità. In tal caso l'Autorità valuta, secondo la procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 1, secondo comma, l'opportunità di preparare un nuovo progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA.

Qualora l'Autorità modifichi o revochi una decisione parallela alla decisione adottata dall'Autorità di vigilanza EFTA, l'Autorità prepara senza indebiti ritardi un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA.”;

h) all'articolo 16, paragrafo 4, dopo le parole “la Commissione” sono inserite le parole “, il comitato permanente degli Stati EFTA e l'Autorità di vigilanza EFTA”;

i) all'articolo 17:

i) anziché “del diritto dell'Unione” leggesi “dell'accordo SEE”;

ii) al paragrafo 1, le parole “o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,” sono inserite dopo le parole “l'Autorità”;

iii) al paragrafo 2, le parole “, del comitato permanente degli Stati EFTA, dell'Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo le parole “della Commissione”;

iv) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

“Quando effettua indagini sull'asserita violazione o mancata applicazione dell'accordo SEE per quanto riguarda un'autorità competente di uno Stato EFTA, l'Autorità informa l'Autorità di vigilanza EFTA della natura e dello scopo dell'indagine e in seguito le fornisce periodicamente le informazioni aggiornate necessarie per consentirle di assolvere correttamente alle proprie funzioni a norma dei paragrafi 4 e 6.”;

v) per quanto riguarda gli Stati EFTA, il secondo comma del paragrafo 3 va letto come segue:

“Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della raccomandazione, l'autorità competente informa l'Autorità e l'Autorità di vigilanza EFTA delle misure adottate o che intende adottare per conformarsi all'accordo SEE.”;

vi) per quanto riguarda gli Stati EFTA, i paragrafi 4 e 5 vanno letti come segue:


“4. Se l'autorità competente non si conforma all'accordo SEE entro il termine di un mese dal ricevimento della raccomandazione dell'Autorità, l'Autorità di vigilanza EFTA può esprimere un parere formale per chiedere all'autorità competente di prendere le misure necessarie per rispettare l'accordo SEE. Il parere formale dell'Autorità di vigilanza EFTA tiene conto della raccomandazione dell'Autorità.

L'Autorità di vigilanza EFTA esprime il parere formale entro tre mesi dall'adozione della raccomandazione. L'Autorità di vigilanza EFTA può prorogare tale termine di un mese.

I pareri formali dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottati senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.

Le autorità competenti forniscono all'Autorità e all'Autorità di vigilanza EFTA tutte le informazioni necessarie.

5. Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento del parere formale di cui al paragrafo 4, l'autorità competente informa l'Autorità e l'Autorità di vigilanza EFTA delle misure adottate o che intende adottare per conformarsi a tale parere formale.”;



vii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 6, primo comma, anziché “Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell’articolo 258 TFUE” leggasi “Fatti salvi i poteri dell’Autorità di vigilanza EFTA ai sensi dell’articolo 31 dell’accordo fra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia”, e anziché “l’Autorità” leggasi “l’Autorità di vigilanza EFTA”;

viii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, il secondo comma del paragrafo 6 va letto come segue:

“Le decisioni dell’Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall’Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell’Autorità di vigilanza EFTA.”;

ix) per quanto riguarda gli Stati EFTA, il paragrafo 8 va letto come segue:

“8. L’Autorità di vigilanza EFTA pubblica annualmente informazioni sulle autorità competenti e sugli istituti finanziari degli Stati EFTA che non si sono conformati ai pareri formali o alle decisioni di cui ai paragrafi 4 e 6.”;

j) all’articolo 18:

i) per quanto riguarda gli Stati EFTA, ai paragrafi 3 e 4, anziché “Autorità” leggasi “Autorità di vigilanza EFTA”;

ii) ai paragrafi 3 e 4 è aggiunto il seguente comma:

“Le decisioni dell’Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall’Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell’Autorità di vigilanza EFTA.”;

iii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 4, anziché “Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell’articolo 258 TFUE” leggasi “Fatti salvi i poteri dell’Autorità di vigilanza EFTA ai sensi dell’articolo 31 dell’accordo fra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia”;

k) all’articolo 19:

i) al paragrafo 1, le parole “o l’Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,” sono inserite dopo le parole “l’Autorità”;

ii) al paragrafo 3, le parole “negli Stati membri dell’UE” sono inserite dopo le parole “con valore vincolante per le autorità competenti interessate”;

iii) al paragrafo 3 sono aggiunti i seguenti commi:


“Ove siano interessate solo le autorità competenti degli Stati EFTA e tali autorità competenti non riescano a trovare un accordo entro la fase di conciliazione di cui al paragrafo 2, l’Autorità di vigilanza EFTA può adottare una decisione per imporre loro di adottare misure specifiche o di astenersi dall’agire al fine di risolvere la questione, con valore vincolante per le autorità competenti interessate, e assicurare il rispetto dell’accordo SEE.

Ove siano interessate le autorità competenti di uno o più Stati membri dell’UE e di uno o più Stati EFTA e tali autorità competenti non riescano a trovare un accordo entro la fase di conciliazione di cui al paragrafo 2, l’Autorità e l’Autorità di vigilanza EFTA possono adottare una decisione per imporre, rispettivamente, alle autorità competenti degli Stati membri dell’UE e degli Stati EFTA interessati di adottare misure specifiche o di astenersi dall’agire al fine di risolvere la questione, con valore vincolante per le autorità competenti interessate, e assicurare il rispetto dell’accordo SEE.


Le decisioni dell’Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall’Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell’Autorità di vigilanza EFTA.”;



- iv) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 4, anziché “Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell’articolo 258 TFUE” leggasi “Fatti salvi i poteri dell’Autorità di vigilanza EFTA ai sensi dell’articolo 31 dell’accordo fra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia”, anziché “l’Autorità” leggasi “l’Autorità di vigilanza EFTA” e anziché “del diritto dell’Unione” leggasi “dell’accordo SEE”;
- v) al paragrafo 4 è aggiunto il seguente comma:
- “Le decisioni dell’Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall’Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell’Autorità di vigilanza EFTA.”;
- l) All’articolo 20 sono aggiunti i seguenti commi:
- “Ove siano interessate solo le autorità competenti degli Stati EFTA, l’Autorità di vigilanza EFTA può adottare una decisione a norma dell’articolo 19, paragrafi 3 e 4.
- Ove siano interessate le autorità competenti di uno o più Stati membri dell’UE e di uno o più Stati EFTA, l’Autorità e l’Autorità di vigilanza EFTA, rispettivamente, possono adottare una decisione a norma dell’articolo 19, paragrafi 3 e 4.
- Le decisioni dell’Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati, a seconda dei casi, dall’Autorità, dall’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e/o dall’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), di propria iniziativa o su richiesta dell’Autorità di vigilanza EFTA. L’Autorità, l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), a seconda dei casi, raggiungono posizioni comuni a norma dell’articolo 56 e adottano in parallelo le decisioni e/o i progetti.”;
- m) all’articolo 21, paragrafo 4, le parole “o l’Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi” sono inserite dopo le parole “L’Autorità”;
- n) all’articolo 22, paragrafo 1 bis, e all’articolo 31, lettera d), le parole “, l’Autorità di vigilanza EFTA e il comitato permanente degli Stati EFTA” sono inserite dopo le parole “la Commissione”;
- o) all’articolo 22, paragrafo 4, e all’articolo 34, paragrafo 1, le parole “, dell’Autorità di vigilanza EFTA e del comitato permanente degli Stati EFTA” sono inserite dopo le parole “del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione”;
- p) all’articolo 32, paragrafo 3 bis, per quanto riguarda gli Stati EFTA:
- i) anziché “e può chiedere” leggasi “L’Autorità di vigilanza EFTA può chiedere”;
- ii) (non riguarda la versione italiana);
- iii) è aggiunto il seguente comma:
- “Le richieste dell’Autorità di vigilanza EFTA a norma del presente paragrafo sono presentate senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall’Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell’Autorità di vigilanza EFTA.”;
- q) all’articolo 35, paragrafo 5, le parole “, alla banca centrale nazionale” non si applicano al Liechtenstein;
- r) all’articolo 36, paragrafo 5, le parole “l’Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo le parole “la Commissione”;
- s) all’articolo 38, per quanto riguarda gli Stati EFTA:
- i) anziché “l’Autorità”, “l’Autorità e la Commissione”, “l’Autorità, la Commissione” e “la Commissione e l’Autorità” leggasi “l’Autorità di vigilanza EFTA2”;



- ii) anziché “il Consiglio” leggesi “il comitato permanente degli Stati EFTA”;
- iii) dopo il quarto comma del paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:
- “L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette senza indebito ritardo la notifica dello Stato EFTA interessato all'Autorità e alla Commissione. La decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA di mantenere, modificare o revocare una decisione è adottata in base a progetti preparati dall'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.”;
- iv) dopo il terzo comma del paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:
- “L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette senza indebito ritardo la notifica dello Stato EFTA interessato all'Autorità, alla Commissione e al Consiglio.”;
- v) dopo il primo comma del paragrafo 4, è aggiunto il seguente comma:
- “L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette senza indebito ritardo la notifica dello Stato EFTA interessato all'Autorità, alla Commissione e al Consiglio.”;
- vi) è aggiunto il seguente paragrafo:
- “6. Qualora, in un caso rientrante nell'articolo 19, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 20, a seconda dei casi, e riguardante una controversia in cui siano coinvolte anche le autorità competenti di uno o più Stati EFTA, una decisione sia sospesa o i suoi effetti cessino ai sensi del presente articolo, si procede alla sospensione e alla cessazione degli effetti di qualsiasi decisione parallela dell'Autorità di vigilanza EFTA nel caso in questione.
- Qualora, in tali casi, l'Autorità modifichi o revochi la propria decisione, essa prepara senza indebito ritardo un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA.”;
- t) all'articolo 39:
- i) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:
- “Nel preparare un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA a norma del presente regolamento, l'Autorità informa l'Autorità di vigilanza EFTA, fissando un termine entro il quale l'Autorità di vigilanza EFTA può consentire a qualsiasi persona fisica o giuridica, comprese le autorità competenti, che sia destinataria della decisione di esprimere il suo parere, tenuto conto dell'urgenza, della complessità e delle potenziali conseguenze della questione.”;
- ii) al paragrafo 4 sono aggiunti i seguenti commi:
- “Qualora abbia adottato una decisione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3 o 4, l'Autorità di vigilanza EFTA riesamina la decisione a intervalli opportuni. L'Autorità di vigilanza EFTA informa l'Autorità delle future revisioni e di qualsiasi sviluppo pertinente ai fini del riesame.
- La decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA di modificare o revocare una decisione è adottata in base a progetti preparati dall'Autorità. A tempo debito prima di qualsiasi revisione, l'Autorità sottopone all'Autorità di vigilanza EFTA le sue conclusioni corredate, all'occorrenza di un progetto.”;
- iii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 5, le parole “o dall'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,” sono inserite dopo le parole “dall'Autorità”;
- u) all'articolo 40, paragrafo 1:
- i) alla lettera b), dopo le parole “Stato membro” è inserito quanto segue:
- “e, senza diritto di voto, il capo dell'autorità pubblica nazionale competente per la vigilanza degli enti creditizi in ogni Stato EFTA.”;



- ii) alla lettera f), le parole “e dell’Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo le parole “di vigilanza”;
- v) all’articolo 43:
- i) al paragrafo 2, le parole “, prepara progetti per l’Autorità di vigilanza EFTA,” sono inserite dopo la parola “decisioni”;
- ii) ai paragrafi 4 e 6, le parole “, all’Autorità di vigilanza EFTA, al comitato permanente degli Stati EFTA,” sono inserite dopo le parole “al Consiglio”;
- w) all’articolo 44:
- i) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:
- “Le disposizioni del presente paragrafo si applicano, mutatis mutandis, nel caso di progetti preparati dall’Autorità di vigilanza EFTA a norma delle disposizioni corrispondenti del presente regolamento.”;
- ii) al paragrafo 4, le parole “, e del rappresentante dell’Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo le parole “del direttore esecutivo”;
- iii) al paragrafo 4 è aggiunto il seguente comma:
- “I membri del consiglio delle autorità di vigilanza degli Stati EFTA a norma dell’articolo 40, paragrafo 1, lettera b), possono assistere alle discussioni del consiglio delle autorità di vigilanza relative a singoli istituti finanziari.”;
- x) all’articolo 57, paragrafo 2, dopo le parole “Stato membro” è inserito quanto segue:
- “, di un rappresentante ad alto livello dell’autorità competente di ogni Stato EFTA e di un rappresentante dell’Autorità di vigilanza EFTA.”;
- y) all’articolo 60, paragrafo 4, è aggiunto il seguente comma:
- “Se il ricorso riguarda una decisione dell’Autorità adottata a norma dell’articolo 19, in combinato disposto con l’articolo 20, a seconda dei casi, nel caso di una controversia in cui siano coinvolte anche le autorità competenti di uno o più Stati EFTA, la commissione di ricorso invita l’autorità competente EFTA interessata a presentare, entro un termine determinato, osservazioni sulle comunicazioni provenienti dalle parti del procedimento di ricorso. L’autorità competente EFTA interessata può presentare osservazioni orali.”;
- z) all’articolo 62, paragrafo 1, lettera a), sono aggiunti i seguenti commi:
- “Le autorità pubbliche nazionali EFTA contribuiscono finanziariamente al bilancio dell’Autorità conformemente alla presente lettera.
- La ponderazione per ogni Stato EFTA applicata per determinare i contributi obbligatori delle autorità pubbliche nazionali EFTA competenti per la vigilanza degli istituti finanziari è la seguente:
- Islanda: 2
- Liechtenstein: 1
- Norvegia: 7”
- (za) all’articolo 67 è aggiunto quanto segue:
- “Gli Stati EFTA applicano all’Autorità e al suo personale il protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al TFUE.”;
- (zb) all’articolo 68 è aggiunto il seguente paragrafo:
- “5. In deroga all’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), e all’articolo 82, paragrafo 3, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti, i cittadini degli Stati EFTA che godono di pieni diritti possono essere assunti mediante contratto dal direttore esecutivo dell’Autorità.



In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera e), all'articolo 82, paragrafo 3, lettera e), e all'articolo 85, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti, le lingue di cui all'articolo 129, paragrafo 1, dell'accordo SEE sono considerate dall'Autorità, in relazione al suo personale, come lingue dell'Unione ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea.”;

(zc) all'articolo 72 è aggiunto il seguente paragrafo:

“4. Alle autorità competenti degli Stati EFTA si applica, per i documenti preparati dall'Autorità e ai fini dell'attuazione del regolamento, il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.”»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1022/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

Le parti contraenti riesaminano il quadro istruito conformemente alla presente decisione e alle decisioni n. 198/2016, n. 200/2016 e n. 201/2016 al più tardi entro la fine dell'anno 2021 per accertarsi che continui a garantire un'applicazione effettiva e omogenea della vigilanza e delle regole comuni in tutto il SEE.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 1° ottobre 2016 o, se posteriore, il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.




Dichiarazione congiunta delle parti contraenti relativa alla decisione n. 199/2016 che integra il regolamento (UE) n. 1093/2010 nell'accordo SEE

A norma dell'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1093/2010, modificato dal regolamento (UE) n. 1022/2013, l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), in prosieguo l'«Autorità», agisce in maniera indipendente e obiettiva nell'interesse esclusivo dell'Unione. In seguito all'integrazione del regolamento (UE) n. 1093/2010 nell'accordo SEE, le autorità competenti degli Stati EFTA hanno, fatta eccezione per il diritto di voto, gli stessi diritti delle autorità competenti degli Stati membri dell'UE nell'ambito dell'attività dell'Autorità.

Di conseguenza, e nel pieno rispetto dell'indipendenza dell'Autorità, le parti contraenti dell'accordo SEE convengono che, quando agisce conformemente alle disposizioni dell'accordo SEE, l'Autorità agisce nell'interesse comune di tutte le parti contraenti dell'accordo SEE.

17CE0796



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 200/2016

del 30 settembre 2016

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2017/277]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione ⁽¹⁾.
- (2) Nelle loro conclusioni ⁽²⁾ del 14 ottobre 2014 sull'inclusione, nell'accordo SEE, dei regolamenti dell'UE che istituiscono le autorità europee di vigilanza (AEV dell'UE), i ministri dell'economia e della finanza dell'UE e del SEE-EFTA hanno accolto con favore la soluzione equilibrata definita di comune accordo dalle parti contraenti, che tiene conto della struttura e degli obiettivi dei regolamenti UE che istituiscono le AEV e dell'accordo SEE, nonché dei vincoli giuridici e politici dell'UE e degli Stati del SEE-EFTA.
- (3) I ministri dell'economia e della finanza dell'UE e del SEE-EFTA hanno sottolineato che, conformemente alla struttura improntata a due pilastri dell'accordo SEE, l'Autorità di vigilanza EFTA adotterà decisioni rivolte rispettivamente alle autorità competenti SEE-EFTA o agli operatori di mercato negli Stati SEE-EFTA. Le AEV dell'UE saranno competenti per azioni di natura non vincolante, ad esempio l'adozione di raccomandazioni e la mediazione non vincolante, anche nei confronti delle autorità competenti e degli operatori di mercato SEE-EFTA. L'azione dell'una o dell'altra parte sarà preceduta, a seconda dei casi, da consultazioni, coordinamento o scambio di informazioni tra le AEV dell'UE e l'Autorità di vigilanza EFTA.
- (4) Al fine di assicurare l'integrazione nel processo della competenza delle AEV dell'UE e la coerenza tra i due pilastri, le singole decisioni e le opinioni formali dell'Autorità di vigilanza EFTA rivolte a una o più autorità competenti o operatori di mercato del SEE-EFTA saranno adottate sulla base di progetti preparati dalla pertinente AEV dell'UE. In tal modo si preserveranno i vantaggi fondamentali della vigilanza ad opera di un'unica autorità.
- (5) Le parti contraenti convengono che la presente decisione attua l'accordo di cui alle suddette conclusioni e deve pertanto essere interpretata in linea con i principi su cui si basano.
- (6) L'allegato IX dell'accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 31g [Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato IX dell'accordo SEE è inserito quanto segue:

- «31 h. **32010 R 1094**: Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

- a) le autorità competenti degli Stati EFTA e l'Autorità di vigilanza EFTA hanno gli stessi diritti e obblighi delle autorità competenti degli Stati membri dell'UE, ad eccezione del diritto di voto, nell'ambito dei lavori dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), di seguito "l'Autorità", del suo consiglio e di tutti i suoi organi preparatori, compresi i comitati e gruppi di esperti interni, in conformità alle disposizioni del presente accordo.

⁽¹⁾ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48.

⁽²⁾ Conclusioni del Consiglio approvate dai ministri dell'economia e della finanza dell'UE e del SEE-EFTA, 14178/1/14 REV 1.



Fatti salvi gli articoli 108 e 109 del presente accordo, l'Autorità è ammessa a partecipare, senza diritto di voto, ai lavori dell'Autorità di vigilanza EFTA e dei suoi organi preparatori quando l'Autorità di vigilanza EFTA svolge, per quanto riguarda gli Stati EFTA, le funzioni dell'Autorità previste dal presente accordo.

Il regolamento interno dell'Autorità e dell'Autorità di vigilanza EFTA dà pieno effetto alla loro partecipazione, nonché alla partecipazione delle autorità competenti degli Stati EFTA, ai rispettivi lavori, conformemente al disposto del presente accordo;

- b) fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini "Stato/i membro/i" e "autorità competenti" comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti;
- c) salvo diversamente disposto nel presente accordo, per le questioni che riguardano le autorità competenti e gli istituti finanziari dell'EFTA si applica, mutatis mutandis, il regolamento interno dell'Autorità. In particolare, la preparazione dei progetti per l'Autorità di vigilanza EFTA è soggetta alle stesse procedure interne applicate per la preparazione delle decisioni adottate in merito a questioni analoghe riguardanti gli Stati membri dell'UE, comprese le loro autorità competenti e i loro istituti finanziari;
- d) salvo diversamente disposto nel presente accordo, l'Autorità e l'Autorità di vigilanza EFTA collaborano, si scambiano informazioni e si consultano ai fini del regolamento, specialmente prima di prendere qualsiasi iniziativa.

In caso di disaccordo fra l'Autorità e l'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni del regolamento, il presidente dell'Autorità e il Collegio dell'Autorità di vigilanza EFTA convocano senza indebiti ritardi, tenendo conto dell'urgenza della questione, una riunione per raggiungere un consenso. Se non viene raggiunto un consenso, il presidente dell'Autorità o il Collegio dell'Autorità di vigilanza EFTA può chiedere alle parti contraenti di sottoporre la questione al Comitato misto SEE che tratterà il caso in conformità dell'articolo 111 dell'accordo applicabile mutatis mutandis. A norma dell'articolo 2 della decisione del Comitato misto SEE n. 1/94, dell'8 febbraio 1994, relativa all'adozione del regolamento interno del Comitato misto SEE (GU L 85 del 30.3.1994, pag. 60), in caso di urgenza una parte contraente può chiedere la convocazione immediata di riunioni. Fatto salvo il presente paragrafo, una parte contraente può sottoporre in qualsiasi momento, di propria iniziativa, la questione al Comitato misto SEE conformemente all'articolo 5 o all'articolo 111 del presente accordo;

- e) i riferimenti ad altri atti contenuti nel regolamento si applicano nella misura e nella forma in cui tali atti sono integrati nel presente accordo;
- f) all'articolo 1, per quanto riguarda gli Stati EFTA:
 - i) al paragrafo 4, le parole "o dall'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi," sono inserite dopo le parole "dall'Autorità";
 - ii) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"Le disposizioni del presente regolamento fanno salve le competenze attribuite all'Autorità di vigilanza EFTA, in particolare ai sensi dell'articolo 31 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, al fine di assicurare il rispetto di tale accordo o dell'accordo SEE.";

- g) all'articolo 9, paragrafo 5:
 - i) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al primo comma, anziché "L'Autorità" leggesi "L'Autorità di vigilanza EFTA";
 - ii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, il secondo e il terzo comma vanno letti come segue:

"Le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebiti ritardi in base a progetti preparati dall'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.

L'Autorità di vigilanza EFTA riesamina la decisione di cui ai primi due commi ad intervalli adeguati e almeno una volta ogni tre mesi. Se non è rinnovata decorso un termine di tre mesi, la decisione decade automaticamente.



L'Autorità di vigilanza EFTA informa l'Autorità della data di scadenza il più presto possibile dopo l'adozione della decisione di cui ai primi due commi. A tempo debito, dopo al scadenza del periodo di tre mesi di cui al terzo comma, l'Autorità sottopone all'Autorità di vigilanza EFTA le sue conclusioni corredate, all'occorrenza, di un progetto. L'Autorità di vigilanza EFTA può informare l'Autorità di qualsiasi sviluppo ritenuto pertinente ai fini del riesame.

Uno Stato EFTA può chiedere all'Autorità di vigilanza EFTA di riconsiderare la decisione. L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette la richiesta all'Autorità. In tal caso l'Autorità valuta, secondo la procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 1, secondo comma, l'opportunità di preparare un nuovo progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA.

Qualora l'Autorità modifichi o revochi una decisione parallela alla decisione adottata dall'Autorità di vigilanza EFTA, l'Autorità prepara senza indebiti ritardi un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA.”;

h) all'articolo 16, paragrafo 4, le parole “, il comitato permanente degli Stati EFTA e l'Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo le parole “la Commissione”;

i) all'articolo 17:

i) anziché “diritto dell'Unione” leggi “accordo SEE”;

ii) al paragrafo 1, le parole “o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,” sono inserite dopo le parole “l'Autorità”;

iii) al paragrafo 2, le parole “, del comitato permanente degli Stati EFTA, dell'Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo le parole “della Commissione”;

iv) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

“Quando effettua indagini sull'asserita violazione o mancata applicazione dell'accordo SEE per quanto riguarda un'autorità competente di uno Stato EFTA, l'Autorità informa l'Autorità di vigilanza EFTA della natura e dello scopo dell'indagine e in seguito le fornisce periodicamente le informazioni aggiornate necessarie per consentirle di assolvere correttamente alle proprie funzioni a norma dei paragrafi 4 e 6.”;

v) per quanto riguarda gli Stati EFTA, il secondo comma del paragrafo 3 va letto come segue:

“Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della raccomandazione, l'autorità competente informa l'Autorità e l'Autorità di vigilanza EFTA delle misure adottate o che intende adottare per conformarsi all'accordo SEE.”;


vi) per quanto riguarda gli Stati EFTA, i paragrafi 4 e 5 vanno letti come segue:

“4. Se l'autorità competente non si conforma all'accordo SEE entro il termine di un mese dal ricevimento della raccomandazione dell'Autorità, l'Autorità di vigilanza EFTA può esprimere un parere formale per chiedere all'autorità competente di prendere le misure necessarie per rispettare l'accordo SEE. Il parere formale dell'Autorità di vigilanza EFTA tiene conto della raccomandazione dell'Autorità.

L'Autorità di vigilanza EFTA esprime il parere formale entro tre mesi dall'adozione della raccomandazione. L'Autorità di vigilanza EFTA può prorogare tale termine di un mese.

I pareri formali dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottati senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.

Le autorità competenti forniscono all'Autorità e all'Autorità di vigilanza EFTA tutte le informazioni necessarie.



5. Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento del parere formale di cui al paragrafo 4, l'autorità competente informa l'Autorità e l'Autorità di vigilanza EFTA delle misure adottate o che intende adottare per conformarsi a tale parere formale.”;

vii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 6, primo comma, anziché “Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell'articolo 258 TFUE” leggasi “Fatti salvi i poteri dell'Autorità di vigilanza EFTA ai sensi dell'articolo 31 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia”, e anziché “l'Autorità” leggasi “l'Autorità di vigilanza EFTA”;

viii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, il secondo comma del paragrafo 6 va letto come segue:

“Le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.”;

ix) per quanto riguarda gli Stati EFTA, il paragrafo 8 va letto come segue:

“8. L'Autorità di vigilanza EFTA pubblica annualmente informazioni sulle autorità competenti e sugli istituti finanziari degli Stati EFTA che non si sono conformati ai pareri formali o alle decisioni di cui ai paragrafi 4 e 6.”;

j) all'articolo 18:

i) per quanto riguarda gli Stati EFTA, ai paragrafi 3 e 4, anziché “Autorità” leggasi “Autorità di vigilanza EFTA”;

ii) ai paragrafi 3 e 4 è aggiunto il seguente comma:

“Le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.”;

iii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 4, anziché “Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell'articolo 258 TFUE” leggasi “Fatti salvi i poteri dell'Autorità di vigilanza EFTA ai sensi dell'articolo 31 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia”;

k) all'articolo 19:

i) al paragrafo 1, le parole “o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,” sono inserite dopo le parole “l'Autorità”;

ii) al paragrafo 3, le parole “negli Stati membri dell'UE” sono inserite dopo le parole “con valore vincolante per le autorità competenti interessate”;


iii) al paragrafo 3 sono aggiunti i seguenti commi:

“Ove siano interessate solo le autorità competenti degli Stati EFTA e tali autorità competenti non riescano a trovare un accordo entro la fase di conciliazione di cui al paragrafo 2, l'Autorità di vigilanza EFTA può adottare una decisione per imporre loro di adottare misure specifiche o di astenersi dall'agire al fine di risolvere la questione, con valore vincolante per le autorità competenti interessate, e assicurare il rispetto dell'accordo SEE.

Ove siano interessate le autorità competenti di uno o più Stati membri dell'UE e di uno o più Stati EFTA e tali autorità competenti non riescano a trovare un accordo entro la fase di conciliazione di cui al paragrafo 2, l'Autorità e l'Autorità di vigilanza EFTA possono adottare una decisione per imporre, rispettivamente, alle autorità competenti degli Stati membri dell'UE e degli Stati EFTA interessati di adottare misure specifiche o di astenersi dall'agire al fine di risolvere la questione, con valore vincolante per le autorità competenti interessate, e assicurare il rispetto dell'accordo SEE.

Le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.”;

iv) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 4, anziché “Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell'articolo 258 TFUE” leggasi “Fatti salvi i poteri dell'Autorità di vigilanza EFTA ai sensi dell'articolo 31 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia”, anziché “l'Autorità” leggasi “l'Autorità di vigilanza EFTA” e anziché “del diritto dell'Unione” leggasi “dell'accordo SEE”;



v) al paragrafo 4 è aggiunto il seguente comma:

“Le decisioni dell’Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebiti ritardi in base a progetti preparati dall’Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell’Autorità di vigilanza EFTA;”

l) all’articolo 20 sono aggiunti i seguenti commi:

“Ove siano interessate solo le autorità competenti degli Stati EFTA, l’Autorità di vigilanza EFTA può adottare una decisione a norma dell’articolo 19, paragrafi 3 e 4.

Ove siano interessate le autorità competenti di uno o più Stati membri dell’UE e di uno o più Stati EFTA, l’Autorità e l’Autorità di vigilanza EFTA, rispettivamente, possono adottare una decisione a norma dell’articolo 19, paragrafi 3 e 4.

Le decisioni dell’Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati, a seconda dei casi, dall’Autorità, dall’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e/o dall’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), di propria iniziativa o su richiesta dell’Autorità di vigilanza EFTA. L’Autorità, l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), a seconda dei casi, raggiungono posizioni comuni a norma dell’articolo 56 e adottano in parallelo le decisioni e/o i progetti.”;

m) all’articolo 21, paragrafo 4, le parole “o dall’Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi” sono inserite dopo le parole “dall’Autorità”;

n) all’articolo 22, paragrafo 4, e all’articolo 34, paragrafo 1, le parole “, dell’Autorità di vigilanza EFTA e del comitato permanente degli Stati EFTA” sono inserite dopo le parole “del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione”;

o) all’articolo 35, paragrafo 5, le parole “, alla banca centrale nazionale” non si applicano al Liechtenstein;

p) all’articolo 38, per quanto riguarda gli Stati EFTA:

i) anziché “l’Autorità”, “l’Autorità e la Commissione”, “l’Autorità, la Commissione” e “la Commissione e l’Autorità” leggasi “l’Autorità di vigilanza EFTA”;

ii) anziché “il Consiglio” leggasi “il comitato permanente degli Stati EFTA”;

iii) dopo il quarto comma del paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:


“L’Autorità di vigilanza EFTA trasmette senza indebito ritardo la notifica dello Stato EFTA interessato all’Autorità e alla Commissione. La decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA di mantenere, modificare o revocare una decisione è adottata in base a progetti preparati dall’Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell’Autorità di vigilanza EFTA.”;

iv) dopo il terzo comma del paragrafo 3 è aggiunto il seguente comma:

“L’Autorità di vigilanza EFTA trasmette senza indebito ritardo la notifica dello Stato EFTA interessato all’Autorità, alla Commissione e al Consiglio.”;

v) dopo il primo comma del paragrafo 4 è aggiunto il seguente comma:

“L’Autorità di vigilanza EFTA trasmette senza indebito ritardo la notifica dello Stato EFTA interessato all’Autorità, alla Commissione e al Consiglio.”;



vi) è aggiunto il seguente paragrafo:

“6. Qualora, in un caso rientrante nell'articolo 19, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 20, a seconda dei casi, e riguardante una controversia in cui siano coinvolte anche le autorità competenti di uno o più Stati EFTA, una decisione sia sospesa o i suoi effetti cessino ai sensi del presente articolo, si procede alla sospensione e alla cessazione degli effetti di qualsiasi decisione parallela dell'Autorità di vigilanza EFTA nel caso in questione.

Qualora, in tali casi, l'Autorità modifichi o revochi la propria decisione, essa prepara senza indebito ritardo un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA.”;

q) all'articolo 39:

i) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

“Nel preparare un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA a norma del presente regolamento, l'Autorità informa l'Autorità di vigilanza EFTA, fissando un termine entro il quale l'Autorità di vigilanza EFTA può consentire a qualsiasi persona fisica o giuridica, comprese le autorità competenti, che sia destinataria della decisione di esprimere il suo parere, tenuto conto dell'urgenza, della complessità e delle potenziali conseguenze della questione.”;

ii) al paragrafo 4 sono aggiunti i seguenti commi:

“Qualora abbia adottato una decisione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3 o 4, l'Autorità di vigilanza EFTA la riesamina a intervalli opportuni. L'Autorità di vigilanza EFTA informa l'Autorità delle future revisioni e di qualsiasi sviluppo pertinente ai fini del riesame.

La decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA di modificare o revocare una decisione è adottata in base a progetti preparati dall'Autorità. A tempo debito prima di qualsiasi revisione, l'Autorità sottopone all'Autorità di vigilanza EFTA le sue conclusioni corredate, all'occorrenza di un progetto.”;

iii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 5, le parole “o dall'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,” sono inserite dopo le parole “dall'Autorità”;

r) all'articolo 40, paragrafo 1:

i) alla lettera b), dopo le parole “Stato membro” è inserito quanto segue:

“e, senza diritto di voto, il capo dell'autorità pubblica nazionale competente per la vigilanza degli istituti mercati finanziari in ogni Stato EFTA.”;

ii) alla lettera e), le parole “e dell'Autorità di vigilanza EFTA” sono aggiunte dopo le parole “di vigilanza”;

s) all'articolo 43:

i) al paragrafo 2, le parole “, prepara progetti per l'Autorità di vigilanza EFTA,” sono inserite dopo la parola “decisioni”;

ii) ai paragrafi 4 e 6, le parole “, all'Autorità di vigilanza EFTA, al comitato permanente degli Stati EFTA,” sono inserite dopo le parole “al Consiglio”;

t) all'articolo 44:


i) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

“Le disposizioni del presente paragrafo si applicano, mutatis mutandis, nel caso di progetti preparati dall'Autorità di vigilanza EFTA a norma delle disposizioni corrispondenti del presente regolamento.”;

ii) al paragrafo 4, le parole “, e del rappresentante dell'Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo le parole “del direttore esecutivo”;

iii) al paragrafo 4 è aggiunto il seguente comma:

“I membri del consiglio delle autorità di vigilanza degli Stati EFTA a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera b), possono assistere alle discussioni del consiglio delle autorità di vigilanza relative a singoli istituti finanziari.”;



- u) all'articolo 57, paragrafo 2, dopo le parole "Stato membro" è inserito quanto segue:
- "di un rappresentante ad alto livello dell'autorità competente di ogni Stato EFTA e di un rappresentante dell'Autorità di vigilanza EFTA.";
- v) all'articolo 60, paragrafo 4, è aggiunto il seguente comma:
- "Se il ricorso riguarda una decisione dell'Autorità adottata a norma dell'articolo 19, in combinato disposto con l'articolo 20, a seconda dei casi, nel caso di una controversia in cui siano coinvolte anche le autorità competenti di uno o più Stati EFTA, la commissione di ricorso invita l'autorità competente EFTA interessata a presentare, entro un termine determinato, osservazioni sulle comunicazioni provenienti dalle parti del procedimento di ricorso. L'autorità competente EFTA interessata può presentare osservazioni orali.";
- w) all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), sono aggiunti i seguenti commi:
- "Le autorità pubbliche nazionali EFTA contribuiscono finanziariamente al bilancio dell'Autorità conformemente alla presente lettera.
- La ponderazione per ogni Stato EFTA applicata per determinare i contributi obbligatori delle autorità pubbliche nazionali EFTA competenti per la vigilanza degli istituti finanziari è la seguente:
- Islanda: 2
- Liechtenstein: 1
- Norvegia: 7"
- x) all'articolo 67 è aggiunto quanto segue:
- "Gli Stati EFTA applicano all'Autorità e al suo personale il protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE.";
- y) all'articolo 68 è aggiunto il seguente paragrafo:
- "5. In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 82, paragrafo 3, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti, i cittadini degli Stati EFTA che godono di pieni diritti possono essere assunti mediante contratto dal direttore esecutivo dell'Autorità.
- In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera e), all'articolo 82, paragrafo 3, lettera e), e all'articolo 85, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti, le lingue di cui all'articolo 129, paragrafo 1, dell'accordo SEE sono considerate dall'Autorità, in relazione al suo personale, come lingue dell'Unione ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea.";
- z) all'articolo 72 è aggiunto il seguente paragrafo:
- "4. Alle autorità competenti degli Stati EFTA si applica per i documenti preparati dall'Autorità e ai fini dell'attuazione del regolamento il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.";

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 1094/2010 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.


Articolo 3

Le parti contraenti riesaminano il quadro istituito conformemente alla presente decisione e alle decisioni n. 198/2016, n. 199/2016 e n. 201/2016 al più tardi entro la fine dell'anno 2021, per accertarsi che continui a garantire un'applicazione effettiva e omogenea della vigilanza e delle regole comuni in tutto il SEE.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 1° ottobre 2016, o, se posteriore, il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

(*) Non comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



Articolo 5


La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdís ELLERTSDÓTTIR



Dichiarazione congiunta delle parti contraenti relativa alla decisione n. 200/2016 che integra il regolamento (UE) n. 1094/2010 nell'accordo SEE

A norma dell'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1094/2010, l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), in prosieguo l'«Autorità», agisce in maniera indipendente e obiettiva nell'interesse esclusivo dell'Unione. In seguito all'integrazione del presente regolamento nell'accordo SEE, le autorità competenti degli Stati EFTA hanno gli stessi diritti e obblighi delle autorità competenti degli Stati membri dell'UE, ad eccezione del diritto di voto, nell'ambito dei lavori dell'Autorità.

Di conseguenza, e nel pieno rispetto dell'indipendenza dell'Autorità, le parti contraenti dell'accordo SEE convengono che, quando agisce conformemente alle disposizioni dell'accordo SEE, l'Autorità agisce nell'interesse comune di tutte le parti contraenti dell'accordo SEE.

17CE0797



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 201/2016

del 30 settembre 2016

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2017/278]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione ⁽¹⁾.
- (2) Nelle loro conclusioni ⁽²⁾ del 14 ottobre 2014 sull'inclusione, nell'accordo SEE, dei regolamenti dell'UE che istituiscono le autorità europee di vigilanza (AEV dell'UE), i ministri dell'economia e della finanza dell'UE e del SEE-EFTA hanno accolto con favore la soluzione equilibrata definita di comune accordo dalle parti contraenti, che tiene conto della struttura e degli obiettivi dei regolamenti UE che istituiscono le AEV e dell'accordo SEE, nonché dei vincoli giuridici e politici dell'UE e degli Stati del SEE-EFTA.
- (3) I ministri dell'economia e della finanza dell'UE e del SEE-EFTA hanno sottolineato che, conformemente alla struttura improntata a due pilastri dell'accordo SEE, l'Autorità di vigilanza EFTA adotterà decisioni rivolte rispettivamente alle autorità competenti SEE-EFTA o agli operatori di mercato negli Stati SEE-EFTA. Le AEV dell'UE saranno competenti per azioni di natura non vincolante, ad esempio l'adozione di raccomandazioni e la mediazione non vincolante, anche nei confronti delle autorità competenti e degli operatori di mercato SEE-EFTA. L'azione dell'una o dell'altra parte sarà preceduta, a seconda dei casi, da consultazioni, coordinamento o scambio di informazioni tra le AEV dell'UE e l'Autorità di vigilanza EFTA.
- (4) Al fine di assicurare l'integrazione nel processo della competenza delle AEV dell'UE e la coerenza tra i due pilastri, le singole decisioni e le opinioni formali dell'Autorità di vigilanza EFTA rivolte a una o più autorità competenti o operatori di mercato del SEE-EFTA saranno adottate sulla base di progetti preparati dalla pertinente AEV dell'UE. In tal modo si preserveranno i vantaggi fondamentali della vigilanza ad opera di un'unica autorità.
- (5) Le parti contraenti convengono che la presente decisione attua l'accordo di cui alle suddette conclusioni e deve pertanto essere interpretata in linea con i principi su cui si basano.
- (6) L'allegato IX dell'accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 31 h (Regolamento [UE] n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato IX dell'accordo SEE è inserito quanto segue:


- «31i. **32010 R 1095:** Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

- a) le autorità competenti degli Stati EFTA e l'Autorità di vigilanza EFTA hanno gli stessi diritti e obblighi delle autorità competenti degli Stati membri dell'UE, ad eccezione del diritto di voto, nell'ambito dei lavori dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), di seguito "l'Autorità", del suo consiglio e di tutti i suoi organi preparatori, compresi i comitati e gruppi di esperti interni, in conformità alle disposizioni del presente accordo.

⁽¹⁾ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

⁽²⁾ Conclusioni del Consiglio approvate dai ministri dell'economia e della finanza dell'UE e del SEE-EFTA, 14178/1/14 REV 1.



Fatti salvi gli articoli 108 e 109 del presente accordo, l'Autorità è ammessa a partecipare, senza diritto di voto, ai lavori dell'Autorità di vigilanza EFTA e dei suoi organi preparatori quando l'Autorità di vigilanza EFTA svolge, per quanto riguarda gli Stati EFTA, le funzioni dell'Autorità previste dal presente accordo.

Il regolamento interno dell'Autorità e dell'Autorità di vigilanza EFTA dà pieno effetto alla loro partecipazione, nonché alla partecipazione delle autorità competenti degli Stati EFTA, ai rispettivi lavori, conformemente al disposto del presente accordo;

- b) fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini "Stato/i membro/i" e "autorità competenti" comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti;
- c) salvo diversamente disposto nel presente accordo, per le questioni che riguardano le autorità competenti e i partecipanti ai mercati finanziari dell'EFTA si applica, mutatis mutandis, il regolamento interno dell'Autorità. In particolare, la preparazione dei progetti per l'Autorità di vigilanza EFTA è soggetta alle stesse procedure interne applicate per la preparazione delle decisioni adottate in merito a questioni analoghe riguardanti gli Stati membri dell'UE, comprese le loro autorità competenti e i loro partecipanti ai mercati finanziari;
- d) salvo diversamente disposto nel presente accordo, l'Autorità e l'Autorità di vigilanza EFTA collaborano, si scambiano informazioni e si consultano ai fini del regolamento, specialmente prima di prendere qualsiasi iniziativa.

In caso di disaccordo fra l'Autorità e l'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni del regolamento, il presidente dell'Autorità e il Collegio dell'Autorità di vigilanza EFTA convocano senza indebito ritardo, tenendo conto dell'urgenza della questione, una riunione per raggiungere un consenso. Se non viene raggiunto un consenso, il presidente dell'Autorità o il Collegio dell'Autorità di vigilanza EFTA può chiedere alle parti contraenti di sottoporre la questione al Comitato misto SEE che tratta il caso in conformità dell'articolo 111 dell'accordo, applicabile mutatis mutandis. A norma dell'articolo 2 della decisione del Comitato misto SEE n. 1/94, dell'8 febbraio 1994, relativa all'adozione del regolamento interno del Comitato misto SEE (GU L 85 del 30.3.1994, pag. 60), in caso di urgenza una parte contraente può chiedere la convocazione immediata di riunioni. Fatto salvo il presente paragrafo, una parte contraente può sottoporre in qualsiasi momento, di propria iniziativa, la questione al Comitato misto SEE conformemente all'articolo 5 o all'articolo 111 del presente accordo;

- e) i riferimenti ad altri atti contenuti nel regolamento si applicano nella misura e nella forma in cui tali atti sono integrati nel presente accordo;
- f) per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'articolo 1, paragrafo 4, va letto come segue:

"Le disposizioni del presente regolamento fanno salve le competenze attribuite all'Autorità di vigilanza EFTA, in particolare ai sensi dell'articolo 31 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, al fine di assicurare il rispetto di tale accordo o dell'accordo SEE.";

- g) all'articolo 9, paragrafo 5:


- i) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al primo comma, anziché "L'Autorità" leggesi "L'Autorità di vigilanza EFTA";

- ii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, il secondo e il terzo comma vanno letti come segue:

"Le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.

L'Autorità di vigilanza EFTA riesamina la decisione di cui ai primi due commi ad intervalli adeguati e almeno una volta ogni tre mesi. Se non è rinnovata decorso un termine di tre mesi, la decisione decade automaticamente.

L'Autorità di vigilanza EFTA informa l'Autorità della data di scadenza il più presto possibile dopo l'adozione della decisione di cui ai primi due commi. A tempo debito, dopo la scadenza del periodo di tre mesi di cui al terzo comma, l'Autorità sottopone all'Autorità di vigilanza EFTA le sue conclusioni corredate, all'occorrenza, di un progetto. L'Autorità di vigilanza EFTA può informare l'Autorità di qualsiasi sviluppo ritenuto pertinente ai fini del riesame.



Uno Stato EFTA può chiedere all'Autorità di vigilanza EFTA di riconsiderare la decisione. L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette la richiesta all'Autorità. In tal caso l'Autorità valuta, secondo la procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 1, secondo comma, l'opportunità di preparare un nuovo progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA.

Qualora l'Autorità modifichi o revochi una decisione parallela alla decisione adottata dall'Autorità di vigilanza EFTA, l'Autorità prepara senza indebito ritardo un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA.”;

h) all'articolo 16, paragrafo 4, dopo le parole “la Commissione” sono inserite le parole “, il comitato permanente degli Stati EFTA e l'Autorità di vigilanza EFTA”;

i) all'articolo 17:

i) anziché “del diritto dell'Unione” leggasi “dell'accordo SEE”;

ii) al paragrafo 1, le parole “o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,” sono inserite dopo le parole “l'Autorità”;

iii) al paragrafo 2, le parole “, del comitato permanente degli Stati EFTA, dell'Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo le parole “della Commissione”;

iv) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

“Quando effettua indagini sull'asserita violazione o mancata applicazione dell'accordo SEE per quanto riguarda un'autorità competente di uno Stato EFTA, l'Autorità informa l'Autorità di vigilanza EFTA della natura e dello scopo dell'indagine e in seguito le fornisce periodicamente le informazioni aggiornate necessarie per consentirle di assolvere correttamente alle proprie funzioni a norma dei paragrafi 4 e 6.”;

v) per quanto riguarda gli Stati EFTA, il secondo comma del paragrafo 3 va letto come segue:

“Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della raccomandazione, l'autorità competente informa l'Autorità e l'Autorità di vigilanza EFTA delle misure adottate o che intende adottare per conformarsi all'accordo SEE.”;

vi) per quanto riguarda gli Stati EFTA, i paragrafi 4 e 5 vanno letti come segue:

“4. Se l'autorità competente non si conforma all'accordo SEE entro il termine di un mese dal ricevimento della raccomandazione dell'Autorità, l'Autorità di vigilanza EFTA può esprimere un parere formale per chiedere all'autorità competente di prendere le misure necessarie per rispettare l'accordo SEE. Il parere formale dell'Autorità di vigilanza EFTA tiene conto della raccomandazione dell'Autorità.

L'Autorità di vigilanza EFTA esprime il parere formale entro tre mesi dall'adozione della raccomandazione. L'Autorità di vigilanza EFTA può prorogare tale termine di un mese.

I pareri formali dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottati senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.


Le autorità competenti forniscono all'Autorità e all'Autorità di vigilanza EFTA tutte le informazioni necessarie.

5. Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento del parere formale di cui al paragrafo 4, l'autorità competente informa l'Autorità e l'Autorità di vigilanza EFTA delle misure adottate o che intende adottare per conformarsi a tale parere formale.”;

vii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 6, primo comma, anziché “Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell'articolo 258 TFUE” leggasi “Fatti salvi i poteri dell'Autorità di vigilanza EFTA ai sensi dell'articolo 31 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia”, e anziché “l'Autorità” leggasi “l'Autorità di vigilanza EFTA”;

viii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, il secondo comma del paragrafo 6 va letto come segue:

“Le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.”;



ix) per quanto riguarda gli Stati EFTA, il paragrafo 8 va letto come segue:

“8. L'Autorità di vigilanza EFTA pubblica annualmente informazioni sulle autorità competenti e sui partecipanti ai mercati finanziari degli Stati EFTA che non si sono conformati ai pareri formali o alle decisioni di cui ai paragrafi 4 e 6.”;

j) all'articolo 18:

i) per quanto riguarda gli Stati EFTA, ai paragrafi 3 e 4, anziché “Autorità” leggasi “Autorità di vigilanza EFTA”;

ii) ai paragrafi 3 e 4 è aggiunto il seguente comma:

“Le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.”;

iii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 4, anziché “Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell'articolo 258 TFUE” leggasi “Fatti salvi i poteri dell'Autorità di vigilanza EFTA ai sensi dell'articolo 31 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia”;

k) all'articolo 19:

i) al paragrafo 1, le parole “o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,” sono inserite dopo le parole “l'Autorità”;

ii) al paragrafo 3, le parole “negli Stati membri dell'UE” sono inserite dopo le parole “con valore vincolante per le autorità competenti interessate”;

iii) al paragrafo 3 sono aggiunti i seguenti commi:

“Ove siano interessate solo le autorità competenti degli Stati EFTA e tali autorità competenti non riescano a trovare un accordo entro la fase di conciliazione di cui al paragrafo 2, l'Autorità di vigilanza EFTA può adottare una decisione per imporre loro di adottare misure specifiche o di astenersi dall'agire al fine di risolvere la questione, con valore vincolante per le autorità competenti interessate, e assicurare il rispetto dell'accordo SEE.

Ove siano interessate le autorità competenti di uno o più Stati membri dell'UE e di uno o più Stati EFTA e tali autorità competenti non riescano a trovare un accordo entro la fase di conciliazione di cui al paragrafo 2, l'Autorità e l'Autorità di vigilanza EFTA possono adottare una decisione per imporre, rispettivamente, alle autorità competenti degli Stati membri dell'UE e degli Stati EFTA interessati di adottare misure specifiche o di astenersi dall'agire al fine di risolvere la questione, con valore vincolante per le autorità competenti interessate, e assicurare il rispetto dell'accordo SEE.

Le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.”;

iv) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 4, anziché “Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell'articolo 258 TFUE” leggasi “Fatti salvi i poteri dell'Autorità di vigilanza EFTA ai sensi dell'articolo 31 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia”, anziché “l'Autorità” leggasi “l'Autorità di vigilanza EFTA” e anziché “del diritto dell'Unione” leggasi “dell'accordo SEE”;


v) al paragrafo 4 è aggiunto il seguente comma:

“Le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.”;

l) All'articolo 20 sono aggiunti i seguenti commi:

“Ove siano interessate solo le autorità competenti degli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA può adottare una decisione a norma dell'articolo 19, paragrafi 3 e 4.

Ove siano interessate le autorità competenti di uno o più Stati membri dell'UE e di uno o più Stati EFTA, l'Autorità e l'Autorità di vigilanza EFTA, rispettivamente, possono adottare una decisione a norma dell'articolo 19, paragrafi 3 e 4.



Le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati, a seconda dei casi, dall'Autorità, dall'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e/o dall'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA. L'Autorità, l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), a seconda dei casi, raggiungono posizioni comuni a norma dell'articolo 56 e adottano in parallelo le decisioni e/o i progetti.”;

- m) all'articolo 21, paragrafo 4, le parole “o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi” sono inserite dopo le parole “L'Autorità”;
- n) all'articolo 22, paragrafo 4, e all'articolo 34, paragrafo 1, le parole “, dell'Autorità di vigilanza EFTA e del comitato permanente degli Stati EFTA” sono inserite dopo le parole “del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione”;
- o) all'articolo 35, paragrafo 5, le parole “, alla banca centrale nazionale” non si applicano al Liechtenstein;
- p) all'articolo 38, per quanto riguarda gli Stati EFTA:
- i) anziché “l'Autorità”, “l'Autorità e la Commissione”, “l'Autorità, la Commissione” e “la Commissione e l'Autorità” leggasi “l'Autorità di vigilanza EFTA”;
 - ii) anziché “il Consiglio” leggasi “il comitato permanente degli Stati EFTA”;
 - iii) dopo il quarto comma del paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

“L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette senza indebito ritardo la notifica dello Stato EFTA interessato all'Autorità e alla Commissione. La decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA di mantenere, modificare o revocare una decisione è adottata in base a progetti preparati dall'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.”;
 - iv) dopo il terzo comma del paragrafo 3 è aggiunto il seguente comma:


“L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette senza indebito ritardo la notifica dello Stato EFTA interessato all'Autorità, alla Commissione e al Consiglio.”;
 - v) dopo il primo comma del paragrafo 4, è aggiunto il seguente comma:

“L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette senza indebito ritardo la notifica dello Stato EFTA interessato all'Autorità, alla Commissione e al Consiglio.”;
 - vi) è aggiunto il seguente paragrafo:

“6. Qualora, in un caso rientrante nell'articolo 19, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 20, a seconda dei casi, e riguardante una controversia in cui siano coinvolte anche le autorità competenti di uno o più Stati EFTA, una decisione sia sospesa o i suoi effetti cessino ai sensi del presente articolo, si procede alla sospensione e alla cessazione degli effetti di qualsiasi decisione parallela dell'Autorità di vigilanza EFTA nel caso in questione.

Qualora, in tali casi, l'Autorità modifichi o revochi la propria decisione, essa prepara senza indebito ritardo un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA.”;
- q) all'articolo 39:
- i) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

“Nel preparare un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA a norma del presente regolamento, l'Autorità informa l'Autorità di vigilanza EFTA, fissando un termine entro il quale l'Autorità di vigilanza EFTA può consentire a qualsiasi persona fisica o giuridica, comprese le autorità competenti, che sia destinataria della decisione di esprimere il suo parere, tenuto conto dell'urgenza, della complessità e delle potenziali conseguenze della questione.”;



- ii) al paragrafo 4 sono aggiunti i seguenti commi:
- “Qualora abbia adottato una decisione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3 o 4, l'Autorità di vigilanza EFTA la riesamina a intervalli opportuni. L'Autorità di vigilanza EFTA informa l'Autorità delle future revisioni e di qualsiasi sviluppo pertinente ai fini del riesame.
- La decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA di modificare o revocare una decisione è adottata in base a progetti preparati dall'Autorità. A tempo debito prima di qualsiasi revisione, l'Autorità sottopone all'Autorità di vigilanza EFTA le sue conclusioni corredate, all'occorrenza, di un progetto.”;
- iii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 5, le parole “o dall'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,” sono inserite dopo le parole “dall'Autorità”;
- r) all'articolo 40, paragrafo 1:
- i) alla lettera b), dopo le parole “Stato membro” è inserito quanto segue:
- “e, senza diritto di voto, il capo dell'autorità pubblica nazionale competente per la vigilanza dei partecipanti ai mercati finanziari in ogni Stato EFTA,”;
- ii) alla lettera e), le parole “e dell'Autorità di vigilanza EFTA” sono aggiunte dopo le parole “di vigilanza”;
- s) all'articolo 43:
- i) al paragrafo 2, le parole “, prepara progetti per l'Autorità di vigilanza EFTA,” sono inserite dopo la parola “decisioni”;
- ii) ai paragrafi 4 e 6, le parole “, all'Autorità di vigilanza EFTA, al comitato permanente degli Stati EFTA,” sono inserite dopo le parole “al Consiglio”;
- t) all'articolo 44:
- i) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:
- “Le disposizioni del presente paragrafo si applicano, mutatis mutandis, nel caso di progetti preparati dall'Autorità di vigilanza EFTA a norma delle disposizioni corrispondenti del presente regolamento.”;
- ii) al paragrafo 4, le parole “, e del rappresentante dell'Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo le parole “del direttore esecutivo”;
- iii) al paragrafo 4 è aggiunto il seguente comma:
- “I membri del consiglio delle autorità di vigilanza degli Stati EFTA a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera b), possono assistere alle discussioni del consiglio delle autorità di vigilanza relative a singoli partecipanti ai mercati finanziari.”;
- u) all'articolo 57, paragrafo 2, dopo le parole “Stato membro” è inserito quanto segue:
- “, di un rappresentante ad alto livello dell'autorità competente di ogni Stato EFTA e di un rappresentante dell'Autorità di vigilanza EFTA.”;
- v) all'articolo 60, paragrafo 4, è aggiunto il seguente comma:
- “Se il ricorso riguarda una decisione dell'Autorità adottata a norma dell'articolo 19, in combinato disposto con l'articolo 20, a seconda dei casi, nel caso di una controversia in cui siano coinvolte anche le autorità competenti di uno o più Stati EFTA, la commissione di ricorso invita l'autorità competente EFTA interessata a presentare, entro un termine determinato, osservazioni sulle comunicazioni provenienti dalle parti del procedimento di ricorso. L'autorità competente EFTA interessata può presentare osservazioni orali.”;
- w) all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), sono aggiunti i seguenti commi:
- “Le autorità pubbliche nazionali EFTA contribuiscono finanziariamente al bilancio dell'Autorità conformemente alla presente lettera.
- La ponderazione per ogni Stato EFTA applicata per determinare i contributi obbligatori delle autorità pubbliche nazionali EFTA competenti per la vigilanza dei partecipanti ai mercati finanziari è la seguente:

Islanda: 2



Liechtenstein: 1

Norvegia: 7”

x) all'articolo 67 è aggiunto quanto segue:

“Gli Stati EFTA applicano all'Autorità e al suo personale il protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE.”;

y) all'articolo 68 è aggiunto il seguente paragrafo:

“5. In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 82, paragrafo 3, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti, i cittadini degli Stati EFTA che godono di pieni diritti possono essere assunti mediante contratto dal direttore esecutivo dell'Autorità.

In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera e), all'articolo 82, paragrafo 3, lettera e), e all'articolo 85, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti, le lingue di cui all'articolo 129, paragrafo 1, dell'accordo SEE sono considerate dall'Autorità, in relazione al suo personale, come lingue dell'Unione ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea.”;

z) all'articolo 72 è aggiunto il seguente paragrafo:

“4. Alle autorità competenti degli Stati EFTA si applica, per i documenti preparati dall'Autorità e ai fini dell'attuazione del regolamento, il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.”»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 1095/2010 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

Le parti contraenti riesaminano il quadro istituito conformemente alla presente decisione e alle decisioni n. 198/2016, n. 199/2016 e n. 200/2016 al più tardi entro la fine dell'anno 2021 per accertarsi che continui a garantire un'applicazione effettiva e omogenea della vigilanza e delle regole comuni in tutto il SEE.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 1° ottobre 2016, o, se posteriore, il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



Dichiarazione congiunta delle parti contraenti relativa alla decisione n. 201/2016 che integra il regolamento (UE) n. 1095/2010 nell'accordo SEE

A norma dell'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), in prosieguo l'«Autorità», agisce in maniera indipendente e obiettiva, nell'interesse esclusivo dell'Unione. In seguito all'integrazione del presente regolamento nell'accordo SEE, le autorità competenti degli Stati EFTA hanno gli stessi diritti e obblighi delle autorità competenti degli Stati membri dell'UE, ad eccezione del diritto di voto, nell'ambito dei lavori dell'Autorità.

Di conseguenza, e nel pieno rispetto dell'indipendenza dell'Autorità, le parti contraenti dell'accordo SEE convengono che, quando agisce conformemente alle disposizioni dell'accordo SEE, l'Autorità agisce nell'interesse comune di tutte le parti contraenti dell'accordo SEE.

17CE0798



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 202/2016

del 30 settembre 2016

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2017/279]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 694/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2013, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono le tipologie di gestori di fondi di investimento alternativi⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2015/514 della Commissione, del 18 dicembre 2014, sulle informazioni che le autorità competenti devono trasmettere all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 3, della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 447/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, che stabilisce la procedura applicabile ai GEFIA che scelgono di sottoporsi alle norme della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 448/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, che stabilisce la procedura di determinazione dello Stato membro di riferimento del GEFIA non UE a norma della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁶⁾.
- (7) Nelle loro conclusioni⁽⁷⁾ del 14 ottobre 2014 sull'inclusione, nell'accordo SEE, dei regolamenti dell'UE che istituiscono le autorità europee di vigilanza (AEV dell'UE), i ministri dell'economia e della finanza dell'UE e del SEE-EFTA hanno sottolineato che, conformemente alla struttura improntata a due pilastri dell'accordo SEE, l'Autorità di vigilanza EFTA adotterà decisioni rivolte rispettivamente alle autorità competenti SEE-EFTA o agli operatori di mercato negli Stati del SEE-EFTA. Le AEV dell'UE saranno competenti per azioni di natura non vincolante, ad esempio l'adozione di raccomandazioni e la mediazione non vincolante, anche nei confronti delle autorità competenti e degli operatori di mercato SEE-EFTA. L'azione dell'una o dell'altra parte sarà preceduta, a seconda dei casi, da consultazioni, coordinamento o scambio di informazioni tra le AEV dell'UE e l'Autorità di vigilanza EFTA.
- (8) La direttiva 2011/61/UE specifica i casi in cui l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) può vietare o limitare temporaneamente certe attività finanziarie e stabilisce le necessarie condizioni, conformemente all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁸⁾. Ai fini dell'accordo SEE questi poteri devono essere esercitati dall'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda gli Stati EFTA, conformemente al punto 31i dell'allegato IX dell'accordo SEE e alle condizioni ivi specificate.

⁽¹⁾ GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 83 del 22.3.2013, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 183 del 24.6.2014, pag. 18.


⁽⁴⁾ GU L 82 del 27.3.2015, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU L 132 del 16.5.2013, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 132 del 16.5.2013, pag. 3.

⁽⁷⁾ Conclusioni del Consiglio approvate dai ministri dell'economia e della finanza dell'UE e del SEE-EFTA, 14178/1/14 REV 1.

⁽⁸⁾ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.



Per integrare nel processo le competenze dell'AESFEM e garantire la coerenza fra i due pilastri del SEE, queste decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA saranno adottate in base a progetti presentati dall'AESFEM. In tal modo si preserveranno i vantaggi fondamentali della vigilanza ad opera di un'unica autorità. Le parti contraenti convengono che la presente decisione attua l'accordo di cui alle conclusioni del 14 ottobre 2014.

- (9) L'allegato IX dell'accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 31bac (Regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione) dell'allegato IX dell'accordo SEE è inserito quanto segue:

- «31bb. **32011 L 0061:** Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:


- a) fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini "Stato/i membro/i" e "autorità competenti" comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nella direttiva, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti;
- b) salvo diversamente disposto nel presente accordo, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM/ESMA) e l'Autorità di vigilanza EFTA collaborano, si scambiano informazioni e si consultano ai fini della direttiva, specialmente prima di prendere qualsiasi iniziativa;
- c) i riferimenti ad altri atti contenuti nella direttiva si applicano nella misura e nella forma in cui tali atti sono integrati nell'accordo;
- d) i riferimenti ai poteri dell'AESFEM a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio contenuti nella direttiva vanno intesi come riferimenti, nei casi ivi previsti e conformemente al punto 31i del presente allegato, ai poteri dell'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda gli Stati EFTA;
- e) per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera an), va letto come segue:

"società veicolo di cartolarizzazione", i soggetti il cui unico scopo sia effettuare un'operazione od operazioni di cartolarizzazione come definite in appresso e altre attività idonee a tale scopo.

Ai fini della direttiva, per 'cartolarizzazione' si intende un'operazione o uno schema in cui un soggetto che è distinto dal cedente o dall'impresa di assicurazione o riassicurazione ed è creato o serve ai fini dell'operazione o dello schema, emette degli strumenti di finanziamento destinati agli investitori, e ricorrono una o più delle seguenti circostanze:

- a) un'attività o un insieme di attività, o una parte di esse, è trasferito a un soggetto che è distinto dal cedente ed è creato o serve ai fini dell'operazione o dello schema, attraverso il trasferimento della titolarità giuridica o effettiva di tali attività da parte del cedente oppure attraverso sottopartecipazione;
- b) il rischio di credito di un'attività o di un insieme di attività, o di parte di esse, è trasferito, attraverso il ricorso a derivati creditizi, garanzie o qualunque meccanismo simile, agli investitori negli strumenti di finanziamento emessi da un soggetto che è distinto dal cedente ed è creato o serve ai fini dell'operazione o dello schema;
- c) i rischi assicurativi sono trasferiti da parte di un'impresa di assicurazione o riassicurazione a un soggetto distinto che è creato o serve ai fini dell'operazione o dello schema, di modo che il soggetto finanzia interamente tali rischi attraverso l'emissione di strumenti di finanziamento e i diritti di rimborso degli investitori in detti strumenti di finanziamento siano subordinati agli obblighi di riassicurazione del soggetto;

laddove tali strumenti di finanziamento siano emessi, essi non rappresentano obblighi di pagamento del cedente o dell'impresa di assicurazione o riassicurazione;"



f) all'articolo 7, paragrafo 5, è aggiunto il seguente comma:

“L'AESFEM include nel un registro centrale pubblico di cui al secondo comma, alle stesse condizioni, informazioni sui GEFIA autorizzati dalle autorità competenti di uno Stato EFTA ai sensi della presente direttiva, sui FIA gestiti e/o commercializzati nel SEE da detto GEFIA e sull'autorità competente per ciascun GEFIA.”;

g) all'articolo 9, paragrafo 6, e all'articolo 21, paragrafo 6, lettera b), paragrafo 7 e paragrafo 17, lettera b), le parole “diritto dell'Unione” sono sostituite dalle parole “accordo SEE”;

h) all'articolo 21, paragrafo 3, lettera c), per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “dal 21 luglio 2011” leggasi “dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 202/2016 del 30 settembre 2016”;

i) all'articolo 43:

i) al paragrafo 1, anziché “del diritto dell'Unione” leggasi “applicabili a norma dell'accordo SEE”;

ii) al paragrafo 2, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “Entro il 22 luglio 2014” leggasi “Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 202/2016 del 30 settembre 2016”;

j) all'articolo 47:

i) al paragrafo 1, secondo comma, e ai paragrafi 2, 8 e 10, le parole “o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo la sigla “AESFEM”;

ii) al paragrafo 3, le parole “, l'Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo la sigla “AESFEM”;

iii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, ai paragrafi 4, 5 e 9, anziché “AESFEM” leggasi “Autorità di vigilanza EFTA”;

iv) al paragrafo 7 è aggiunto il seguente comma:

“Nei casi che riguardano gli Stati EFTA, prima di preparare un progetto ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1095/2010 ai fini di una decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA conformemente al paragrafo 4, l'AESFEM consulta, ove opportuno, il CERS e le altre autorità competenti. L'AESFEM trasmette le osservazioni ricevute all'Autorità di vigilanza EFTA.”;

k) all'articolo 50, per quanto riguarda gli Stati EFTA:

i) al paragrafo 1, le parole “, l'Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo la sigla “AESFEM”;

ii) al paragrafo 4, primo comma, le parole “, all'Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo le parole “all'AESFEM”;

l) all'articolo 61, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “22 luglio 2013” e “22 luglio 2017” leggasi “diciotto mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 202/2016 del 30 settembre 2016”.

31bba. **32013 R 0231:** Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza (GU L 83 del 22.3.2013, pag. 1).



Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come in appresso:

- a) fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i riferimenti agli Stati membri e alle autorità competenti dell'“UE” o dell'“Unione” comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nel regolamento delegato, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti;
 - b) agli articoli 15, 84, 86 e 99, le parole “diritto dell'Unione” e “normativa dell'Unione” sono sostituite dalle parole “accordo SEE”;
 - c) all'articolo 55, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “1° gennaio 2011” leggasi “alla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 202/2016 del 30 settembre 2016” e anziché “31 dicembre 2014” leggasi “dodici mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 202/2016 del 30 settembre 2016”;
 - d) all'articolo 114, paragrafo 3, le parole “della normativa dell'Unione” e sono sostituite dalle parole “dell'accordo SEE”.
- 31bbb. **32013 R 0447**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 447/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, che stabilisce la procedura applicabile ai GEFIA che scelgono di sottoporsi alle norme della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 132 del 16.5.2013, pag. 1).
- 31bbc. **32013 R 0448**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 448/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, che stabilisce la procedura di determinazione dello Stato membro di riferimento del GEFIA non UE a norma della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 132 del 16.5.2013, pag. 3).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento di esecuzione si intendono adattate come in appresso:

fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini “Stato/i membro/i” e “autorità competenti” comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nel regolamento di esecuzione, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti.

- 31bbd. **32014 R 0694**: Regolamento delegato (UE) n. 694/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2013, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono le tipologie di gestori di fondi di investimento alternativi (GU L 183 del 24.6.2014, pag. 18).
- 31bbe. **32015 R 0514**: Regolamento delegato (UE) 2015/514 della Commissione, del 18 dicembre 2014, sulle informazioni che le autorità competenti devono trasmettere all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 3, della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 82 del 27.3.2015, pag. 5).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come in appresso:

fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini “Stato/i membro/i” e “autorità competenti” comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nel regolamento delegato, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti.»


Articolo 2

L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:

1. ai punti 30 (Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), 31eb (Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio) e 31i (Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue:

«, modificata/o da:

- **32011 L 0061**: Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).»



2. Al punto 31d (Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32011 L 0061**: Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).»

Articolo 3

I testi della direttiva 2011/61/UE, dei regolamenti delegati (UE) n. 231/2013, (UE) n. 694/2014 e (UE) 2015/514 e dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 447/2013 e (UE) n. 448/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 1° ottobre 2016, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 201/2016 del 30 settembre 2016 ⁽¹⁾ [che integra il regolamento AESFEM (UE) n. 1095/2010].

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2016


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(1) Cfr. pag. 22 della presente Gazzetta ufficiale.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 203/2016

del 30 settembre 2016

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE (2017/280)

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 513/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito ⁽²⁾.
- (3) Nelle loro conclusioni ⁽³⁾ del 14 ottobre 2014 sull'inclusione, nell'accordo SEE, dei regolamenti dell'UE che istituiscono le autorità europee di vigilanza (AEV dell'UE), i ministri dell'economia e della finanza dell'UE e del SEE-EFTA hanno accolto con favore la soluzione equilibrata definita di comune accordo dalle parti contraenti, che tiene conto della struttura e degli obiettivi dei regolamenti UE che istituiscono le AEV e dell'accordo SEE, nonché dei vincoli giuridici e politici dell'UE e degli Stati del SEE-EFTA.
- (4) I ministri dell'economia e della finanza dell'UE e del SEE-EFTA hanno sottolineato che, conformemente alla struttura improntata a due pilastri dell'accordo SEE, l'Autorità di vigilanza EFTA adotterà decisioni rivolte rispettivamente agli operatori di mercato negli Stati SEE-EFTA. Le AEV dell'UE saranno competenti per azioni di natura non vincolante, anche nei confronti delle autorità competenti e degli operatori di mercato SEE-EFTA. L'azione dell'una o dell'altra parte sarà preceduta, a seconda dei casi, da consultazioni, coordinamento o scambio di informazioni tra le AEV dell'UE e l'Autorità di vigilanza EFTA.
- (5) Al fine di assicurare l'integrazione nel processo della competenza delle AEV dell'UE e la coerenza tra i due pilastri, le singole decisioni e le opinioni formali dell'Autorità di vigilanza EFTA rivolte a una o più autorità competenti o operatori di mercato del SEE-EFTA saranno adottate sulla base di progetti preparati dalla pertinente AEV dell'UE. In tal modo si preserveranno i vantaggi fondamentali della vigilanza ad opera di un'unica autorità. Questi principi si applicheranno in particolare alla vigilanza diretta da parte dell'AESFEM delle agenzie di rating del credito.
- (6) Le parti contraenti convengono che la presente decisione attua l'accordo di cui alle suddette conclusioni e deve pertanto essere interpretata in linea con i principi su cui si basano.
- (7) L'allegato IX dell'accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 31eb [regolamento (UE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato IX dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

- «— **32011 R 0513**: Regolamento (UE) n. 513/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011 (GU L 145 del 31.5.2011, pag. 30).
- **32013 R 0462**: Regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 (GU L 146 del 31.5.2013, pag. 1).


Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

- a) fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini "Stato/i membro/i", "autorità competenti" e "autorità settoriali competenti" comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA, le loro autorità competenti e le loro autorità settoriali competenti;

⁽¹⁾ GU L 145 del 31.5.2011, pag. 30.

⁽²⁾ GU L 146 del 31.5.2013, pag. 1.

⁽³⁾ Conclusioni del Consiglio approvate dai ministri dell'economia e della finanza dell'UE e del SEE-EFTA, 14178/1/14 REV 1.



- b) salvo diversamente disposto nel presente accordo, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) e l'Autorità di vigilanza EFTA collaborano, si scambiano informazioni e si consultano ai fini del regolamento, specialmente prima di prendere qualsiasi iniziativa. Questo comprende, in particolare, l'obbligo per ciascun organismo di trasmettere all'altro, senza ingiustificati ritardi, le informazioni necessarie allo svolgimento delle sue funzioni ai sensi del presente regolamento, come la preparazione da parte dell'AESFEM dei progetti di cui alla lettera d). Si tratta, fra l'altro, delle informazioni ricevute da ciascun organismo in seguito a domande di registrazione o a risposte a domande di registrazione presentate da gestori del mercato o ottenute da uno degli organismi nel corso di indagini o ispezioni in loco.

Fatto salvo l'articolo 109 del presente accordo, l'AESFEM e l'Autorità di vigilanza EFTA si trasmettono reciprocamente qualsiasi domanda, informazione, ricorso o richiesta che rientri nelle competenze dell'altra autorità.


In caso di disaccordo fra l'AESFEM e l'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni del regolamento, il presidente dell'AESFEM e il Collegio dell'Autorità di vigilanza EFTA convocano senza ingiustificati ritardi, tenendo conto dell'urgenza della questione, una riunione per raggiungere un consenso. In mancanza di tale consenso, il presidente dell'AESFEM o il Collegio dell'Autorità di vigilanza EFTA può chiedere alle parti contraenti di sottoporre la questione al Comitato misto SEE che la tratta conformemente all'articolo 111 del presente accordo, applicabile *mutatis mutandis*. A norma dell'articolo 2 della decisione del Comitato misto SEE n. 1/94, dell'8 febbraio 1994, relativa all'adozione del regolamento interno del Comitato misto SEE (GU L 85 del 30.3.1994, pag. 60), in caso di urgenza una parte contraente può chiedere la convocazione immediata di riunioni. Fatto salvo il presente paragrafo, una parte contraente può sottoporre in qualsiasi momento, di propria iniziativa, la questione al Comitato misto SEE conformemente all'articolo 5 o all'articolo 111 del presente accordo;

- c) i riferimenti alle banche centrali nazionali contenuti nel presente regolamento non si applicano al Liechtenstein;
- d) le decisioni, le decisioni provvisorie, le notifiche, le semplici richieste, le revoche di decisioni e altre misure dell'Autorità di vigilanza EFTA ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, dell'articolo 15, paragrafo 4, dell'articolo 16, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 17, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 20, dell'articolo 23 *ter*, paragrafo 1, dell'articolo 23 *quater*, paragrafo 3, dell'articolo 23 *quinqies*, paragrafo 4, dell'articolo 23 *sexies*, paragrafo 5, dell'articolo 24, paragrafi 1 e 4, dell'articolo 25, paragrafo 1, dell'articolo 36 *bis*, paragrafo 1, e dell'articolo 36 *ter*, paragrafo 1, sono adottate senza ingiustificati ritardi in base a progetti preparati dall'AESFEM di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA;
- e) all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), anziché "al diritto dell'Unione" leggesi "all'accordo SEE";
- f) all'articolo 6, paragrafo 3:
- i) le parole "o, nel caso di un'agenzia di rating del credito stabilita in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo la sigla "AESFEM";
- ii) sono aggiunti i seguenti commi:


"Nel caso di un gruppo di agenzie di rating del credito composto almeno un'agenzia di rating del credito stabilita in uno Stato EFTA e da un'agenzia di rating del credito che ha la sede legale in uno Stato membro dell'UE, l'AESFEM e l'Autorità di vigilanza EFTA garantiscono congiuntamente che almeno una delle agenzie appartenenti al gruppo non sia esentata dall'osservanza dei requisiti dell'allegato I, sezione A, punti 2, 5 e 6, e dell'articolo 7, paragrafo 4.

L'Autorità di vigilanza EFTA e l'AESFEM si informano reciprocamente di qualsiasi sviluppo pertinente per l'adozione di atti a norma del presente paragrafo.;"

- g) all'articolo 8 *ter*, paragrafo 2, anziché dell'"Unione" leggesi "l'accordo SEE";
- h) all'articolo 8 *quinqies*, paragrafo 2, e all'articolo 18, paragrafo 3, è aggiunto quanto segue:
- "L'AESFEM include nell'elenco le agenzie di rating del credito registrate stabilite in uno Stato EFTA.;"
- i) all'articolo 9, le parole "o dell'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi" sono inserite dopo "dell'AESFEM";



- j) all'articolo 10, paragrafo 6, e all'allegato III, parte I, punto 52, le parole "l'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo la sigla "AESFEM";
- k) all'articolo 11, paragrafo 2, e all'articolo 11 bis, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:
"L'AESFEM pubblica le informazioni fornite dalle agenzie di rating del credito stabilite in uno Stato EFTA ai sensi del presente articolo.";
- l) all'articolo 14:
i) ai paragrafi 2 e 5, le parole "o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi," sono inserite dopo la sigla "AESFEM";
ii) al paragrafo 4, le parole "o, nel caso di un'agenzia di rating del credito stabilita in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo la sigla "AESFEM";
- m) all'articolo 15:
i) al paragrafo 1, le parole "o, nel caso di un'agenzia di rating del credito stabilita in uno Stato EFTA, all'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo le parole "all'AESFEM";
ii) al paragrafo 2, le parole "o, quando incaricano un'agenzia di rating del credito stabilita in uno Stato EFTA, all'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo le parole "all'AESFEM";
iii) al paragrafo 4, le parole "o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi," sono inserite dopo la sigla "AESFEM";
- n) all'articolo 16, le parole "o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi" sono inserite dopo la sigla "AESFEM";
- o) all'articolo 17:
i) ai paragrafi 1, 2 e 4, le parole "o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi," sono inserite dopo la sigla "AESFEM";
ii) al paragrafo 3, le parole "e, per quanto riguarda ciascuna agenzia di rating del credito stabilita in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo la sigla "AESFEM";
- p) all'articolo 18:
i) al paragrafo 1, le parole "o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi," sono inserite dopo la sigla "AESFEM";
ii) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"L'AESFEM e l'Autorità di vigilanza EFTA si comunicano reciprocamente e comunicano alla Commissione, all'ABE, all'AEAP, alle autorità competenti e alle autorità settoriali competenti ogni decisione ai sensi degli articoli 16, 17 o 20.";
- q) all'articolo 19, paragrafo 1, sono aggiunti i seguenti commi:
"Per quanto riguarda le agenzie di rating del credito stabilite in uno Stato EFTA, le commissioni sono imposte dall'Autorità di vigilanza EFTA sulla stessa base delle commissioni imposte ad altre agenzie di rating del credito in conformità del presente regolamento e del regolamento della Commissione di cui al paragrafo 2.
Gli importi riscossi dall'Autorità di vigilanza EFTA conformemente al presente paragrafo sono versati all'AESFEM senza indebito ritardo.";
- r) all'articolo 20:
i) al paragrafo 1, le parole "o, nel caso di un'agenzia di rating del credito stabilita in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo la sigla "AESFEM";
ii) al paragrafo 2, seconda frase, le parole "o, nel caso di un'agenzia di rating del credito stabilita in uno Stato EFTA, di non preparare a tal fine un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo la parola "interessata";
- s) all'articolo 21:
i) al paragrafo 1, le parole "o l'Autorità di vigilanza EFTA, nel caso di un'agenzia di rating del credito stabilita in uno Stato EFTA," sono inserite dopo la sigla "AESFEM";



ii) al paragrafo 5 è aggiunto quanto segue:

“La relazione comprende anche le agenzie di rating registrate a norma del presente regolamento in virtù di una decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA.

L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette all'AESFEM tutte le informazioni e tutti i fascicoli necessari per l'adempimento del suo obbligo ai sensi del presente paragrafo.”;

iii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, il paragrafo 6 va letto come segue:

“L'Autorità di vigilanza EFTA presenta annualmente al comitato permanente degli Stati EFTA una relazione sulle sanzioni imposte ai sensi del presente regolamento, comprese le misure di vigilanza, le ammende e le penalità di mora.”;

t) all'articolo 23, le parole “o l'Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo la sigla “AESFEM”;

u) all'articolo 23 *bis*, le parole “o all'Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo le parole “all'AESFEM”;

v) all'articolo 23 *ter*:

i) al paragrafo 1, le parole “o, nel caso di un'agenzia di rating del credito o di persone che partecipano alle attività di rating, a entità valutate e a terzi collegati, nonché a terzi cui le agenzie di rating del credito hanno esternalizzato funzioni o attività operative e ad altre persone diversamente collegate o connesse strettamente e in modo sostanziale con le agenzie di rating del credito o con le attività di rating, stabilite in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA,” sono inserite dopo la sigla “AESFEM”;

ii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, ai paragrafi 2, 3 e 5, anziché “AESFEM” leggasi “Autorità di vigilanza EFTA”;

iii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, la lettera g) del paragrafo 3 va letta come segue:

“indica il diritto di ottenere la revisione dalla Corte EFTA conformemente all'articolo 36 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.”;

iv) al paragrafo 5 è aggiunto il seguente comma:

“L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette all'AESFEM, senza indebito ritardo, le informazioni ricevute a norma del presente articolo.”;

w) all'articolo 23 *quater*:

i) al paragrafo 1, le parole “o, se la persona oggetto di indagine è stabilita in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo la sigla “AESFEM”;

ii) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:


“I funzionari e le altre persone autorizzate dall'AESFEM sono abilitati ad assistere l'Autorità di vigilanza EFTA nello svolgimento delle sue funzioni a norma del presente articolo e hanno il diritto di partecipare alle indagini su richiesta dell'AESFEM.”;

iii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, ai paragrafi 2, 3 e 4 e al paragrafo 6, prima e seconda frase, anziché “AESFEM” leggasi “Autorità di vigilanza EFTA”;


iv) per quanto riguarda gli Stati EFTA, la seconda frase del paragrafo 3 va letta come segue:

“La decisione specifica l'oggetto e le finalità dell'indagine nonché le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo 36 *ter* e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte EFTA conformemente all'articolo 36 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.”;

v) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 6, terza frase, anziché “nel fascicolo dell'AESFEM” leggasi “nel fascicolo dell'AESFEM e dell'Autorità di vigilanza EFTA”;



- vi) per quanto riguarda gli Stati EFTA, la quarta frase del paragrafo 6 va letta come segue:
- “Solo la Corte EFTA può riesaminare la legittimità della decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA conformemente all’accordo fra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.”;
- x) all’articolo 23 *quinquies*:
- i) al paragrafo 1, le parole “o, nel caso di persone giuridiche stabilite in uno Stato EFTA, l’Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo la sigla “AESFEM”;
- ii) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:
- “L’Autorità di vigilanza EFTA trasmette all’AESFEM, senza ingiustificati ritardi, le informazioni ottenute a norma del presente articolo.”;
- iii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, ai paragrafi da 2 a 7 e al paragrafo 9, prima e seconda frase, anziché “AESFEM” leggasi “Autorità di vigilanza EFTA”;
- iv) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:
- “I funzionari e le altre persone autorizzate dall’AESFEM sono abilitati ad assistere l’Autorità di vigilanza EFTA nello svolgimento delle sue funzioni a norma del presente articolo e hanno il diritto di partecipare alle ispezioni in loco su richiesta dell’AESFEM.”;
- v) per quanto riguarda gli Stati EFTA, la seconda frase del paragrafo 4 va letta come segue:
- “La decisione specifica l’oggetto e le finalità dell’indagine, specifica la data d’inizio e indica le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento previste dall’articolo 36 *ter*, nonché il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte EFTA conformemente all’articolo 36 dell’accordo fra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.”;
- vi) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 9, terza frase, anziché “nel fascicolo dell’AESFEM e dell’Autorità di vigilanza EFTA”;
- vii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, la quarta frase del paragrafo 9 va letta come segue:
- “Solo la Corte EFTA può riesaminare la legittimità della decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA conformemente all’accordo fra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.”;
- y) all’articolo 23 *sexies*:
- i) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 1, prima frase, anziché “l’AESFEM nomina al proprio interno un funzionario indipendente incaricato delle indagini” leggasi “previe consultazioni con l’AESFEM, l’Autorità di vigilanza EFTA nomina al proprio interno un funzionario indipendente incaricato delle indagini.”;
- ii) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:
- “Il funzionario incaricato delle indagini nominato dall’Autorità di vigilanza EFTA non può essere, né essere stato, coinvolto direttamente o indirettamente nel processo di vigilanza o registrazione delle agenzie di rating del credito interessate e svolge i propri compiti indipendentemente dal Collegio dell’Autorità di vigilanza EFTA e dal Consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM.”;
- iii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, ai paragrafi 2, 3 e 4 le parole “e all’Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo le parole “al consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM”;
- iv) al terzo comma del paragrafo 2, le parole “e dall’Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo le parole “dall’AESFEM”;
- v) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 5, la parte della frase che segue le parole “e 36 *quater*,” va letta come segue:
- “l’Autorità di vigilanza EFTA decide se le persone oggetto delle indagini abbiano commesso una o più violazioni di cui all’allegato III, e in questo caso adotta una misura di vigilanza conformemente all’articolo 24 e impone una sanzione amministrativa pecuniaria conformemente all’articolo 36 *bis*.
- L’Autorità di vigilanza EFTA trasmette all’AESFEM tutte le informazioni e tutti i fascicoli necessari per l’adempimento del suo obbligo ai sensi del presente paragrafo.”;



- vi) al paragrafo 6, le parole “o dell'Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo le parole “dell'AESFEM”;
- vii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 8, anziché “AESFEM” leggasi “Autorità di vigilanza EFTA”;
- z) all'articolo 24:
 - i) al paragrafo 1, le parole “o, nel caso di un'agenzia di rating del credito stabilita in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo le parole “il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM”;
 - ii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, ai paragrafi 2 e 4, anziché “Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM” leggasi “L'Autorità di vigilanza EFTA”;
 - iii) al paragrafo 4, anziché “la decisione dell'AESFEM” leggasi “la decisione dell'AESFEM o dell'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,”;
 - iv) al paragrafo 5 sono aggiunti i seguenti commi:

“L'Autorità di vigilanza EFTA notifica senza indebito ritardo ogni decisione adottata ai sensi del paragrafo 1 all'agenzia di rating del credito stabilita in uno Stato EFTA interessata, e comunica tale decisione alle autorità competenti, e alle autorità settoriali competenti, alla Commissione, all'ABE e all'AEAP. La stessa rende pubblica ogni decisione sul proprio sito Internet entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui è stata adottata. L'Autorità di vigilanza EFTA pubblica inoltre ogni decisione sul proprio sito Internet entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui è stata adottata.

Quando rendono pubblica una decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA conformemente al terzo comma, l'AESFEM e l'Autorità di vigilanza EFTA rendono altresì pubblico il diritto dell'agenzia di rating del credito interessata di chiedere la revisione della decisione alla Corte EFTA nonché, se del caso, il fatto che sia stato avviato tale procedimento, precisando che le azioni promosse dinanzi alla Corte EFTA non hanno effetti sospensivi, e il fatto che la Corte EFTA può sospendere l'applicazione della decisione impugnata conformemente all'articolo 40 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.”;

- (za) all'articolo 25:

- i) al paragrafo 1 sono aggiunti i seguenti commi:

“Prima di preparare un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM dà modo alle persone interessate dal procedimento di essere sentite relativamente agli addebiti su cui l'AESFEM si basa. Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM basa le sue decisioni solo sugli addebiti in merito ai quali le persone interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di esprimere il proprio punto di vista.

L'Autorità di vigilanza EFTA basa le sue decisioni a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, solo sugli addebiti in merito ai quali le persone interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di esprimere il proprio punto di vista.

Il terzo e il quarto comma non si applicano qualora sia necessario intraprendere un'azione urgente al fine di impedire danni ingenti e imminenti al sistema finanziario. In tali circostanze l'Autorità di vigilanza EFTA può adottare una decisione provvisoria e quanto prima possibile dopo averla adottata, dà modo alle persone interessate dal procedimento di essere sentite dal consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM.”;

- ii) al paragrafo 2, anziché “al fascicolo dell'AESFEM” leggasi “al fascicolo dell'AESFEM e dell'Autorità di vigilanza EFTA”;

- (zb) all'articolo 26 e all'articolo 27, paragrafo 1, le parole “, l'Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo la sigla “AESFEM”;


- (zc) all'articolo 27, paragrafo 2, le parole “o l'Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo la sigla “AESFEM”;

- (zd) all'articolo 30:

- i) al paragrafo 1, le parole “o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,” sono inserite prima delle parole “può delegare specifici compiti di vigilanza”;



- ii) ai paragrafi 2, 3 e 4, le parole “o, a seconda dei casi, l’Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo la sigla “AESFEM”;
- iii) è aggiunto il seguente paragrafo:
- “5. L’Autorità di vigilanza EFTA e l’AESFEM si consultano prima di delegare un compito.”;
- (ze) all’articolo 31:
- i) al paragrafo 1, secondo comma, le parole “o all’Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,” sono inserite dopo le parole “all’AESFEM”;
- ii) al paragrafo 2, le parole “o all’Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,” sono inserite dopo le parole “tale autorità può richiedere all’AESFEM”;
- iii) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:
- “Se la richiesta di un’ autorità nazionale competente riguarda un’agenzia di rating del credito stabilita in uno Stato EFTA, l’AESFEM consulta senza indebito ritardo l’Autorità di vigilanza EFTA.”;
- (zf) all’articolo 32:
- i) al paragrafo 1, le parole “, l’Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo il primo uso della sigla “AESFEM”;
- ii) al paragrafo 1, le parole “, per l’Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo il secondo uso della sigla “AESFEM”;
- iii) al paragrafo 1, le parole “, l’Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo il terzo uso della sigla “AESFEM”;
- iv) al paragrafo 2, le parole “, l’Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo la sigla “AESFEM”;
- (zg) all’articolo 35 bis, paragrafo 6, le parole “o all’Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo le parole “all’AESFEM”;
- (zh) all’articolo 36 bis:
- i) al paragrafo 1, le parole “o, nel caso di un’agenzia di rating del credito stabilita in uno Stato EFTA, l’Autorità di vigilanza EFTA,” sono inserite dopo le parole “il consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM” e la sigla “AESFEM”;
- ii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 2, anziché “AESFEM” leggasi “Autorità di vigilanza EFTA”;
- (zi) all’articolo 36 ter:
- i) al paragrafo 1, le parole “o, qualora l’agenzia di rating del credito o la persona interessate siano stabilite in uno Stato EFTA, l’Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo le parole “Il consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM”;
- ii) al paragrafo 4, le parole “o, a seconda dei casi, dell’Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo le parole “dell’AESFEM”;
- (zj) all’articolo 36 quater:
- i) al paragrafo 1 sono aggiunti i seguenti commi:
- “Prima di preparare un progetto per l’Autorità di vigilanza EFTA a norma dell’articolo 36 bis o dell’articolo 36 ter, paragrafo 1, lettere da a) a d), il consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM dà modo alle persone interessate dal procedimento di essere sentite relativamente agli addebiti su cui l’AESFEM si basa. Il consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM basa le sue decisioni solo sugli addebiti in merito ai quali le persone interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di esprimere il proprio punto di vista.
- L’Autorità di vigilanza EFTA basa le sue decisioni a norma dell’articolo 36 bis o dell’articolo 36 ter, paragrafo 1, lettere da a) a d), solo sugli addebiti in merito ai quali le persone interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di esprimere il proprio punto di vista.”;



- ii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 2, anziché “al fascicolo dell'AESFEM” leggasi “al fascicolo dell'AESFEM e dell'Autorità di vigilanza EFTA”;
- (zk) all'articolo 36 *quinquies*:
- i) al paragrafo 1 è aggiunto quanto segue:
- “Anche l'Autorità di vigilanza EFTA comunica al pubblico ogni sanzione amministrativa pecuniaria o sanzione reiterata inflitta ai sensi degli articoli 36 *bis* e 36 *ter*, alle condizioni specificate nel presente paragrafo per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di tali sanzioni da parte dell'AESFEM.”;
- ii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 3, anziché “AESFEM” leggasi “Autorità di vigilanza EFTA”;
- iii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 3, anziché “Corte di giustizia” leggasi “Corte EFTA”;
- iv) al paragrafo 4 è aggiunto il seguente comma:
- “Il comitato permanente degli Stati EFTA stabilisce l'assegnazione degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni reiterate riscosse dall'Autorità di vigilanza EFTA.”;
- (zl) l'articolo 40 *bis* non si applica per quanto riguarda gli Stati EFTA;
- (zm) all'allegato IV, parte I, punto 7 e parte II, punto 3, le parole “o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,” sono inserite dopo la sigla “AESFEM”.»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) n. 513/2011 e (UE) n. 462/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° ottobre 2016, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 201/2016 del 30 settembre 2016 ⁽¹⁾.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


⁽¹⁾ Cfr. pag. 22 della presente Gazzetta ufficiale.



Dichiarazione degli Stati EFTA relativa alla decisione n. 203/2016 che integra i regolamenti (UE) n. 513/2011 e (UE) n. 462/2013 nell'accordo SEE

Il regolamento (CE) n. 1060/2009, modificato dai regolamenti (UE) n. 513/2011 e (UE) n. 462/2013, disciplina in particolare l'utilizzazione a fini regolamentari di rating del credito emessi da agenzie di rating del credito di paesi terzi, specifica le condizioni alle quali la Commissione può riconoscere l'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo rispetto ai requisiti del regolamento e prevede la possibilità che le imprese di paesi terzi siano certificate dall'AESFEM per agevolare l'utilizzazione dei loro rating del credito. L'integrazione di questo regolamento nell'accordo SEE lascia impregiudicato il campo di applicazione dell'accordo SEE per quanto riguarda le relazioni con i paesi terzi.

17CE0800



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 204/2016

del 30 settembre 2016

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE (2017/281)

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 826/2012 della Commissione, del 29 giugno 2012, che integra il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di notifica e di comunicazione al pubblico delle posizioni corte nette, sulle informazioni dettagliate da presentare all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati in relazione alle posizioni corte nette e sul metodo di calcolo del volume degli scambi per la determinazione dei titoli azionari esentati ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 827/2012 della Commissione, del 29 giugno 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione relative al metodo di comunicazione al pubblico delle posizioni nette in titoli azionari, al formato delle informazioni da fornire all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati in relazione alle posizioni corte nette, ai tipi di accordi, alle modalità d'intesa e alle misure che garantiscono adeguatamente che titoli azionari o debito sovrano siano disponibili per il regolamento nonché alle date e al periodo per la determinazione della sede principale di negoziazione dei titoli azionari a norma del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 918/2012 della Commissione, del 5 luglio 2012, che integra il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap), per quanto riguarda le definizioni, il calcolo delle posizioni corte nette, le posizioni coperte in credit default swap su emittenti sovrani, le soglie di notifica, le soglie di liquidità per la sospensione delle restrizioni, le diminuzioni significative del valore degli strumenti finanziari e gli eventi sfavorevoli ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 919/2012 della Commissione, del 5 luglio 2012, che integra il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sul metodo di calcolo della diminuzione di valore per i titoli azionari liquidi e per altri strumenti finanziari ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2015/97 della Commissione, del 17 ottobre 2014, che rettifica il regolamento delegato (UE) n. 918/2012 per quanto riguarda la notifica di importanti posizioni corte nette in debito sovrano ⁽⁶⁾.
- (7) Nelle loro conclusioni ⁽⁷⁾ del 14 ottobre 2014 sull'inclusione, nell'accordo SEE, dei regolamenti dell'UE che istituiscono le autorità europee di vigilanza (AEV dell'UE), i ministri dell'economia e della finanza dell'UE e del SEE-EFTA hanno sottolineato che, conformemente alla struttura improntata a due pilastri dell'accordo SEE, l'Autorità di vigilanza EFTA adotterà decisioni rivolte rispettivamente alle autorità competenti SEE-EFTA o agli operatori di mercato negli Stati SEE-EFTA. Le AEV dell'UE saranno competenti per azioni di natura non vincolante, anche nei confronti delle autorità competenti e degli operatori di mercato SEE-EFTA. L'azione dell'una o dell'altra parte sarà preceduta, a seconda dei casi, da consultazioni, coordinamento o scambio di informazioni tra le AEV dell'UE e l'Autorità di vigilanza EFTA.

⁽¹⁾ GU L 86 del 24.3.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 251 del 18.9.2012, pag. 1.


⁽³⁾ GU L 251 del 18.9.2012, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 274 del 9.10.2012, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 274 del 9.10.2012, pag. 16.

⁽⁶⁾ GU L 16 del 23.1.2015, pag. 22.

⁽⁷⁾ Conclusioni del Consiglio approvate dai ministri dell'economia e della finanza dell'UE e del SEE-EFTA, 14178/1/14 REV 1.



- (8) Il regolamento (UE) n. 236/2012 specifica i casi in cui l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) può vietare o limitare temporaneamente certe attività finanziarie e stabilisce le necessarie condizioni, conformemente all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾. Ai fini dell'accordo SEE questi poteri devono essere esercitati dall'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda gli Stati EFTA, conformemente al punto 31i dell'allegato IX dell'accordo SEE e alle condizioni ivi specificate. Per integrare nel processo le competenze dell'AESFEM e garantire la coerenza fra i due pilastri del SEE, queste decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA saranno adottate in base a progetti presentati dall'AESFEM. In tal modo si preserveranno i vantaggi fondamentali della vigilanza ad opera di un'unica autorità. Le parti contraenti convengono che la presente decisione attua l'accordo di cui alle suddette conclusioni del 14 ottobre 2014.
- (9) L'allegato IX dell'accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 29e [regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione] dell'allegato IX dell'accordo SEE è inserito quanto segue:

«29f. **32012 R 0236:** Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) (GU L 86 del 24.3.2012, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

- a) fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini "Stato/i membro/i" e "autorità competenti" comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti;
- b) salvo diversamente disposto nel presente accordo, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) e l'Autorità di vigilanza EFTA collaborano, si scambiano informazioni e si consultano ai fini del regolamento, specialmente prima di prendere qualsiasi iniziativa;
- c) all'articolo 23, paragrafo 4, terzo comma, le parole "o all'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi" sono aggiunte dopo la sigla "Aesfem";
- d) all'articolo 28:
 - i) al paragrafo 1, primo comma, le parole "o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo la sigla "Aesfem";
 - ii) al paragrafo 1, secondo comma, ai paragrafi 2, 3, 5, 6, 8, 10 e 11 e al paragrafo 7, lettera b), le parole "o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo la sigla "Aesfem";
 - iii) al paragrafo 3, le parole "senza emettere il parere" sono sostituite dalle parole "senza che l'Aesfem emetta il parere";
 - iv) al paragrafo 4 è aggiunto il seguente comma:

"Nei casi che riguardano gli Stati EFTA, prima di preparare un progetto ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1095/2010 ai fini di una decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA conformemente al paragrafo 1, l'Aesfem consulta il CERS e, ove opportuno, le altre autorità competenti. L'Aesfem trasmette le osservazioni ricevute all'Autorità di vigilanza EFTA.";
 - v) al paragrafo 7, anziché "una decisione" leggasi "ciascuna delle sue decisioni";
 - vi) al paragrafo 7, le parole ". L'Autorità di vigilanza EFTA pubblica sul suo sito Internet l'avviso di ogni sua decisione di imporre o prorogare una misura di cui al paragrafo 1. Sul sito Internet dell'Aesfem è inserito un riferimento alla pubblicazione dell'avviso da parte dell'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo le parole "paragrafo 1";


⁽¹⁾ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.



- vii) al paragrafo 9, le parole “o, per quanto riguarda le misure adottate dall’Autorità di vigilanza EFTA, quando l’avviso è pubblicato sul sito Internet dell’Autorità di vigilanza EFTA,” sono inserite dopo le parole “sito Internet dell’Aesfem”;
- e) all’articolo 31, dopo la parola “competenti” sono inserite le parole “, del comitato permanente degli Stati EFTA”;
- f) all’articolo 32, per quanto riguarda gli Stati EFTA, le parole “, l’Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo le parole “l’Aesfem”;
- g) all’articolo 36, per quanto riguarda gli Stati EFTA, le parole “e l’Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo la sigla “Aesfem”;
- h) all’articolo 37, paragrafo 3, le parole “o all’Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,” sono aggiunte dopo le parole “necessarie per permettere all’Aesfem”;
- i) all’articolo 46, per quanto riguarda gli Stati EFTA:
- i) il paragrafo 1 non si applica;
- ii) al paragrafo 2, anziché “del 25 marzo 2012” leggesi “della data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 204/2016 del 30 settembre 2016”.
- 29fa. **32012 R 0826:** Regolamento delegato (UE) n. 826/2012 della Commissione, del 29 giugno 2012, che integra il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di notifica e di comunicazione al pubblico delle posizioni corte nette, sulle informazioni dettagliate da presentare all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati in relazione alle posizioni corte nette e sul metodo di calcolo del volume degli scambi per la determinazione dei titoli azionari esentati (GU L 251 del 18.9.2012, pag. 1).
- 29fb. **32012 R 0827:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 827/2012 della Commissione, del 29 giugno 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione relative al metodo di comunicazione al pubblico delle posizioni nette in titoli azionari, al formato delle informazioni da fornire all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati in relazione alle posizioni corte nette, ai tipi di accordi, alle modalità d’intesa e alle misure che garantiscono adeguatamente che titoli azionari o debito sovrano siano disponibili per il regolamento nonché alle date e al periodo per la determinazione della sede principale di negoziazione dei titoli azionari a norma del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap) (GU L 251 del 18.9.2012, pag. 11).
- 29fc. **32012 R 0918:** Regolamento delegato (UE) n. 918/2012 della Commissione, del 5 luglio 2012, che integra il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap), per quanto riguarda le definizioni, il calcolo delle posizioni corte nette, le posizioni coperte in credit default swap su emittenti sovrani, le soglie di notifica, le soglie di liquidità per la sospensione delle restrizioni, le diminuzioni significative del valore degli strumenti finanziari e gli eventi sfavorevoli (GU L 274 del 9.10.2012, pag. 1), modificato da:
- **32015 R 0097:** Regolamento delegato (UE) 2015/97 della Commissione, del 17 ottobre 2014 (GU L 16 del 23.1.2015, pag. 22).
- 29fd. **32012 R 0919:** Regolamento delegato (UE) n. 919/2012 della Commissione, del 5 luglio 2012, che integra il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi a oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap) per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sul metodo di calcolo della diminuzione di valore per i titoli azionari liquidi e per altri strumenti finanziari (GU L 274 del 9.10.2012, pag. 16).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 236/2012, dei regolamenti delegati (UE) n. 826/2012, (UE) n. 918/2012, (UE) n. 919/2012 e (UE) 2015/97 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 827/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea*, fanno fede.



Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° ottobre 2016, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 201/2016 del 30 settembre 2016 ⁽¹⁾.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
(1) Cfr. pag. 22 della presente Gazzetta ufficiale.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 205/2016

del 30 settembre 2016

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2017/282]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 272/2012 della Commissione, del 7 febbraio 2012, che completa il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte alle agenzie di rating del credito dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Aesfem) ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 446/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al contenuto e al formato dei rapporti periodici sui dati di rating che le agenzie di rating del credito devono presentare all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 447/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito fissando norme tecniche di regolamentazione per la valutazione della conformità delle metodologie di rating ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 448/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la presentazione delle informazioni che le agenzie di rating del credito mettono a disposizione presso il registro centrale istituito dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 449/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle informazioni per la registrazione e la certificazione delle agenzie di rating del credito ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 946/2012 della Commissione, del 12 luglio 2012, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali inerenti alle sanzioni pecuniarie imposte dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati alle agenzie di rating del credito, comprese norme sui diritti di difesa e disposizioni temporali ⁽⁶⁾.
- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/245/UE della Commissione, del 28 aprile 2014, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del Brasile ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito ⁽⁷⁾.
- (8) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/246/UE della Commissione, del 28 aprile 2014, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza dell'Argentina ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito ⁽⁸⁾.

⁽¹⁾ GU L 90 del 28.3.2012, pag. 6.

⁽²⁾ GU L 140 del 30.5.2012, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 140 del 30.5.2012, pag. 14.


⁽⁴⁾ GU L 140 del 30.5.2012, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU L 140 del 30.5.2012, pag. 32.

⁽⁶⁾ GU L 282 del 16.10.2012, pag. 23.

⁽⁷⁾ GU L 132 del 3.5.2014, pag. 65.

⁽⁸⁾ GU L 132 del 3.5.2014, pag. 68.



- (9) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/247/UE della Commissione, del 28 aprile 2014, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del Messico ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito ⁽¹⁾.
- (10) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/248/UE della Commissione, del 28 aprile 2014, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza di Singapore ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito ⁽²⁾.
- (11) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/249/UE della Commissione, del 28 aprile 2014, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza di Hong Kong ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito ⁽³⁾.
- (12) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 31ebd (Decisione di esecuzione 2012/630/UE della Commissione) dell'allegato IX dell'accordo SEE è inserito quanto segue:

- «31ebe. **32014 D 0245:** Decisione di esecuzione 2014/245/UE della Commissione, del 28 aprile 2014, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del Brasile ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 65).
- 31ebf. **32014 D 0246:** Decisione di esecuzione 2014/246/UE della Commissione, del 28 aprile 2014, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza dell'Argentina ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 68).
- 31ebg. **32014 D 0247:** Decisione di esecuzione 2014/247/UE della Commissione, del 28 aprile 2014, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del Messico ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 71).
- 31ebh. **32014 D 0248:** Decisione di esecuzione 2014/248/UE della Commissione, del 28 aprile 2014, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza di Singapore ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 73).
- 31ebi. **32014 D 0249:** Decisione di esecuzione 2014/249/UE della Commissione, del 28 aprile 2014, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza di Hong Kong ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 76).
- 31ebj. **32012 R 0272:** Regolamento delegato (UE) n. 272/2012 della Commissione, del 7 febbraio 2012, che completa il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte alle agenzie di rating del credito dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Aesfem) Testo rilevante ai fini del SEE (GU L 90 del 28.3.2012, pag. 6).


Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come in appresso:

- a) all'articolo 1, per quanto riguarda gli Stati EFTA, le parole "o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi," sono inserite dopo le parole "l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Aesfem)";
- b) all'articolo 2, le parole "o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi," sono inserite dopo la sigla "Aesfem";

⁽¹⁾ GU L 132 del 3.5.2014, pag. 71.

⁽²⁾ GU L 132 del 3.5.2014, pag. 73.


⁽³⁾ GU L 132 del 3.5.2014, pag. 76.



- c) all'articolo 5, paragrafo 3:
- i) al quarto comma, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “Aesfem” leggasi “Autorità di vigilanza EFTA”;
 - ii) è aggiunto il seguente comma:

“Quando, per quanto riguarda le agenzie di rating del credito stabilite negli Stati EFTA, l’Autorità di vigilanza EFTA deve inviare alle agenzie di rating le fatture relative alle rate, l’Aesfem informa l’Autorità di vigilanza EFTA dei calcoli necessari per quanto riguarda ciascuna agenzia di rating del credito con un anticipo sufficiente rispetto alle rispettive date di pagamento.”;
- d) all'articolo 6, paragrafo 7:
- i) per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “Aesfem” leggasi “Autorità di vigilanza EFTA”;
 - ii) è aggiunto il seguente comma:


“Quando, per quanto riguarda le agenzie di rating del credito stabilite negli Stati EFTA, l’Autorità di vigilanza EFTA deve rimborsare parte della commissione di registrazione versata, l’Aesfem mette senza indugio a disposizione dell’Autorità di vigilanza EFTA, a tal fine, gli importi che devono essere rimborsati a un’agenzia di rating del credito.”;
- e) all'articolo 9:
- i) al paragrafo 1, le parole “Soltanto l’Aesfem” sono sostituite dalle parole “Soltanto l’Aesfem o, per quanto riguarda le agenzie di rating del credito stabilite negli Stati EFTA, l’Autorità di vigilanza EFTA”;
 - ii) le parole “o l’Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,” sono inserite dopo la sigla “Aesfem”;
- 31ebk. **32012 R 0446:** Regolamento delegato (UE) n. 446/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al contenuto e al formato dei rapporti periodici sui dati di rating che le agenzie di rating del credito devono presentare all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (GU L 140 del 30.5.2012, pag. 2).
- 31ebl. **32012 R 0447:** Regolamento delegato (UE) n. 447/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito fissando norme tecniche di regolamentazione per la valutazione della conformità delle metodologie di rating (GU L 140 del 30.5.2012, pag. 14).
- 31ebm. **32012 R 0448:** Regolamento delegato (UE) n. 448/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la presentazione delle informazioni che le agenzie di rating del credito mettono a disposizione presso il registro centrale istituito dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (GU L 140 del 30.5.2012, pag. 17).
- 31ebn. **32012 R 0449:** Regolamento delegato (UE) n. 449/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle informazioni per la registrazione e la certificazione delle agenzie di rating del credito (GU L 140 del 30.5.2012, pag. 32).
- Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come in appresso:
- a) all'articolo 1, per quanto riguarda gli Stati EFTA, le parole “o all’Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,” sono inserite dopo le parole “all’AESFEM”;
 - b) nel capo 2 e negli allegati IV e V, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “Aesfem” leggasi “Autorità di vigilanza EFTA”;



31ebo. **32012 R 0946:** Regolamento delegato (UE) n. 946/2012 della Commissione, del 12 luglio 2012, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali inerenti alle sanzioni pecuniarie imposte dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati alle agenzie di rating del credito, comprese norme sui diritti di difesa e disposizioni temporali (GU L 282 del 16.10.2012, pag. 23).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come in appresso:

- a) all'articolo 1, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché "Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM)" e "AESFEM" leggasi "Autorità di vigilanza EFTA";
- b) all'articolo 2, per quanto riguarda gli Stati EFTA, le parole "e all'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo le parole "al consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM";
- c) all'articolo 3, per quanto riguarda gli Stati EFTA:
 - i) al paragrafo 1, le parole "e all'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo le parole "al consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM";
 - ii) le parole "ne informa l'Autorità di vigilanza EFTA. L'Autorità di vigilanza EFTA, senza indebiti ritardi," sono inserite prima delle parole "glielo rimanda", "trasmette" e "informa", rispettivamente, ai paragrafi 2, 4 e 5 e prima delle parole "notifica la decisione" al paragrafo 3;
 - iii) al paragrafo 4, secondo comma, e al paragrafo 5, primo comma, terza frase, le parole " , prima di preparare un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA, o l'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo le parole "Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM";
 - iv) al paragrafo 4, terzo comma, e al paragrafo 5, secondo comma, le parole "o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo le parole "Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM";
 - v) al paragrafo 6, anziché "Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM" leggasi "L'Autorità di vigilanza EFTA";
- d) all'articolo 4, per quanto riguarda gli Stati EFTA:
 - i) al primo comma, anziché "dal consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM" leggasi "dall'Autorità di vigilanza EFTA";
 - ii) al terzo comma, le parole "o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo le parole "Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM";
- e) all'articolo 5, per quanto riguarda gli Stati EFTA:
 - i) le parole "o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo la sigla "AESFEM";
 - ii) anziché "il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM" leggasi "l'Autorità di vigilanza EFTA";
- f) all'articolo 6, per quanto riguarda gli Stati EFTA:
 - i) ai paragrafi 1 e 4, anziché "AESFEM" leggasi "Autorità di vigilanza EFTA";
 - ii) ai paragrafi 3 e 5, le parole "o l'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo la sigla "AESFEM";
 - iii) al paragrafo 5, anziché "alla commissione di ricorso ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾ e dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 36 *sexies* del regolamento (CE) n. 1060/2009" leggasi "alla Corte EFTA ai sensi dell'articolo 35 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia";



- g) all'articolo 7, per quanto riguarda gli Stati EFTA:
- i) anziché "AESFEM" leggasi "Autorità di vigilanza EFTA";
 - ii) al paragrafo 5, lettera b), anziché "commissione di ricorso dell'AESFEM ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (UE) n. 1095/2010 e della Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 36 *sexies* del regolamento (CE) n. 1060/2009" leggasi "Corte EFTA ai sensi dell'articolo 35 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia".»

Articolo 2

I testi dei regolamenti delegati (UE) n. 272/2012, (UE) n. 446/2012, (UE) n. 447/2012, (UE) n. 448/2012, (UE) n. 449/2012 e (UE) n. 946/2012 e delle decisioni di esecuzione 2014/245/UE, 2014/246/UE, 2014/247/UE, 2014/248/UE e 2014/249/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° ottobre 2016, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 203/2016 del 30 settembre 2016 ⁽¹⁾.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2016


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

⁽¹⁾ Cfr. pagina 35 della presente Gazzetta ufficiale.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 206/2016

del 30 settembre 2016

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2017/283]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni⁽¹⁾.
- (2) Nelle loro conclusioni⁽²⁾ del 14 ottobre 2014 sull'inclusione, nell'accordo SEE, dei regolamenti dell'UE che istituiscono le autorità europee di vigilanza (AEV dell'UE), i ministri dell'economia e della finanza dell'UE e del SEE-EFTA hanno accolto con favore la soluzione equilibrata definita di comune accordo dalle parti contraenti, che tiene conto della struttura e degli obiettivi dei regolamenti UE che istituiscono le AEV e dell'accordo SEE, nonché dei vincoli giuridici e politici dell'UE e degli Stati del SEE-EFTA.
- (3) I ministri dell'economia e della finanza dell'UE e del SEE-EFTA hanno sottolineato che, conformemente alla struttura improntata a due pilastri dell'accordo SEE, l'Autorità di vigilanza EFTA adotterà decisioni rivolte alle autorità competenti SEE-EFTA o agli operatori di mercato negli Stati SEE-EFTA. Le AEV dell'UE saranno competenti per azioni di natura non vincolante, anche nei confronti delle autorità competenti e degli operatori di mercato SEE-EFTA. L'azione dell'una o dell'altra parte sarà preceduta, a seconda dei casi, da consultazioni, coordinamento o scambio di informazioni tra le AEV dell'UE e l'Autorità di vigilanza EFTA.
- (4) Al fine di assicurare l'integrazione nel processo della competenza delle AEV dell'UE e la coerenza tra i due pilastri, le singole decisioni e le opinioni formali dell'Autorità di vigilanza EFTA rivolte a una o più autorità competenti o operatori di mercato del SEE-EFTA saranno adottate sulla base di progetti preparati dalla pertinente AEV dell'UE. In tal modo si preserveranno i vantaggi fondamentali della vigilanza ad opera di un'unica autorità. Questi principi si applicheranno, in particolare, alla vigilanza diretta dei repertori di dati sulle negoziazioni da parte dell'AESFEM.
- (5) Le parti contraenti convengono che la presente decisione attua l'accordo di cui alle suddette conclusioni e deve pertanto essere interpretata in linea con i principi su cui si basano.
- (6) L'allegato IX dell'accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 16b (Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:


«— **32012 R 0648**: Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).»

2. Dopo il punto 31bb (Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il seguente punto:

«31bc. **32012 R 0648**: Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

⁽¹⁾ GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Conclusioni del Consiglio approvate dai ministri dell'economia e della finanza dell'UE e del SEE-EFTA, 14178/1/14 REV 1.




Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

- a) fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini “Stato/i membro/i” e “autorità competenti” comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti;
- b) salvo diversamente disposto nel presente accordo, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) e l'Autorità di vigilanza EFTA collaborano, si scambiano informazioni e si consultano ai fini del regolamento, specialmente prima di prendere qualsiasi iniziativa. Questo comprende, in particolare, l'obbligo per ciascun organismo di trasmettere all'altro, senza ingiustificati ritardi, le informazioni necessarie allo svolgimento delle sue funzioni ai sensi del presente regolamento, come la preparazione da parte dell'AESFEM dei progetti di cui alla lettera d). Si tratta, fra l'altro, delle informazioni ricevute da ciascun organismo in seguito a domande di registrazione o a risposte a domande di registrazione presentate da gestori del mercato o ottenute da uno degli organismi nel corso di indagini o ispezioni in loco.


Fatto salvo l'articolo 109 del presente accordo, l'AESFEM e l'Autorità di vigilanza EFTA si trasmettono reciprocamente qualsiasi domanda, informazione, ricorso o richiesta che rientri nelle competenze dell'altra autorità.

In caso di disaccordo fra l'AESFEM e l'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni del regolamento, il presidente dell'AESFEM e il Collegio dell'Autorità di vigilanza EFTA convocano senza ingiustificati ritardi, tenendo conto dell'urgenza della questione, una riunione per raggiungere un consenso. In mancanza di tale consenso, il presidente dell'AESFEM o il Collegio dell'Autorità di vigilanza EFTA può chiedere alle parti contraenti di sottoporre la questione al Comitato misto SEE che la tratta conformemente all'articolo 111 del presente accordo, applicabile *mutatis mutandis*. A norma dell'articolo 2 della decisione del Comitato misto SEE n. 1/94, dell'8 febbraio 1994, relativa all'adozione del regolamento interno del Comitato misto SEE (GU L 85 del 30.3.1994, pag. 60), in caso di urgenza una parte contraente può chiedere la convocazione immediata di riunioni. Fatto salvo il presente paragrafo, una parte contraente può sottoporre in qualsiasi momento, di propria iniziativa, la questione al Comitato misto SEE conformemente all'articolo 5 o all'articolo 111 del presente accordo;


- c) i riferimenti ai “membri del SEBC” o alle “banche centrali” comprendono, oltre al significato che hanno nel regolamento, le banche centrali nazionali degli Stati EFTA ad eccezione del Liechtenstein, a cui non si applicano questi riferimenti;
- d) le decisioni, le decisioni provvisorie, le notifiche, le semplici richieste, le revoche di decisioni e le altre misure dell'Autorità di vigilanza EFTA ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 2, dell'articolo 58, paragrafo 1, dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'articolo 62, paragrafo 3, dell'articolo 63, paragrafo 4, dell'articolo 64, paragrafo 5, dell'articolo 65, paragrafo 1, dell'articolo 66, paragrafo 1, dell'articolo 71 e dell'articolo 73, paragrafo 1, sono adottate, senza ingiustificati ritardi, in base a progetti preparati dall'AESFEM di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA;
- e) all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), all'articolo 7, paragrafo 5, e all'articolo 11, paragrafi 6 e 10, le parole “o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,” sono inserite dopo la sigla “AESFEM”;
- f) all'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), le parole “nell'Unione e, ove differisca, negli Stati EFTA” sono inserite dopo le parole “di decorrenza”;
- g) all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 11, paragrafo 3, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “del/dal 16 agosto 2012” leggasi “della/dalla di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 206/2016 del 30 settembre 2016”;
- h) all'articolo 12, paragrafo 2, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “Entro il 17 febbraio 2013” leggasi “Entro sei mesi dalla di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 206/2016 del 30 settembre 2016”;
- i) all'articolo 17:
 - i) al paragrafo 4 e al paragrafo 5, primo comma, le parole “o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,” sono inserite dopo la sigla “AESFEM”;




- ii) al paragrafo 5, anziché “del diritto dell’Unione” leggasi “dell’accordo SEE”;
- j) agli articoli 18 e 25, anziché “valute dell’Unione” leggasi “valute ufficiali delle parti contraenti dell’accordo SEE”;
- k) all’articolo 55, paragrafo 1, le parole “o, nel caso di un repertorio di dati sulle negoziazioni stabilito in uno Stato EFTA, l’Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo la sigla “AESFEM”;
- l) all’articolo 56:
- i) al paragrafo 1, le parole “o, nel caso di un repertorio di dati sulle negoziazioni stabilito in uno Stato EFTA, all’Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo la sigla “AESFEM”;
- ii) al paragrafo 2, le parole “o l’Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,” sono inserite dopo la sigla “AESFEM”;
- m) all’articolo 57, le parole “o l’Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,” sono inserite dopo la sigla “AESFEM”;
- n) all’articolo 58, le parole “o l’Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,” sono inserite dopo la sigla “AESFEM”;
- o) all’articolo 59:
- i) al paragrafo 1, le parole “o l’Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,” sono inserite dopo la sigla “AESFEM”;
- ii) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- “L’AESFEM e l’Autorità di vigilanza EFTA si comunicano reciprocamente, e comunicano alla Commissione ogni decisione adottata a norma del paragrafo 1.”;
- p) all’articolo 60, le parole “o l’Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo la sigla “AESFEM”;
- q) all’articolo 61:
- i) al paragrafo 1, le parole “o, nel caso di repertori di dati sulle negoziazioni o di parti correlate cui i repertori hanno esternalizzato funzioni o attività operative che sono stabilite in uno Stato EFTA, l’Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo la sigla “AESFEM”;
- ii) ai paragrafi 2, 3 e 5, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “AESFEM” leggasi “Autorità di vigilanza EFTA”;
- iii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, la lettera g) del paragrafo 3 va letta come segue:
- “indica il diritto di ottenere la revisione dalla Corte EFTA conformemente all’articolo 36 dell’accordo fra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.”;
- iv) al paragrafo 5 è aggiunto il seguente comma:
- “L’Autorità di vigilanza EFTA trasmette all’AESFEM, senza ingiustificati ritardi, le informazioni ricevute a norma del presente articolo.”;
- r) all’articolo 62:
- i) al paragrafo 1, le parole “o, se la persona oggetto di indagine è stabilita in uno Stato EFTA, l’Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo la sigla “AESFEM”;
- ii) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:
- “I funzionari e altre persone autorizzate dall’AESFEM sono abilitati ad assistere l’Autorità di vigilanza EFTA nello svolgimento delle sue funzioni a norma del presente articolo e hanno il diritto di partecipare alle indagini su richiesta dell’AESFEM.”;




- iii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, ai paragrafi 2, 3 e 4 e al paragrafo 6, prima e seconda frase, anziché "AESFEM" leggasi "Autorità di vigilanza EFTA";
- iv) per quanto riguarda gli Stati EFTA, la seconda frase del paragrafo 3 va letta come segue:
- "La decisione specifica l'oggetto e le finalità dell'indagine nonché le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo 66 e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte EFTA conformemente all'articolo 36 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.";
- v) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 6, terza frase, anziché "nel fascicolo dell'AESFEM" leggasi "nel fascicolo dell'AESFEM e dell'Autorità di vigilanza EFTA";
- vi) per quanto riguarda gli Stati EFTA, la quarta frase del paragrafo 6 va letta come segue:
- "Solo la Corte EFTA può riesaminare la legittimità della decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA conformemente all'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.";
- s) all'articolo 63:
- i) al paragrafo 1, le parole "o, nel caso di persone giuridiche stabilite in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo la sigla "AESFEM";
- ii) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:
- "L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette all'AESFEM, senza ingiustificati ritardi, le informazioni ottenute a norma del presente articolo.";
- iii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, ai paragrafi da 2 a 7 e al paragrafo 9, prima, seconda e terza frase, anziché "AESFEM" leggasi "Autorità di vigilanza EFTA";
- iv) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:
- "I funzionari e altre persone autorizzate dall'AESFEM sono abilitati ad assistere l'Autorità di vigilanza EFTA nello svolgimento delle sue funzioni a norma del presente articolo e hanno il diritto di partecipare alle ispezioni in loco.";
- v) per quanto riguarda gli Stati EFTA, la seconda frase del paragrafo 4 va letta come segue:
- "La decisione specifica l'oggetto e le finalità dell'indagine, specifica la data d'inizio e indica le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo 66, nonché il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte EFTA conformemente all'articolo 36 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.";
- vi) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 9, quarta frase, anziché "nel fascicolo dell'AESFEM" leggasi "nel fascicolo dell'AESFEM e dell'Autorità di vigilanza EFTA";
- vii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, la quinta frase del paragrafo 9 va letta come segue:
- "Solo la Corte EFTA può riesaminare la legittimità della decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA conformemente all'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.";
- t) all'articolo 64:
- i) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 1, prima frase anziché "l'AESFEM nomina al proprio interno un funzionario indipendente incaricato delle indagini" leggasi "previe consultazioni con l'AESFEM l'Autorità di vigilanza EFTA nomina al proprio interno un funzionario indipendente incaricato delle indagini.";
- ii) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:
- "Il funzionario incaricato delle indagini nominato dall'Autorità di vigilanza EFTA non può essere, né essere stato, coinvolto direttamente o indirettamente nel processo di vigilanza o registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni interessato e svolge i propri compiti indipendentemente dal Collegio dell'Autorità di vigilanza EFTA e dal Consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM.";



- iii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, ai paragrafi 2, 3 e 4 le parole “e all’Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo le parole “all’AESFEM”;
- iv) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 5, la parte della frase che segue le parole “all’articolo 67” va letta come segue:
- “L’Autorità di vigilanza EFTA decide se le persone oggetto delle indagini abbiano commesso una o più violazioni di cui all’allegato I, e in questo caso adotta una misura di vigilanza conformemente all’articolo 73 e impone una sanzione amministrativa pecuniaria conformemente all’articolo 65.
- L’Autorità di vigilanza EFTA trasmette all’AESFEM tutte le informazioni e tutti i fascicoli necessari per l’adempimento del suo obbligo ai sensi del presente paragrafo.”;
- v) al paragrafo 6, le parole “, dell’Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo le parole “dell’AESFEM”;
- vi) al paragrafo 8, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “AESFEM” leggasi “Autorità di vigilanza EFTA”;
- u) all’articolo 65:
- i) al paragrafo 1, le parole “o, nel caso di un repertorio di dati sulle negoziazioni stabilito in uno Stato EFTA, l’Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo la sigla “AESFEM”;
- ii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 2, anziché “l’AESFEM” leggasi “l’Autorità di vigilanza EFTA”;
- v) all’articolo 66:
- i) al paragrafo 1, le parole “o, qualora il repertorio di dati sulle negoziazioni o la persona interessati siano stabiliti in uno Stato EFTA, l’Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo la sigla “AESFEM”;
- ii) al paragrafo 4, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “AESFEM” leggasi “Autorità di vigilanza EFTA”;
- w) all’articolo 67:
- i) al paragrafo 1 sono aggiunti i seguenti commi:
- “Prima di preparare un progetto per l’Autorità di vigilanza EFTA a norma degli articoli 65 e 66, l’AESFEM dà alle persone interessate dal procedimento la possibilità di essere sentite sulle sue conclusioni. L’AESFEM basa i suoi progetti solo sulle conclusioni in merito alle quali le persone interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di esprimersi.
- L’Autorità di vigilanza EFTA basa le sue decisioni a norma degli articoli 65 e 66 solo sulle conclusioni in merito alle quali le persone interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di esprimersi.”;
- ii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 2, anziché “al fascicolo dell’AESFEM” leggasi “al fascicolo dell’AESFEM e dell’Autorità di vigilanza EFTA”;
- iii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 2, anziché “ai documenti preparatori interni dell’AESFEM” leggasi “ai documenti preparatori interni dell’AESFEM e dell’Autorità di vigilanza EFTA”;
- x) all’articolo 68:
- i) al paragrafo 1 è aggiunto il testo seguente:
- “Anche l’Autorità di vigilanza EFTA comunica al pubblico ogni sanzione amministrativa pecuniaria o sanzione per la reiterazione dell’inadempimento inflitta ai sensi degli articoli 65 e 66 alle condizioni specificate nel presente paragrafo per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di tali sanzioni da parte dell’AESFEM.”;
- ii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, ai paragrafi 3 e 4, anziché “AESFEM” leggasi “Autorità di vigilanza EFTA”;
- iii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 3, anziché “il Parlamento europeo, il Consiglio” leggasi “l’AESFEM e il comitato permanente degli Stati EFTA”;



- iv) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 4, anziché “Corte di giustizia” leggasi “Corte EFTA”;
- v) al paragrafo 5 è aggiunto il seguente comma:
- “Il comitato permanente degli Stati EFTA stabilisce l’assegnazione degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento rimosse dall’Autorità di vigilanza EFTA.”;
- y) all’articolo 71:
- i) al paragrafo 1, le parole “o, nel caso di un repertorio di dati sulle negoziazioni stabilito in uno Stato EFTA, l’Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo la sigla “AESFEM”;
- ii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 2, anziché “l’AESFEM” leggasi “l’Autorità di vigilanza EFTA”;
- iii) nella seconda frase del paragrafo 3, le parole “o, nel caso di un repertorio di dati sulle negoziazioni stabilito in uno Stato EFTA, di non preparare a tal fine un progetto per l’Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo la parola “interessato”;
- z) all’articolo 72, paragrafo 1, sono aggiunti i seguenti commi:
- “Per quanto riguarda i repertori di dati sulle negoziazioni stabiliti in uno Stato EFTA, le commissioni sono imposte dall’Autorità di vigilanza EFTA sulla stessa base delle commissioni imposte ad altri repertori di dati sulle negoziazioni in conformità del presente regolamento e degli atti delegati adottati a norma del paragrafo 3.
- Gli importi riscossi dall’Autorità di vigilanza EFTA conformemente al presente paragrafo sono versati all’AESFEM senza ingiustificati ritardi.”;
- (za) all’articolo 73:
- i) al paragrafo 1, le parole “o, nel caso di un repertorio di dati sulle negoziazioni stabilito in uno Stato EFTA, l’Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo la sigla “AESFEM”;
- ii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 2, anziché “l’AESFEM” leggasi “l’Autorità di vigilanza EFTA”;
- iii) al paragrafo 3 sono aggiunti i seguenti commi:
- “L’Autorità di vigilanza EFTA notifica senza ingiustificati ritardi le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 1 al repertorio di dati sulle negoziazioni interessato e le comunica alle autorità competenti e alla Commissione. La stessa rende pubblica ogni decisione sul proprio sito Internet entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui è stata adottata. L’Autorità di vigilanza EFTA pubblica inoltre ogni decisione sul proprio sito Internet entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui è stata adottata.
- Quando rendono pubblica una decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA conformemente al terzo comma, l’AESFEM e l’Autorità di vigilanza EFTA rendono altresì pubblico il diritto del repertorio di dati sulle negoziazioni interessato di chiedere la revisione della decisione alla Corte EFTA nonché, se del caso, il fatto che sia stato avviato tale procedimento, precisando che le azioni promosse dinanzi alla Corte EFTA non hanno effetti sospensivi, e il fatto che la Corte EFTA può sospendere l’applicazione della decisione impugnata conformemente all’articolo 40 dell’accordo fra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.”;
- (zb) all’articolo 74:
- i) al paragrafo 1, le parole “o l’Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,” sono inserite prima delle parole “può delegare specifici compiti di vigilanza”;
- ii) ai paragrafi da 2 a 5, le parole “o l’Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi” sono inserite dopo la sigla “AESFEM”;



iii) è aggiunto il seguente paragrafo:

“6. L'Autorità di vigilanza EFTA e l'AESFEM si consultano prima di delegare un compito.”;

(zc) l'articolo 75, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 76 non si applicano;

(zd) all'articolo 81, paragrafo 3, per quanto riguarda gli Stati EFTA:

i) alla lettera f), anziché “con l'Unione di cui all'articolo 75” leggasi “con lo Stato EFTA in cui sono stabilite sull'accesso reciproco alle informazioni sui contratti derivati registrati in repertori di dati”;

ii) alla lettera i), anziché “l'ESMA di cui all'articolo 76” leggasi “con lo Stato EFTA in cui sono stabilite sull'accesso reciproco alle informazioni sui contratti derivati registrati in repertori di dati stabiliti in tale Stato EFTA”;

iii) il testo della lettera j) va letto come segue:

“l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell'energia, fatti salvi il contenuto e l'entrata in vigore di una decisione del Comitato misto SEE che integra il regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia.”;

(zf) all'articolo 83, le parole “o l'Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo la sigla “AESFEM”;

(zg) all'articolo 84, le parole “o l'Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo la sigla “AESFEM”;

(zh) all'articolo 87, paragrafo 2, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “entro il 17 agosto 2014” leggasi “entro un anno dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 206/2016 del 30 settembre 2016”;

(zi) all'articolo 89:

i) al paragrafo 1, dopo il primo comma è aggiunto il seguente comma:


“Per i tre anni successivi all'entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 206/2016 del 30 settembre 2016, l'obbligo di compensazione previsto all'articolo 4 non si applica ai contratti derivati OTC di cui può essere oggettivamente quantificata la riduzione dei rischi di investimento direttamente riconducibile alla solvibilità finanziaria degli schemi pensionistici definiti all'articolo 2, paragrafo 10, che sono stabiliti in uno Stato EFTA. Il periodo transitorio si applica anche agli enti stabiliti ai fini dell'erogazione di compensazione ai membri di schemi pensionistici in caso di inadempimento.”;

ii) ai paragrafi 3, 5, 6 e 8, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “prima dell'adozione da parte della Commissione di [o ‘delle’ a seconda dei casi]” leggasi “prima che si applichino nel SEE” e le parole “adottate dalla Commissione” sono inserite dopo le parole «norme tecniche di regolamentazione [o “norme tecniche di regolamentazione e di attuazione” a seconda dei casi];

iii) al paragrafo 3, per quanto riguarda gli Stati EFTA, le parole “decisioni del Comitato misto SEE contenenti” sono inserite dopo le parole “entrata in vigore di tutte le”;

iv) ai paragrafi 5 e 6, per quanto riguarda gli Stati EFTA, le parole “decisioni del Comitato misto SEE contenenti” sono inserite dopo le parole «entrata in vigore di tali [o “delle” a seconda dei casi];

(zj) all'allegato I, parte IV, lettere a) e c), e all'allegato II, parte I, lettera g) e parte II, lettera c), le parole “o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,” sono inserite dopo la sigla “AESFEM”.



Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 648/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° ottobre 2016, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 201/2016 del 30 settembre 2016 ⁽¹⁾.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(1) Cfr. pag. 22 della presente Gazzetta ufficiale.



REGOLAMENTO (UE) 2017/284 DEL CONSIGLIO
del 17 febbraio 2017
che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2017/288 del Consiglio che modifica la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe ⁽¹⁾,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio ⁽²⁾ attua la decisione 2011/101/PESC del Consiglio ⁽³⁾ e dispone determinate misure nei confronti di persone nello Zimbabwe, tra cui il congelamento dei loro beni.
- (2) È opportuno introdurre una deroga al divieto di vendita, fornitura, trasferimento ed esportazione di attrezzature che potrebbero essere utilizzate ai fini della repressione interna per consentire l'autorizzazione di un certo tipo di attrezzature, se del caso, destinate a un uso civile per progetti nel settore minerario o infrastrutturale, a seguito dell'adozione della decisione (PESC) 2017/288.
- (3) Occorre quindi un'azione normativa a livello dell'Unione per attuare la decisione (PESC) 2017/288, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 314/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 314/2004 è così modificato:

- 1) l'articolo seguente è inserito:


«Articolo 4 bis

1. In deroga all'articolo 3, l'autorità competente, figurante nell'allegato II, dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore o dello Stato membro dal quale provengono le sostanze esplosive o le relative attrezzature può autorizzare, alle condizioni che ritiene appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di sostanze esplosive e relative attrezzature di cui al punto 4 dell'allegato I, nonché la prestazione di assistenza finanziaria e tecnica, qualora le sostanze esplosive e le relative attrezzature siano destinate e saranno utilizzate unicamente per un uso civile in progetti nel settore minerario o infrastrutturale.

⁽¹⁾ GU L 42 del 18.2.2017, pag. 12.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 55 del 24.2.2004, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6).



2. L'autorizzazione di cui al presente articolo è concessa conformemente alle modalità previste dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 428/2009. L'autorizzazione è valida in tutto il territorio dell'Unione.
 3. Gli esportatori forniscono all'autorità competente tutte le informazioni pertinenti necessarie per valutare la loro domanda di autorizzazione.
 4. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione, con almeno due settimane di anticipo, della sua intenzione di concedere un'autorizzazione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.»
- 2) L'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri..

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2017

Per il Consiglio
Il presidente
E. BARTOLO



ALLEGATO


«ALLEGATO I

Elenco delle attrezzature previste dall'articolo 3 che potrebbero essere utilizzate ai fini della repressione interna

1. Armi da fuoco, munizioni e relativi accessori:
 - 1.1. armi da fuoco non sottoposte ad autorizzazione dai punti ML 1 e ML 2 dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE;
 - 1.2. munizioni appositamente progettate per le armi da fuoco di cui al punto 1.1 e relative componenti appositamente progettate;
 - 1.3. strumenti di puntamento non sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE.
2. Bombe e bombe a mano non sottoposte ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE.
3. I seguenti veicoli:
 - 3.1. veicoli dotati di cannone ad acqua appositamente progettati o modificati a fini antisommosa;
 - 3.2. veicoli appositamente progettati o modificati per essere elettrificati al fine di respingere gli assalti;
 - 3.3. veicoli appositamente progettati o modificati per rimuovere le barricate, compreso il materiale da costruzione con protezione balistica;
 - 3.4. veicoli appositamente progettati per il trasporto o il trasferimento di prigionieri e/o detenuti;
 - 3.5. veicoli appositamente progettati per l'installazione di barriere mobili;
 - 3.6. componenti di veicoli di cui ai punti da 3.1 a 3.5 appositamente progettate a fini antisommosa.

Nota 1: Questo punto non sottopone ad autorizzazione i veicoli specificamente progettati a fini antincendio.

Nota 2: Ai fini del punto 3.5 il termine «veicoli» include i rimorchi.
4. Sostanze esplosive e attrezzature collegate:
 - 4.1. apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le corde di detonazione, e relative componenti appositamente progettate, tranne quelli appositamente progettati per un impiego commerciale specifico, ossia per l'attivazione o il funzionamento mediante esplosione di altre attrezzature o dispositivi la cui funzione non è l'innesco di un'esplosione (ad esempio, gonfiatori degli airbag per autoveicoli, limitatori di tensione o azionatori antincendio a sprinkler);
 - 4.2. cariche esplosive a taglio lineare non sottoposte ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE;
 - 4.3. altri esplosivi non sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE e sostanze collegate:
 - a) amatolo;
 - b) nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5 % di azoto);
 - c) nitroglicole;
 - d) tetranitrato di pentaeritrite (PETN);
 - e) cloruro di picrile;
 - f) 2,4,6 trinitrotoluene (TNT).



5. Equipaggiamenti di protezione non sottoposti ad autorizzazione dal punto ML 13 dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE:
- 5.1. giubbotti antiproiettile con protezione balistica e/o protezione contro gli attacchi all'arma bianca;
 - 5.2. elmetti con protezione balistica e/o protezione antischegge, elmetti antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici.
- Nota: Questa voce non contempla:
- le attrezzature appositamente progettate per discipline sportive;
 - le attrezzature appositamente progettate per soddisfare requisiti di sicurezza e di lavoro.
6. Simulatori, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dal punto ML 14 dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, per la formazione nell'uso delle armi da fuoco, e software appositamente progettato.
7. Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche e amplificatori d'immagine, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE.
8. Filo spinato a lame di rasoio.
9. Coltelli militari, coltelli da combattimento e baionette con lama di lunghezza superiore a 10 cm.
10. Apparecchiature specificamente progettate per la fabbricazione degli articoli di cui al presente elenco.
11. Tecnologia specifica per lo sviluppo, la fabbricazione o l'uso degli articoli di cui al presente elenco.»

17CE0804



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/285 DELLA COMMISSIONE
del 15 febbraio 2017
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽²⁾, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale*

Direzione generale della Fiscalità e unione doganale

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
<p>Elicottero telecomandato multi-rotore (denominato «drone») con lunghezza diagonale di 35 cm e peso di 1 030 grammi dotato di telecomando e presentato in un imballaggio per la vendita al dettaglio.</p> <p>L'elicottero è dotato di un sistema per garantire la stabilità, di Wi-Fi e di un modulo GPS (Global Positioning System). La velocità massima del volo è di circa 54 km/h e il tempo di volo è di 25 minuti.</p> <p>Il telecomando funziona a una frequenza di 2,4 GHz mediante 4 batterie.</p> <p>L'elicottero (all'aperto) può essere controllato dal telecomando fino a 1 000 m di distanza.</p>	8802 11 00	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 8802 e 8802 11 00.</p> <p>Poiché l'elicottero è dotato di sistemi avanzati per il volo e possiede una velocità massima elevata, non può essere considerato un giocattolo ai sensi della voce 9503.</p> <p>L'elicottero deve essere pertanto classificato sotto il codice NC 8802 11 00 come un elicottero di peso a vuoto inferiore o uguale a 2 000 kg.</p>

17CE0805



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/286 DELLA COMMISSIONE**del 17 febbraio 2017****recante modifica del regolamento (UE) 2016/1613 per quanto riguarda gli allevatori nelle regioni italiane colpite dal sisma**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 219, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 228,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) 2016/1613 della Commissione ⁽²⁾ è stato adottato per far fronte alle perturbazioni di mercato nel settore del latte, dovute a uno squilibrio tra l'offerta e la domanda a livello mondiale, e in altri settori zootecnici, in particolare quelli delle carni suine, delle carni bovine e delle carni ovine e caprine, che registravano altresì difficoltà di mercato.
- (2) Il terremoto che ha colpito l'Italia centrale il 24 agosto 2016 ha prodotto un elevato livello di danni umani e materiali, con conseguenti perturbazioni eccezionalmente gravi sul mercato nelle regioni colpite dal sisma; si tratta di zone prevalentemente montane che soffrono di svantaggi strutturali, in cui l'allevamento del bestiame riveste un'importanza economica e sociale rilevante. Poiché la regione continua a essere colpita da scosse di assestamento e nuovi terremoti, il ricorso all'aiuto finanziario previsto dal regolamento delegato (UE) 2016/1613 è divenuto ancora più cruciale per l'Italia.
- (3) Poiché l'importo assegnato all'Italia in virtù del regolamento delegato (UE) 2016/1613 compenserà solo una parte limitata delle perdite effettive subite dagli allevatori nelle regioni colpite dal sisma, è opportuno autorizzare l'Italia a concedere un sostegno supplementare a tali allevatori integrando ulteriormente l'aiuto concesso dall'Unione.
- (4) Il regolamento delegato (UE) 2016/1613 ha fissato al 30 settembre 2017 il termine per effettuare le spese corrispondenti affinché i suddetti pagamenti potessero beneficiare dell'aiuto dell'Unione, senza sapere in quel momento che la particolare situazione delle regioni italiane colpite dal sisma avrebbe continuato a deteriorarsi. È pertanto opportuno rinviare il termine entro il quale le spese corrispondenti possono essere effettuate a una data successiva.
- (5) È altresì opportuno rinviare il termine per la comunicazione, da parte dell'Italia, degli importi totali di aiuto versati per ciascuna misura, del numero e del tipo di beneficiari e della valutazione dell'efficacia della misura.
- (6) Al fine di garantire che gli allevatori delle regioni italiane colpite dal sisma ricevano gli aiuti il più presto possibile, è opportuno prevedere disposizioni affinché l'Italia possa applicare senza indugio le norme stabilite dal regolamento delegato (UE) 2016/1613, come modificato dal presente regolamento. È dunque opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1


Il regolamento delegato (UE) 2016/1613 è così modificato:

1. All'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

«Tuttavia, con riguardo alle regioni italiane colpite dal sisma, le spese sostenute in relazione ai pagamenti a norma del presente regolamento per gli allevatori sono ammissibili all'aiuto dell'Unione solo se tali pagamenti sono stati effettuati entro il 30 settembre 2018.»

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/1613 della Commissione, dell'8 settembre 2016, che prevede un aiuto eccezionale di adattamento per i produttori di latte e gli allevatori di altri settori zootecnici (GUL 242 del 9.9.2016, pag. 10).



2. All'articolo 2 sono aggiunti i seguenti commi:

«In aggiunta al sostegno di cui al primo comma, per quanto riguarda l'Italia, è possibile concedere un ulteriore sostegno a favore degli allevatori nelle regioni colpite dal sisma fino a un massimo del 100 % dell'importo che figura in allegato.

Il sostegno supplementare per gli allevatori nelle regioni italiane colpite dal sisma è versato al massimo entro il 30 settembre 2018.».

3. All'articolo 3, lettera b), è aggiunto il comma seguente:

«Tuttavia, per quanto riguarda il sostegno a favore degli allevatori nelle regioni colpite dal sisma, l'Italia comunica alla Commissione, non oltre il 15 ottobre 2018, gli importi totali degli aiuti versati per ciascuna misura, il numero e il tipo di beneficiari e la valutazione dell'efficacia della misura.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

17CE0806



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/287 DELLA COMMISSIONE**del 17 febbraio 2017****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale**Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	337,2
	MA	108,3
	TN	194,0
	TR	126,9
	ZZ	191,6
0707 00 05	MA	79,2
	TR	184,4
	ZZ	131,8
0709 91 00	EG	128,6
	ZZ	128,6
0709 93 10	MA	58,6
	TR	175,4
	ZZ	117,0
0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28	EG	51,5
	IL	74,6
	MA	45,3
	TN	49,5
	TR	76,2
	ZZ	59,4
	ZZ	59,4
0805 21 10, 0805 21 90, 0805 29 00	EG	88,5
	IL	127,8
	JM	122,7
	MA	92,4
	TR	86,8
	ZZ	103,6
	ZZ	103,6
0805 22 00	IL	115,2
	MA	98,4
	ZZ	106,8
0805 50 10	EG	82,4
	TR	74,5
	ZZ	78,5
0808 10 80	CN	128,2
	US	115,7
	ZZ	122,0
0808 30 90	CL	163,7
	CN	102,6
	ZA	115,6
	ZZ	127,3

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



DECISIONE (PESC) 2017/288 DEL CONSIGLIO**del 17 febbraio 2017****che modifica la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 15 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno introdurre una deroga al divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di attrezzature che potrebbero essere utilizzate ai fini della repressione interna per consentire la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di determinati prodotti che sono destinati unicamente a un uso civile per progetti nel settore minerario o infrastrutturale.
- (3) Il Consiglio ha riesaminato la decisione 2011/101/PESC, tenendo conto degli sviluppi della situazione politica in Zimbabwe.
- (4) È opportuno prorogare le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe fino al 20 febbraio 2018.
- (5) Le misure restrittive dovrebbero essere mantenute per le sette persone e per l'unica entità di cui allegato I della decisione 2011/101/PESC. La sospensione delle misure restrittive dovrebbe essere prorogata per le cinque persone di cui all'allegato II della decisione 2011/101/PESC.
- (6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2011/101/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2011/101/PESC è così modificata:

- 1) all'articolo 3 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. L'articolo 2 non si applica alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di determinate attrezzature che potrebbero essere utilizzate ai fini della repressione interna qualora le attrezzature siano destinate unicamente a un uso civile per progetti nel settore minerario o infrastrutturale, previa autorizzazione, caso per caso, delle autorità competenti dello Stato membro esportatore.»

- 2) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
2. La presente decisione si applica fino al 20 febbraio 2018.

⁽¹⁾ Decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6).



3. Le misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, nella misura in cui si applicano alle persone di cui all'allegato II, sono sospese fino al 20 febbraio 2018.

4. La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

E. BARTOLO

17CE0808



DECISIONE (PESC) 2017/289 DEL CONSIGLIO

del 17 febbraio 2017

recante modifica della decisione (PESC) 2015/2005 che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea in Afghanistan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 33 e l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 luglio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/393/PESC ⁽¹⁾, relativa alla nomina del sig. Franz-Michael SKJOLD MELLBIN quale rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) in Afghanistan.
- (2) Il 10 novembre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/2005 ⁽²⁾ che proroga il mandato dell'RSUE fino al 28 febbraio 2017.
- (3) Il 12 maggio 2016 il Consiglio ha confermato l'impegno dell'Unione volto a sostenere la polizia civile in Afghanistan dopo il completamento di EUPOL Afghanistan nel 2016. Il Consiglio ha sottolineato, in particolare, che i progressi conseguiti dall'Afghanistan per quanto riguarda il rispetto, la protezione e la promozione dei diritti umani e soprattutto dei diritti delle donne e dei bambini, devono essere consolidati e ulteriormente migliorati e integrati in tutte le attività del governo. Tale sostegno dovrebbe essere fornito, in particolare, rafforzando il mandato dell'RSUE in Afghanistan.
- (4) Il mandato dell'RSUE dovrebbe essere prorogato di altri sei mesi.
- (5) L'RSUE espletterà il suo mandato nell'ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione enunciati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2015/2005 è così modificata:

- 1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 1***Rappresentante speciale dell'Unione europea**

Il mandato del sig. Franz-Michael SKJOLD MELLBIN quale RSUE in Afghanistan è prorogato fino al 31 agosto 2017. Il Consiglio può decidere che il mandato dell'RSUE termini in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).»;

⁽¹⁾ Decisione 2013/393/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2013, recante modifica della decisione 2013/382/PESC, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea in Afghanistan (GU L 198 del 23.7.2013, pag. 47).

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2015/2005 del Consiglio, del 10 novembre 2015, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea in Afghanistan (GU L 294 dell'11.11.2015, pag. 53).



2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Obiettivi strategici

L'RSUE rappresenta l'Unione e ne promuove gli obiettivi strategici in Afghanistan, in stretto coordinamento con i rappresentanti degli Stati membri in Afghanistan. In particolare, l'RSUE:


- a) contribuisce all'attuazione della dichiarazione congiunta UE-Afghanistan e della strategia dell'Unione europea in Afghanistan per il periodo 2014-2016, all'elaborazione della nuova strategia dell'Unione europea in Afghanistan per il periodo 2017-2020, nonché, se del caso, all'attuazione dell'accordo di cooperazione UE-Afghanistan sul partenariato e lo sviluppo e dell'azione congiunta UE-Afghanistan per il futuro in materia di questioni migratorie;
 - b) sostiene il dialogo politico Unione-Afghanistan;
 - c) sostiene il ruolo cardine svolto dalle Nazioni Unite (ONU) in Afghanistan, contribuendo in particolare a un miglior coordinamento dell'assistenza internazionale, promuovendo in tal modo l'attuazione dei comunicati delle conferenze di Bonn, Chicago, Tokyo, Londra e Bruxelles nonché delle pertinenti risoluzioni dell'ONU;
 - d) sostiene il processo di riforma afgano finalizzato a un servizio di polizia affidabile ed efficiente che operi conformemente alle norme internazionali, nel quadro dello stato di diritto e nel pieno rispetto dei diritti umani.;
- 3) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Mandato

Per espletare il mandato, l'RSUE, in stretta cooperazione con i rappresentanti degli Stati membri in Afghanistan:

- a) promuove la posizione dell'Unione sul processo politico e sugli sviluppi in Afghanistan;
- b) mantiene uno stretto contatto con le pertinenti istituzioni afgane, in particolare il governo e il parlamento, nonché le autorità locali, sostenendone lo sviluppo. Dovrebbero essere mantenuti contatti anche con altri gruppi politici afgani e altri soggetti interessati in Afghanistan, in particolare con i pertinenti attori della società civile;
- c) mantiene uno stretto contatto con i soggetti interessati a livello internazionale e regionale in Afghanistan, in particolare il rappresentante speciale del segretario generale dell'ONU e l'alto rappresentante civile dell'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico (NATO), nonché altri partner e organizzazioni fondamentali;
- d) informa in merito ai progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi della dichiarazione congiunta UE-Afghanistan, della strategia dell'Unione europea in Afghanistan per il periodo 2014-2016, dell'accordo di cooperazione UE-Afghanistan sul partenariato e lo sviluppo e dei comunicati delle conferenze di Bonn, Chicago, Tokyo, Londra e Bruxelles, specie nei seguenti settori:
 - i) sviluppo della capacità civile, specialmente a livello subnazionale;
 - ii) buon governo, lotta alla corruzione e creazione di istituzioni necessarie perché vi sia lo Stato di diritto, in particolare una magistratura indipendente;
 - iii) riforme elettorali e costituzionali;
 - iv) riforme nel settore della sicurezza, inclusi il rafforzamento delle istituzioni giudiziarie e dello Stato di diritto, dell'esercito nazionale e della forza di polizia, in particolare lo sviluppo del servizio di polizia civile;
 - v) promozione della crescita, in particolare mediante lo sviluppo agricolo e rurale;
 - vi) rispetto degli obblighi internazionali dell'Afghanistan in materia di diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze e i diritti delle donne e dei bambini;
 - vii) rispetto dei principi democratici e dello Stato di diritto;



- viii) promozione della partecipazione delle donne all'amministrazione pubblica, alla società civile e, conformemente alla risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza dell'ONU, ai processi di pace;
 - ix) rispetto degli obblighi internazionali dell'Afghanistan, compresa la cooperazione agli sforzi internazionali intesi a combattere il terrorismo, il traffico illecito di droga, la tratta di esseri umani e la proliferazione delle armi e delle armi di distruzione di massa e materiali affini;
 - x) agevolazione dell'assistenza umanitaria e del rientro ordinato dei profughi e degli sfollati; e
 - xi) maggiore efficacia della presenza e delle attività dell'Unione in Afghanistan e contributo:
 - alla formulazione della relazione sull'attuazione della strategia dell'Unione europea in Afghanistan per il periodo 2014-2016 richiesta dal Consiglio;
 - alla formulazione della nuova strategia dell'Unione europea in Afghanistan per il periodo 2017-2020;
 - all'attuazione dell'azione congiunta UE-Afghanistan per il futuro in materia di questioni migratorie.
 - e) sostiene lo sviluppo del servizio di polizia in Afghanistan, segnatamente:
 - i) monitorando e consigliando le autorità afgane a livello strategico per migliorare lo sviluppo a lungo termine di capacità direttive e decisionali al fine di promuovere l'attività di polizia civile nell'ambito della polizia nazionale afgana;
 - ii) monitorando e consigliando il ministero dell'interno in merito ad aspetti specifici relativi alla riforma del ministero dell'interno e alla professionalizzazione della polizia nazionale afgana, come l'attuazione di politiche riguardanti la polizia di prossimità, l'attività di polizia basata sull'intelligence e le indagini penali;
 - iii) monitorando e consigliando il centro giudiziario anticorruzione del ministero della giustizia ai fini dello sviluppo delle capacità e competenze necessarie per contrastare la corruzione a livello di alti funzionari nel settore pubblico;
 - f) partecipa attivamente a consessi locali di coordinamento quali il Consiglio comune di sorveglianza e di coordinamento, tenendo nel contempo esaurientemente informati delle decisioni prese a tali livelli gli Stati membri non partecipanti;
 - g) partecipa alle conferenze internazionali concernenti l'Afghanistan e fornisce consulenza sulle posizioni assunte dall'Unione nel contesto delle stesse, in stretto collegamento con le autorità afgane e con i principali partner internazionali;
 - h) si impegna attivamente per la promozione della cooperazione regionale attraverso le pertinenti iniziative, inclusi il processo «Cuore dell'Asia»/di Istanbul e la conferenza sulla cooperazione economica regionale relativa all'Afghanistan (RECCA);
 - i) contribuisce all'attuazione della politica e degli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani, in particolare per quanto riguarda le donne e i bambini che si trovano nelle zone di conflitto, soprattutto tramite monitoraggi e valutando gli sviluppi intervenuti al riguardo;
 - j) fornisce sostegno, secondo opportunità, a processi di pace inclusivi e a guida afgana, che portino ad accordi politici negoziati e a una riconciliazione duratura conformemente al punto 25 del comunicato dei partecipanti alla conferenza di Bruxelles sull'Afghanistan «Partenariato per la prosperità e la pace»;
- 4) all'articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:


«L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo dal 1° marzo 2017 al 31 agosto 2017 è pari a 5 700 000 EUR.»;

- 5) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Riesame

L'attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta al Consiglio, all'AR e alla Commissione una relazione esauriente sull'esecuzione del mandato entro la fine del suo mandato.».



*Articolo 2***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

E. BARTOLO

17CE0809



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/290 DEL CONSIGLIO

del 17 febbraio 2017

che modifica la decisione 2009/935/GAI per quanto riguarda l'elenco dei paesi e delle organizzazioni terzi con cui Europol stipula accordi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 1, lettera a),

vista la decisione 2009/934/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, che adotta le norme di attuazione relative alle relazioni di Europol con i partner, incluso lo scambio di dati personali e informazioni classificate ⁽²⁾, in particolare gli articoli 5 e 6,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il 30 novembre 2009 il Consiglio ha adottato la decisione 2009/935/GAI ⁽⁴⁾.
- (2) L'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2009/371/GAI conferisce al Consiglio competenze di esecuzione per stabilire l'elenco dei paesi e delle organizzazioni terzi con cui Europol stipula accordi. Ai sensi delle decisioni 2009/371/GAI e 2009/935/GAI, l'elenco è quello che figura nell'allegato della decisione 2009/935/GAI.
- (3) Compete al consiglio di amministrazione di Europol riesaminare l'elenco, ove necessario, e decidere se proporre al Consiglio modifiche dello stesso.
- (4) A decorrere dal 1° maggio 2017 si applica il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ («regolamento Europol»). A norma del protocollo n. 22 allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non è vincolata dal regolamento Europol, né è soggetta alla sua applicazione. A decorrere dal 1° maggio 2017, pertanto, la Danimarca sarà considerata paese terzo in relazione a Europol.
- (5) Data l'importanza attribuita da tutte le parti alla prevenzione e alla lotta contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri, il terrorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione, è importante garantire la cooperazione fra Europol e la Danimarca su questioni chiave al fine di rafforzare la resilienza dell'Unione rispetto alle minacce alla sicurezza.
- (6) In conformità dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera c) del regolamento Europol, un accordo di cooperazione che consenta lo scambio di dati personali concluso anteriormente al 1° maggio 2017 tra Europol e un paese terzo ai sensi dell'articolo 23 della decisione 2009/371/GAI può costituire la base per il trasferimento dei dati personali da Europol a un paese terzo, nella misura in cui tale trasferimento sia utile allo svolgimento dei compiti di Europol.
- (7) Il 20 dicembre 2016 il consiglio di amministrazione di Europol ha deciso di raccomandare al Consiglio di aggiungere la Danimarca all'elenco, illustrando la necessità operativa di concludere un accordo di cooperazione con tale paese.

⁽¹⁾ GUL 121 del 15.5.2009, pag. 37.

⁽²⁾ GUL 325 dell'11.12.2009, pag. 6.

⁽³⁾ Parere del 14 febbraio 2017 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ Decisione 2009/935/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, che stabilisce l'elenco dei paesi e delle organizzazioni terzi con cui Europol stipula accordi (GUL 325 dell'11.12.2009, pag. 12).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GUL 135 del 24.5.2016, pag. 53).



- (8) Al fine di evitare un vuoto operativo a decorrere dal 1° maggio 2017, quando la Danimarca non parteciperà più a Europol in quanto Stato membro, è di fondamentale importanza che Europol avvii senza indugio la procedura per la conclusione di un accordo di cooperazione con la Danimarca in quanto paese terzo.
- (9) La Danimarca è vincolata dalla decisione 2009/371/GAI e pertanto partecipa all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2009/371/GAI.
- (10) Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dalla decisione 2009/371/GAI e pertanto partecipano all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2009/371/GAI.
- (11) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2009/935/GAI,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 1 dell'allegato della decisione 2009/935/GAI è inserita la voce seguente:

«— Danimarca».

Articolo 2


La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2017

Per il Consiglio
Il presidente
E. BARTOLO

17CE0810



**DECISIONE N. 2/2016 DEL COMITATO MISTO PER IL TRASPORTO AEREO UNIONE EUROPEA/
SVIZZERA ISTITUITO IN VIRTÙ DELL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA
CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL TRASPORTO AEREO**

dell'8 dicembre 2016

**che sostituisce l'allegato dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul
trasporto aereo [2017/291]**

IL COMITATO PER IL TRASPORTO AEREO UNIONE EUROPEA/SVIZZERA,

visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, di seguito «l'accordo», in
particolare l'articolo 23, paragrafo 4,

DECIDE:

Articolo unico


L'allegato della presente decisione sostituisce l'allegato dell'accordo a decorrere dal 1° febbraio 2017.

Fatto a Ginevra, l'8 dicembre 2016

Per il comitato misto

Il capo della delegazione dell'Unione europea
Filip CORNELIS

Il capo della delegazione svizzera
Christian HEGNER



ALLEGATO

Ai fini del presente accordo:

- in virtù del trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, l'Unione europea sostituisce e succede alla Comunità europea;
- in tutti i casi in cui gli atti richiamati nel presente allegato contengono riferimenti agli Stati membri della Comunità europea, sostituita dall'Unione europea, o prevedono la necessità di un collegamento con questi ultimi, tali riferimenti si intendono applicati, ai fini del presente accordo, anche alla Svizzera o alla necessità di un collegamento identico con tale paese;
- i riferimenti ai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2407/92 e (CEE) n. 2408/92, di cui agli articoli 4, 15, 18, 27 e 35 dell'accordo, devono essere intesi come riferimenti al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- fatto salvo l'articolo 15 del presente accordo, il termine «vettore aereo comunitario», utilizzato nei seguenti regolamenti e direttive comunitari, comprende un vettore aereo detentore di una licenza di esercizio e avente il proprio centro principale di attività ed, eventualmente, la propria sede sociale in Svizzera, a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008. Qualsiasi riferimento al regolamento (CEE) n. 2407/92 deve essere inteso come riferimento al regolamento (CE) n. 1008/2008;
- nei testi che seguono gli eventuali riferimenti agli articoli 81 e 82 del trattato o agli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea si intendono fatti agli articoli 8 e 9 del presente accordo.

1. Liberalizzazione e altre norme in materia di aviazione civile

N. 1008/2008

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

N. 2000/79

Direttiva del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA)

N. 93/104

Direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, modificata da:

- direttiva 2000/34/CE

N. 437/2003

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta

N. 1358/2003

Regolamento della Commissione, del 31 luglio 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta nonché modifica degli allegati I e II dello stesso

N. 785/2004

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili, modificato da:

- regolamento (UE) n. 285/2010 della Commissione



N. 95/93

Regolamento del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (articoli da 1 a 12), modificato da:

— regolamento (CE) n. 793/2004

N. 2009/12

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali

N. 96/67

Direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità

(Articoli da 1 a 9, da 11 a 23 e articolo 25)

N. 80/2009

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo a un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione e che abroga il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio

2. Regole di concorrenza

N. 1/2003

Regolamento del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (articoli da 1 a 13 e da 15 a 45)

(Nella misura in cui questo regolamento è pertinente per l'applicazione del presente accordo. L'aggiunta di questo regolamento non incide sulla ripartizione dei compiti prevista dal presente accordo).

N. 773/2004

Regolamento della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE, modificato da:

— regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione,

— regolamento (CE) n. 622/2008 della Commissione.


N. 139/2004

Regolamento del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(Articoli da 1 a 18, articolo 19, paragrafi 1 e 2, e articoli da 20 a 23)

Con riferimento all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento sulle concentrazioni, tra la Comunità europea e la Svizzera si applica quanto segue:

- 1) con riferimento a una concentrazione, quale definita all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004, che non ha dimensione comunitaria ai sensi dell'articolo 1 del medesimo regolamento e che può essere esaminata a norma delle legislazioni nazionali sulla concorrenza di almeno tre Stati membri della CE e della Confederazione svizzera, le persone o imprese di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del citato regolamento possono, prima di qualsiasi notificazione alle autorità competenti, informare la Commissione CE, presentando una richiesta motivata, affinché la concentrazione sia esaminata dalla Commissione;



- 2) la Commissione europea trasmette senza indugio alla Confederazione svizzera tutte le richieste presentate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 e del precedente paragrafo;
- 3) qualora la Confederazione svizzera esprima parere negativo in merito alla richiesta di rinvio del caso, l'autorità svizzera della concorrenza mantiene la propria competenza e il caso non è rinviato dalla Confederazione svizzera ai sensi del presente paragrafo.

Nel rispetto dei termini di cui all'articolo 4, paragrafi 4 e 5, all'articolo 9, paragrafi 2 e 6, e all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni:

- 1) la Commissione europea trasmette senza indugio all'autorità svizzera della concorrenza tutti i documenti pertinenti ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 4 e 5, dell'articolo 9, paragrafi 2 e 6, e dell'articolo 22, paragrafo 2;
- 2) il calcolo dei termini di cui all'articolo 4, paragrafi 4 e 5, all'articolo 9, paragrafi 2 e 6, e all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 decorre, per la Confederazione svizzera, dal ricevimento dei documenti pertinenti da parte dell'autorità svizzera della concorrenza.

N. 802/2004

Regolamento della Commissione, del 7 aprile 2004, di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (articoli da 1 a 24), modificato da:

- regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione,
- regolamento (CE) n. 1033/2008 della Commissione,
- regolamento di esecuzione (UE) n. 1269/2013 della Commissione.

N. 2006/111

Direttiva della Commissione, del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese

N. 487/2009

Regolamento del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei

3. Sicurezza aerea (*safety*)


N. 216/2008

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE, modificato da:

- regolamento (CE) n. 690/2009 della Commissione,
- regolamento (CE) n. 1108/2009,
- regolamento (UE) n. 6/2013 della Commissione,
- regolamento (UE) 2016/4 della Commissione.

L'Agenzia esercita anche in Svizzera i poteri che le sono stati conferiti in conformità alle disposizioni del regolamento.

La Commissione esercita anche in Svizzera i poteri decisori che le sono stati conferiti ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafi 5 e 7, dell'articolo 24, paragrafo 5, dell'articolo 25, paragrafo 1, dell'articolo 38, paragrafo 3, lettera i), dell'articolo 39, paragrafo 1, dell'articolo 40, paragrafo 3, dell'articolo 41, paragrafi 3 e 5, dell'articolo 42, paragrafo 4, dell'articolo 54, paragrafo 1 e dell'articolo 61, paragrafo 3.



Nonostante l'adeguamento orizzontale previsto dal secondo trattino dell'allegato dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, i riferimenti agli «Stati membri» di cui all'articolo 65 del regolamento o nelle disposizioni della decisione 1999/468/CE citate dal medesimo articolo non si intendono riferiti alla Svizzera.

Nessun elemento del regolamento in questione deve essere interpretato nel senso di un trasferimento all'AESA del potere di agire a nome della Svizzera nell'ambito di accordi internazionali per scopi diversi dall'assistenza nell'adempimento degli obblighi che ad essa incombono ai sensi di tali accordi.

Ai fini del presente accordo il testo del regolamento si intende adattato come segue:

a) l'articolo 12 è così modificato:

- i) al paragrafo 1, dopo le parole «la Comunità» sono inserite le parole «o la Svizzera»;
- ii) al paragrafo 2, lettera a), dopo le parole «dalla Comunità» sono inserite le parole «o dalla Svizzera»;
- iii) al paragrafo 2, sono soppresse le lettere b) e c);
- iv) è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. La Comunità, ogni volta che negozia con un paese terzo la conclusione di un accordo che preveda la possibilità per uno Stato membro o per l'Agenzia di rilasciare certificati sulla base dei certificati rilasciati dalle autorità aeronautiche del paese terzo in questione, cerca di ottenere con lo stesso paese l'offerta di un accordo analogo anche per la Svizzera. A sua volta la Svizzera cerca di concludere con i paesi terzi accordi corrispondenti a quelli della Comunità.»;

b) all'articolo 29, è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, i cittadini svizzeri che godono pienamente dei loro diritti civili e politici possono essere assunti con contratto dal direttore esecutivo dell'Agenzia.»;

c) all'articolo 30 è aggiunto il paragrafo seguente:

«La Svizzera applica all'Agenzia il Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, riportato nell'allegato A del presente allegato, in conformità con l'appendice dell'allegato A.»;

d) all'articolo 37 è aggiunto il paragrafo seguente:

«La Svizzera partecipa pienamente al consiglio di amministrazione e all'interno di esso ha gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell'Unione europea, eccetto il diritto di voto.»;

e) all'articolo 59, è aggiunto il paragrafo seguente:

«12. La Svizzera partecipa al contributo finanziario di cui al paragrafo 1, lettera b), secondo la formula seguente:

$$S (0,2/100) + S [1 - (a + b) 0,2/100] c/C$$

dove:


S = è la parte del bilancio dell'Agenzia non coperta dai diritti e dagli oneri di cui al paragrafo 1, lettere c) e d)

A = il numero di Stati associati

b = il numero di Stati membri dell'UE

c = il contributo della Svizzera al bilancio dell'ICAO

C = il contributo totale degli Stati membri dell'UE e degli Stati associati al bilancio dell'ICAO.»;



f) all'articolo 61 è aggiunto il paragrafo seguente:

«Le disposizioni relative al controllo finanziario esercitato dalla Comunità in Svizzera nei riguardi dei partecipanti alle attività dell'Agenzia sono stabilite nell'allegato B del presente allegato.»;

g) l'allegato II del regolamento è esteso ai seguenti aeromobili, in quanto prodotti disciplinati dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (¹):

A/c — [HB-IMY, HB-IWY] — tipo Gulfstream G-IV

A/c — [HB-IMJ, HB-IVZ, HB-JES] — tipo Gulfstream G-V

A/c — [HB-ZCW, HB-ZDF] — tipo MD900.

N. 1178/2011

Regolamento della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

— regolamento (UE) n. 290/2012 della Commissione,

— regolamento (UE) n. 70/2014 della Commissione,

— regolamento (UE) n. 245/2014 della Commissione,

— regolamento (UE) 2015/445 della Commissione,

— regolamento (UE) 2016/539 della Commissione.

N. 3922/91

Regolamento del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (articoli da 1 a 3, articolo 4, paragrafo 2, articoli da 5 a 11 e articolo 13), così modificato:

— regolamento (CE) n. 1899/2006,

— regolamento (CE) n. 1900/2006,

— regolamento (CE) n. 8/2008 della Commissione,

— regolamento (CE) n. 859/2008 della Commissione.

N. 996/2010

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE, modificato da:

— regolamento (UE) n. 376/2014


N. 104/2004

Regolamento della Commissione, del 22 gennaio 2004, recante norme sull'organizzazione e sulla composizione della commissione di ricorso dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea

N. 2111/2005

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE

(¹) GUL 243 del 27.9.2003, pag. 6.



N. 473/2006

Regolamento della Commissione, del 22 marzo 2006, che stabilisce le norme di attuazione relative all'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio

N. 474/2006

Regolamento della Commissione, del 22 marzo 2006, che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato da ultimo da:

— regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/963 della Commissione

N. 1332/2011

Regolamento della Commissione, del 16 dicembre 2011, che stabilisce requisiti comuni per l'utilizzo dello spazio aereo e procedure operative comuni per prevenire le collisioni in volo, modificato da:

— regolamento (UE) 2016/583 della Commissione

N. 646/2012

Regolamento di esecuzione della Commissione, del 16 luglio 2012, che stabilisce norme attuative concernenti le multe e le sanzioni pecuniarie periodiche irrogate per violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

N. 748/2012


Regolamento della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione, modificato da:

- regolamento (UE) n. 7/2013 della Commissione,
- regolamento (UE) n. 69/2014 della Commissione,
- regolamento (UE) 2015/1039 della Commissione,
- regolamento (UE) 2016/5 della Commissione.

N. 965/2012

Regolamento (UE) della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato da:

- regolamento (UE) n. 800/2013 della Commissione,
- regolamento (UE) n. 71/2014 della Commissione,
- regolamento (UE) n. 83/2014 della Commissione,
- regolamento (UE) n. 379/2014 della Commissione,
- regolamento (UE) 2015/140 della Commissione,
- regolamento (UE) 2015/1329 della Commissione,
- regolamento (UE) 2015/640 della Commissione,
- regolamento (UE) 2015/2338 della Commissione,
- regolamento (UE) 2016/1199 della Commissione.



N. 2012/780

Decisione della Commissione, del 5 dicembre 2012, sui diritti d'accesso al repertorio centrale europeo delle raccomandazioni di sicurezza e delle risposte ricevute stabiliti dall'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE

N. 628/2013

Regolamento di esecuzione della Commissione, del 28 giugno 2013, concernente i metodi di lavoro dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per quanto riguarda l'esecuzione di ispezioni in materia di standardizzazione e il controllo dell'applicazione delle norme del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 736/2006 della Commissione

N. 139/2014

Regolamento della Commissione, del 12 febbraio 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

N. 319/2014

Regolamento della Commissione, del 27 marzo 2014, relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga il regolamento (CE) n. 593/2007

N. 376/2014

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione

N. 452/2014

Regolamento della Commissione, del 29 aprile 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato da:

— regolamento (UE) 2016/1158 della Commissione

N. 1321/2014


Regolamento della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni, modificato da:

— regolamento (UE) 2015/1088 della Commissione,

— regolamento (UE) 2015/1536 della Commissione.

N. 2015/340

Regolamento della Commissione, del 20 febbraio 2015, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti licenze e certificati dei controllori del traffico aereo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 805/2011 della Commissione



N. 2015/640

Regolamento (UE) della Commissione, del 23 aprile 2015, relativo a specifiche di aeronavigabilità supplementari per determinati tipi di operazioni e che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012

N. 2015/1018

Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione, del 29 giugno 2015, che stabilisce un elenco per la classificazione di eventi nel settore dell'aviazione civile che devono essere obbligatoriamente segnalati a norma del regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

4. Sicurezza aerea (*security*)

N. 300/2008

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002

N. 272/2009

Regolamento della Commissione, del 2 aprile 2009, che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell'aviazione civile stabilite nell'allegato del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato da:

- regolamento (UE) n. 297/2010 della Commissione,
- regolamento (UE) n. 720/2011 della Commissione,
- regolamento (UE) n. 1141/2011 della Commissione,
- regolamento (UE) n. 245/2013 della Commissione.

N. 1254/2009

Regolamento della Commissione, del 18 dicembre 2009, che definisce i criteri per consentire agli Stati membri di derogare alle norme fondamentali comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e di adottare misure di sicurezza alternative

N. 18/2010

Regolamento della Commissione, dell'8 gennaio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle specifiche dei programmi nazionali per il controllo della qualità nel settore della sicurezza dell'aviazione civile

N. 72/2010

Regolamento della Commissione, del 26 gennaio 2010, che istituisce procedure per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza dell'aviazione civile, modificato da:

- regolamento di esecuzione (UE) 2016/472 della Commissione


N. 2015/1998

Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione, del 5 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea, modificato da:

- regolamento di esecuzione (UE) 2015/2426 della Commissione

N. 2015/8005

Decisione di esecuzione della Commissione del 16 novembre 2015 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea contenenti le informazioni di cui all'articolo 18, lettera a), del regolamento (CE) n. 300/2008.



5. Gestione del traffico aereo

N. 549/2004

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro»), modificato da:

— regolamento (CE) n. 1070/2009

La Commissione gode in Svizzera dei poteri a essa concessi ai sensi degli articoli 6, 8, 10, 11 e 12.

L'articolo 10 è così modificato:

al paragrafo 2, le parole «a livello comunitario» sono sostituite dalle parole «a livello comunitario, includendo la Svizzera».

Nonostante l'adeguamento orizzontale disposto al secondo trattino dell'allegato dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, i riferimenti agli «Stati membri» contenuti nell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 549/2004 o nelle disposizioni della decisione 1999/468/CE menzionate in detto articolo non sono da considerarsi applicabili alla Svizzera.

N. 550/2004

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi»), modificato da:

— regolamento (CE) n. 1070/2009

La Commissione gode nei confronti della Svizzera dei poteri a essa concessi ai sensi degli articoli 9 bis, 9 ter, 15, 15 bis, 16 e 17.

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono così modificate:

a) l'articolo 3 è così modificato:

al paragrafo 2, dopo le parole «nell'intera Comunità», sono inserite le parole «e in Svizzera»;

b) l'articolo 7 è così modificato:

ai paragrafi 1 e 6, dopo le parole «all'interno della Comunità», sono inserite le parole «e in Svizzera»;

c) l'articolo 8 è così modificato:

al paragrafo 1, dopo le parole «nella Comunità», sono inserite le parole «e in Svizzera»;

d) l'articolo 10 è così modificato:

al paragrafo 1, dopo le parole «nella Comunità», sono inserite le parole «e in Svizzera»;

e) all'articolo 16, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. La Commissione trasmette la decisione agli Stati membri e ne informa il fornitore di servizi, nella misura in cui quest'ultimo sia giuridicamente interessato.»

N. 551/2004

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, relativo all'organizzazione e all'uso dello spazio aereo e del cielo unico europeo («regolamento sullo spazio aereo»), modificato da:


— regolamento (CE) n. 1070/2009

La Commissione gode in Svizzera dei poteri a essa concessi ai sensi dell'articolo 3 bis, dell'articolo 6 e dell'articolo 10.

N. 552/2004

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo («regolamento sull'interoperabilità»), modificato da:

— regolamento (CE) n. 1070/2009



La Commissione gode in Svizzera dei poteri a essa concessi ai sensi degli articoli 4 e 7 e dell'articolo 10, paragrafo 3.

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono così modificate:

a) l'articolo 5 è così modificato:

al paragrafo 2, dopo le parole «nella Comunità» sono inserite le parole «o in Svizzera»;

b) l'articolo 7 è così modificato:

al paragrafo 4, dopo le parole «nella Comunità» sono inserite le parole «o in Svizzera»;

c) l'allegato III è così modificato:

alla sezione 3, secondo e ultimo trattino, dopo le parole «nella Comunità» sono inserite le parole «o in Svizzera».

N. 2150/2005

Regolamento della Commissione, del 23 dicembre 2005, recante norme comuni per l'uso flessibile dello spazio aereo

N. 1033/2006

Regolamento della Commissione, del 4 luglio 2006, recante disposizioni sulle procedure per i piani di volo nella fase che precede il volo nel contesto del cielo unico europeo, modificato da:

— regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione,

— regolamento di esecuzione (UE) n. 428/2013 della Commissione.

N. 1032/2006

Regolamento della Commissione, del 6 luglio 2006, che stabilisce i requisiti per i sistemi automatici di scambio di dati di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento di voli tra enti di controllo del traffico aereo, modificato da:

— regolamento (CE) n. 30/2009 della Commissione

N. 219/2007

Regolamento del Consiglio, del 27 febbraio 2007, relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR), modificato da:

— regolamento (CE) n. 1361/2008 del Consiglio,

— regolamento (UE) n. 721/2014 del Consiglio.

N. 633/2007


Regolamento della Commissione, del 7 giugno 2007, che stabilisce i requisiti per l'applicazione di un protocollo per il trasferimento di messaggi di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento dei voli tra gli enti di controllo del traffico aereo, modificato da:

— regolamento (UE) n. 283/2011 della Commissione

N. 482/2008

Regolamento della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce un sistema di garanzia della sicurezza del software obbligatorio per i fornitori di servizi di navigazione aerea e recante modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 2096/2005, modificato da:

— regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 della Commissione



N. 29/2009

Regolamento della Commissione, del 16 gennaio 2009, che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo, modificato da:

— regolamento di esecuzione (UE) 2015/310 della Commissione

Ai fini del presente accordo, il testo del regolamento si intende adattato come segue:

All'allegato I, parte A, è aggiunta la voce «Switzerland UIR».

N. 262/2009

Regolamento della Commissione, del 30 marzo 2009, che fissa i requisiti per l'assegnazione e l'uso coordinati dei codici dell'interrogatore modo S per il cielo unico europeo

N. 73/2010

Regolamento della Commissione, del 26 gennaio 2010, che stabilisce i requisiti relativi alla qualità dei dati aeronautici e delle informazioni aeronautiche per il cielo unico europeo, modificato da:

— regolamento di esecuzione (UE) n. 1029/2014 della Commissione

N. 255/2010

Regolamento della Commissione, del 25 marzo 2010, recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo, modificato da:

— regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione,

— regolamento di esecuzione (UE) 2016/1006 della Commissione.

N. C(2010)5134

Decisione della Commissione, del 29 luglio 2010, sulla designazione dell'organo di valutazione delle prestazioni del cielo unico europeo

N. 2014/672

Decisione di esecuzione della Commissione, del 24 settembre 2014, relativa alla proroga della designazione dell'organo di valutazione delle prestazioni del cielo unico europeo

N. 176/2011

Regolamento della Commissione, del 24 febbraio 2011, concernente le informazioni da fornire prima della creazione e della modifica di un blocco funzionale di spazio aereo


N. 677/2011

Regolamento della Commissione, del 7 luglio 2011, recante disposizioni dettagliate in materia di attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) e modifica del regolamento (UE) n. 691/2010, modificato da:

— regolamento di esecuzione (UE) n. 970/2014 della Commissione

N. 2011/4130

Decisione della Commissione, del 7 luglio 2011, sulla nomina del gestore di rete per la gestione del traffico aereo (ATM) e le funzioni di rete del Cielo unico europeo



N. 1034/2011

Regolamento di esecuzione della Commissione, del 17 ottobre 2011, sulla sorveglianza della sicurezza nella gestione del traffico aereo e nei servizi di navigazione aerea, che modifica il regolamento (UE) n. 691/2010

N. 1035/2011

Regolamento di esecuzione della Commissione, del 17 ottobre 2011, che stabilisce i requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 482/2008 e (UE) n. 691/2010, modificato da:

- regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione,
- regolamento di esecuzione (UE) n. 448/2014 della Commissione.

N. 1206/2011

Regolamento di esecuzione della Commissione, del 22 novembre 2011, che stabilisce i requisiti relativi all'identificazione degli aeromobili ai fini della sorveglianza nel cielo unico europeo

Ai fini del presente accordo, il testo del regolamento si intende adattato come segue:

All'allegato I è aggiunta la voce «Switzerland UIR».

N. 1207/2011

Regolamento di esecuzione della Commissione, del 22 novembre 2011, che stabilisce requisiti di prestazione e interoperabilità per la sorveglianza del cielo unico europeo, modificato da:

- regolamento di esecuzione (UE) n. 1028/2014 della Commissione

N. 923/2012

Regolamento di esecuzione della Commissione, del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell'aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010, modificato da:

- regolamento di esecuzione (UE) 2015/340 della Commissione,
- regolamento di esecuzione (UE) 2016/1185 della Commissione.

N. 1079/2012

Regolamento di esecuzione della Commissione, del 16 novembre 2012, che stabilisce norme sulla spaziatura dei canali di comunicazione vocale nel cielo unico europeo, modificato da:

- regolamento di esecuzione (UE) n. 657/2013 della Commissione

N. 390/2013


Regolamento di esecuzione della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete

N. 391/2013

Regolamento di esecuzione della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea

N. 409/2013

Regolamento di esecuzione della Commissione, del 3 maggio 2013, relativo alla definizione di progetti comuni, all'assetto di governance e all'indicazione di incentivi a sostegno dell'attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa



N. 2014/132

Decisione di esecuzione della Commissione, dell'11 marzo 2014, che stabilisce gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per la rete di gestione del traffico aereo e le soglie di allarme per il secondo periodo di riferimento 2015-2019

N. 716/2014

Regolamento di esecuzione della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'istituzione del progetto comune pilota a sostegno dell'attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa

N. 2015/2224

Decisione di esecuzione della Commissione, del 27 novembre 2015, relativa alla nomina del presidente e dei membri del consiglio di gestione della rete, nonché dei loro supplenti, per le funzioni della rete di gestione del traffico aereo per il secondo periodo di riferimento (2015-2019)

N. 2016/1373

Decisione di esecuzione della Commissione, dell'11 agosto 2016, che approva il piano di prestazioni della rete per il secondo periodo di riferimento del sistema di prestazioni del cielo unico europeo (2015-2019)

6. Ambiente e inquinamento acustico

N. 2002/30

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità (articoli da 1 a 12 e da 14 a 18).

(Si applicano le modifiche dell'allegato I, derivanti dall'allegato II, capitolo 8 (Politica dei trasporti), sezione G (Trasporto aereo), punto 2, dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea).

N. 89/629

Direttiva del Consiglio, del 4 dicembre 1989, sulla limitazione delle emissioni sonore degli aerei subsonici civili a reazione

(Articoli da 1 a 8)

N. 2006/93

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla disciplina dell'utilizzazione degli aerei di cui all'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 3, seconda edizione (1988).

7. Protezione dei consumatori

N. 90/314

Direttiva del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»

(Articoli da 1 a 10)

N. 93/13

Direttiva del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori

(Articoli da 1 a 11)



N. 2027/97

Regolamento del Consiglio, del 9 ottobre 1997, sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti (articoli da 1 a 8), modificato da:

— regolamento (CE) n. 889/2002

N. 261/2004

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91

(Articoli da 1 a 18)

N. 1107/2006

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo

8. **Varie**

N. 2003/96


Direttiva del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità

[Articolo 14, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2]

9. **Allegati**

A: Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea

B: Disposizioni in materia di controllo finanziario esercitato dalla Comunità sui partecipanti svizzeri alle attività dell'AESA



ALLEGATO A

Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

CONSIDERANDO che, ai termini dell'articolo 343 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 191 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (CEEA), l'Unione europea e la CEEA godono sul territorio degli Stati membri delle immunità e dei privilegi necessari all'assolvimento della loro missione,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:

CAPO I

BENI, FONDI, AVERI E OPERAZIONI DELL'UNIONE EUROPEA*Articolo 1*

I locali e gli edifici dell'Unione sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione. I beni e gli averi dell'Unione non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di giustizia.

Articolo 2

Gli archivi dell'Unione sono inviolabili.

Articolo 3

L'Unione, i suoi averi, entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta.

I governi degli Stati membri adottano, ogni qualvolta sia loro possibile, le opportune disposizioni per l'abbuono o il rimborso dell'importo dei diritti indiretti e delle tasse sulla vendita compresi nei prezzi dei beni immobili o mobili, quando l'Unione effettui, per proprio uso ufficiale, acquisti considerevoli il cui prezzo comprenda diritti e tasse di tale natura. Tuttavia l'applicazione di tali disposizioni non deve avere per effetto di falsare la concorrenza all'interno dell'Unione.

Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che costituiscono mera remunerazione di servizi di utilità generale.

Articolo 4

L'Unione è esente da ogni dazio doganale, divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione, in ordine agli oggetti destinati al proprio uso ufficiale; gli oggetti così importati non saranno ceduti a titolo oneroso o gratuito sul territorio del paese nel quale sono stati importati, salvo che ciò non avvenga a condizioni accette al governo di tale paese.


Essa è del pari esente da ogni dazio doganale e da ogni divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione in ordine alle proprie pubblicazioni.

CAPO II

COMUNICAZIONI E LASCIAPASSARE*Articolo 5*

Le istituzioni dell'Unione beneficiano, nel territorio di ciascuno Stato membro, per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, del trattamento concesso da questo Stato alle missioni diplomatiche.

La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali delle istituzioni dell'Unione non possono essere censurate.



Articolo 6

I presidenti delle istituzioni dell'Unione possono rilasciare ai membri ed agli agenti di dette istituzioni lasciapassare la cui forma è stabilita dal Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, e che sono riconosciuti dalle autorità degli Stati membri come titoli di viaggio validi. Tali lasciapassare sono rilasciati ai funzionari e agli agenti secondo le condizioni stabilite dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione.

La Commissione può concludere accordi per far riconoscere tali lasciapassare come titoli di viaggio validi sul territorio di Stati terzi.

CAPO III

MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO*Articolo 7*

Nessuna restrizione di ordine amministrativo o di altro genere è apportata alla libertà di movimento dei membri del Parlamento europeo che si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

Ai membri del Parlamento europeo sono concesse in materia di dogana e di controllo dei cambi:

- a) dal proprio governo, le stesse agevolazioni concesse agli alti funzionari che si recano all'estero in missione ufficiale temporanea,
- b) dai governi degli altri Stati membri, le stesse agevolazioni concesse ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea.

Articolo 8

I membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 9

Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso beneficiano:

- a) sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese,
- b) sul territorio di ogni altro Stato membro, dell'esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario.

L'immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

L'immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l'immunità ad uno dei suoi membri.

CAPO IV

RAPPRESENTANTI DEGLI STATI MEMBRI CHE PARTECIPANO AI LAVORI DELLE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA*Articolo 10*

I rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavori delle istituzioni dell'Unione, nonché i loro consiglieri e periti tecnici, godono, durante l'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni d'uso.

Il presente articolo si applica ugualmente ai membri degli organi consultivi dell'Unione.



CAPO V

FUNZIONARI E AGENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Articolo 11

Sul territorio di ciascuno Stato membro e qualunque sia la loro cittadinanza, i funzionari ed altri agenti dell'Unione:

- a) godono dell'immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, con riserva dell'applicazione delle disposizioni dei trattati relative, da un lato, alle regole delle responsabilità dei funzionari ed agenti nei confronti dell'Unione e, dall'altro, alla competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea per deliberare in merito ai litigi tra l'Unione ed i propri funzionari ed altri agenti. Continueranno a beneficiare di questa immunità dopo la cessazione delle loro funzioni;
- b) né essi né i loro coniugi e i familiari a loro carico, sono sottoposti alle disposizioni che limitano l'immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri;
- c) godono, per quanto riguarda la disciplina vigente in materia valutaria o di cambio, delle agevolazioni usualmente riconosciute ai funzionari delle organizzazioni internazionali;
- d) godono del diritto di importare in franchigia la propria mobilia ed i propri effetti personali, in occasione della loro prima immissione in funzione nel paese interessato, e del diritto di riesportare in franchigia la propria mobilia e i propri effetti personali alla cessazione delle loro funzioni nel suddetto paese, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese in cui il diritto è esercitato;
- e) godono del diritto di importare in franchigia la propria autovettura destinata al loro uso personale, acquistata nel paese della loro ultima residenza o nel paese di cui sono cittadini alle condizioni del mercato interno di tale paese, e di riesportarla in franchigia, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese interessato.

Articolo 12

Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle istituzioni interessate, i funzionari e gli altri agenti dell'Unione saranno soggetti, a profitto di quest'ultima, ad una imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalla stessa versati.


Essi sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dall'Unione.

Articolo 13

Ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonché delle convenzioni concluse fra i paesi membri dell'Unione al fine di evitare le doppie imposizioni, i funzionari e altri agenti dell'Unione, i quali, in ragione esclusivamente dell'esercizio delle loro funzioni al servizio dell'Unione, stabiliscono la loro residenza sul territorio di un paese membro diverso dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell'entrata in servizio presso l'Unione, sono considerati, sia nel paese di residenza che nel paese del domicilio fiscale, come tuttora domiciliati in quest'ultimo paese qualora esso sia membro dell'Unione. Tale disposizione si applica ugualmente al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività professionale, nonché ai figli ed ai minori a carico delle persone indicate nel presente articolo e in loro custodia.

I beni mobili appartenenti alle persone di cui al comma precedente e che si trovino nel territorio dello Stato di residenza sono esenti dall'imposta di successione in tale Stato; ai fini dell'applicazione di tale imposta essi sono considerati come se fossero situati nello Stato del domicilio fiscale, fatti salvi i diritti degli Stati terzi e l'eventuale applicazione delle norme delle convenzioni internazionali sulle doppie imposizioni.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo non si prendono in considerazione i domicili acquisiti soltanto a motivo dell'esercizio di funzioni al servizio di altre organizzazioni internazionali.



Articolo 14

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle istituzioni interessate, stabiliscono il regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti dell'Unione.

Articolo 15

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, determinano le categorie di funzionari ed altri agenti dell'Unione cui si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni degli articoli 11, 12, secondo comma, e 13.

I nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei funzionari e altri agenti compresi in tali categorie sono comunicati periodicamente ai governi degli Stati membri.

CAPO VI

PRIVILEGI E IMMUNITÀ DELLE MISSIONI DI STATI TERZI ACCREDITATE PRESSO L'UNIONE EUROPEA*Articolo 16*

Lo Stato membro, sul cui territorio è situata la sede dell'Unione, riconosce alle missioni dei paesi terzi accreditate presso l'Unione le immunità e i privilegi diplomatici d'uso.

CAPO VII

DISPOSIZIONI GENERALI*Articolo 17*

I privilegi, le immunità e le agevolazioni sono concesse ai funzionari e agli altri agenti dell'Unione esclusivamente nell'interesse di quest'ultima.

Ciascuna istituzione dell'Unione ha l'obbligo di togliere l'immunità concessa a un funzionario o ad un altro agente ogniqualvolta essa reputi che ciò non sia contrario agli interessi dell'Unione.

Articolo 18

Ai fini dell'applicazione del presente protocollo, le istituzioni dell'Unione agiranno d'intesa con le autorità responsabili degli Stati membri interessati.

Articolo 19

Gli articoli da 11 a 14 e l'articolo 17 sono applicabili ai membri della Commissione.

Articolo 20

Gli articoli da 11 a 14 e l'articolo 17 sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, ai cancellieri e ai relatori aggiunti della Corte di giustizia dell'Unione europea, senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 3 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, relative all'immunità di giurisdizione dei giudici e degli avvocati generali.

Articolo 21

Il presente protocollo si applica anche alla Banca europea per gli investimenti, ai membri dei suoi organi, al suo personale e ai rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai suoi lavori, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto della Banca.

La Banca europea per gli investimenti sarà, inoltre, esente da qualsiasi imposizione fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. Parimenti, il suo scioglimento e la sua liquidazione non comporteranno alcuna imposizione fiscale. Infine, l'attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni statutarie, non darà luogo all'applicazione di tasse sulla cifra di affari.



Articolo 22

Il presente protocollo si applica anche alla Banca centrale europea, ai membri dei suoi organi e al suo personale, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

La Banca centrale europea sarà, inoltre, esente da qualsiasi forma fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. L'attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, non darà luogo all'applicazione di tasse sulla cifra d'affari.



Appendice

Modalità di applicazione in Svizzera del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea

1. Estensione dell'applicazione alla Svizzera

Qualsiasi riferimento agli Stati membri contenuto nel protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea (di seguito «il protocollo») deve intendersi esteso anche alla Svizzera, salvo ove diversamente previsto dalle disposizioni che seguono.

2. Esenzione dell'Agenzia dalle imposte indirette (compresa l'IVA)

I beni ed i servizi esportati al di fuori della Svizzera non sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto svizzera (IVA). In caso di beni e servizi forniti in territorio svizzero all'Agenzia per il suo uso ufficiale, l'esenzione dall'IVA avviene mediante rimborso, in conformità dell'articolo 3, secondo comma, del protocollo. L'esenzione è concessa se il prezzo di acquisto effettivo dei beni e delle prestazioni di servizi indicato nella fattura o nel documento equivalente ammonta complessivamente ad almeno 100 franchi svizzeri (imposta inclusa).

Il rimborso dell'IVA è concesso su presentazione all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto, degli appositi moduli predisposti dall'amministrazione svizzera. Le domande di rimborso, accompagnate dai documenti giustificativi necessari, sono di norma evase entro tre mesi dalla data della presentazione.

3. Modalità di applicazione delle regole relative al personale dell'Agenzia

Con riferimento all'articolo 12, secondo comma, del protocollo, la Svizzera esonera, secondo i principi del proprio diritto interno, i funzionari e gli altri agenti dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 del Consiglio ⁽¹⁾ dalle imposte federali, cantonali e comunali sugli stipendi, sui salari e sugli emolumenti versati dall'Unione europea e soggetti ad un'imposta interna a profitto di quest'ultima.


Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 del protocollo, la Svizzera non è considerata uno Stato membro ai sensi del punto 1 della presente appendice.

I funzionari e gli agenti dell'Agenzia, nonché i loro familiari affiliati al sistema di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli agenti dell'Unione europea, non sono obbligatoriamente soggetti al sistema di previdenza sociale svizzero.

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha competenza esclusiva per tutte le questioni riguardanti i rapporti tra l'Agenzia o la Commissione e il suo personale per quanto concerne l'applicazione del regolamento (CEE/Euratom/CECA) n. 259/68 ⁽²⁾ e le altre disposizioni di diritto dell'Unione europea che stabiliscono le condizioni di lavoro.

⁽¹⁾ Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969, che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità (GU L 74 del 27.3.1969, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (regime applicabile agli altri agenti) (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).



ALLEGATO B

Controllo finanziario relativo ai partecipanti svizzeri alle attività dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea

Articolo 1

Comunicazione diretta

L'Agenzia e la Commissione comunicano direttamente con tutte le persone o gli enti stabiliti in Svizzera che partecipano alle attività dell'Agenzia in qualità di contraenti, partecipanti a un programma dell'Agenzia, destinatari di un pagamento a carico del bilancio dell'Agenzia o della Comunità o subfornitori. Tali soggetti possono trasmettere direttamente alla Commissione e all'Agenzia qualsiasi informazione o documentazione pertinente per la quale sussista un obbligo di comunicazione in base agli strumenti menzionati nella presente decisione, ai contratti o alle convenzioni conclusi e alle decisioni adottate in virtù di tali strumenti.

Articolo 2

Audit

1. In conformità al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ⁽¹⁾ e al regolamento finanziario adottato dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia il 26 marzo 2003, al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 ⁽²⁾, nonché agli altri strumenti menzionati nella presente decisione, i contratti o le convenzioni conclusi con beneficiari stabiliti in Svizzera e le decisioni prese nei confronti di questi ultimi possono prevedere l'esecuzione in qualsiasi momento di audit scientifici, finanziari, tecnici o di altra natura presso le loro sedi e le sedi dei loro subfornitori, ad opera di agenti dell'Agenzia e della Commissione o di altre persone da queste debitamente autorizzate.
2. Gli agenti dell'Agenzia e della Commissione e le altre persone da queste autorizzate devono poter accedere ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informazioni necessarie, comprese quelle in formato elettronico, per portare a termine efficacemente tali audit. Il diritto di accesso deve essere esplicitamente sancito nei contratti o nelle convenzioni conclusi in virtù degli strumenti menzionati nella presente decisione.
3. La Corte dei conti europea gode degli stessi diritti della Commissione.
4. Gli audit possono aver luogo entro cinque anni dalla scadenza della presente decisione o nel rispetto delle disposizioni all'uopo previste dai contratti o dalle convenzioni o dalle decisioni adottate.
5. Il Controllo federale delle finanze svizzero è preventivamente informato degli audit da effettuare in territorio svizzero. Lo svolgimento degli audit non è in alcun modo subordinato alla preventiva comunicazione di tale informazione.

Articolo 3


Controlli sul posto

1. In base al presente accordo la Commissione (OLAF) è autorizzata a effettuare controlli e verifiche sul posto in territorio svizzero alle condizioni e secondo le modalità stabilite dal regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio ⁽³⁾.
2. I controlli e le verifiche sul posto sono preparati ed eseguiti dalla Commissione in stretta collaborazione con il Controllo federale delle finanze svizzero o con le altre autorità svizzere competenti da quest'ultimo designate; tali autorità sono informate in tempo utile dell'oggetto, dello scopo e della base giuridica dei controlli e delle verifiche, in modo da poter fornire tutto l'aiuto necessario. A tal fine, gli agenti delle autorità svizzere competenti possono partecipare ai controlli e alle verifiche sul posto.

⁽¹⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72).

⁽³⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).



3. Se le autorità competenti svizzere interessate lo desiderano, i controlli e le verifiche sul posto sono effettuati congiuntamente dalla Commissione e da tali autorità.

4. Se i partecipanti al programma si oppongono a un controllo o a una verifica sul posto, le autorità svizzere prestano ai controllori della Commissione, in conformità della normativa nazionale, l'assistenza necessaria per consentire l'adempimento della missione di controllo e verifica sul posto dei controllori della Commissione.

5. La Commissione comunica quanto prima al Controllo federale delle finanze svizzero qualsiasi fatto o sospetto relativo ad una irregolarità di cui sia venuta a conoscenza nel corso dei controlli o delle verifiche sul posto. La Commissione è comunque tenuta a informare l'autorità sopra citata dei risultati dei controlli e delle verifiche.

Articolo 4

Informazione e consultazione

1. Ai fini della corretta esecuzione del presente allegato, le competenti autorità svizzere e comunitarie procedono, a intervalli regolari, a scambi di informazioni e, su domanda di una delle parti, procedono a consultazioni.

2. Le autorità svizzere competenti informano tempestivamente l'Agenzia e la Commissione di qualsiasi fatto o sospetto relativo ad una irregolarità, di cui siano venute a conoscenza, inerente alla conclusione e all'esecuzione dei contratti o delle convenzioni stipulati in applicazione degli strumenti menzionati nella presente decisione.

Articolo 5

Trattamento riservato

Le informazioni comunicate o acquisite in virtù del presente allegato, in qualsiasi forma si presentino, sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della stessa protezione concessa ad informazioni analoghe dalla legislazione svizzera e dalle corrispondenti disposizioni applicabili alle istituzioni comunitarie. Tali informazioni non possono essere comunicate a persone diverse da quelle che, nell'ambito delle istituzioni comunitarie, negli Stati membri o in Svizzera, debbano averne conoscenza in ragione delle loro funzioni, né possono essere utilizzate per fini diversi dall'efficace tutela degli interessi finanziari delle parti contraenti.

Articolo 6

Misure e sanzioni amministrative

Ferma restando l'applicazione del diritto penale svizzero, l'Agenzia o la Commissione possono imporre misure e sanzioni amministrative in conformità al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione ⁽¹⁾, nonché al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio ⁽²⁾.


Articolo 7

Riscossione ed esecuzione

Le decisioni adottate dall'Agenzia o dalla Commissione nell'ambito di applicazione della presente decisione che impongano un'obbligazione pecuniaria a carico di soggetti diversi dagli Stati costituiscono titolo esecutivo in Svizzera.

⁽¹⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla protezione degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).



La formula esecutiva è apposta, con la sola verifica dell'autenticità del titolo, dall'autorità designata dal governo svizzero, che ne informa l'Agenzia o la Commissione. L'esecuzione forzata ha luogo nell'osservanza delle disposizioni procedurali svizzere. La legittimità della decisione che forma titolo esecutivo è soggetta al sindacato della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate in virtù di una clausola compromissoria hanno forza esecutiva alle stesse condizioni.

17CE0811



RETTIFICHE

Rettifica al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 365 del 19 dicembre 2014)

Pagina 96, allegato, ultimo paragrafo dopo la tabella 9

anziché: «Metodi di prova

I metodi da utilizzare sono descritti nel regolamento (CE) n. 440/2008 del Consiglio ⁽¹⁾ e in altre pertinenti note del CEN oppure in altri metodi di prova e linee guida riconosciuti a livello internazionale.»

leggasi: «Metodi di prova

I metodi da utilizzare sono descritti nel regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione ⁽¹⁾ e in altre pertinenti note del CEN oppure in altri metodi di prova e linee guida riconosciuti a livello internazionale.»

17CE0812

Rettifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 171 del 29 giugno 2007)

Pagina 9, articolo 13, paragrafo 2, lettera d):

anziché: «d) l'impiego di dispositivi difettosi;»

leggasi: «d) l'impiego di impianti di manipolazione;».

17CE0813


VITTORIA ORLANDO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GUE-030) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)** - annuale € **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)** - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)** - annuale € **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)** - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 7 0 4 1 3 *

€ 24,00

